

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3333/83 DEL CONSIGLIO**del 4 novembre 1983****che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito degli accordi firmati con paesi terzi, in particolare in virtù del protocollo di Ginevra (1979) e del protocollo aggiuntivo al protocollo di Ginevra (1979) allegati all'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, nonché dell'accordo relativo al commercio degli aeromobili civili, firmati al termine delle negoziazioni commerciali multilaterali del 1973-1979, la Comunità si è impegnata a procedere a riduzioni scaglionate di dazi doganali; che, di conseguenza, al fine di assicurare una applicazione uniforme della tariffa doganale comune, occorre precisare nel regolamento (CEE) n. 950/68⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3114/83⁽²⁾, i dazi convenzionali che saranno applicati a decorrere dal 1° gennaio 1984;

considerando che alcuni regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli prevedono che la nomenclatura tariffaria risultante dalla loro applicazione figuri nella tariffa doganale comune e/o modificano i dazi doganali; che, di conseguenza, è opportuno recepire nel presente regolamento tutte le modifiche risultanti dai regolamenti adottati nell'ambito della politica agricola comune;

considerando che la persistenza delle condizioni di produzione delle pellicole piane presentate sotto forma di disco giustifica il mantenimento, per un

anno, dello schema introdotto nel 1983 per la sotto-voce 37.01 A;

considerando che al fine di migliorare la formulazione della tariffa doganale comune è necessario introdurre un certo numero di modifiche redazionali;

considerando che è opportuno, a fini di chiarezza, aggiornare la tariffa doganale comune nel suo complesso; che, a tal uopo, occorre riunire in un testo unico non soltanto le parti che vengono modificate con decorrenza dal 1° gennaio 1984, ma anche quelle che sono già state modificate e, infine, quelle che rimangono invariate;

considerando che, benché le modifiche tariffarie temporanee ed i regimi preferenziali risultanti dai diversi atti della Comunità facciano parte integrante della tariffa doganale comune, risulta opportuno non recepirli nel presente regolamento;

considerando che il presente regolamento non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, benché la nomenclatura ed i dazi convenzionali di tali prodotti figurino, a titolo indicativo, nella tabella dei dazi al fine di rendere quest'ultima più comprensibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato «tariffa doganale comune» del regolamento (CEE) n. 950/68 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. VAITSOS

ALLEGATO

TARIFFA DOGANALE COMUNE

INDICE SISTEMATICO

Pagine	Capitoli	Pagine
PARTE PRIMA — DISPOSIZIONI PRELIMINARI		
<i>Titolo I — Regole generali</i>		
A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune		11
B. Regole generali relative ai dazi		11
C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi		12
<i>Titolo II — Disposizioni speciali</i>		
A. Prodotti destinati a talune categorie di navi		13
B. Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili		14
C. Tassazione forfettaria		14
D. Imballaggi importati pieni		15
PARTE SECONDA — TABELLA DEI DAZI		
Capitoli	<i>Sezione I</i>	
Animali vivi e prodotti del regno animale		
1 Animali vivi		19
2 Carni e frattaglie commestibili		21
3 Pesci, crostacei e molluschi		31
4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove		37
5 Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove		41
<i>Sezione II</i>		
Prodotti del regno vegetale		
6 Piante vive e prodotti della floricoltura		43
7 Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci		45
8 Frutta commestibili; scorze di agrumi e di meloni		49
9 Caffè, tè, mate e spezie		54
10 Cereali		57
11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina		60
12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi . .		65
13 Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali		68
14 Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove		70
<i>Sezione III</i>		
Grassi e oli (animali e vegetali); prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale		
15 Grassi e oli (animali e vegetali); prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale		71
<i>Sezione IV</i>		
Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici ed aceti; tabacchi		
16 Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi		76
17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri		79
18 Cacao e sue preparazioni		83
19 Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di fecole; prodotti della pasticceria		86
20 Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutta e di altre piante o parti di piante		92
21 Preparazioni alimentari diverse		101
22 Bevande, liquidi alcolici ed aceti		109
23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali		116
24 Tabacchi		119
<i>Sezione V</i>		
Prodotti minerali		
25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi . .		120
26 Minerali metallurgici, scorie e ceneri		125
27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali		127
<i>Sezione VI</i>		
Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse		
28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi		134

Capitoli	Pagine
29 Prodotti chimici organici	146
30 Prodotti farmaceutici	163
31 Concimi	165
32 Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri	168
33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati	171
34 Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria»	173
35 Sostanze albuminoidi; colle; enzimi	175
36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	177
37 Prodotti per la fotografia e per la cinematografia	178
38 Prodotti vari delle industrie chimiche	180

Sezione VII

Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze; gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e lavori di gomma

39 Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze	185
40 Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori	190

Sezione VIII

Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella

41 Pelli e cuoio	195
42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella	197
43 Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali	199

Sezione IX

Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori da intreccio, da panierai e da stuoiaio

44 Legno, carbone di legna e lavori di legno	201
45 Sughero e suoi lavori	205
46 Lavori da intreccio, da panierai e da stuoiaio	206

Capitoli	Pagine
----------	--------

Sezione X

Materie occorrenti per la fabbricazione della carta; carta e sue applicazioni

47 Materie occorrenti per la fabbricazione della carta	207
48 Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta e di cartone	208
49 Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche	212

Sezione XI

Materie tessili e loro manufatti

50 Seta e cascami di seta	217
51 Materie tessili sintetiche ed artificiali continue	219
52 Filati metallici	221
53 Lana, peli e crini	222
54 Lino e ramiè	224
55 Cotone	225
56 Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco	226
57 Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta	228
58 Tappeti ed arazzi; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia; nastri; passamaneria; tulli e tessuti a maglie annodate (reti); pizzi e guipures; ricami	229
59 Ovatte e feltri; corde e manufatti di corderia; tessuti speciali, tessuti impregnati o spalmati; manufatti tecnici di materie tessili	232
60 Maglierie	236
61 Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto	243
62 Altri manufatti confezionati di tessuti	250
63 Oggetti da rigattiere, cenci e stracci	253

Sezione XII

Calzature; cappelli, copricapi ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia e da sole); piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli

64 Calzature, ghette ed oggetti simili; loro parti	254
65 Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti	256
66 Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti	258
67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	259

Capitoli	Pagine
<i>Sezione XIII</i>	
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili; prodotti della ceramica; vetro e suoi lavori	
68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili	261
69 Prodotti ceramici	265
70 Vetro e lavori di vetro	269
<i>Sezione XIV</i>	
Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete	
71 Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia	273
72 Monete	278
<i>Sezione XV</i>	
Metalli comuni e loro lavori	
73 Ghisa, ferro e acciaio	280
74 Rame	294
75 Nichel	297
76 Alluminio	299
77 Magnesio, berillio (glucinio)	302
78 Piombo	303
79 Zinco	305
80 Stagno	307
81 Altri metalli comuni	309
82 Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni	312
83 Lavori diversi di metalli comuni	315
<i>Sezione XVI</i>	
Macchine ed apparecchi; materiale elettrico	
84 Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici	318
85 Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici	334
<i>Sezione XVII</i>	
Materiale da trasporto	
86 Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione	343

Capitoli	Pagine
87 Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri	345
88 Navigazione aerea	349
89 Navigazione marittima e fluviale	351
<i>Sezione XVIII</i>	
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione	
90 Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici	352
91 Orologeria	359
92 Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi	361
<i>Sezione XIX</i>	
Armi e munizioni	
93 Armi e munizioni	364
<i>Sezione XX</i>	
Merci e prodotti diversi, non nominati né compresi altrove	
94 Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterari e simili	366
95 Materie da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)	368
96 Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci	370
97 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport	371
98 Lavori diversi	373
<i>Sezione XXI</i>	
Oggetti d'arte, da collezione e di antichità	
99 Oggetti d'arte, da collezione e di antichità	376
ALLEGATO	
Voci o sottovoci di cui solo una parte è stata oggetto di concessione al GATT o all'interno delle quali sono state accordate concessioni differenti	379

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

TITOLO I

REGOLE GENERALI

A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune

L'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune è disciplinata dalle seguenti regole generali:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli debbono essere considerati come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci o note.
2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della tariffa comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.
b) Qualsiasi menzione di una materia nel testo di una determinata voce della tariffa si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente di questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3. Qualora per il disposto della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci della tariffa, la classificazione deve essere effettuata in base ai seguenti principi:
 - a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale.
 - b) I prodotti misti, i lavori composti da materie differenti, i lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti, nonché le merci presentate in assortimenti la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), devono essere classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
 - c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettano di effettuare la classificazione, la merce deve essere classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
4. Le merci che non siano classificabili in nessuna delle voci della tariffa debbono essere classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.
5. *Le regole di cui sopra sono valide «mutatis mutandis», anche per determinare, all'interno di una stessa voce, la sottovoce applicabile.*

B. Regole generali relative ai dazi

1. I dazi doganali applicabili alle merci importate originarie dei paesi che sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o con i quali la Comunità economica europea ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria, sono i dazi convenzionali menzionati nella colonna 4 della tabella dei dazi.

Salvo disposizioni contrarie, questi dazi convenzionali si applicano ugualmente alle merci diverse da quelle di cui sopra, importate da qualsiasi paese terzo.

I dazi doganali autonomi menzionati nella colonna 3 si applicano:

- quando essi sono inferiori ai dazi convenzionali,
ovvero
- quando non esiste alcun dazio convenzionale, nel quale caso nella colonna 4 figura un trattino.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando sono previsti dazi doganali autonomi speciali per le merci originarie di alcuni paesi, o quando si applicano, in virtù di accordi, dazi doganali preferenziali.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dei dazi doganali diversi da quelli della tariffa doganale comune da parte degli Stati membri ove ciò sia giustificato da una disposizione di diritto comunitario.
4. Quando, nelle colonne 3 e 4, i dazi sono espressi in percentuale, si tratta di dazi doganali ad valorem.
5. La lettera (P) che figura nella colonna 3 in corrispondenza di talune voci o sottovoci va intesa nel senso che i prodotti relativi sono sottoposti a un regime di prelievi. L'indicazione di un dazio doganale seguito dal segno «+» e dalla lettera (P) [per esempio: 16 + (P)] significa che le merci in questione sono sottoposte al dazio doganale ed al prelievo.
L'indicazione del dazio doganale seguito dalla lettera (P) senza altra indicazione [per esempio: 20 (P)] significa che il dazio doganale non è più applicabile dopo l'instaurazione del regime dei prelievi.
6. Le lettere «em» che figurano nelle colonne 3 e 4 significano che i prodotti corrispondenti sono soggetti alla riscossione di un elemento mobile fissato nell'ambito della disciplina degli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli.
7. Il simbolo «daz» o «daf» che figura nella colonna 4 dei capitoli 17, 18 e 19, indica che l'aliquota massima del dazio consiste in un dazio ad valorem a cui viene aggiunto, per talune forme di zucchero o per la farina, un dazio addizionale fissato conformemente alle disposizioni relative agli scambi di taluni prodotti agricoli trasformati.
8. Il simbolo «daz» che figura nella colonna 4 del capitolo 20 indica che la Comunità si è riservata il diritto di riscuotere, oltre al dazio consolidato, un dazio addizionale sullo zucchero, corrispondente all'onere sopportato all'importazione di zucchero e applicabile al quantitativo di zuccheri diversi contenuto in tale prodotto la cui percentuale, in peso, ecceda quella indicata nelle note complementari 2 e 4 del capitolo 20, o, per quanto riguarda i prodotti compresi nelle voci nn. 20.03, 20.04 e 20.05, con tenore, in peso, superiore a 13 %.
9. Il simbolo «2 daz» che figura nella colonna 4 della voce n. 20.06 indica che il tasso applicabile del dazio addizionale sullo zucchero è fissato in modo forfettario nella misura di 2 % sul valore in dogana della merce.

C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi

1. Salvo disposizioni particolari, le disposizioni in materia di valore in dogana si applicano al fine di determinare, oltre al valore imponibile per i dazi ad valorem, anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci.
2. Per peso imponibile, per le merci tassate in base al peso, e per peso utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, s'intende:
 - a) per quanto riguarda il «peso lordo», il peso cumulato della merce e di tutti i suoi imballaggi;
 - b) per quanto riguarda il «peso netto» o «peso» senza precisazioni, il peso proprio della merce priva di tutti i suoi imballaggi.

Per l'applicazione delle precedenti lettere a) e b), con il termine «imballaggi» si intendono tutti i recipienti esterni ed interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto — in particolare le casse mobili (containers) — nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso.

3. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2779/78 il controvalore in monete nazionali dell'ECU, alla quale si fa riferimento per taluni dazi doganali specifici oppure come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, è il seguente:

1 ECU =	{	45,8331	franchi belgi/franchi lussemburghesi,
		2,25851	marchi tedeschi,
		2,52607	fiorini olandesi,
		0,578197	sterline inglesi,
		8,15897	corone danesi,
		6,86593	franchi francesi,
		1 368,80	lire italiane,
		0,724644	sterline irlandesi,
		79,5967	dracme greche.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIALI

A. Prodotti destinati a talune categorie di navi

La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nella seguente tabella, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi.

N. della tariffa	Designazione delle merci
89.01	Navi non comprese nelle voci dal n. 89.02 al n. 89.05: A. Navi da guerra B. altre: I. Navi per la navigazione marittima
89.02	Navi appositamente costruite per rimorchiare (rimorchiatori) o per spingere altre navi: A. per rimorchiare (rimorchiatori) B. per spingere: I. per la navigazione marittima
89.03	Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili: A. per la navigazione marittima

Il beneficio di tale sospensione è subordinato alle condizioni che saranno determinate dalle autorità competenti ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.

B. Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili

1. L'esenzione dei dazi doganali è prevista a beneficio:

- degli aeromobili civili;
- di taluni prodotti destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili e ad esservi incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, rifacimento, manutenzione e di trasformazione;
- delle apparecchiature al suolo di allenamento al volo e delle loro parti e pezzi staccati.

Detti prodotti sono ripresi in sottovoci ⁽¹⁾ affiancate da un rinvio a piè pagina, così redatto:

«Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.»

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, si considerano come «aeromobili civili» gli aeromobili diversi da quelli utilizzati negli Stati membri dai servizi militari o simili e che comportano un numero di matricola militare o assimilati.
3. Per l'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, l'espressione «destinati ad aeromobili civili» di cui alle sottovoci tariffarie in causa ⁽¹⁾ comprende anche i prodotti destinati alle apparecchiature al suolo di allenamento al volo ad usi civili.

C. Tassazione forfettaria

1. Un dazio forfettario del 10 % ad valorem è applicabile alle merci:

- oggetto di piccole spedizioni destinate a privati

o

- contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale delle merci non ecceda, per spedizione o per viaggiatore, 115 ECU.

Sono escluse dall'applicazione di tale dazio forfettario le merci che rientrano nel capitolo 24.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che, contemporaneamente:

- presentano carattere occasionale;
- riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei beneficiari o, trattandosi di viaggiatori, importate da questi ultimi per essere offerte in dono; tali merci non debbono far sorgere, per la loro natura o quantità, alcun pregiudizio d'ordine commerciale.

3. La tassazione forfettaria è applicata indipendentemente dalla franchigia accordata alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori conformemente all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1544/69 ⁽²⁾.

4. Il dazio doganale forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni di cui sopra qualora, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio forfettario, l'interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi doganali. In tal caso, tutte le merci oggetto dell'importazione

⁽¹⁾ Le sottovoci in causa sono riprese alle seguenti voci:

39.07, 40.09, 40.11, 40.16, 62.05, 68.13, 68.14, 70.08, 73.25, 73.38, 83.02, 83.07, 83.08, 84.06, 84.07, 84.08, 84.10, 84.11, 84.12, 84.15, 84.18, 84.21, 84.22, 84.53, 84.59, 84.63, 85.01, 85.08, 85.12, 85.14, 85.15, 85.17, 85.20, 85.22, 85.23, 88.01, 88.02, 88.03, 88.05, 90.14, 90.18, 90.23, 90.24, 90.27, 90.28, 90.29, 91.03, 91.08, 94.01 e 94.03.

⁽²⁾ GU n. L 191 del 5. 8. 1969, pag. 1.

vengono assoggettate ai dazi loro propri, senza pregiudizio delle franchigie previste dall'articolo 1 e dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1544/69.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, per dazi all'importazione si intendono tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e altre imposizioni all'importazione previsti nell'ambito della politica agraria comune o dei regimi specifici applicabili, a norma dell'articolo 235 del trattato, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

5. Gli Stati membri hanno facoltà di arrotondare la somma che risulta dalla conversione dell'importo di 115 ECU in moneta nazionale.
6. Gli Stati membri hanno facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale dell'importo di 115 ECU qualora, all'atto dell'adattamento annuale previsto all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2779/78, la conversione di tale importo determini, prima dell'arrotondamento previsto dal paragrafo 5, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 %.

D. Imballaggi importati pieni

1. Gli imballaggi, definiti al titolo I, C, 2, importati pieni ed immessi in libera pratica contemporaneamente alle merci imballate, sono:
 - a) soggetti allo stesso dazio doganale della merce imballata:
 - quando questa è tassata in base a un dazio doganale ad valorem,
 - oppure quando essi devono essere compresi nel peso imponibile della merce imballata;
 - b) ammessi in esenzione da dazio doganale:
 - quando la merce imballata è esente da dazio doganale,
 - oppure quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore,
 - oppure quando il peso degli imballaggi non è da comprendere nel peso imponibile della merce imballata;
 - c) soggetti ai loro dazi doganali propri, in deroga alle precedenti lettere a) e b):
 - quando non sono usati abitualmente per la merce imballata ed hanno un valore proprio di utilità con carattere durevole indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio,
 - oppure quando sono utilizzati al fine di evadere i dazi loro applicabili in base alla rispettiva voce di tariffa.
2. Qualora gli imballaggi soggetti alle disposizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 1 contengano merci di specie diverse, il loro peso e valore sono ripartiti su tutte le merci imballate, proporzionalmente al peso od al valore di ognuna di esse, al fine di determinare il loro peso od il loro valore imponibile.

Nota:

Un numero di voce tra parentesi quadre nella colonna 1 della tabella dei dazi significa che detta voce è stata soppressa (esempi: voce n. [05.06], [29.18], [95.01]).

PARTE SECONDA

TABELLA DEI DAZI

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

CAPITOLO 1

ANIMALI VIVI

Nota

Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, eccetto:

- a) i pesci, i crostacei ed i molluschi, compresi i testacei delle voci nn. 03.01 e 03.03;
- b) le colture di microrganismi e di altri prodotti della voce n. 30.02;
- c) gli animali della voce n. 97.08.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:		
	A. Cavalli:		
	I. riproduttori di razza pura (a)	esenzione	esenzione
	II. destinati alla macellazione (a)	11	4
	III. altri	23	18
	B. Asini	12	—
	C. Muli e bardotti	17	—
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:		
	A. delle specie domestiche:		
	I. riproduttori di razza pura (a)	esenzione	esenzione
	II. altri	16 + P (b) (*)	(c) (d)
	B. altri	esenzione	—

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) In talune condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, il prelievo eventualmente applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, può essere totalmente o parzialmente sospeso.

(c) Dazio del 6 % nei limiti di un contingente tariffario annuo da concedere dalle autorità competenti per 20 000 capi di giovenche e vacche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazata del Simmental e razza del Pinzgau. Inoltre, sono ammessi al beneficio di tale contingente subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

(d) Dazio del 4 % nei limiti di un contingente tariffario annuo da concedere dalle autorità competenti per 5 000 capi di tori, vacche e giovenche, esclusi quelli da macello, della razza chiazata del Simmental, della razza di Schwyz e della razza di Friburgo. Per essere ammessi al beneficio di tale contingente, gli animali delle razze sopra indicate devono essere scortati dai seguenti certificati:

— i tori, dal certificato di ascendenza;

— le vacche e le giovenche, dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico (Herdbook) attestante la purezza della razza.

(*) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica un prelievo.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
01.03	Animali vivi della specie suina:		
	A. delle specie domestiche:		
	I. riproduttori di razza pura (a)	esenzione	esenzione
	II. altri:		
	a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	16 (P)	—
b) non nominati	16 (P)	—	
B. altri	esenzione	—	
01.04	Animali vivi delle specie ovina e caprina:		
	A. riproduttori di razza pura (a):		
	I. Ovini	esenzione	esenzione
	II. Caprini	5	—
	B. altri:		
I. Ovini	15 (P)	—	
II. Caprini	5 (P)	—	
01.05	Volatili vivi da cortile:		
	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati «pulcini»:		
	I. di tacchini o di oche	12 (P)	—
	II. altri	12 (P)	—
	B. altri:		
	I. Galli, galline e polli	12 (P)	—
	II. Anatre	12 (P)	—
	III. Oche	12 (P)	—
IV. Tacchini	12 (P)	—	
V. Faraone	12 (P)	—	
01.06	Altri animali vivi:		
	A. Conigli domestici	10	6,8
	B. Piccioni	12	10
	C. altri	esenzione	(b)

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Vedi allegato.

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

Nota

Sono esclusi da questo capitolo:

- a) per quanto concerne le voci dal n. 02.01 al n. 02.04 e la voce n. 02.06, i prodotti non atti all'alimentazione umana;
- b) le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (n. 05.04), nonché il sangue di animali (n. 05.15);
- c) i grassi animali, esclusi quelli previsti dalla voce n. 02.05 (capitolo 15).

Note complementari

1. A. Sono considerati come:

- a) *«carcassa della specie bovina», ai sensi della sottovoce 02.01 A II, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti.*

Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come «carcassa» la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;

- b) *«mezzena della specie bovina» ai sensi della sottovoce 02.01 A II, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come «mezzena» la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;*

- c) *«quarti compensati», ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a) 1 e A II b) 1, l'insieme costituito:*

- *dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,*
- *oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.*

I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i «quarti compensati» devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);

- d) *«busto», ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a) 2 e A II b) 2, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;*

- e) «quarto anteriore», ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a) 2 e A II b) 2, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
- f) «sella», ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a) 3 e A II b) 3, la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate, con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;
- g) «quarto posteriore», ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a) 3 e A II b) 3, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia;
- h) 11. «tagli di quarti anteriori detti "crop" e "chuck and blade"», ai sensi della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 22, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola,
22. «tagli di punta di petto detti "brisket"», ai sensi della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 22, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto.
- B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.

2. A. Sono considerati:

- a) «carcasse intere o mezzene», ai sensi della sottovoce 02.01 A III a) 1, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute da una separazione della carcassa intera passante per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o mezzene possono essere presentate con o senza la testa, le zampe, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle;
- b) «prosciutto», ai sensi delle sottovoci 02.01 A III a) 2, 02.06 B I a) 3 e 02.06 B I b) 1, la parte posteriore (caudale) della mezzena, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
- Il prosciutto è separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l'ultima vertebra lombare;
- c) «parte anteriore», ai sensi delle sottovoci 02.01 A III a) 3, 02.06 B I a) 4 e 02.06 B I b) 2, la parte anteriore (craniale) della mezzena senza testa, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
- La parte anteriore è separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra dorsale.
- La parte superiore (dorsale) della parte anteriore (collare), anche con la scapola e la relativa muscolatura, è considerata come una parte della lombata quando è separata dalla parte inferiore (ventrale) della parte anteriore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale;
- d) «spalla», ai sensi delle sottovoci 02.01 A III a) 3, 02.06 B I a) 4 e 02.06 B I b) 2, la parte inferiore della parte anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
- La scapola e la relativa muscolatura resta in questa sottovoce se è presentata sola;
- e) «lombata», ai sensi delle sottovoci 02.01 A III a) 4, 02.06 B I a) 5 e 02.06 B I b) 3, la parte superiore della mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza il filetto, la scapola, la cotenna o il lardo.
- La lombata è separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto della colonna vertebrale;

- f) «pancetta», ai sensi delle sottovoci 02.01 A III a) 5, 02.06 B I a) 6 e 02.06 B I b) 4, la parte inferiore della mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo;
- g) «mezzena bacon», ai sensi della sottovoce 02.06 B I a) 1, la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;
- h) « $\frac{3}{4}$ anteriori», ai sensi della sottovoce 02.06 B I a) 1, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;
- i) « $\frac{3}{4}$ posteriori», ai sensi della sottovoce 02.06 B I a) 2, la mezzena bacon senza la parte anteriore, anche non disossata;
- k) «parte centrale», ai sensi della sottovoce 02.06 B I a) 2, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte anteriore, anche non disossata.

La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancetta in proporzioni naturali delle parti centrali intere.

- B. I pezzi provenienti dalle parti citate sub 2. A, lettere b), c), d) e e), rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono il tessuto muscolare e le ossa in proporzione naturale delle parti intere.

Qualora i tagli che rientrano nelle sottovoci 02.06 B I a) 3 e B I a) 4 nonché 02.06 B I b) 1 e B I b) 2 vengono ottenuti da mezzene bacon, da cui le ossa indicate sub 2. A, lettera g), sono già state asportate, il taglio dovrebbe seguire le stesse linee definite sub 2. A, rispettivamente lettere b), c) e d); in tutti i casi queste parti o pezzi di parti devono contenere delle ossa.

- C. Sono considerate «teste», ai sensi delle sottovoci 02.01 B II c) 1 e 02.06 B II a), le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua.

La testa è separata dal resto della carcassa con un taglio diritto parallelo al cranio.

Sono considerati inoltre pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa e, in particolare, la carne dietro il cranio e la parte della gola, chiamata «guancia bassa». Tuttavia, la carne senza osso appartenente alla parte anteriore (compresa la gola, parte della spalla) rientra, secondo il caso, nelle sottovoci 02.01 A III a) 6 aa), 02.06 B I a) 7 aa) o 02.06 B I b) 5 aa).

- D. È considerato «lardo» ai sensi della sottovoce 02.05 A, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; in tutti i casi, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.

La sottovoce include ugualmente il lardo senza la cotenna.

- E. Sono considerati «secchi o affumicati», ai sensi della sottovoce 02.06 B I b), i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine (tenore in azoto $\times 6,25$) nella carne è uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-1978.»

3. A. Sono considerati come:

- a) «carcassa», ai sensi delle sottovoci 02.01 A IV a) 1 e b) 1, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso metatarsiche;
- b) «mezzena», ai sensi delle sottovoci 02.01 A IV a) 1 e b) 1, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;

- c) «busto», ai sensi delle sottovoci 02.01 A IV a) 2 e b) 2, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o tagliate;
- d) «mezzo busto», ai sensi delle sottovoci 02.01 A IV a) 2 e b) 2, la parte anteriore della mezzena, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate;
- e) «costata e sella», ai sensi delle sottovoci 02.01 A IV a) 3 e b) 3, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della coscia e del busto, con o senza i rognoni; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole intere o tagliate;
- f) «mezza costata e mezza sella», ai sensi delle sottovoci 02.01 A IV a) 3 e b) 3, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni; la mezza sella, separata dalla mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la mezza costata, separata dalla mezza sella, deve comprendere un minimo di 5 costole intere o tagliate;
- g) «coscia intera», ai sensi delle sottovoci 02.01 A IV a) 4 e b) 4, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica;
- h) «mezza coscia», ai sensi delle sottovoci 02.01 A IV a) 4 e b) 4, la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica.
- B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.
4. Sono considerate come parti dette «paltò d'oca o d'anatra», ai sensi della sottovoce 02.02 B II f), i prodotti costituiti da oche o da anatre presentati senza piume, completamente eviscerati, privi di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provvisti dei femori, delle tibie e degli omeri.
5. Conformemente al regolamento (CEE) n. 3324/80, il diritto all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolato nel modo seguente:
- a) se un componente costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio, il tasso del diritto applicabile all'insieme è quello del diritto di cui è passibile tale componente;
- b) negli altri casi, tale tasso è quello del diritto di cui è passibile il componente soggetto all'imposizione più elevata.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: A. Carni: I. delle specie equina, asinina e mulesca II. della specie bovina: a) fresche o refrigerate: 1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati 2. Quarti anteriori e busti 3. Quarti posteriori e selle 4. altre: aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati b) congelate: 1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati 2. Quarti anteriori e busti 3. Quarti posteriori e selle 4. altre: aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati: 11. Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo 22. Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» (d) 33. altri	16 20 + (P) (*) 20 + (P) (*) 20 + (P) (*) 20 + (P) (*) 20 + (P) (*) 20 + (P) (*) 20 + (P) (*) 20 + (P) (*)	8 (a) (a) (a) (a) (a) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (e)

(a) Dazio del 20 % per le carni dette di «alta qualità», con o senza ossa, classificate nella sottovoce ex 02.01 A II nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 21 000 tonnellate senza pregiudizio del contingente tariffario previsto per la sottovoce 02.01 A II b). Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Dazio del 20 % nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 50 000 tonnellate (senza ossa) di cui 16 500 tonnellate possono essere sottoposte all'applicazione di importi compensativi istituiti in relazione con le fluttuazioni dei tassi di cambio.

(c) In talune condizioni previste all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, il prelievo applicabile alle carni congelate destinate alla trasformazione può essere totalmente o parzialmente sospeso.

(d) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti.

(e) Dazio del 20 % per le carni di bufalo nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 250 tonnellate (senza ossa), senza pregiudizio per il contingente tariffario previsto per la sottovoce 02.01 A II b). Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(*) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica un prelievo.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
02.01 (segue)	A. III. della specie suina:		
	a) domestica:		
	1. Carcasse intere o mezzene	20 (P)	—
	2. Prosciutti, anche in pezzi	20 (P)	—
	3. Parti anteriori o spalle, anche in pezzi	20 (P)	—
	4. Lombate, anche in pezzi	20 (P)	—
	5. Pancette, anche in pezzi	20 (P)	—
	6. altre:		
	aa) disossate	20 (P)	—
	bb) non nominate	20 (P)	—
	b) altra	7	3,8
	IV. delle specie ovina e caprina:		
	a) fresche o refrigerate:		
	1. Carcasse o mezzene	20 (P)	20
	2. Busto o mezzo busto	20 (P)	20
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	20 (P)	20
	4. Coscia intera o mezza coscia	20 (P)	20
	5. altre:		
	aa) Pezzi non disossati	20 (P)	20
	bb) Pezzi disossati	20 (P)	20
	b) congelate:		
	1. Carcasse o mezzene	20 (P)	20
	2. Busto o mezzo busto	20 (P)	20
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	20 (P)	20
	4. Coscia intera o mezza coscia	20 (P)	20
	5. altre:		
	aa) Pezzi non disossati	20 (P)	20
bb) Pezzi disossati	20 (P)	20	
B. Frattaglie:			
I. destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)	esenzione	esenzione	
II. altre:			
a) delle specie equina, asinina e mulesca	16	10	
b) della specie bovina:			
1. Fegati	20	7	
2. altre	20	4	

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
02.01 (segue)	B. II. c) della specie suina domestica:		
	1. Teste, anche in pezzi	20 (P)	4
	2. Zampe o code	20 (P)	4
	3. Rognoni	20 (P)	4
	4. Fegati	20 (P)	7
	5. Cuori, lingue o polmoni	20 (P)	4
	6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	20 (P)	4
	7. altre	20 (P)	4
	d) non nominate	12	3
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:		
	A. Volatili, interi:		
	I. Galli, galline e polli:		
	a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»	18 (P)	—
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»	18 (P)	—
	c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %»	18 (P)	—
	II. Anatre:		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %»	18 (P)	—
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»	18 (P)	—
	c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %»	18 (P)	—
	III. Oche:		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zam- pe, dette «oche 82 %»	18 (P)	—
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette «oche 75 %»	18 (P)	—
	IV. Tacchini:		
	a) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe ma con il col- lo, il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati «tacchini 80 %» . . .	18 (P)	—
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e sen- za il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati «tacchini 73 %» . . .	18 (P)	—
	V. Faraone	18 (P)	—

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
02.02 <i>(segue)</i>	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):		
	I. disossate:		
	a) di oche	18 (P)	—
	b) di tacchini	18 (P)	—
	c) di altri volatili	18 (P)	—
	II. non disossate:		
	a) Metà o quarti:		
	1. di galli, galline e polli	18 (P)	—
	2. di anatre	18 (P)	—
	3. di oche	18 (P)	—
	4. di tacchini	18 (P)	—
	5. di faraone	18 (P)	—
	b) Ali intere, anche senza la punta	18 (P)	—
	c) Dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali	18 (P)	—
	d) Petti e pezzi di petti:		
	1. di oche	18 (P)	—
	2. di tacchini	18 (P)	—
	3. di altri volatili	18 (P)	—
	e) Cosce e pezzi di cosce:		
	1. di oche	18 (P)	—
	2. di tacchini:		
	aa) Fusi (coscette) e pezzi di fusi	18 (P)	—
	bb) altri	18 (P)	—
	3. di altri volatili	18 (P)	—
	f) Parti dette «paltò d'oca o d'anatra»	18 (P)	—
	g) altre	18 (P)	—
	C. Frattaglie	18 (P)	—
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:		
	A. Fegati grassi di oca o di anatra	5 (P)	3,8
	B. altri	16 (P)	11,5
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:		
	A. di piccioni domestici e di conigli domestici	13	10,4
	B. di selvaggina	7	3,8
	C. altre:		
	I. Carni di balena e di foca; cosce di rane	19	10
	II. non nominate	19	14

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
	A. Lardo:		
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	22 (P)	—
	II. secco o affumicato	22 (P)	—
	B. Grasso di maiale	22 (P)	—
	C. Grasso di volatili	22 (P)	—
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:		
	A. Carni di cavallo, salate o in salamoia, o anche secche	16	11,1
	B. della specie suina domestica:		
	I. Carni:		
	a) salate o in salamoia:		
	1. Mezzene bacon o $\frac{3}{4}$ anteriori	25 (P)	—
	2. $\frac{3}{4}$ posteriori o parti centrali	25 (P)	—
	3. Prosciutti, anche in pezzi	25 (P)	—
	4. Parti anteriori o spalle, anche in pezzi	25 (P)	—
	5. Lombate, anche in pezzi	25 (P)	—
	6. Pancette, anche in pezzi	25 (P)	—
	7. altre:		
	aa) disossate	25 (P)	—
	bb) non nominate	25 (P)	—
	b) secche o affumicate:		
	1. Prosciutti, anche in pezzi	25 (P)	—
	2. Parti anteriori o spalle, anche in pezzi	25 (P)	—
	3. Lombate, anche in pezzi	25 (P)	—
	4. Pancette, anche in pezzi	25 (P)	—
	5. altre:		
	aa) disossate	25 (P)	—
	bb) non nominate	25 (P)	—
	II. Frattaglie:		
	a) Teste, anche in pezzi	25 (P)	—
	b) Zampe o code	25 (P)	—
	c) Rognoni	25 (P)	—
	d) Fegati	25 (P)	—
	e) Cuori, lingue o polmoni	25 (P)	—
	f) Fegati, cuori, lingue e polmoni con trachee ed esofagi, il tutto assieme	25 (P)	—
	g) altre	25 (P)	—

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
02.06 (<i>segue</i>)	C. altre:		
	I. della specie bovina:		
	a) Carni:		
	1. non disossate	24 + (P) (*)	—
	2. disossate	24 + (P) (*)	—
	b) Frattaglie	24	21,5
	II. delle specie ovina e caprina:		
	a) Carni:		
	1. non disossate	24 (P)	—
	2. disossate	24 (P)	—
b) Frattaglie	24	—	
III. non nominate	24	—	
(*) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica un prelievo.			

CAPITOLO 3

PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI

Nota

Questo capitolo non comprende:

- a) i mammiferi marini (n. 01.06) e le loro carni (nn. 02.04 o 02.06);
- b) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi), i crostacei ed i molluschi (compresi i testacei), morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5);
- c) il caviale ed i succedanei del caviale (n. 16.04).

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:		
	A. d'acqua dolce:		
	I. Trote ed altri salmonidi:		
	a) Trote	16	12
	b) Salmoni	16	2,8
	c) Coregoni	esenzione	8
	d) altri	esenzione	10
	II. Anguille (<i>Anguilla spp.</i>)	10	3,8
	III. Carpe	10	8
	IV. altri	esenzione	(a)
	B. di mare:		
	I. interi, decapitati o in pezzi:		
	a) Aringhe:		
	1. dal 15 febbraio al 15 giugno:		
	aa) fresche o refrigerate	esenzione	esenzione
	bb) congelate	esenzione	esenzione
	2. dal 16 giugno al 14 febbraio:		
	aa) fresche o refrigerate	20 (b)	15 (b) (c)
	bb) congelate	20 (b)	15 (b) (c)
	b) Spratti:		
	1. dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione
	2. dal 16 giugno al 14 febbraio	20	13

(a) Vedi allegato.

(b) A condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato. In caso contrario, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

(c) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 34 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti e a condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
03.01 (segue)	B. I. c) Tonni (<i>Thunnus</i> spp. e <i>Euthynnus</i> spp.):		
	1. destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04 (a):		
	aa) interi:		
	11. Tonno albacora o yellow fin (<i>Thunnus albacares</i>):		
	aaa) pesanti, per pezzo, 10 kg o meno	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	bbb) altri	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	22. Alalonga (<i>Thunnus alalunga</i>)	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	33. altri	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	bb) senza visceri né branchie:		
	11. Tonno albacora o yellow fin (<i>Thunnus albacares</i>):		
	aaa) pesanti, per pezzo, 10 kg o meno	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	bbb) altri	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	22. Alalonga (<i>Thunnus alalunga</i>)	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	33. non nominati	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	cc) altri (per esempio decapitati):		
	11. Tonno albacora o yellow fin (<i>Thunnus albacares</i>):		
	aaa) pesanti, per pezzo, 10 kg o meno	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	bbb) altri	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	22. Alalonga (<i>Thunnus alalunga</i>)	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	33. altri	25 (b) (c)	22 (c) (d)
	2. altri	25 (c)	22 (c) (d)
	d) Sardine (<i>Sardina pilchardus</i>):		
	1. fresche o refrigerate	25	23
	2. congelate	25	23
	e) Squali:		
	1. Spinaroli e gattucci (<i>Squalus acanthias</i> e <i>Scyliorhinus</i> spp.):		
	aa) freschi o refrigerati	15	8 (e)
	bb) congelati	15	8 (e)
	2. altri	15	8

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(c) A condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato. In caso contrario, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

(d) Esenzione per i tonni destinati all'industria conserviera, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 30 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti e a condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato. Inoltre sono ammessi al beneficio di tale contingente subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(e) Dazio del 6 % per gli spinaroli imperiali (*Squalus acanthias*), nei limiti di un contingente tariffario annuo di 5 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
03.01 (segue)	B. I. f) Scorfani del Nord o Sebasti (<i>Sebastes spp.</i>):		
	1. freschi o refrigerati	15	8
	2. congelati	15	8
	g) Ippoglossi dell'Atlantico e ippoglossi neri:		
	1. Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>):		
	aa) freschi o refrigerati	15	8
	bb) congelati	15	8
	2. Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>):		
	aa) freschi o refrigerati	15	8
	bb) congelati	15	8
	h) Merluzzi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Boreogadus saida</i> , <i>Gadus ogac</i>):		
	1. freschi o refrigerati	15	13,1
	2. congelati	15	13,1
	ij) Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>):		
	1. freschi o refrigerati	15	15
	2. congelati	15	15
	k) Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>):		
	1. freschi o refrigerati	15	15
	2. congelati	15	15
	l) Merlani (<i>Merlangus merlangus</i>):		
	1. freschi o refrigerati	15	15
	2. congelati	15	15
	m) Molve (<i>Molva spp.</i>):		
	1. fresche o refrigerate	15	15
2. congelate	15	15	
n) Merluzzo dell'Alaska (<i>Theragra Chalcogramma</i>) e merluzzo giallo (<i>Pollachius pollachius</i>):			
1. freschi o refrigerati	15	15	
2. congelati	15	15	
o) Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber japonicus</i> e <i>Orcynopsis unicolor</i>):			
1. dal 15 febbraio al 15 giugno:			
aa) freschi o refrigerati	esenzione	esenzione	
bb) congelati	esenzione	esenzione	
2. dal 16 giugno al 14 febbraio:			
aa) freschi o refrigerati	20	20	
bb) congelati	20	20	
p) Acciughe (<i>Engraulis spp.</i>):			
1. fresche o refrigerate	15	15	
2. congelate	15	15	

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
03.01 (segue)	B. I. q) Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>):		
	1. fresche o refrigerate	15	15
	2. congelate	15	15
	r) Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>):		
	1. fresche o refrigerate	15	15
	2. congelate	15	15
	s) Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.:		
	1. fresche o refrigerate	15	15
	2. congelate	15	15
	t) Naselli (<i>Merluccius</i> spp.):		
	1. freschi o refrigerati	15	15 (a)
	2. congelati	15	15 (a)
	u) Merlani poutassou (<i>Micro-mesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>) .	15	15
	v) altri	15	15
	II. Filetti:		
	a) freschi o refrigerati	18	18
	b) congelati:		
	1. di merluzzi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Boreogadus saida</i> , <i>Gadus ogac</i>) . . .	18	15 (b)
	2. di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	18	15
	3. di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	18	15
	4. di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)	18	13,1
	5. di merlani (<i>Merlangus merlangus</i>)	18	15
	6. di molve (<i>Molva</i> spp.)	18	15
	7. di tonni (<i>Thunnus</i> spp. e <i>Euthynnus</i> spp.)	18	18
	8. di sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber japonicus</i> e <i>Orcynopsis unicolor</i>)	18	15
	9. di naselli (<i>Merluccius</i> spp.)	18	15
10. di squali (<i>Squalus</i> spp.)	18	15	
11. di passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	18	15	
12. di passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	18	15	
13. di aringhe	18	15	
14. altri	18	15	
C. Fegati, uova e lattimi	14	10	

(a) Dazio dell'8 % per il nasello atlantico (*Merluccius bilinearis*) nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti.
(b) Dazio dell'8 % per i merluzzi della specie *Gadus morhua* nei limiti di un contingente tariffario annuo di 10 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:		
	A. secchi, salati o in salamoia:		
	I. interi, decapitati o in pezzi:		
	a) Aringhe	12	12
	b) Merluzzi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Boreogadus saida</i> , <i>Gadus ogac</i>)	13 (a)	13 (b)
	c) Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	15	10
	d) Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	15	—
	e) Salmoni, salati o in salamoia	15	11
	f) altri	15	12
	II. Filetti:		
	a) di merluzzi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Boreogadus saida</i> , <i>Gadus ogac</i>)	20 (a)	20
	b) di salmoni, salati o in salamoia	18	15
	c) di ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>), salati o in salamoia	18	15
	d) altri	18	16
	B. affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:		
	I. Aringhe	16	10
	II. Salmoni	16	13
	III. Ippoglossi neri (<i>Hippoglossus hippoglossoides</i>)	16	15
	IV. Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	16	16
	V. Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber japonicus</i> e <i>Orcynopsis unicolor</i>)	16	14
	VI. Trote	16	14
	VII. Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	16	14
	VIII. altri	16	14
	C. Fegati, uova e lattimi	15	11
	D. Farine di pesci	15	13
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:		
	A. Crostacei:		
	I. Aragoste	25	(c)
	II. Astici (<i>Homarus</i> spp.):		
	a) vivi	25	8,8
	b) altri:		
	1. interi	25	9,9
	2. non nominati:		
	aa) congelati	25	17,5
	bb) altri	25	20

(a) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(b) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 25 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti.

(c) Vedi allegato.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
03.03 (segue)	A. III. Granchi e gamberi di acqua dolce:		
	a) Granchi delle specie <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. e <i>Callinectes sapidus</i>	18	10,6
	b) altri	18	15
	IV. Gamberetti:		
	a) Gamberetti della famiglia <i>Pandalidae</i>	18	12
	b) Gamberetti grigi del genere <i>Crangon</i> :		
	1. freschi, refrigerati o semplicemente cotti in acqua	18	18
	2. altri	18	18
	c) altri	18	18
	V. altri:		
	a) Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>):		
	1. congelati	14	12
	2. altri	14	12
	b) non nominati	14	12
	B. Molluschi, compresi i testacei:		
	I. Ostriche:		
	a) Ostriche piatte pesanti, per pezzo, 40 g o meno	esenzione	esenzione
	b) altre	18	18
	II. Mitili	10	10
	III. Lumache, escluse quelle di mare	6	esenzione
	IV. altri:		
	a) congelati:		
	1. Calamari:		
	aa) <i>Loligo</i> spp.	8	6
	bb) <i>Todarodes sagittatus</i>	8	6
	cc) <i>Illex</i> spp.	8	8
	dd) altri	8	8
	2. Seppie delle specie <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola rondeleti</i>	8	8
	3. Polpi delle specie <i>Octopus</i>	8	8
	4. Conchiglie dei pellegrini (« <i>Coquilles Saint-Jacques</i> ») (<i>Pecten maximus</i>)	8	8
	5. Veneri incrociate o vongole e altre specie della famiglia <i>Veneridae</i>	8	8
	6. altri	8	8
b) non nominati:			
1. Calamari:			
aa) <i>Loligo</i> spp.	8	6	
bb) <i>Todarodes sagittatus</i>	8	6	
cc) <i>Illex</i> spp.	8	8	
dd) altri	8	8	
2. altri	8	8	

CAPITOLO 4

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1. Sono da considerare come latte, il latte intero o scremato, il latticello (o latte battuto), il siero di latte, il latte cagliato, il kephir, lo iogurt e altri latti fermentati o acidificati.
2. Il latte e la crema di latte, presentati in barattoli metallici ermeticamente chiusi, sono considerati conservati ai sensi della voce n. 04.02. Viceversa, il latte e la crema di latte, semplicemente sterilizzati, pastorizzati o peptonizzati, non presentati in barattoli metallici ermeticamente chiusi, non sono considerati conservati ai sensi della suddetta voce n. 04.02.

Note complementari

1. Ai sensi della nota 2 di questo capitolo, sono considerati come barattoli unicamente i recipienti della specie di contenuto netto di 5 kg o meno.
2. Ai sensi della sottovoce 04.02 B I a), per latte speciale detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
3. Per il calcolo del tenore di materie grasse dei prodotti compresi nelle sottovoci 04.02 B I b) e B II b), il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
4. *Prelievo applicabile a taluni miscugli che rientrano in questo capitolo:*
il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo e composti da prodotti delle voci e sottovoci 04.01 B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 21.07 F I, è quello applicabile al componente che ha il prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 %, in peso, del miscuglio. Se non si può procedere alla fissazione del prelievo in tale maniera, il prelievo applicabile a questi miscugli è quello che risulta dalla classificazione tariffaria dei medesimi.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati: A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %: I. Iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati: a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri b) altri II. altri: a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse: 1. inferiore o uguale a 4 % 2. superiore a 4 % b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse: 1. inferiore o uguale a 4 % 2. superiore a 4 %	16 (P) 16 (P) 16 (P) 16 (P) 16 (P) 16 (P)	— — — — — —

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
04.02 (segue)	B. II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati: a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	23 (P)	—
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: 1. inferiore o uguale a 45 %	23 (P)	—
	2. superiore a 45 %	23 (P)	—
04.03	Burro: A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	24 (P)	—
	B. altro	24 (P)	—
04.04	Formaggi e latticini: A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse, Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere	23 (P)	(a)
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (b)	23 (P) (c)	12
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere	23 (P)	—
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse: I. inferiore o pari al 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: a) inferiore o pari al 48 %	23 (P)	—
	b) superiore al 48 %	23 (P)	—
	II. superiore al 36 %	23 (P)	—
	E. altri: I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o pari al 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa: a) inferiore o pari al 47 %	23 (P)	—
	b) superiore al 47 % e inferiore o pari al 72 %: 1. Cheddar	23 (P)	(d) (e)
	2. altri	23 (P)	(e)

(a) Vedi allegato.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che devono essere stabilite dalle autorità competenti.

(c) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(d) Entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 9 000 t che deve essere concesso dalle autorità competenti, è applicabile un'aliquota di 12,09 ECU per 100 kg di peso netto al Cheddar in forme intere standard, avente un tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca, una maturazione di almeno tre mesi e un valore franco frontiera pari o superiore a 208,53 ECU per 100 kg di peso netto.

Per forme intere standard si intendono:

1. Le forme di peso netto compreso tra 33 e 44 kg inclusi,

2. le forme, i blocchi di forma cubica o parallelepipedica, di peso netto pari o superiore a 10 kg.

I limiti di valore sono adeguati automaticamente, tenendo conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo del Cheddar nella Comunità. Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una riduzione uguale a quella del prezzo d'entrata del Cheddar nella Comunità.

Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni che devono essere stabilite dalle autorità competenti.

(e) Entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 3 500 t che deve essere concesso dalle autorità competenti, è applicabile un'aliquota di 12,09 ECU per 100 kg di peso netto al Cheddar della sottovoce 04.04 E I b) 1 e agli altri formaggi della sottovoce 04.04 E I b) 2, di un valore franco frontiera pari o superiore a 184,35 ECU per 100 kg di peso netto, destinati alla trasformazione.

I limiti di valore sono adeguati automaticamente, tenendo conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo del Cheddar nella Comunità. Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una riduzione uguale a quella del prezzo d'entrata del Cheddar nella Comunità.

Inoltre, l'ammissione al beneficio di detto contingente e i controlli dell'utilizzazione di questa particolare destinazione sono subordinati alle condizioni che devono essere stabilite dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
04.04 (segue)	E. I. c) superiore al 72 %: 1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o pari a 500 g 2. altri II. altri: a) grattugiati o in polvere b) altri	23 (P) 23 (P) 23 (P) 23 (P)	— — — —
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non: A. Uova in guscio, fresche o conservate: I. Uova di volatili da cortile: a) Uova da cova (a): 1. di tacchini o di oche 2. altre b) altre II. altre uova B. Uova sgusciate e giallo d'uova: I. atti a usi alimentari: a) Uova sgusciate: 1. essiccate 2. altre b) Giallo d'uova: 1. liquido 2. congelato 3. essiccato II. altri (b)	12 (P) 12 (P) 12 (P) 12 22 (P) 22 (P) 22 (P) 22 (P) 22 (P) esenzione	— — — — — — — — — esenzione
04.06	Miele naturale	30	27
04.07	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	12	—
<p>(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti. (b) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.</p>			

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti commestibili, eccezione fatta per il sangue di animali (liquido o disseccato) e per le budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi;
 - b) i cuoi, le pelli e le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti delle voci nn. 05.05 e 05.07 e dai ritagli e dagli altri simili residui di pelli non conciate della voce n. 05.15 (capitoli 41 e 43);
 - c) le materie prime tessili di origine animale, esclusi il crine e i cascami di crine (sezione XI);
 - d) le teste preparate per oggetti di spazzolificio (n. 96.01).
2. I capelli disposti per il lungo, ma non disposti nello stesso verso, sono da classificare come greggi (n. 05.01).
3. In tutte le sezioni della tariffa, si considera come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, di mammut, di tricheco, di narvalo, di rinoceronte e di cinghiale, nonché i denti di tutti gli animali.
4. Ai sensi della tariffa, si considerano come «crini» i peli della criniera e della coda degli equini e dei bovini.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
05.01	Capelli greggi, anche lavati e sgrassati; cascami di capelli	esenzione	esenzione
05.02	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole e di questi peli	esenzione	esenzione
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie:		
	A. non arricciati né fissati su supporto	esenzione	esenzione
	B. altri	3	1
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci . . .	esenzione	esenzione
05.05	Avanzi di pesci	esenzione	esenzione
[05.06]			

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
05.07	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti: A. Piume da letto e calugine: I. gregge II. altre B. altri	esenzione 4 3	esenzione 3,5 2
05.08	Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami	esenzione	esenzione
05.09	Avorio, tartaruga, corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami	esenzione	(a)
[05.10]			
[05.11]			
05.12	Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati; conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata; polveri e cascami di conchiglie	esenzione	esenzione
05.13	Spugne naturali: A. gregge B. altre	esenzione 8	— —
05.14	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	esenzione	esenzione
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana: A. Pesci, crostacei e molluschi B. altri	esenzione esenzione	(a) esenzione
(a) Vedi allegato.			

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

CAPITOLO 6

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

Note

1. Questo capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori per la piantagione o l'ornamento. Sono, tuttavia, esclusi da questo capitolo, le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli aglio mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7.
2. I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altra materia, sono da classificare come i fiori o il fogliame delle voci nn. 06.03 o 06.04.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
06.01	Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti:		
	A. allo stato di riposo vegetativo	10	8
	B. in vegetazione o fioriti:		
	I. Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	18	15
	II. altri	15	10
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze:		
	A. Talee e marze:		
	I. di viti	esenzione	—
	II. altre	12	9,5
	B. Talee innestate e barbatelle, di viti	3	—
	C. Barbatelle di ananassi	esenzione	esenzione
	D. altre	15	13
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:		
	A. freschi:		
	I. dal 1° giugno al 31 ottobre	24	24
	II. dal 1° novembre al 31 maggio	20	17
	B. altri	20	—

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03:		
	A. Licheni delle renne	10	esenzione
	B. altri:		
	I. freschi	12	10
	II. semplicemente disseccati	10	5,5
	III. non nominati	17	—

CAPITOLO 7

LEGUMI, ORTAGGI, PIANTE, RADICI E TUBERI, MANGERECCI

Nota

Per l'applicazione delle voci da n. 07.01 a n. 07.03, la dizione «ortaggi e piante mangerecce» comprende anche funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, pomodori, patate, barbabietole da insalata, cetrioli, cetriolini, zucche, zucchine, melanzane, peperoni, finocchio, prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione, maggiorana coltivata («majorana hortensis» o «origanum majorana»), rafano ed agli.

La voce n. 07.04 comprende tutti gli ortaggi e le piante mangerecce delle specie classificate nelle voci da n. 07.01 a n. 07.03, disseccati, disidratati o evaporati, eccetto:

- a) i legumi da granella, secchi, sgranati (n. 07.05);
- b) peperoni, tritati o polverizzati (n. 09.04);
- c) le farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05 (n. 11.04);
- d) le farine, semolini e fiocchi di patate (n. 11.05).

Nota complementare

Sono considerati come funghi coltivati, ai sensi della sottovoce 07.01 Q I, esclusivamente i seguenti funghi coltivati della specie *Psalliota* (*Agaricus*): *Psalliota hortensis*, *Psalliota alba* o *bispora* e *Psalliota subedulis*. Le altre specie, anche se coltivate artificialmente come, ad esempio, *Rhodopaxillus nudus* e *Polypurus tuberaster*, sono da classificare nella sottovoce 07.01 Q IV.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:		
	A. Patate:		
	I. Tuberi-seme di patate (a)	10	7,8
	II. di primizia:		
	a) dal 1° gennaio al 15 maggio	15	—
	b) dal 16 maggio al 30 giugno	21	—
	III. altre:		
	a) destinate alla fabbricazione della fecola (a)	9	—
	b) non nominate	18	—
	B. Cavoli:		
	I. Cavolfiori:		
	a) dal 15 aprile al 30 novembre	17	—
		con riscoss. min. di 2 ECU per 100 kg peso netto	

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
07.01 (segue)	B. I. b) dal 1° dicembre al 14 aprile	12 con riscoss. min. di 1,40 ECU per 100 kg peso netto	—
	II. Cavoli bianchi e cavoli rossi	15 con riscoss. min. di 0,50 ECU per 100 kg peso netto	—
	III. altri	15	—
	C. Spinaci	13	—
	D. Insalate, comprese le indivie e le cicorie:		
	I. Lattughe a cappuccio:		
	a) dal 1° aprile al 30 novembre	15 con riscoss. min. di 2,50 ECU per 100 kg peso lordo	—
	b) dal 1° dicembre al 31 marzo	13 con riscoss. min. di 1,60 ECU per 100 kg peso lordo	—
	II. altre	13	—
	E. Bietole da costa e cardi	13	—
	F. Legumi da granella, sgranati o in baccello:		
	I. Piselli:		
	a) dal 1° settembre al 31 maggio	12	10
	b) dal 1° giugno al 31 agosto	17	—
	II. Fagioli:		
	a) dal 1° ottobre al 30 giugno	13 con riscoss. min. di 2 ECU per 100 kg peso netto	—
	b) dal 1° luglio al 30 settembre	17 con riscoss. min. di 2 ECU per 100 kg peso netto	—
	III. altri	17	14
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili:		
	I. Sedani-rape:		
a) dal 1° maggio al 30 settembre	13	—	
b) dal 1° ottobre al 30 aprile	17	—	

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
07.01 (segue)	G. II. Carote e navoni	17	—
	III. Barbaforte o Cren (<i>Cochlearia armoracia</i>)	17	15
	IV. altri	17	—
	H. Cipolle, scalogni e agli	12	12
	IJ. Porri e altri agiacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.)	13	—
	K. Asparagi	16	16
	L. Carciofi	13	—
	M. Pomodori:		
	I. dal 1° novembre al 14 maggio	11 con riscoss. min. di 2 ECU per 100 kg peso netto (a)	—
	II. dal 15 maggio al 31 ottobre	18 con riscoss. min. di 3,50 ECU per 100 kg peso netto (a)	—
	N. Olive:		
	I. destinate a usi diversi dalla produzione di olio (b)	7	—
	II. altre	7 (P)	—
	O. Capperi	7	—
	P. Cetrioli e cetriolini:		
	I. Cetrioli:		
	a) dal 1° novembre al 15 maggio	16 (a)	—
	b) dal 16 maggio al 31 ottobre	20 (a)	20
	II. Cetriolini	16	—
	Q. Funghi e tartufi:		
	I. Funghi coltivati	16	—
	II. Funghi galletti o gallinacci	10	4
	III. Funghi porcini	10	7
IV. altri	10	8	
R. Finocchi	12	10	
S. Peperoni	11	9	
T. altri			
I. Zucchine	16 (a)	—	
II. Melanzane	16 (a)	—	
III. altri	16	—	
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati:		
	A. Olive	19	19
	B. altri	19	18

(a) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica una tassa di compensazione.

(b) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato: A. Olive: I. destinate a usi diversi dalla produzione di olio (a) II. altre B. Capperi C. Cipolle D. Cetrioli e cetriolini E. altri ortaggi e piante mangerecce F. Miscugli di ortaggi e di piante mangerecce compresi in questa voce	8 8 (P) 8 9 15 12 15	— — 6 9 15 — —
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: A. Cipolle B. altri	20 16	16,8 16
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: A. destinati alla semina: I. Piselli, ceci e fagioli II. Lenticchie III. altri B. altri: I. Piselli, ceci e fagioli II. Lenticchie III. non nominati	10 7 7 10 7 7	3,6 2 5 3,6 2 5
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago: A. Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, escluse le patate dolci: I. anche secchi o tagliati in pezzi o a fette, ma non altrimenti trasformati II. altri, compresi gli agglomerati (pellets) B. altri	6 (P) 6 (P) 6 (c)	(b) (b) 6
<p>(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. (b) 6 % ad valorem a determinate condizioni. (c) Il dazio è ridotto a 3 % (sospensione) per una durata indeterminata.</p>			

CAPITOLO 8

FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI E DI MELONI

Note

1. Sono escluse da questo capitolo le frutta non commestibili.
2. Le frutta refrigerate sono da classificare come frutta fresche.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocado, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:		
	A. Datteri	12	—
	B. Banane	20 (a)	20
	C. Ananassi	9	9
	D. Avocadi	12	8
	E. Noci di cocco	2	2
	F. Noci di acagiù (o di anacardio)	5	esenzione
	G. Noci del Brasile	5	esenzione
	H. altri	12	6
08.02	Agrumi, freschi o secchi:		
	A. Arance:		
	I. Arance dolci, fresche:		
	a) dal 1° aprile al 30 aprile	15 (b)	13
	b) dal 1° maggio al 15 maggio	15 (b)	6
	c) dal 16 maggio al 15 ottobre	15 (b)	4
	d) dal 16 ottobre al 31 marzo	20 (b)	—
	II. altre:		
	a) dal 1° aprile al 15 ottobre	15	15
	b) dal 16 ottobre al 31 marzo	20	—
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi:		
	I. Clementine	20 (b)	—
	II. altri	20 (b)	—
	C. Limoni	8 (b)	—
D. Pompelmi e pomeli	12	3,4	
E. altri	16	—	
08.03	Fichi, freschi o secchi:		
	A. freschi	7	—
	B. secchi	10	—

(a) Esenzione nella Repubblica federale di Germania nei limiti di un contingente tariffario.

(b) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
08.04	Uve, fresche o secche:		
	A. fresche:		
	I. da tavola:		
	a) dal 1° novembre al 14 luglio:		
	1. della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1° dicembre al 31 gennaio (a)	18 (b)	10
	2. altre	18 (b)	—
	b) dal 15 luglio al 31 ottobre	22 (b)	—
	II. altre:		
	a) dal 1° novembre al 14 luglio	18 (b)	—
	b) dal 15 luglio al 31 ottobre	22 (b)	—
08.05	B. secche:		
	I. presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno	9	3,4
	II. altre	9	3,4
	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:		
	A. Mandorle:		
	I. amare	esenzione	esenzione
	II. altre	7	7
	B. Noci comuni	8	8
	C. Castagne e marroni	7	—
	D. Pistacchi	2	—
08.06	E. Noci di pecàn	4	3
	F. Noci di arec (o di betel) e noci di cola	3	1,5
	G. altre	4	—
	Mele, pere e cotogne, fresche:		
	A. Mele:		
	I. Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	10 con riscoss. min. di 0,50 ECU per 100 kg peso netto	9 con riscoss. min. di 0,45 ECU per 100 kg peso netto
	II. altre:		
	a) dal 1° agosto al 31 dicembre	14 con riscoss. min. di 2,40 ECU per 100 kg peso netto (b)	14 con riscoss. min. di 2,40 ECU per 100 kg peso netto
	b) dal 1° gennaio al 31 marzo	10 con riscoss. min. di 2,30 ECU per 100 kg peso netto (b)	8,8 con riscoss. min. di 2,08 ECU per 100 kg peso netto

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
08.06 (segue)	A. II. c) dal 1° aprile al 31 luglio	8 con riscoss. min. di 1,40 ECU per 100 kg peso netto (a)	6 con riscoss. min. di 1,40 ECU per 100 kg peso netto
	B. Pere:		
	I. Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre	13 con riscoss. min. di 2 ECU per 100 kg peso netto	9 con riscoss. min. di 0,45 ECU per 100 kg peso netto
	II. altre:		
	a) dal 1° gennaio al 31 marzo	10 con riscoss. min. di 1,50 ECU per 100 kg peso netto (a)	10 con riscoss. min. di 1,50 ECU per 100 kg peso netto
	b) dal 1° aprile al 15 luglio	10 con riscoss. min. di 2 ECU per 100 kg peso netto (a)	5,8 con riscoss. min. di 1,81 ECU per 100 kg peso netto
	c) dal 16 luglio al 31 luglio	10 con riscoss. min. di 1,50 ECU per 100 kg peso netto (a)	10 con riscoss. min. di 1,50 ECU per 100 kg peso netto
	d) dal 1° agosto al 31 dicembre	13 con riscoss. min. di 2 ECU per 100 kg peso netto (a)	13 con riscoss. min. di 2 ECU per 100 kg peso netto
	C. Cotogne	9	—
	08.07	Frutta a nocciolo, fresche:	
	A. Albicocche	25	—
	B. Pesche, comprese le pesche noci	22 (a)	—
	C. Ciliegie:		
	I. dal 1° maggio al 15 luglio	15 con riscoss. min. di 3 ECU per 100 kg peso netto (a)	—
	II. dal 16 luglio al 30 aprile	15 (a)	15

(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
08.07 (segue)	D. Prugne: I. dal 1° luglio al 30 settembre	15 con riscoss. min. di 3 ECU per 100 kg peso netto (a)	—
	II. dal 1° ottobre al 30 giugno	10 (a)	8,8
	E. altre	15	—
08.08	Bacche fresche: A. Fragole: I. dal 1° maggio al 31 luglio	16 con riscoss. min. di 3 ECU per 100 kg peso netto	—
	II. dal 1° agosto al 30 aprile	16	14
	B. Mirilli rossi (frutti del <i>Vaccinium vitis idaea</i>)	9	esenzione
	C. Mirilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)	9	4
	D. Lamponi, ribes neri (<i>cassis</i>) e rossi	12	11
	E. Papaie	12 (b)	6
	F. altre: I. Frutti del <i>Vaccinium macrocarpum</i> e del <i>Vaccinium corymbosum</i>	12	7
	II. non nominati	12	—
08.09	Altre frutta fresche	11	—
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri: A. Fragole, lamponi e ribes neri (<i>cassis</i>)	20	18
	B. Ribes rossi, mirilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>) e more	20	16,1
	C. Mirilli delle specie <i>Vaccinium myrtilloides</i> e <i>Vaccinium angustifolium</i>	20	10
	D. altre	20	18,8
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate: A. Albicocche	16	—
	B. Arance	16	—
	C. Papaie	11	5,5
	D. Mirilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)	11	8
	E. altre	11	—

(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione.

(b) Il dazio è ridotto a 3 % (sospensione) per una durata indeterminata.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):		
	A. Albicocche	9	7
	B. Pesche, comprese le pesche noci	9	7
	C. Prugne	18	12
	D. Mele e pere	10	8
	E. Papaie	3	4
	F. Macedonie:		
	I. non contenenti prugne	9	8
	II. contenenti prugne	12	12
	G. altre	8	6
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	2	—

CAPITOLO 9

CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

Note

1. I miscugli dei prodotti delle voci dal n. 09.04 al n. 09.10 sono da classificare come segue:

- a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce e, se questa prevede delle sottovoci, sotto quella relativa al componente gravato dal dazio più elevato (¹), il quale è applicabile all'insieme del miscuglio;
- b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce n. 09.10.

L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci dal n. 09.04 al n. 09.10 [compresi i miscugli previsti nei precedenti paragrafi a) e b)] non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale. Nel caso contrario, i prodotti, così addizionati, sono da escludere da questo capitolo e rientrano nella voce n. 21.04, qualora costituiscano condimenti composti.

2. Questo capitolo non comprende:

- a) i peperoni, non tritati né polverizzati (capitolo 7);
- b) il pepe, detto cubebe (Piper cubeba) e gli altri prodotti della voce n. 12.07.

(¹) La determinazione del «dazio più elevato» si effettua prendendo in considerazione unicamente i dazi applicabili definiti nel titolo I, regola generale B 1 delle «disposizioni preliminari».

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:		
	A. Caffè:		
	I. non torrefatto:		
	a) non decaffeinizzato	12	5
	b) decaffeinizzato	21	13
	II. torrefatto:		
	a) non decaffeinizzato	25	15
	b) decaffeinizzato	30	18
	B. Bucche e pellicole	21	13
	C. Succedanei contenenti caffè	30	18
09.02	Tè:		
	A. presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno	23	5
	B. altro	10,8	esenzione

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
09.03	Mate	25	esenzione
09.04	Pepe (del genere «Piper»); pimenti (del genere «Capsicum» e del genere «Pimenta»): A. non tritati né macinati: I. Pepe: a) destinato alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (a)	esenzione	esenzione
	b) altro	10	10
	II. Pimenti: a) del genere «Capsicum» destinati alla fabbricazione della capsicina o di tinture d'oleoresine di «Capsicum» (a)	esenzione	esenzione
	b) destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (a)	esenzione	esenzione
	c) altri	20	10
	B. tritati o macinati: I. Pimenti del genere «Capsicum»	25	12
	II. altri	25	12,5
09.05	Vaniglia	11,5	11,5
09.06	Cannella e fiori di cinnamomo: A. macinati	25	10
	B. altri	20	8
09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	15	15
09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi: A. non tritati né macinati: I. destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (a)	esenzione	esenzione
	II. altri: a) Noci moscate	15	10
	b) non nominati	20	esenzione
	B. tritati o macinati: I. Noci moscate	25	12
	II. Macis	25	8
	III. Amomi e cardamomi	25	esenzione

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro:		
	A. non tritati né macinati:		
	I. d'anice	5	—
	II. di badiana	23	—
	III. di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro:		
	a) destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (a)	esenzione	—
	b) altri:		
	1. di coriandolo	5	esenzione
	2. non nominati	5	—
	B. tritati o macinati:		
	I. di badiana	26	—
	II. di coriandolo	10	esenzione
	III. altri	10	10
09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie:		
	A. Timo:		
	I. non tritato né macinato:		
	a) Serpillo (<i>Thymus serpyllum</i>)	esenzione	—
	b) altro	14	—
	II. tritato o macinato	17	—
	B. Foglie di alloro	14	—
	C. Zafferano:		
	I. non tritato né macinato	16	—
	II. tritato o macinato	19	—
	D. Zenzero	esenzione	(b)
	E. Curcuma e semi di fieno greco	esenzione	(b)
	F. altre spezie, compresi i miscugli previsti alla nota 1 b) di questo capitolo:		
	I. non tritati né macinati	20	20
	II. tritati o macinati:		
	a) Polvere e pasta di «curry»	25	esenzione
	b) altri	25	25
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.			
(b) Vedi allegato.			

CAPITOLO 10

CEREALI

Nota

Questo capitolo comprende soltanto i grani non mondati, né altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato, convertito, o in rotture, resta compreso nella voce n. 10.06.

Note complementari

1. *Per frumento duro, ai sensi della sottovoce 10.01 B II, si intende il frumento della specie «triticum durum» e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del «triticum durum» che presentino lo stesso numero di cromosomi di quest'ultimo. Il frumento duro così definito deve avere un colore dal giallo ambra al giallo bruno e presentare alla frattura un aspetto vitreo, traslucido e corneo.*

2. *Sono considerati:*
 - a) *come riso a grani tondi, ai sensi delle sottovoci 10.06 B I a) 1, B I b) 1, B II a) 1 e B II b) 1: il riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri ed il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2;*
 - b) *come riso a grani lunghi, ai sensi delle sottovoci 10.06 B I a) 2, B I b) 2, B II a) 2 e B II b) 2: il riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri;*
 - c) *come risone, ai sensi della sottovoce 10.06 B I a): il riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;*
 - d) *come riso semigreggio, ai sensi della sottovoce 10.06 B I b): il riso dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi fra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di «riz brun», «riz cargo», «riz loonzain» e «riso sbramato»;*
 - e) *come riso semilavorato, ai sensi della sottovoce 10.06 B II a): il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni;*
 - f) *come riso lavorato, ai sensi della sottovoce 10.06 B II b): il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni ed interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e semilunghi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10 % dei grani;*
 - g) *come rotture, ai sensi della sottovoce 10.06 B III: i frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.*

3. *Prelievo applicabile ai miscugli di cereali:*
 - A. *Il prelievo applicabile ai miscugli composti da due dei cereali di cui alle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 è quello applicabile:*
 - a) *al principale componente in peso, se questo costituisce almeno 90 % del peso del miscuglio;*
 - b) *al componente sottoposto al prelievo più elevato, se nessuno dei due componenti costituisce almeno 90 % del peso del miscuglio.*

 - B. *Quando un miscuglio è composto da più di due cereali delle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 e se diversi di tali cereali costituiscono ciascuno più di 10 % del peso del miscuglio, il prelievo applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a detti cereali, anche se questo prelievo è identico per più cereali. Se soltanto un cereale costituisce più di 10 % del peso del miscuglio, il prelievo è quello applicabile a detto cereale.*

- C. Per i miscugli composti dei cereali delle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 che non rientrano nelle disposizioni definite più sopra, il prelievo applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a tali cereali, anche se questo prelievo è identico per più cereali.
- D. Il prelievo applicabile ai miscugli composti, da un lato, da uno o più dei cereali delle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 e, dall'altro, da uno o più dei prodotti della sottovoce 10.06 B è quello applicabile al componente sottoposto al prelievo più elevato.
- E. Il prelievo applicabile ai miscugli composti di riso della sottovoce 10.06 B appartenente a più gruppi o fasi di trasformazione diverse, ovvero a miscugli composti di riso appartenente ad uno o più gruppi o fasi di trasformazione diverse e di rotture, è quello applicabile:
- al principale componente in peso, se questo costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio;
 - al componente soggetto al prelievo più elevato, se nessuno dei componenti costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio.
- F. Se non si può procedere alla determinazione del prelievo nel modo sopra previsto, il prelievo applicabile ai miscugli in questione è quello che risulta dalla loro classificazione tariffaria.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
10.01	Fumento e frumento segalato:		
	A. Spelta destinata alla semina (a)	20	—
	B. altri:		
	I. Frumento tenero e frumento segalato	20 (P)	—
	II. Frumento duro	20 (P)	—
10.02	Segala	16 (P)	—
10.03	Orzo	13 (P)	—
10.04	Avena	13 (P)	—
10.05	Granturco:		
	A. ibrido, destinato alla semina (a):		
	I. ibrido doppio e ibrido top cross	esenzione (b)	4
	II. ibrido a tre vie	esenzione (b)	4
	III. ibrido semplice	esenzione (b)	4
	IV. altro	esenzione (b)	4
	B. altro	9 (P)	—

(a) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Oltre al dazio doganale è prevista, in determinate condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
10.06	Riso:		
	A. destinato alla semina (a)	12	—
	B. altro:		
	I. Risone o riso semigreggio:		
	a) Risone:		
	1. a grani tondi	12 (P)	—
	2. a grani lunghi	12 (P)	—
	b) Riso semigreggio:		
	1. a grani tondi	12 (P)	—
	2. a grani lunghi	12 (P)	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato:		
	a) Riso semilavorato:		
1. a grani tondi	16 (P)	—	
2. a grani lunghi	16 (P)	—	
b) Riso lavorato:			
1. a grani tondi	16 (P)	—	
2. a grani lunghi	16 (P)	—	
III. Rotture	16 (P)	—	
10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali:		
	A. Grano saraceno	10 (P)	—
	B. Miglio	8 (P)	—
	C. Sorgo	8 (P)	—
	D. altri cereali	8 (P)	—

(a) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; GLUTINE; INULINA

Note

1. Questo capitolo non comprende:

- a) il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (n. 09.01 o n. 21.02, secondo il caso);
- b) le farine e i semolini preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o di cucina, della voce n. 19.02;
- c) i prodotti della voce n. 19.05;
- d) i prodotti farmaceutici (capitolo 30);
- e) gli amidi e le fecole, aventi i caratteri dei prodotti per profumeria o per toletta, preparati o per cosmetici preparati, della voce n. 33.06.

2. A. I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco:

- a) un tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna 2;
- b) un tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) uguale o inferiore a quello indicato nella colonna 3.

I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce n. 23.02.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, sono comunque da classificare nella voce n. 11.02.

B. I prodotti della specie che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classificare nella voce n. 11.01 (farine) quando il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di garza di seta o di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche con apertura di maglie corrispondente a quella indicata nelle colonne 4 o 5, secondo il caso, è (in peso) uguale o superiore a quello indicato per i cereali.

In caso contrario, detti prodotti sono da classificare nella voce n. 11.02.

Natura del cereale	Tenore di amido	Tenore di ceneri	Tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di	
			315 micrometri	500 micrometri
1	2	3	4	5
Frumento e segala	45 %	2,5 %	80 %	—
Orzo	45 %	3 %	80 %	—
Avena	45 %	5 %	80 %	—
Granturco e sorgo	45 %	2 %	—	90 %
Riso	45 %	1,6 %	80 %	—
Grano saraceno	45 %	4 %	80 %	—
<i>altri cereali</i>	45 %	2 %	50 %	—

Note complementari

1. Sono considerati come «semole e semolini», ai sensi della sottovoce 11.02 A, i prodotti ottenuti per riduzione in frammenti dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni:

- a) i prodotti della specie ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di garza di seta o di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche, con apertura di maglie di 2 mm in proporzione di almeno 95 %, in peso;
- b) i prodotti della specie ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di garza di seta o di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche, con apertura di maglie di 1,25 mm in proporzione di almeno 95 %, in peso.

2. I prodotti della macinazione dei cereali di questo capitolo, presentati sotto forma di cilindri, di sferette, ecc., (pellets), agglomerati o per semplice pressione, oppure con l'aggiunta di un legante, in proporzione non superiore a 3 % in peso, devono essere classificati nella sottovoce 11.02 F.
3. Conformemente al regolamento (CEE) n. 3324/80, il dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolato nel modo seguente:
- a) se un componente costituisce almeno 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è quella del dazio applicabile a tale componente;
- b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
11.01	Farine di cereali:		
	A. di frumento o di frumento segalato	30 (P) (a)	—
	B. di segala	8 (P)	—
	C. di orzo	8 (P)	—
	D. di avena	8 (P)	—
	E. di granturco:		
	I. avente tenore in sostanze grasse, inferiore o uguale a 1,5 % in peso	8 (P)	—
	II. altra	8 (P)	—
	F. di riso	14 (P)	—
	G. altre	8 (P)	—
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n. 10.06; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:		
	A. Semole, semolini:		
	I. di frumento:		
	a) di frumento duro	30 (P)	—
	b) di frumento tenero	30 (P)	—
	II. di segala	25 (P)	—
	III. di orzo	23 (P)	—
	IV. di avena	23 (P)	—
	V. di granturco:		
	a) aventi tenore in sostanze grasse, inferiore o uguale a 1,5 % in peso:		
	1. destinati all'industria della birra (b)	23 (P)	—
	2. altri	23 (P)	—
	b) altri	23 (P)	—
VI. di riso	23 (P)	—	
VII. altri	23 (P)	—	

(a) Il dazio autonomo è del 13 % per la farina di frumento segalato.

(b) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
11.02 (segue)	B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:		
	I. di orzo o di avena:		
	a) mondati (decorticati o pilati):		
	1. di orzo	23 (P)	—
	2. di avena:		
	aa) Avena spuntata	23 (P)	—
	bb) altra	23 (P)	—
	b) mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»):		
	1. di orzo	23 (P)	—
	2. di avena	23 (P)	—
	II. di altri cereali:		
	a) di frumento	30 (P)	—
	b) di segala	25 (P)	—
	c) di granturco	23 (P)	—
	d) altri	23 (P)	—
	C. Cereali perlati:		
	I. di frumento	30 (P)	—
	II. di segala	25 (P)	—
	III. di orzo	23 (P)	—
	IV. di avena	23 (P)	—
	V. di granturco	23 (P)	—
	VI. altri	23 (P)	—
	D. Cereali soltanto spezzati:		
	I. di frumento	30 (P)	—
	II. di segala	25 (P)	—
	III. di orzo	23 (P)	—
	IV. di avena	23 (P)	—
	V. di granturco	23 (P)	—
	VI. altri	23 (P)	—
	E. Cereali schiacciati; fiocchi:		
I. di orzo o di avena:			
a) Cereali schiacciati:			
1. di orzo	23 (P)	—	
2. di avena	23 (P)	—	
b) Fiocchi:			
1. di orzo	28 (P)	—	
2. di avena	28 (P)	—	
II. di altri cereali:			
a) di frumento	30 (P)	—	
b) di segala	25 (P)	—	

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
11.02 (segue)	E. II. c) di granturco	23 (P)	—
	d) altri:		
	1. Fiocchi di riso	23 (P)	—
	2. non nominati	23 (P)	—
	F. Agglomerati (pellets):		
	I. di frumento	30 (P)	—
	II. di segala	25 (P)	—
	III. di orzo	23 (P)	—
	IV. di avena	23 (P)	—
	V. di granturco	23 (P)	—
	VI. di riso	23 (P)	—
	VII. altri	23 (P)	—
	G. Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:		
	I. di frumento	30 (P)	—
	II. altri	30 (P)	—
[11.03]			
11.04	Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:		
	A. Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05	12	(a)
	B. Farine delle frutta comprese nel capitolo 8:		
	I. di banane	17	17
	II. altre	13	—
	C. Farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:		
	I. denaturati (b)	28 (P)	—
	II. altri:		
	a) destinati alla fabbricazione dell'amido o della fecola (b)	28 (P)	—
	b) non nominati	28 (P)	—
11.05	Farina, semolino e fiocchi di patate	19	—
[11.06]			
11.07	Malto, anche torrefatto:		
	A. non torrefatto:		
	I. di frumento:		
	a) presentato sotto forma di farina	20 (P)	—
	b) altro	20 (P)	—

(a) Vedi allegato.

(b) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
11.07 (segue)	A. II. altro:		
	a) presentato sotto forma di farina	20 (P)	—
	b) non nominato	20 (P)	—
	B. torrefatto	20 (P)	—
11.08	Amidi e fecole; inulina:		
	A. Amidi e fecole:		
	I. Amido di granturco	27 (P)	—
	II. Amido di riso	25 (P)	—
	III. Amido di frumento	28 (P)	—
	IV. Fecola di patate	25 (P)	—
	V. altri	28 (P)	—
B. Inulina	30	—	
11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	27 (P)	—

CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI;
PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

Note

1. Le arachidi, le fave di soia, i semi di senapa, di papaveri neri o bianchi e la copra sono considerati semi oleosi ai sensi della voce n. 12.01. Ne sono invece esclusi le noci di cocco e gli altri prodotti della voce n. 08.01 e le olive (capitoli 7 o 20).
2. I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da frutto o da bosco, i semi di vecce (diversi da quelli della specie *Vicia faba*) e di lupini sono considerati semi da sementa ai sensi della voce n. 12.03.
Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire da sementa:
 - a) i legumi da granella (capitolo 7);
 - b) le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9;
 - c) i cereali (capitolo 10);
 - d) i prodotti delle voci nn. 12.01 e 12.07.
3. La voce n. 12.07 comprende, tra l'altro, le piante e le loro parti delle seguenti specie: basilico, borragine, issopo, menta (nelle varie qualità), rosmarino, ruta, salvia e assenzio, mentre ne sono esclusi:
 - a) i semi e frutti oleosi (n. 12.01);
 - b) i prodotti farmaceutici del capitolo 30;
 - c) gli articoli di profumeria e di toletta del capitolo 33;
 - d) i prodotti disinfettanti, insetticidi, fungicidi, diserbanti, e simili, della voce n. 38.11.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati:		
	A. destinati alla semina (a)	esenzione	(b)
	B. altri	esenzione (c)	(b)
12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa:		
	A. di soia	10 (c)	7,4
	B. altre	esenzione (c)	—
12.03	Semi, spore e frutti da sementa:		
	A. Semi di barbabietole	15	13
	B. Semi da bosco	10	esenzione

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Vedi allegato.

(c) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
12.03 (segue)	C. Semi da foraggio: I. Paleo (<i>Festuca pratensis</i>); vecce; semi della specie: fienarola di palude (<i>Poa palustris</i>), spannocchina (<i>Poa trivialis</i>), gramigna dei prati (<i>Poa pratensis</i>); loglierella (<i>Lolium perenne</i>), loglio maggiore (<i>Lolium multiflorum</i>); coda di topo (<i>Phleum pratense</i>); gramigna fusaiola (<i>Festuca rubra</i>); gramigna perenne (<i>Dactylis glomerata</i>); agrostide (<i>Agrostides</i>) . . . II. Trifoglio (<i>Trifolium spp.</i>) III. altri D. Semi di fiori e semi di cavoli-rapa (<i>Brassica oleracea</i> , var. <i>caulorapa</i> e <i>gongylodes</i>) E. altri	10 10 10 10 10	4,8 4 5 6,8 8,1
12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero: A. Barbabietole da zucchero: I. fresche II. disseccate o in polvere B. Canne da zucchero	12 (P) 12 (P) esenzione (P)	— — —
[12.05]			
12.06	Luppolo (coni e luppolina)	12	9
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati: A. Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici) B. Radici di liquirizia C. Fave tonka D. altri	3 2 3 esenzione	3 — 8 esenzione
12.08	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: A. Radici di cicoria B. Carrube C. Semi di carrube: I. non scortecciati, né frantumati, né macinati II. altri D. Noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli E. altri	2 8 2 9 5 esenzione	2 — — — 4 esenzione

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate	esenzione	esenzione
12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio:		
	A. Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga e altre radici da foraggio	9	—
	B. altri	esenzione	esenzione

CAPITOLO 13

GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

Nota

L'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe e l'oppio sono considerati succhi ed estratti vegetali ai sensi della voce n. 13.03.

Ne sono invece esclusi:

- a) gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, più del 10 % di saccarosio o che, qualunque sia il loro contenuto in zuccheri, presentino i caratteri dei prodotti a base di zuccheri (n. 17.04);
- b) gli estratti di malto (n. 19.02);
- c) gli estratti di caffè, di tè o di mate (n. 21.02);
- d) i succhi e gli estratti vegetali addizionati d'alcole costituenti bevande, nonché le preparazioni alcoliche composte di estratti vegetali (detti «estratti concentrati») per la fabbricazione di bevande (capitolo 22);
- e) la canfora naturale, la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci nn. 29.13 e 29.41;
- f) i medicinali della voce n. 30.03 e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (n. 30.05);
- g) gli estratti per concia o per tinta (nn. 32.01 o 32.04);
- h) gli oli essenziali, liquidi o concreti, ed i resinoidi (n. 33.01), nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali (n. 33.06);
- ij) la gomma naturale, la balata, la guttaperca e gomme naturali simili (n. 40.01).

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
[13.01]			
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali:		
	A. Resine di conifere	2	0,5
	B. altri	esenzione	esenzione
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:		
	A. Succhi ed estratti vegetali:		
	I. Oppio	esenzione	esenzione
	II. Aloe, manna	esenzione	esenzione

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
13.03 (segue)	A. III. di quassia amara	3	1,5
	IV. di liquirizia	10	5
	V. di piretro e di radici delle piante da rotenone	5	5
	VI. di luppolo	6	5
	VII. Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	10	5
	VIII. altri:		
	a) medicinali	6	2,5
	b) non nominati	esenzione	esenzione
	B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati:		
	I. allo stato secco	24	(a)
	II. altri	14	—
	C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:		
	I. Agar-agar	4	2,5
II. Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube	6	3	
III. altri	esenzione	esenzione	
(a) Vedi allegato.			

CAPITOLO 14

MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE,
NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1. Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessuti, a prescindere dalla preparazione subita, nonché le altre materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.
2. Le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne, di bambù e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate sono da comprendere nella voce n. 14.01, mentre ne sono esclusi le stecche, strisce o nastri di legno (n. 44.09).
3. Dalla voce n. 14.02 deve essere esclusa la lana di legno (n. 44.12).
4. Dalla voce n. 14.03 debbono essere escluse le teste preparate per pennelli, spazzole e simili (n. 96.01).

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili): A. Vimini: I. non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati II. altri B. Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta C. altre	esenzione 3 2 esenzione	esenzione 2 1 (a)
14.02	Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetale, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie	esenzione	(a)
14.03	Materie vegetali usate principalmente nella fabbricazione di scope e spazzole (saggina, piassava, trebbia, fibre di istle e simili), anche in torciglioni o in fasci	esenzione	esenzione
[14.04]			
14.05	Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	esenzione	(a)

(a) Vedi allegato.

SEZIONE III

GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE;
GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERIE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

CAPITOLO 15

GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE;
GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERIE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) il lardo e il grasso di maiale e di volatili, della voce n. 02.05;
 - b) il burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao (n. 18.04);
 - c) i ciccioli (n. 23.01) e i residui della voce n. 23.04;
 - d) gli acidi grassi isolati, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, pitture, vernici, saponi, prodotti di profumeria o di toletta preparati e cosmetici preparati, gli oli solfonati e altri prodotti appartenenti alla sezione VI;
 - e) il fatturato (factis) (n. 40.02).
2. Le paste di saponificazione (soap-stocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerina si classificano nella voce n. 15.17.

Note complementari

1. Per l'applicazione della sottovoce 15.07 D:
 - A. gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi» quando abbiano subito soltanto i trattamenti seguenti:
 - decantazione entro i termini normali;
 - centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per adsorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;
 - B. gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi» quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;
 - C. sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.
2. A. È considerato olio d'oliva ai sensi della sottovoce 15.07 A solo l'olio proveniente esclusivamente dal trattamento delle olive, escluso l'olio d'oliva riesterificato e qualsiasi miscela di olio d'oliva con oli di altra natura.
 - B. Sono considerati oli di oliva non trattati gli oli definiti qui di seguito ai punti I, II e III:
 - I. È considerato «olio di oliva vergine» ai sensi della sottovoce 15.07 A I a) della tariffa doganale comune, l'olio d'oliva naturale ottenuto unicamente mediante processi meccanici, ivi compresa la pressione, ad esclusione di qualsiasi miscela con olio d'oliva ottenuto in modo diverso, che presenti le seguenti caratteristiche:
 - a) un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non superiore al 3,3 %;
 - b) un coefficiente di estinzione K_{270} [coefficiente di assorbimento sotto uno spessore di 1 cm di una soluzione costituita da 1 g di olio in 100 ml di isotano (2,2,4-trimetilpentano) misurata alla lunghezza d'onda di 270 nm] non superiore a 0,25 e, dopo trattamento del campione d'olio su allumina attivata, non superiore a 0,11;
 - c) una variazione del coefficiente di estinzione, in prossimità di 270 nm, non superiore a 0,01.

Tale variazione è definita dall'espressione seguente:

$$\Delta K = K_m - 0,5 (K_{m-4} + K_{m+4})$$

nella quale:

- K_m designa il coefficiente di estinzione alla lunghezza d'onda del massimo della curva di assorbimento in prossimità di 270 nm,
- K_{m-4} e K_{m+4} designano i coefficienti di estinzione alle lunghezze d'onda rispettivamente inferiori o superiori di 4 nm a quella di K_m ;

- d) esito negativo delle reazioni di Bellier e di Vizern modificata;
- e) esito negativo della ricerca dei saponi;
- f) un gusto atto per il consumo nello stato in cui è presentato.

II. Viene considerato «olio d'oliva lampante», ai sensi della sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune, indipendentemente dalla sua acidità, l'olio d'oliva che presenti:

— o le caratteristiche seguenti:

- a) un coefficiente di estinzione K_{270} superiore a 0,25 e, dopo trattamento del campione su allumina attivata, non superiore a 0,11.

Alcuni oli aventi un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, superiore al 3,3 % dopo passaggio su allumina attivata possono avere un coefficiente di estinzione K_{270} superiore a 0,11. In tal caso, dopo neutralizzazione e decolorazione effettuata in laboratorio, essi debbono presentare le caratteristiche seguenti:

- un coefficiente di estinzione K_{270} non superiore ad 1,10,
- una variazione del coefficiente di estinzione, in prossimità di 270 nm, superiore a 0,01 e non superiore a 0,16;

- b) esito negativo delle reazioni di Bellier e di Vizern modificata;
- c) esito negativo della ricerca dei saponi;

— o le caratteristiche di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), e un gusto che lo rende non atto per il consumo nello stato in cui è presentato.

III. Sono considerati come rientranti nella sottovoce 15.07 A I c) gli oli, e particolarmente gli oli di sansa, che presentano le caratteristiche seguenti:

- a) tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, superiore al 3 %;
- b) esito positivo della reazione di Bellier e/o di Vizern modificata;
- c) esito negativo della ricerca dei saponi.

C. È considerato come rientrante nella sottovoce 15.07 A II a) l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 15.07 A I a) e 15.07 A I b), anche se tagliato con olio d'oliva vergine, che presenti le seguenti caratteristiche:

- a) un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non superiore al 3 %;
- b) esito positivo della ricerca dei saponi,

oppure:

- un coefficiente di estinzione K_{270} superiore a 0,25 e non superiore ad 1,10 e, dopo trattamento del campione d'olio su allumina attivata, superiore a 0,11
- ed
- una variazione del coefficiente d'estinzione in prossimità dei 270 nm superiore a 0,01 e non superiore a 0,16.

Tale variazione è definita dall'espressione seguente:

$$\Delta K = K_m - 0,5 (K_{m-4} + K_{m+4})$$

nella quale:

- K_m designa il coefficiente di estinzione alla lunghezza d'onda del massimo della curva di assorbimento in prossimità di 270 nm,
- K_{m-4} e K_{m+4} designano i coefficienti di estinzione alle lunghezze d'onda rispettivamente inferiori e superiori di 4 nm a quella di K_m ;

- c) esito negativo delle reazioni di Bellier e di Vizern modificata.

3. Sono esclusi dalla sottovoce 15.17 B I:

- a) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti dell'olio per il quale l'indice di iodio, determinato secondo il metodo di Wijs senza catalizzatore, è inferiore a 70 o superiore a 100;
- b) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti dell'olio per il quale l'indice di iodio è compreso tra 70 e 100, ma la cui superficie del picco corrispondente al volume di ritenzione del betasitosterolo determinata conformemente alle disposizioni dell'allegato VIII del regolamento di cui alla seguente nota complementare 4 rappresenta meno del 93 % della superficie totale dei picchi degli steroli.

4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli previsti agli allegati del regolamento (CEE) n. 1058/77.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi: A. Strutto e altri grassi di maiale: I. destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a) II. altri B. Grassi di volatili	4 (P) 20 (P) 18 (P)	3 — 18
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti «primo sugo»: A. destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a) B. altri: I. Sevi della specie bovina, compreso il sevo detto «primo sugo» II. Sevi delle specie ovina e caprina, compreso il sevo detto «primo sugo»	2 10 10	esenzione 5,8 5,8
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati: A. Stearina solare e oleostearina: I. destinate a usi industriali (a) II. altre B. Olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a) C. altre	esenzione 8 12 12	esenzione 8 4 10,8
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati: A. Oli di fegato di pesci: I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo II. altri B. Olio di balena e di altri cetacei C. altri	6 (b) esenzione (b) 2 (b) esenzione (b)	6 (c) esenzione esenzione
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: A. Grasso di lana greggio B. altri	6 10	5 4,9
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	4	2,2
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati: A. Olio d'oliva: I. non trattato: a) Olio d'oliva vergine b) Olio d'oliva vergine lampante c) altro	20 (P) 20 (P) 20 (P)	— — —

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni la riscossione di un ammontare di compensazione.

(c) Vedi allegato.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
15.07 (segue)	A. II. altro:		
	a) ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 15.07 A I a) o 15.07 A I b), anche tagliato con olio d'oliva vergine	20 (P)	—
	b) non nominato	20 (P)	—
	B. Oli di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca, di oiticica; cera di mirica e cera del Giappone	3 (a)	(b)
	C. Olio di ricino:		
	I. destinato alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre tessili sintetiche o di materie plastiche artificiali (c)	esenzione (a)	esenzione
	II. altro	8 (a)	8
	D. altri oli:		
	I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (c):		
	a) greggi:		
	1. Olio di palma	5 (a)	4
	2. Olio di semi di tabacco	5 (a)	esenzione
	3. altri	5 (a)	(b)
	b) altri:		
	1. Olio di semi di tabacco	8 (a)	esenzione
2. non nominati	8 (a)	(b)	
II. altri:			
a) Olio di palma:			
1. greggio	9 (a)	6	
2. altro	14 (a)	14	
b) non nominati:			
1. concreti, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	20 (a)	—	
2. concreti, altrimenti presentati; fluidi:			
aa) greggi	10 (a)	(b)	
bb) altri	15 (a)	(b)	
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati	15	12,8
[15.09]			
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:		
	A. Acido stearico	12	8
	B. Acido oleico	10	7
	C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione	8	4,5
	D. Alcoli grassi industriali	13	6,8

(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni la riscossione di un ammontare di compensazione.

(b) Vedi allegato.

(c) È (sono) ammesso(i) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose:		
	A. Glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose	3	1,5
	B. altra, compresa la glicerina sintetica	10	6
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati:		
	A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	20 (a)	—
	B. altrimenti presentati	17 (a)	(b)
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	25 (a)	25
[15.14]			
15.15	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:		
	A. Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente	7	3,5
	B. Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:		
	I. gregge	esenzione	esenzione
	II. altre	10	5
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente:		
	A. gregge	esenzione	esenzione
	B. altre	8	4
15.17	Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:		
	A. Degras	9	6
	B. Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:		
	I. contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:		
	a) Paste di saponificazione (soap-stocks)	7 (P)	—
	b) altri	2 (P)	—
	II. altri:		
	a) Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soap-stocks)	7 (a)	5
	b) non nominati	2 (a)	2
(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni la riscossione di un ammontare di compensazione. (b) Vedi allegato.			

SEZIONE IV
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE,
LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI; TABACCHI

CAPITOLO 16

PREPARAZIONI DI CARNI, DI PESCI, DI CROSTACEI E DI MOLLUSCHI

Nota

Sono esclusi da questo capitolo le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati mediante i processi previsti dai capitoli 2 e 3.

Nota complementare

1. *Ai sensi delle sottovoci 16.02 B I a) 1, B III a) 1 e B III b) 1 aa) sono considerati come «non cotti» i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi, nel caso delle sottovoci 16.02 B III a) 1 e B III b) 1 aa), tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.*
2. *L'espressione «anche in pezzi», ai sensi delle sottovoci 16.02 B III a) 2 aa) 11 e B III a) 2 aa) 22, si riferisce soltanto a preparazioni e conserve di carni, che possono essere identificate in base alle dimensioni e caratteristiche del tessuto muscolare attinente, secondo i casi, come provenienti da prosciutti, lombate, collari o spalle di suini domestici.*

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	A. di fegato	24 (P)	24
	B. altri (a):		
	I. Salsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti	21 (P)	—
	II. non nominati	21 (P)	—
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
	A. di fegato:		
	I. di oca o di anatra	20	16
	II. altre	25 (P)	25
	B. altre:		
	I. di volatili:		
	a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (b):		
	1. contenenti carni o frattaglie, non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte:		
	aa) contenenti unicamente carni di tacchino	21 (P)	17
	bb) altre	21 (P)	—
	2. altre	21 (P)	17
b) contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni di volatili (b)	21 (P)	17	
c) altre	21 (P)	17	
II. di selvaggina o di coniglio	21	17	

(a) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

(b) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili il peso delle ossa non è preso in considerazione.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
I	2	3	4
16.02 (segue)	B. III. non nominate:		
	a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica:		
	1. contenenti carni della specie bovina, non cotte	26 (P)	—
	2. altre, contenenti in peso:		
	aa) 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:		
	11. Prosciutti o lombate (ad esclusione dei collari) anche in pezzi	26 (P)	—
	22. Collari o spalle, anche in pezzi	26 (P)	—
	33. altre	26 (P)	—
	bb) 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	26 (P)	—
	cc) meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	26 (P)	—
	b) altre:		
	1. contenenti carni o frattaglie della specie bovina:		
	aa) non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte	20 + (P) (*)	—
	bb) non nominate	26	26
2. non nominate:			
aa) di ovini o di caprini	26	20	
bb) altre	26	26	
16.03	Estratti e sughi di carne, estratti di pesce, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto:		
A. di 20 kg o più	esenzione	esenzione	
B. di più di 1 kg ma meno di 20 kg	9	5,1	
C. di 1 kg o meno	24	20	
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:		
A. Caviale e succedanei del caviale:			
I. Caviale (uova di storione)	30	30	
II. altri	30	30	
B. Salmonidi:			
I. Salmoni	20	6,1	
II. altri	20	7	
C. Aringhe:			
I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	18	15	
II. altre	23	20	
D. Sardine	25	25	
E. Tonni	25	24	
F. Boniti, sgombri e acciughe	25	(a)	

(a) Vedi allegato.

(*) Oltre al dazio in talune condizioni si applica un prelievo.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
16.04 (<i>segue</i>)	G. altre: I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati II. non nominati	18 25	15 20
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati: A. Granchi B. altri	20 20	16 20

CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti a base di zuccheri, contenenti cacao (n. 18.06);
 - b) gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal glucosio e dal lattosio) e gli altri prodotti della voce n. 29.43;
 - c) i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30.
2. Il saccarosio chimicamente puro è classificato nella voce n. 17.01, qualunque sia la materia dalla quale è ricavato.

Note complementari

1. Per l'applicazione della voce n. 17.01, sono considerati come:
 - zuccheri bianchi, gli zuccheri non aromatizzati né colorati contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;
 - zuccheri greggi, gli zuccheri non aromatizzati né colorati contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
2. Per «isoglucosio» ai sensi della sottovoce 17.02 D I s'intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.
3. Le merci della sottovoce 17.04 D, presentate sotto forma di assortimenti, sono classificate secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in saccarosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:		
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	80 (P)	—
	B. Zuccheri greggi:		
	I. destinati a essere raffinati (a)	80 (P)	—
	II. altri	80 (P)	—
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:		
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio:		
	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro (b) . .	24 (P)	—
	II. altri	24 (P)	—

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il regime stabilito per il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II è esteso al lattosio e allo sciroppo di lattosio di questa sottovoce (17.02 A I).

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
17.02 (segue)	B. Glucosio e sciroppo di glucosio; malto-destrina e sciroppo di malto-destrina:		
	I. Glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro (a):		
	a) Glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	25 (P)	—
	b) altri	25 (P)	—
	II. altri:		
	a) in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	50 (P)	—
	b) non nominati	50 (P)	—
	C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero:		
	I. Zucchero d'acero, allo stato solido, aromatizzato o colorato	67 (P)	—
	II. altri	42 (P)	13,8
	D. altri zuccheri e sciroppi:		
	I. Isoglucosio	80 (P)	—
	II. non nominati	80 (P)	—
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	50 (P)	—
F. Zuccheri e melassi, caramellati:			
I. contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	47 (P)	—	
II. altri:			
a) in polvere, anche agglomerata	47 (P)	—	
b) non nominati	47 (P)	—	
17.03	Melassi	65 (P) (b)	—
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:		
	A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta d'altre materie	21	—
	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	I. inferiore a 60 %	16,5 + em	8 + em con riscoss. mass. del 23
	II. uguale o superiore a 60 %	16,5 + em	8 + em con riscoss. mass. del 23
	C. Preparazione detta «cioccolato bianco»	20,7 + em	13 + em con riscoss. mass. del 27 + daz

(a) Il regime stabilito per il glucosio e lo sciroppo di glucosio della sottovoce 17.02 B II è esteso al glucosio e allo sciroppo di glucosio di questa sottovoce (17.02 B I).

(b) Il dazio autonomo è:

- nullo (esenzione) per i melassi non decolorati destinati alla fabbricazione di prodotti melassati per l'alimentazione degli animali;
- di 9 % per i melassi di canna non decolorati contenenti, in estrato secco, meno di 63 % di saccarosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè;
- di 19 % per i melassi non decolorati destinati alla fabbricazione dell'acido citrico;
- di 67 % per i melassi aromatizzati o colorati.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
17.04 (segue)	D. altri:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	20,7 + em	13 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	20,7 + em	13 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	20,7 + em	13 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:		
	aa) non contenenti amido o fecola	20,7 + em	13 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	bb) altri	20,7 + em	13 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	20,7 + em	13 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	20,7 + em	13 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %	20,7 + em	13 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %	20,7 + em	13 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	8. uguale o superiore a 90 %	20,7 + em	13 + em con riscoss. mass. del 27 + daz

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
17.04 (segue)	D. II. non nominati: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	20,7 + em	13 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	20,7 + em	13 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %	20,7 + em	13 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 %	20,7 + em	13 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	4. uguale o superiore a 70 %	20,7 + em	13 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
[17.05]			

CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

Note

1. Da questo capitolo sono escluse le preparazioni comprese nelle voci nn. 19.02, 19.08, 22.02, 22.09 o 30.03, contenenti cacao o cioccolato.
2. La voce n. 18.06 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

Nota complementare

Le merci della sottovoce 18.06 C, presentate sotto forma di assortimenti, sono classificate secondo il tenore medio in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, della totalità dell'assortimento.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto	6,7	3
18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	9	3
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato	25	15
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao	22	12
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato	27	16
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:		
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:		
	I. inferiore a 65 %	29,6 + em	10 + em
	II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	29,6 + em	10 + em
	III. uguale o superiore a 80 %	29,6 + em	10 + em
	B. Gelati:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	22,3 + em	12 + em con riscoss. mass. del 27 + daz

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
18.06 (segue)	B. II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	22,3 + em	12 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	b) uguale o superiore a 7 %	22,3 + em	12 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	22,3 + em	12 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	II. altri:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. inferiore a 50 %	22,3 + em	12 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	2. uguale o superiore a 50 %	22,3 + em	12 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %	22,3 + em	12 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 %	22,3 + em	12 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	3. uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 %	22,3 + em	12 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	4. uguale o superiore a 6 %	22,3 + em	12 + em con riscoss. mass. del 27 + daz

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
18.06 (segue)	D. altre:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3 + em	12 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	b) altre	22,3 (a) + em	—
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	a) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 6,5 %:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3 + em	12 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	2. altre	22,3 (a) + em	—
	b) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 %:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3 + em	12 + em
	2. altre	22,3 (a) + em	—
	c) uguale o superiore a 26 %:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3 + em	12 + em
	2. altre	22,3 (a) + em	—
(a) Il dazio è sospeso a 19 % per una durata indeterminata.			

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
19.02 (segue)	B. II. a) 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14 % e inferiore a 32 %:		
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6 + em	11 + em
	bb) altre	19,6 + em	11 + em
	3. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %:		
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6 + em	11 + em
	bb) altre	19,6 + em	11 + em
	4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %:		
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6 + em	11 + em
	bb) altre	19,6 + em	11 + em
	5. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %:		
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6 + em	11 + em
	bb) altre	19,6 + em	11 + em
	6. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80 % e inferiore a 85 %:		
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6 + em	11 + em
	bb) altre	19,6 + em	11 + em
	7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85 %	19,6 + em	11 + em
	b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 5 %	19,6 + em	11 + em
	2. uguale o superiore a 5 %	19,6 + em	11 + em
	19.03	Paste alimentari:	
	A. contenenti uova	17,3 + em	12 + em
	B. altre:		
	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	17,3 + em	12 + em
	II. non nominate	17,3 + em	12 + em

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	15,4 + em	10 + em
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili:		
	A. a base di granturco	14,3 + em	6,8 + em
	B. a base di riso	14,3 + em	8 + em
	C. altri	14,3 + em	8 + em
[19.06]			
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:		
	A. Pane croccante detto «Knäckebröt»	24 + em	9 + em con riscoss. mass. del 24 + daf
	B. Pane azimo (Mazoth)	20 + em	6 + em con riscoss. mass. del 20 + daf
	C. Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	19,5 + em	7 + em
	D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola:		
	I. inferiore a 50 %	26,5 + em	14 + em
	II. uguale o superiore a 50 %	26,5 + em	14 + em
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:		
	A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'épices), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	I. inferiore a 30 %	29,2 + em	13 + em
	II. uguale superiore a 30 % e inferiore a 50 %	29,2 + em	13 + em
	III. uguale o superiore a 50 %	29,2 + em	13 + em

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
19.08 (segue)	B. altri:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	a) inferiore a 70 %	29,2 + em	13 + em con riscoss. mass. del 35 + daz
	b) uguale o superiore a 70 %	29,2 + em	13 + em con riscoss. mass. del 35 + daz
	II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	28 + em	13 + em con riscoss. mass. del 30 + daz
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	29,2 + em	13 + em con riscoss. mass. del 35 + daz
	2. altri	29,2 + em	13 + em con riscoss. mass. del 35 + daz
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	29,2 + em	13 + em con riscoss. mass. del 35 + daz
	2. altri	29,2 + em	13 + em con riscoss. mass. del 35 + daz
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 %:		
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	29,2 + em	13 + em con riscoss. mass. del 35 + daz	

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
19.08 (segue)	B. II. d) 2. altri	29,2 + em	13 + em con riscoss. mass. del 35 + daz
	III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	28 + em	13 + em con riscoss. mass. del 30 + daf
	2. altri	28 + em	13 + em con riscoss. mass. del 30 + daf
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	29,2 + em	13 + em con riscoss. mass. del 35 + daz
	2. altri	29,2 + em	13 + em con riscoss. mass. del 35 + daz
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	29,2 + em	13 + em con riscoss. mass. del 35 + daz
	2. altri	29,2 + em	13 + em con riscoss. mass. del 35 + daz
	IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	28 + em	13 + em con riscoss. mass. del 30 + daf

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
19.08 (segue)	B. IV. a) 2. altri	28 + em	13 + em con riscoss. mass. del 30 + daf
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	29,2 + em	13 + em con riscoss. mass. del 35 + daz
	2. altri	29,2 + em	13 + em con riscoss. mass. del 35 + daz
	V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	28 + em	13 + em con riscoss. mass. del 30 + daf
b) altri	29,2 + em	13 + em con riscoss. mass. del 35 + daz	

CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI, DI PIANTE MANGERECCE,
DI FRUTTA E DI ALTRE PIANTE O PARTI DI PIANTE

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli ortaggi, le piante mangerecce e le frutta, preparati o conservati con uno dei metodi considerati dai capitoli 7 e 8;
 - b) le gelatine e le paste di frutta, zuccherate, presentate sotto forma di dolciumi o di confetture (n. 17.04) o di preparazioni alla cioccolata (n. 18.06).
2. Gli ortaggi e le piante mangerecce previsti dalle voci nn. 20.01 e 20.02 sono quelli classificati nelle voci dal n. 07.01 al n. 07.05 quando sono presentati nello stato indicato dal testo di dette voci.
3. Le piante e le parti di piante commestibili, conservate allo sciroppo, quali lo zenzero e l'angelica, rientrano nella voce n. 20.06, nella quale sono da classificare anche le arachidi tostate.
4. I succhi di pomodori, il cui tenore in estratto secco sia del 7 % o più, in peso, rientrano nella voce n. 20.02.

Note complementari

1. *Ai sensi della sottovoce 20.02 A I sono considerati funghi coltivati i funghi appartenenti alle specie seguenti:*
Agaricus spp., Volvaria esculenta, Lentinus edodes, Flammulina velutipes, Pholiota aegerita, Pholiota nameko, Pleurotus ostreatus, Pleurotus florida, Pleurotus pulmonarius, Pleurotus cornucopiae, Pleurotus abaloniae, Pleurotus columbinus, Pleurotus eringii, Stropharia rugoso-annulata, Tremella fuciformis, Auricularia auricula-judae, Auricularia polytricha, Auricularia porphyria, Coprinus comatus, Rodopaxilus nudus, Lepiota pudica, Lepiota personata, Agrocyte aegerita, Agrocyte Cylindracea.
2. *Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio (tenore di zuccheri), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita, alla temperatura di 20 °C, dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977 — e moltiplicata per il fattore:*
 - 0,93 per i prodotti della voce n. 20.06 e
 - 0,95 per i prodotti delle altre voci.
3. *I prodotti della voce n. 20.06 sono considerati «con aggiunta di zuccheri» quando il loro «tenore di zuccheri» è superiore, in peso, a una delle percentuali sottoindicate, secondo la specie delle frutta:*
 - ananassi, uve: 13 %,
 - altre frutta, compresi i miscugli di frutta: 9 %.
4. *Per l'applicazione della sottovoce 20.06 B I si intende per:*
 - titolo alcolometrico massico effettivo: il numero di kg di alcole puro, contenuti in 100 kg di prodotto;
 - % mas: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.
5. *Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce n. 20.07 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sottoindicate, secondo la specie dei succhi:*
 - succhi di limone o di pomodoro: 3,
 - succhi di mele: 11,
 - succhi di uve: 15,
 - succhi di altre frutta o di ortaggi, compresi i miscugli di succhi: 13.
6. *Per l'applicazione delle sottovoci 20.07 A I, 20.07 B I a) 1 e b) 1:*
 - viene considerato come «non fermentato, senza aggiunta di alcole» il succo di uve (compreso il mosto di uve) il cui titolo alcolometrico volumico effettivo non supera 1 % vol;
 - per titolo alcolometrico volumico effettivo si intende il numero di volumi di alcole puro ad una temperatura di 20 °C contenuto in 100 volumi del prodotto considerato, alla medesima temperatura.
7. *È considerato come succo di uve (compreso il mosto di uve) concentrato [sottovoci 20.07 B I aa) e 20.07 B I b) 1 aa)] il succo (compreso il mosto) di uve la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 516/77, non è inferiore a 51,9 %.*

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:		
	A. «Chutney» di mango	22	esenzione
	B. Cetrioli e cetriolini	22	22
	C. altri	22	20,8
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:		
	A. Funghi:		
	I. coltivati	23 (a)	—
	II. altri	23	—
	B. Tartufi	20	18
	C. Pomodori	18	18
	D. Asparagi	22	22
	E. Crauti	20	—
	F. Capperi e olive	20	—
	G. Piselli e fagiolini	24	24
	H. altri, compresi i miscugli	24	22
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri:		
	A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	26 + (P)	26 + daz
	B. altre	26	26
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):		
	A. Zenzero	25	esenzione
	B. altre:		
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	25 + (P)	25 + daz
	II. non nominate	25	25
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:		
	A. Puree e paste di marroni:		
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	30 + (P)	30 + daz
	II. altre	30	30
	B. Marmellate di agrumi:		
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	30 + (P)	25,8 + daz
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %	30 + (P)	25,8 + daz
	III. altre	30	27
	C. altre:		
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:		
	a) Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale (b) . . .	30	28,8 + daz

(a) In determinate condizioni è prevista l'applicazione di un'importo supplementare oltre che di un dazio doganale.

(b) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
20.05 (segue)	C. I. b) altre	30 + (P)	30 + daz
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %	30 + (P)	30 + daz
	III. non nominate	30	30
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:		
	A. Frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	I. di più di 1 kg	17	14,4
	II. di 1 kg o meno	22	16,4
	B. altre:		
	I. con aggiunta di alcole:		
	a) Zenzero:		
	1. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	32	24,5
	2. altro	32	—
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	1. di più di 1 kg:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	32 + (P)	—
	bb) altri	32	—
	2. di 1 kg o meno:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	32 + (P)	—
	bb) altri	32	—
	c) Uve:		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	32 + (P)	—
	2. altre	32	—
	d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	1. di più di 1 kg:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:		
	11. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	32 + (P)	30,8 + 2 daz
	22. altre	32 + (P)	—
	bb) altre:		
	11. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	32	30,8
	22. non nominate	32	—
	2. di 1 kg o meno:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	32 + (P)	—
	bb) altre	32	—

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
20.06 (segue)	B. I. e) altre frutta:		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	32 + (P)	30,8 + 2 daz
	bb) non nominate	32 + (P)	—
	2. altre:		
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	32	30,8
	bb) non nominate	32	—
	f) Miscugli di frutta:		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	32 + (P)	30,8 + 2 daz
	bb) altri	32 + (P)	—
	2. altri:		
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	32	30,8
	bb) non nominati	32	—
	II. senza aggiunta di alcole:		
	a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:		
	1. Zenzero	23	esenzione
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	23 + (P)	18,1 + 2 daz
	3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	23 + (P)	21 + 2 daz
	4. Uve	23 + (P)	22 + 2 daz
	5. Ananassi:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	23 + (P)	22 + 2 daz
	bb) altri	23	22
	6. Pere:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	23 + (P)	20 + 2 daz
	bb) altre	23	20
	7. Pesche e albicocche:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	23 + (P)	22 + 2 daz
	bb) altre	23	22
	8. altre frutta	23 + (P)	20,8 + 2 daz
	9. Miscugli di frutta:		
	aa) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta	23 + (P)	20,4 + 2 daz
	bb) altri	23 + (P)	20,8 + 2 daz

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
20.06 (segue)	B. II. b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:		
	1. Zenzero	27	esenzione
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	27 + (P)	18,1 + 2 daz
	3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	27 + (P)	20,8 + 2 daz
	4. Uve	27 + (P)	24 + 2 daz
	5. Ananassi:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	27 + (P)	24 + 2 daz
	bb) altri	27	24
	6. Pere:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	27 + (P)	22 + 2 daz
	bb) altre	27	22
	7. Pesche e albicocche:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %:		
	11. Pesche	27 + (P)	22 + 2 daz
	22. Albicocche	27 + (P)	24 + 2 daz
	bb) altre:		
	11. Pesche	27	22
	22. Albicocche	27	24
	8. altre frutta	27 + (P)	24 + 2 daz
	9. Miscugli di frutta:		
	aa) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta	27 + (P)	15 + 2 daz
	bb) altri	27 + (P)	22,8 + 2 daz
	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	1. di 4,5 kg o più:		
	aa) Albicocche	17	(a)
	bb) Pesche (comprese le pesche noci) e prugne	19	(a)
	cc) Pere	23	21
dd) altre frutta	23	(a)	
ee) Miscugli di frutta	23	(a)	
2. di meno di 4,5 kg:			
aa) Pere	25	21	
bb) altre frutta e miscugli di frutta	25	23	

(a) Vedi allegato.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
20.07 (segue)	B. I. b) 1. bb) altri:		
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	28 + (P) (a)	28 + daz
	22. non nominati	28 (a)	28 + daz
	2. di mele:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	25 + (P)	24 + daz
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	25	24 + daz
	cc) senza zuccheri addizionati	25	25
	3. di pere:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	25 + (P)	24 + daz
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	25	24 + daz
	cc) senza zuccheri addizionati	25	25
	4. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	25 + (P)	—
	bb) altri	25	—
	II. altri:		
	a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:		
	1. di arance	21	19 + daz
	2. di pompelmi e di pomeli	21	15 + daz
	3. di limoni e di altri agrumi:		
	aa) con zuccheri addizionati	21	18 + daz
	bb) altri	21	19
	4. di ananassi:		
	aa) con zuccheri addizionati	22	19 + daz
	bb) altri	22	20
	5. di pomodori:		
	aa) con zuccheri addizionati	21	20 + daz
	bb) altri	21	21
6. di altre frutta o ortaggi:			
aa) con zuccheri addizionati	24	21 + daz	
bb) altri	24	22	
7. Miscugli:			
aa) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:			
11. con zuccheri addizionati	22	19 + daz	
22. altri	22	20	

(a) Oltre al dazio, è prevista, in talune condizioni e per taluni prodotti, la riscossione di una tassa di compensazione.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
20.07 (segue)	B. II. a) 7. bb) altri:		
	11. con zuccheri addizionati	24	21 + daz
	22. non nominati	24	22
	b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:		
	1. di arance:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	21 + (P)	19 + daz
	bb) altri	21	19 + daz
	2. di pompelmi e di pomeli:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	21 + (P)	15 + daz
	bb) altri	21	15 + daz
	3. di limoni:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	21 + (P)	18 + daz
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o infe- riore a 30 %	21	18 + daz
	cc) senza zuccheri addizionati	21	19
	4. di altri agrumi:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	21 + (P)	18 + daz
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o infe- riore a 30 %	21	18 + daz
	cc) senza zuccheri addizionati	21	19
	5. di ananassi:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	22 + (P)	19 + daz
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o infe- riore a 30 %	22	19 + daz
	cc) senza zuccheri addizionati	22	20
	6. di pomodori:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	21 + (P)	20 + daz
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o infe- riore a 30 %	21	20 + daz
	cc) senza zuccheri addizionati	21	21

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
20.07 (segue)	B. II. b) 7. di altre frutta e ortaggi:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	24 + (P)	21 + daz
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	24	21 + daz
	cc) senza zuccheri addizionati	24	22
	8. Miscugli:		
	aa) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:		
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	22 + (P)	19 + daz
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	22	19 + daz
	33. senza zuccheri addizionati	22	20
	bb) altri:		
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	24 + (P)	21 + daz
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	24	21 + daz
	33. senza zuccheri addizionati	24	22

CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

Note

1. Sono esclusi da questo capitolo:
 - a) i miscugli di ortaggi della voce n. 07.04;
 - b) i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (n. 09.01);
 - c) le spezie e gli altri prodotti delle voci dal n. 09.04 al n. 09.10;
 - d) i lieviti condizionati come medicinali e gli altri prodotti della voce n. 30.03;
 - e) gli enzimi preparati della voce n. 35.07.
2. Gli estratti provenienti dai succedanei previsti dalla nota 1 b) surriportata sono da classificare nella voce n. 21.02.
3. Ai sensi della voce n. 21.05, per «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» si intendono le preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli o per uso dietetico consistenti in una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne (comprese le frattaglie), pesce, ortaggi e frutta. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti aggiunti, se del caso, alla miscela, in piccole quantità, come condimento o per garantirne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in piccola quantità, frammenti visibili di sostanze diverse dalla carne, dalle frattaglie o dal pesce.

Note complementari

1. *Ai sensi della sottovoce 21.07 D s'intende per «latte in polvere preparato» il prodotto avente tenore in peso di polvere di latte (calcolato come somma del tenore di proteine del latte, di materie grasse butirriche e di lattosio) superiore al 40 %.*
2. *Ai sensi della sottovoce 21.07 E, per preparazioni dette «fondute» si intendono le preparazioni aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente formaggi Emmental e Gruyère, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliegie (Kirsch), fecola e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno.*
L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.
3. *Per isoglucosio ai sensi della sottovoce 21.07 F III s'intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.*

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
[21.01]			
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:		
	A. Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze . .	30	18
	B. Estratti o essenze di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze	30	12

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
21.02 (segue)	C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:		
	I. Cicoria torrefatta	18	—
	II. altri	16,9 + em	8 + em
	D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:		
	I. di cicoria torrefatta	22	—
	II. altri	16,9 (a) + em	—
21.03	Farina di senapa e senapa preparata:		
	A. Farina di senapa, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	I. di 1 kg o meno	10	8
	II. di più di 1 kg	5	4
B. Senapa preparata	17	14,8	
21.04	Salse; condimenti composti:		
	A. «Chutney» di mango liquido	20	esenzione
	B. Salse a base di purè di pomodori	20	16,8
	C. altri	20	14,3
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:		
	A. Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	22	18
	B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	24	22
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:		
	A. Lieviti naturali vivi:		
	I. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	23	17
	II. Lieviti di panificazione:		
	a) secchi	22,1 + em	15 + em
	b) altri	22,1 + em	15 + em
	III. altri	31	23
	B. Lieviti naturali morti:		
	I. in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	17	13
	II. altri	10	8
C. Lieviti artificiali preparati	19	9,5	

(a) Il dazio è sospeso a 14 % per una durata indeterminata.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:		
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:		
	I. Granturco	20,8 + em	9,9 + em
	II. Riso	20,8 + em	13 + em
	III. altri	20,8 + em	13 + em
	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:		
	I. Paste alimentari non ripiene, cotte:		
	a) essiccate	20,8 + em	11,1 + em
	b) altre	20,8 + em	11,1 + em
	II. Paste alimentari ripiene:		
	a) cotte	20,8 + em	13 + em
	b) altre	20,8 + em	13 + em
	C. Gelati:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	20,8 + em	13 + em
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	20,8 + em	13 + em
	b) uguale o superiore a 7 %	20,8 + em	13 + em
	D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:		
	I. Iogurt preparati:		
	a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	1. inferiore a 1,5 %	20,8 + em	13 + em
	2. uguale o superiore a 1,5 %	20,8 + em	13 + em
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	1. inferiore a 1,5 %	20,8 + em	13 + em
	2. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %	20,8 + em	13 + em
	3. uguale o superiore a 4 %	20,8 + em	13 + em
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
a) inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):			
1. inferiore a 40 %	20,8 + em	13 + em	
2. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 %	20,8 + em	13 + em	

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
21.07 (segue)	D. II. a) 3. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	20,8 + em	13 + em
	4. uguale o superiore a 70 %	20,8 + em	13 + em
	b) uguale o superiore a 1,5 %	20,8 + em	13 + em
	E. Preparazioni dette «fondute»	20,8 + em con riscoss. mass. di 35 ECU per 100 kg peso netto	13 + em
	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:		
	I. di lattosio	67 (P)	—
	II. di glucosio e di malto-destrina	67 (P)	—
	III. di isoglucosio	67 (P)	—
	IV. altri	67 (P)	—
	G. altre:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	25	20
	2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:		
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	20,8 + em	13 + em
	bb) uguale o superiore a 32 %	20,8 + em	13 + em
	cc) uguale o superiore a 45 %	20,8 + em	13 + em
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	13 + em
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	20,8 + em	13 + em
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	20,8 + em	13 + em
	cc) uguale o superiore a 45 %	20,8 + em	13 + em

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
21.07 (segue)	G. I. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	13 + em
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	20,8 + em	13 + em
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	20,8 + em	13 + em
	cc) uguale o superiore a 45 %	20,8 + em	13 + em
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	13 + em
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	20,8 + em	13 + em
	bb) uguale o superiore a 32 %	20,8 + em	13 + em
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	13 + em
	2. altre	20,8 + em	13 + em
	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85 %	20,8 + em	13 + em
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	13 + em
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	20,8 + em	13 + em
bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	20,8 + em	13 + em	
cc) uguale o superiore a 45 %	20,8 + em	13 + em	

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
21.07 (segue)	G. II. b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	13 + em
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	20,8 + em	13 + em
	bb) uguale o superiore a 32 %	20,8 + em	13 + em
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	13 + em
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	20,8 + em	13 + em
	bb) uguale o superiore a 32 %	20,8 + em	13 + em
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	13 + em
	2. altre	20,8 + em	13 + em
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	20,8 + em	13 + em
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	13 + em
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	20,8 + em	13 + em
	bb) uguale o superiore a 32 %	20,8 + em	13 + em
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	13 + em
	2. altre	20,8 + em	13 + em

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
21.07 (segue)	G. III. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	13 + em
	2. altre	20,8 + em	13 + em
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	13 + em
	2. altre	20,8 + em	13 + em
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	20,8 + em	13 + em
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	13 + em
	2. altre	20,8 + em	13 + em
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	13 + em
	2. altre	20,8 + em	13 + em
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 %	20,8 + em	13 + em
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	13 + em
	2. altre	20,8 + em	13 + em
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %	20,8 + em	13 + em

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
21.07 (segue)	G. VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	13 + em
	2. altre	20,8 + em	13 + em
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	13 + em
	2. altre	20,8 + em	13 + em
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25 %	20,8 + em	13 + em
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	13 + em
	2. altre	20,8 + em	13 + em
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	13 + em
	2. altre	20,8 + em	13 + em
VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %:			
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	20,8 + em	13 + em	
b) altre	20,8 + em	13 + em	
IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %	20,8 + em	13 + em	

CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

Note

1. Sono esclusi da questo capitolo:
 - a) l'acqua di mare (n. 25.01);
 - b) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (n. 28.58);
 - c) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % d'acido acetico (n. 29.14);
 - d) i medicinali della voce n. 30.03;
 - e) i prodotti di profumeria o di toletta (capitolo 33).
2. Per l'applicazione delle voci nn. 22.08 e 22.09, il titolo alcolometrico preso in considerazione è *il titolo alcolometrico volumico alla temperatura di 20 °C*.
Il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico è «% vol».
 Le acquaviti denaturate sono da classificare come alcole etilico denaturato, nella voce n. 22.08.

Note complementari

1. Per l'applicazione delle voci nn. 22.04, 22.05 e 22.06 e della sottovoce 22.07 A, a seconda del caso, si intende per:
 - a) *titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;*
 - b) *titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;*
 - c) *titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;*
 - d) *titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento;*
 - e) *% vol: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.*
2. Per l'applicazione della voce n. 22.04, si considera come mosto di uve parzialmente fermentato il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai $\frac{3}{5}$ del suo titolo alcolometrico volumico totale.
3. Per l'applicazione della voce n. 22.05:
 - A. è considerato come vino spumante (sottovoce 22.05 A) il prodotto avente un titolo alcolometrico effettivo pari o superiore a 8,5 % vol, ottenuto:
 - *dalla prima o seconda fermentazione alcolica delle uve fresche, del mosto di uve o del vino e caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione,*
 - *o da vino e caratterizzato, all'atto della stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente in tutto o in parte dall'aggiunta di tale gas,**e che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione pari o superiore a 3 bar.*
 - B. *si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.*
La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico;
 - C. a) *non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nella sottovoce 22.05 C delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie I, II, III e IV:*
 - I. *prodotti con titolo alcolometrico di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro;*
 - II. *prodotti con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;*

III. prodotti con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;

IV. prodotti con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o meno di estratto secco totale per litro.

I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g/l, i prodotti stessi debbono rientrare nella sottovoce 22.05 C V;

b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 22.05 C III a) 1, b) 1, b) 2 e 22.05 C IV a) 1, b) 1 e b) 2.

4. La sottovoce 22.05 C comprende, in particolare:

a) il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto:

- avente un titolo alcolometrico effettivo pari o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e
- ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 8,5 % vol;

b) il vino alcolizzato, cioè il prodotto:

- avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,
- ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e
- avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 2,40 g/l;

c) il vino liquoroso, cioè il prodotto:

- avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol e
- ottenuto da mosto di uve o da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 12 % vol:
 - mediante concentrazione a freddo o
 - mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:
 - di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino,
 - o di mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi di qualità, compresi in un elenco da stabilire e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezione fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato,
 - o di una miscela di tali prodotti.

Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche, non fermentato, senza che debba avere un titolo alcolometrico naturale minimo di 12 % vol.

5. Per l'applicazione della sottovoce 22.07 A, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

6. Per l'applicazione della sottovoce 22.07 B I si considerano come spumanti:

- le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci,
- le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1,5 bar misurata a 20 °C.

7. Per l'applicazione della sottovoce 22.10 A, si considera come «aceto di vino», l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa in acido acetico uguale o superiore a 60 g/l.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:		
	A. Acque minerali naturali o artificiali; acque gassose	8	4
	B. altri	esenzione	esenzione
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:		
	A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte	20	15
	B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	I. inferiore a 0,2 %	12,7 + em	8 + em
	II. uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % :	12,7 + em	8 + em
	III. uguale o superiore a 2 %	12,7 + em	8 + em
22.03	Birra	30	24
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	40 (a)	—
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):		
	A. Vini spumanti	40 ECU l'hl (a)	—
	B. Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 22.05 A, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	40 ECU l'hl (a)	—
	C. altri:		
	I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno, presentati in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno	14,5 ECU l'hl (a) (b)	—
	b) più di due litri	10,9 ECU l'hl (a) (b)	10,9 ECU l'hl (b)
	II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol, presentati in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno	16,9 ECU l'hl (a) (b)	—
	b) più di due litri	13,3 ECU l'hl (a) (b)	13,3 ECU l'hl (b)
	III. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol e presentati in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno:		
	1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setubal (c)	18,1 ECU l'hl (b)	16,3 ECU l'hl (b)
	2. altri	20,6 ECU l'hl (a) (b)	—

(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodotti.

(b) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è, in deroga alla regola generale C 3, di cui alla parte I, titolo I, il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.

(c) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalla autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
22.05 (segue)	C. III. b) più di due litri:		
	1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setubal (a) . . .	14,5 ECU l'hl (b)	13,3 ECU l'hl (b)
	2. Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) (a)	14,5 ECU l'hl (b)	—
	3. altri	16,9 ECU l'hl (b) (c)	—
	IV. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno:		
	1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setubal (a)	19,3 ECU l'hl (b)	17,5 ECU l'hl (b)
	2. altri	23 ECU l'hl (b) (c)	23 ECU l'hl (b)
	b) più di due litri:		
	1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setubal (a) . . .	15,7 ECU l'hl (b)	14,5 ECU l'hl (b)
	2. Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) (a)	15,7 ECU l'hl (b)	—
	3. altri	23 ECU l'hl (b) (c)	23 ECU l'hl (b)
	V. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno	1,93 ECU per % vol e per hl + 12,1 ECU l'hl (b) (c)	—
b) più di due litri	1,93 ECU per % vol e per hl (b) (c)	—	
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche:		
A. con titolo alcolometrico effettivo di 18 % vol o meno, presentati in recipienti contenenti:			
I. due litri o meno	17 ECU l'hl	—	
II. più di due litri	14 ECU l'hl	—	
B. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol, presentati in recipienti contenenti:			
I. due litri o meno	19 ECU l'hl	—	
II. più di due litri	16 ECU l'hl	—	

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è, in deroga alla regola generale C 3 di cui alla parte I, titolo I, il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.

(c) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodotti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
22.06 (segue)	C. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol, presentati in recipienti contenenti: I. due litri o meno	1,60 ECU per % vol e per hl + 10 ECU l'hl	—
	II. più di due litri	1,60 ECU per % vol e per hl	—
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate: A. Vinello	1,60 ECU per % vol e per hl con riscoss. min. di 9 ECU l'hl (a)	—
	B. altri: I. Spumanti	30 ECU l'hl	—
	II. non spumanti, presentati in recipienti contenenti: a) due litri o meno	12 ECU l'hl	—
	b) più di due litri	9 ECU l'hl	—
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico: A. Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico	16 ECU l'hl	—
	B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più	30 ECU l'hl	—
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol, presentato in recipienti contenenti: I. due litri o meno	1,60 ECU per % vol e per hl + 10 ECU l'hl	(b)
	II. più di due litri	1,60 ECU per % vol e per hl	(b)

(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodotti.

(b) Vedi allegato.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
22.09 (segue)	B. Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati»):		
	I. Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	30 con riscoss. min. di 1,60 ECU per % vol e per hl	esenzione
	II. altre	30 con riscoss. min. di 1,60 ECU per % vol e per hl	27 con riscoss. min. di 1,60 ECU per % vol e per hl
	C. Bevande alcoliche:		
	I. Rum, arack, tafia, presentati in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno	1,10 ECU per % vol e per hl + 10 ECU l'hl	1 ECU per % vol e per hl + 5 ECU l'hl
	b) più di due litri	1,10 ECU per % vol e per hl	1 ECU per % vol e per hl
	II. Gin, presentato in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno	1,20 ECU per % vol e per hl + 10 ECU l'hl	1 ECU per % vol e per hl + 5 ECU l'hl
	b) più di due litri	1,20 ECU per % vol e per hl	1 ECU per % vol e per hl
	III. Whisky:		
	a) Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti contenenti (a):		
	1. due litri o meno	1,20 ECU per % vol e per hl + 10 ECU l'hl	0,51 ECU per % vol e per hl + 3,75 ECU l'hl
2. più di due litri	1,20 ECU per % vol e per hl	0,51 ECU per % vol e per hl	

(a) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
22.09 (segue)	C. III. b) altro, presentato in recipienti contenenti:		
	1. due litri o meno	1,20 ECU per % vol e per hl + 10 ECU l'hl	0,55 ECU per % vol e per hl + 3,75 ECU l'hl
	2. più di due litri	1,20 ECU per % vol e per hl	0,55 ECU per % vol e per hl
	IV. Vodka con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie, presentate in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno	1,60 ECU per % vol e per hl + 10 ECU l'hl	1,30 ECU per % vol e per hl + 5 ECU l'hl
	b) più di due litri	1,60 ECU per % vol e per hl	1,30 ECU per % vol e per hl
	V. altri, presentati in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno	1,60 ECU per % vol e per hl + 10 ECU l'hl	(a)
	b) più di due litri	1,60 ECU per % vol e per hl	(a)
	22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili:	
A. Aceto di vino, presentato in recipienti contenenti:			
I. due litri o meno	8 ECU l'hl (b)	—	
II. più di due litri	6 ECU l'hl (b)	—	
B. altri, presentati in recipienti contenenti:			
I. due litri o meno	8 ECU l'hl	—	
II. più di due litri	6 ECU l'hl	—	

(a) Vedi allegato.
(b) Oltre al dazio è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodotti.

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI;
ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

Note complementari

1. Per l'applicazione delle sottovoci 23.05 A e 23.06 A I si intende per:

- titolo alcolometrico massico effettivo: il numero di kg di alcole puro, contenuti in 100 kg di prodotto;
- titolo alcolometrico massico potenziale: il numero di kg di alcole puro che possono essere prodotti alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto;
- titolo alcolometrico massico totale: la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale;
- % mas: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.

2. Per l'applicazione della sottovoce 23.07 B, sono considerati come prodotti lattiero-caseari i prodotti che rientrano nelle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03 e 04.04 e nelle sottovoci 17.02 A e 21.07 F I.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:		
	A. Farine e polveri di carne e di frattaglie; ciccioli	4	esenzione
	B. Farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	5	2
23.02	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:		
	A. di cereali:		
	I. di granturco o di riso:		
	a) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 % in peso	21 (P)	—
	b) altri	21 (P)	—
	II. di altri cereali:		
a) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 %, in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	21 (P)	—	
b) altri	21 (P)	—	
	B. di legumi	8	—

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili: A. Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca: I. superiore a 40 % in peso II. inferiore o uguale a 40 % in peso B. altri: I. Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero II. non nominati	27 (P) esenzione esenzione esenzione	— esenzione esenzione
23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie: A. Sansa di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva: I. aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 % II. aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 % B. altri	esenzione esenzione (P) esenzione	— — esenzione
23.05	Fecce di vino; tartaro greggio: A. Fecce di vino: I. aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore di sostanza secca uguale o superiore a 25 % in peso II. altri B. Tartaro greggio	esenzione (a) 2,03 ECU per kg di alcole totale (a) esenzione	— — —
23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove: A. Ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta: I. Vinaccia: a) avente un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore di sostanza secca uguale o superiore a 40 % in peso b) altri II. altri B. non nominati	esenzione (a) 2,03 ECU per kg di alcole totale (a) esenzione 4	esenzione — esenzione 2

(a) Oltre al dazio, è previsto in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione.

CAPITOLO 24

TABACCHI

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:		
	A. Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured» (a)	30 con riscoss. min. di 29 ECU e riscoss. mass. di 70 ECU per 100 kg peso netto	23 con riscoss. min. di 28 ECU e riscoss. mass. di 30 ECU per 100 kg peso netto
	B. altri	30 con riscoss. min. di 29 ECU e riscoss. mass. di 70 ECU per 100 kg peso netto	14 con riscoss. min. di 28 ECU e riscoss. mass. di 70 ECU per 100 kg peso netto
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco:		
	A. Sigarette	180	90
	B. Sigari e sigaretti	80	52
	C. Tabacco da fumo	180	117
	D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	100	65
	E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie	40	26
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.			

SEZIONE V
PRODOTTI MINERALI

CAPITOLO 25

SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCI E CEMENTI

Note

1. Con riserva delle eccezioni esplicite o implicite risultanti dal testo delle voci o della seguente nota 3, rientrano in questo capitolo i prodotti lavati (anche per mezzo di sostanze chimiche atte a eliminare le impurezze senza modificare il prodotto), macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, anche arricchiti per flottazione, separazione magnetica e con altri procedimenti meccanici o fisici (eccettuata la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati o assoggettati ad una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (n. 28.02);
 - b) le terre coloranti a base di ossidi di ferro contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3 (n. 28.23);
 - c) i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30;
 - d) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e i cosmetici preparati della voce n. 33.06;
 - e) i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (n. 68.01), i cubi e tessere per mosaici (n. 68.02), le ardesie per coperture di tetti e rivestimenti di edifici (n. 68.03);
 - f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (n. 71.02);
 - g) i cristalli coltivati di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce n. 38.19; gli elementi di ottica di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (n. 90.01);
 - h) i gessetti per scrivere e per disegnare, i gessi da sarti, i gessi per bigliardi (n. 98.05).
3. La voce n. 25.32 comprende in particolare: le terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; ossidi di ferro micacei naturali; la schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati) e l'ambra (succino) naturale; la schiuma di mare e l'ambra ricostituite, in lastre, bacchette, bastoni e forme similari, semplicemente stampate; il giavazzo; il carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; avanzi e cocci di materiali ceramici.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
25.01	<p>Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acqua di mare:</p> <p>A. Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa:</p> <p>I. destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti (a)</p>	1 ECU per 1 000 kg peso netto	—

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N.º della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
25.01 (segue)	A. II. altri: a) denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana (a)	5 ECU per 1 000 kg peso netto	2,5 ECU per 1 000 kg peso netto
	b) non nominati	16 ECU per 1 000 kg peso netto	6,25 ECU per 1 000 kg peso netto
	B. Acque madri di saline; acqua di mare	esenzione	esenzione
25.02	Piriti di ferro non arrostate	esenzione	esenzione
25.03	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale: A. greggi	esenzione	esenzione
	B. altri	10	3,5
25.04	Grafite naturale	esenzione	esenzione
25.05	Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere comprese nella voce n. 26.01	esenzione	esenzione
25.06	Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti gregge, sgrossate o semplicemente segate	1	esenzione
25.07	Argille (caolino, bentonite, ecc.), escluse le argille espanse della voce n. 68.07, andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte e di dinas	esenzione	esenzione
25.08	Creta	esenzione	esenzione
[25.09]			
25.10	Fosfati di calcio naturali, fosfati alluminio-calcici naturali, apatite e crete fosfatice	esenzione	esenzione
25.11	Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario: A. Solfato di bario	esenzione	esenzione
	B. Carbonato di bario, anche calcinato	3	1

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
25.12	Farine silicee fossili e altre terre silicee analoghe (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.) con massa volumica apparente inferiore o uguale a 1 000 kg/m ³ , anche calcinate	esenzione	0,5
25.13	Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente: A. greggi od in pezzi irregolari B. altri	esenzione 3	esenzione 0,9
25.14	Ardesia greggia spaccata, sgrossata o semplicemente segata	esenzione	esenzione
25.15	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con massa volumica apparente superiore o uguale a 2 500 kg/m ³ ed alabastro, greggi, sgrossati o semplicemente segati: A. greggi; sgrossati; semplicemente segati o spaccati e di spessore superiore a 25 cm B. semplicemente segati o spaccati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm: I. Alabastro II. altri	esenzione esenzione 10	esenzione esenzione 5
25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati: A. greggi; sgrossati; semplicemente segati o spaccati e di spessore superiore a 25 cm B. semplicemente segati o spaccati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm: I. Granito, porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite ed altre rocce dure simili; arenaria II. altre pietre da taglio o da costruzione: a) Pietre calcaree con massa volumica apparente inferiore a 2 500 kg/m ³ b) altre	esenzione 7 6 esenzione	esenzione 3,5 2,7 esenzione
25.17	Sassi e pietre frantumate (anche trattati termicamente), ghiaia, macadam e tarmacadam, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo e per massicciate stradali, ferroviarie o d'altro tipo; selce e ciottoli, anche trattati termicamente; granuli e scaglie (anche trattati termicamente) e polveri di pietre delle voci nn. 25.15 e 25.16	esenzione	esenzione
25.18	Dolomite, greggia, sgrossata o semplicemente segata; dolomite, anche sinterizzata o calcinata; pigiata di dolomite: A. Dolomite cruda B. Dolomite sinterizzata o calcinata C. Pigiata di dolomite	esenzione 4 5	esenzione 1,9 2,3

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
25.19	Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia completamente calcinata (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altri ossidi di magnesio, anche chimicamente puri:		
	A. Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio naturale calcinato	9	4,7
	B. altri	esenzione	esenzione
25.20	Pietra da gesso; anidrite; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria	esenzione	esenzione
25.21	Pietre da calce o da cemento e altre pietre calcaree da fonderia	esenzione	esenzione
25.22	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio	4	3,5
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati	8	3,5
25.24	Amianto (asbesto)	esenzione	esenzione
[25.25]			
25.26	Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari (splittings) e i cascami di mica	esenzione	esenzione
25.27	Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata; talco:		
	A. Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata	esenzione	esenzione
	B. Steatite naturale, frantumata o in polvere:		
	I. Talco in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	8	3,5
	II. altra	3	0,9
25.28	Criolite e chiolite naturali	esenzione	esenzione
[25.29]			
25.30	Borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H₃BO₃ sul prodotto secco	esenzione	esenzione

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
25.31	Feldspato; leucite; nefelina e nefelina-sienite; spato fluore:		
	A. Spato fluore	3	0,9
	B. altri	esenzione	esenzione
25.32	Materie minerali non nominate né comprese altrove:		
	A. Ossidi di ferro micacei naturali	3	1,9
	B. altre	esenzione	(a)
(a) Vedi allegato.			

CAPITOLO 26

MINERALI METALLURGICI, SCORIE E CENERI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le loppe e gli altri cascami industriali simili preparati sotto forma di macadam (n. 25.17);
 - b) il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (n. 25.19);
 - c) le scorie di defosforazione del capitolo 31;
 - d) le lane di loppe, di scorie, le lane di roccia ed altre simili lane minerali (n. 68.07);
 - e) le ceneri di oreficeria e gli altri cascami e rottami di metalli preziosi (n. 71.11);
 - f) le matte di rame, le matte di nichel e le matte di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (sezione XV).
2. Ai sensi della voce n. 26.01, s'intendono per «minerali metallurgici» i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce n. 28.50 o dei metalli delle sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.
3. Rientrano nella voce n. 26.03 soltanto le ceneri e residui contenenti metalli o composti metallici e che sono dei tipi utilizzati, nell'industria, per l'estrazione del metallo o per la fabbricazione di composti metallici.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; pirite di ferro arrostita (ceneri di pirite):		
	A. Minerali di ferro e pirite di ferro arrostita (ceneri di pirite):		
	I. Pirite di ferro arrostita (ceneri di pirite)	esenzione	esenzione
	II. altri (CECA)		esenzione
	B. Minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganiferi con tenore in manganese di 20 % o più in peso (CECA)		esenzione
	C. Minerali d'uranio:		
	I. Minerali d'uranio e pechblenda, con tenore in uranio superiore a 5 % in peso (Euratom)	esenzione	esenzione
	II. altri	esenzione	esenzione
	D. Minerali di torio:		
	I. Monazite; urano-torianite ed altri minerali di torio, con tenore in torio superiore a 20 % in peso (Euratom)	esenzione	esenzione
	II. altri	esenzione	esenzione
E. altri minerali	esenzione	esenzione	

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:		
	A. Polveri d'altoforno (polveri della bocca d'altoforno) (CECA)		esenzione
	B. altri	esenzione	esenzione
26.03	Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici	esenzione	esenzione
26.04	Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech	esenzione	esenzione

CAPITOLO 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE;
SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; questa esclusione non riguarda il metano ed il propano chimicamente puri, che sono da classificare nella voce n. 27.11;
 - b) i medicinali della voce n. 30.03;
 - c) gli idrocarburi non saturi miscelati classificati nelle voci nn. 33.01, 33.04 o 38.07.
2. La voce n. 27.07 deve essere considerata come comprendente non solamente gli oli e gli altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, ma anche i prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti non aromatici e che provengono dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti a bassa temperatura o di altri catrami minerali, per ciclizzazione del petrolio o con qualsiasi altro procedimento.
3. La denominazione «oli di petrolio o di minerali bituminosi», impiegata nella voce n. 27.10, è da considerarsi riferita non soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi, come pure a quelli costituiti da idrocarburi non saturi miscelati nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti aromatici, qualunque sia il processo di fabbricazione.
4. La voce n. 27.13 deve essere considerata come comprendente non soltanto la paraffina o gli altri prodotti ivi nominati, ma anche i prodotti analoghi ottenuti per sintesi o con qualsiasi altro procedimento.

Note complementari (a)

1. Per l'applicazione della voce n. 27.10 si considerano come:
 - A. oli leggeri (sottovoce 27.10 A), gli oli e le preparazioni che a 210 °C distillano, comprese le perdite, 90 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;
 - B. benzine speciali [sottovoce 27.10 A III a)], gli oli leggeri definiti nel precedente paragrafo A, che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;
 - C. acqua ragia minerale [sottovoce 27.10 A III a) 1], le benzine speciali definite nel precedente paragrafo B e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo Abel-Pensky (b);
 - D. oli medi (sottovoce 27.10 B), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno del 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ASTM D 86;
 - E. oli pesanti (sottovoce 27.10 C), gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno del 65 % in volume, secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;
 - F. oli da gas (sottovoce 27.10 C I), gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo E e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, l'85 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;

(a) Salvo indicazione contraria, per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dall'American Society for Testing and Materials e pubblicati nell'edizione del 1976 sulle definizioni e specificazioni standard per i prodotti petroliferi e i lubrificanti.

(b) Per metodo Abel-Pensky si intende il metodo DIN 51755 — März 1974 (Deutsche Industrienormen) pubblicato dal Deutsche Normenausschuß (DNA), Berlin 15.

- G. oli combustibili (sottovoce 27.10 C II), gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo E, diversi dagli oli da gas definiti nel precedente paragrafo F e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:
- inferiore o eguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ASTM D 874, e l'indice di saponificazione inferiore a 4, secondo il metodo ASTM D 939-54;
 - oppure superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è superiore o eguale a 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97;
 - oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure eguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C distillano, secondo il metodo ASTM D 86, comprese le perdite, il 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno del 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2.

Tabella di corrispondenza — colore diluito C / Viscosità V

Colore C		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5 e più
Visco- sità	I	4	4	4	5,4	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1580	2650
	V	II	7	7	7	7	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1580

Per viscosità V si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in $10^{-6}m^2s^{-1}$, secondo il metodo ASTM D 445.

Per colore diluito C si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1500, che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

Il colore degli oli combustibili di questa sottovoce deve essere naturale.

Questa sottovoce non comprende gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo E, per i quali non è possibile determinare:

- o la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
- o la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo ASTM D 445;
- o il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D 1500.

Questi prodotti rientrano nella sottovoce 27.10 C III.

2. Per l'applicazione della voce n. 27.11, si considerano come propani e butani commerciali (sottovoce 27.11 B 1) i prodotti che allo stato liquido e alla temperatura di 37,8 °C hanno una pressione di vapore relativa inferiore o eguale a 24,5 bar secondo il metodo ASTM D 1267.
3. Per l'applicazione della voce n. 27.12, si considera come vaselina greggia (sottovoce 27.12 A) la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.
4. Per l'applicazione della sottovoce 27.13 B I, si considerano come greggi i prodotti che presentano:
 - a) un tenore di olio eguale o superiore a 3,5 secondo il metodo ASTM D 721, se la viscosità a 100 °C è inferiore a $9 \cdot 10^{-6}m^2 s^{-1}$, secondo il metodo ASTM D 445, oppure
 - b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D 1500, se la viscosità a 100 °C è eguale o superiore a $9 \cdot 10^{-6}m^2 s^{-1}$, secondo il metodo ASTM D 445.
5. Per «trattamento definito», ai sensi delle voci nn. 27.10, 27.11, 27.12 e della sottovoce 27.13 B, si intendono le operazioni seguenti:
 - a) la distillazione sotto vuoto;
 - b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

- c) il cracking;
- d) il reforming;
- e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
- f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;
- g) la polimerizzazione;
- h) l'alchilazione;
- ij) l'isomerizzazione;
- k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27.10 C, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce n. 27.10;
- m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27.10 C, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della sottovoce 27.10 C III, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio, «hydrofinishing» o decolorazione);
- n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27.10 C II, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci 27.10 A o 27.10 B sono passibili dei dazi doganali previsti per la sottovoce 27.10 C II c), secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilire dalle autorità competenti;
- o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27.10 C III.

Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute eventualmente nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.

6. I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 27.07 B I, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13 B, 27.14 C, 29.01 A I, 29.01 B II a), 29.01 D I a) sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci nn. 27.10, 27.11, 27.12 e nella sottovoce 27.13 B, qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
7. Sono ammessi nella sottovoce 27.10 C III c), soltanto gli oli destinati ad essere miscelati con altri oli o con prodotti della voce n. 38.14 o con ispessenti, per ottenere oli, grassi o preparazioni lubrificanti, da imprese che, per gli impianti di cui dispongono, non possono fruire del beneficio del regime di esenzione doganale di cui alla precedente nota complementare 5 relativa alla voce n. 27.10 e che trattano tali oli, per la rivendita, in installazioni che comprendono congiuntamente:
 - almeno due serbatoi di deposito per ricevere gli oli di base alla rinfusa;
 - almeno un serbatoio miscelatore che utilizzi forza motrice, eventualmente mezzi di riscaldamento e che consenta l'aggiunta di additivi;
 - apparecchi di condizionamento.

Qualora le miscele sono preparate in installazioni prese in affitto o da persone che lavorano con materiale fornito dal cliente, le ultime tre condizioni, concernenti l'equipaggiamento delle installazioni, sono sempre richieste.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili: A. Carboni fossili (CECA): Repubblica federale di Germania altri Stati membri B. altri (CECA): Repubblica federale di Germania Italia altri Stati membri		7,50 DM/ 1 000 kg peso netto esenzione 7,50 DM/ 1 000 kg peso netto 1,9 esenzione
27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti: A. Ligniti (CECA): Francia altri Stati membri B. Agglomerati di ligniti (CECA): Francia Italia altri Stati membri		 2,3 esenzione 2,3 1,9 esenzione
27.03	Torba (compresa la torba da lettiera) e agglomerati di torba: A. Torba B. Agglomerati di torba	esenzione 3	esenzione 1,4
27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba, agglomerati o non; carbone di storta: A. Coke e semi-coke di carbon fossile: I. destinati alla fabbricazione di elettrodi II. altri (CECA): Italia altri Stati membri B. Coke e semi-coke di lignite (CECA): Italia altri Stati membri C. altri	 3 3	 1,4 4,3 esenzione 4,3 esenzione 1,4
[27.05]			
27.05 bis	Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili	esenzione	esenzione
27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti	esenzione	esenzione
27.07	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo capitolo: A. Oli greggi: I. Oli leggeri greggi, distillanti 90 % o più del loro volume fino a 200 °C II. altri	 10 2	 3,5 1

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
27.07 (segue)	B. Benzoli, toluoli, xiloli, nafta solvente; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo capitolo, distillanti 65 % o più del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo); frazioni di testa solforate:		
	I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	10	5
	II. destinati ad altri usi (a)	esenzione	esenzione
	C. Prodotti basici	6	3
	D. Fenoli	3	2,5
	E. Naftalina	esenzione	1,5
	F. Antracene	esenzione	esenzione
	G. altri:		
	I. destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce n. 28.03 (a)	esenzione	3,1
	II. non nominati	5	3,5
27.08	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali	esenzione	esenzione
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	esenzione	esenzione
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di oli di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:		
	A. Oli leggeri:		
	I. destinati a subire un trattamento definito (a)	14 (b)	7
	II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 A I (a)	14 (b) (c)	7 (c)
	III. destinati ad altri usi:		
	a) Benzine speciali:		
	1. Acqua ragia minerale	14 (d)	7
	2. altre	14 (d)	7
	b) non nominati	14 (d)	7
	B. Oli medi:		
	I. destinati a subire un trattamento definito (a)	14 (b)	7
	II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 B I (a)	14 (b) (c)	7 (c)
	III. destinati ad altri usi	14 (d)	7

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(c) Vedi nota complementare 6.

(d) Il dazio è ridotto al 6 % (sospensione) per una durata indeterminata.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
27.10 (segue)	C. Oli pesanti:		
	I. Oli da gas:		
	a) destinati a subire un trattamento definito (a)	10 (b)	5
	b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C I a) (a)	10 (b) (c)	5 (c)
	c) destinati ad altri usi	10 (d)	5
	II. Oli combustibili:		
	a) destinati a subire un trattamento definito (a)	10 (b)	5
	b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C II a) (a)	10 (b) (c)	5 (c)
	c) destinati ad altri usi	10 (d)	5
	III. Oli lubrificanti ed altri:		
	a) destinati a subire un trattamento definito (a)	12 (b)	6
	b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C III a) (a)	12 (b) (c)	6 (c)
	c) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo capitolo (a)	12 (e)	6
d) destinati ad altri usi	12 (f)	6	
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:		
	A. Propano di purezza uguale o superiore a 99 %:		
	I. destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile	25	16,6
	II. destinato ad altri usi (a)	esenzione	esenzione
	B. altri:		
	I. Propani e butani commerciali:		
	a) destinati a subire un trattamento definito (a)	3,5 (b)	1,5
	b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.11 B I a) (a)	3,5 (b) (c)	1,5 (c)
	c) destinati ad altri usi	3,5	1,5
	II. non nominati:		
	a) presentati allo stato gassoso	3,5 (b)	1,5
b) altri	3,5 (b)	1,5	
27.12	Vaselina:		
	A. greggia:		
	I. destinata a subire un trattamento definito (a)	2,5 (b)	1,9

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(c) Vedi nota complementare 6.

(d) Il dazio è ridotto a 3,5 % (sospensione) per una durata indeterminata.

(e) Il dazio è ridotto a 4 % (sospensione) per una durata indeterminata.

(f) Il dazio è ridotto a 7 % (sospensione) per una durata indeterminata.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
27.12 (segue)	A. II. destinata a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.12 A I (a)	2,5 (b) (c)	1,9 (c)
	III. destinata ad altri usi	2,5	1,9
	B. altra	10	5,7
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati:		
	A. Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali):		
	I. gregge	3	1,5
	II. altre	10	4,3
	B. altri:		
	I. greggi:		
	a) destinati a subire un trattamento definito (a)	2,5 (b)	1,9
	b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.13 B I a) (a)	2,5 (b) (c)	1,9 (c)
	c) destinati ad altri usi	2,5	1,9
	II. non nominati	10	5
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
	A. Bitume di petrolio	esenzione	esenzione
	B. Coke di petrolio	esenzione	esenzione
	C. altri:		
	I. destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce n. 28.03 (a)	esenzione	1,9
	II. non nominati	4	1,9
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche	esenzione	esenzione
27.16	Miscela bituminosa a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs, ecc.)	0,9	(d)
27.17	Energia elettrica	esenzione	esenzione

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
(b) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.
(c) Vedi nota complementare 6.
(d) Vedi allegato.

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E DELLE INDUSTRIE CONNESSE

Note

1. a) Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo delle voci nn. 28.50 o 28.51, è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della tariffa.
- b) Fatta riserva delle disposizioni del precedente paragrafo a), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo delle voci nn. 28.49 o 28.52, è da classificare in una di queste voci e non in altre voci di questa sezione.
2. Fatta riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, in virtù della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci nn. 30.03, 30.04, 30.05, 32.09, 33.06, 35.06, 37.08 e 38.11, è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della tariffa.
3. I prodotti presentati in assortimenti composti da parecchi elementi costitutivi diversi classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano:
 - a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;
 - b) presentati nello stesso tempo;
 - c) riconoscibili, per la loro natura o le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

CAPITOLO 28

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI O ORGANICI DEI METALLI PREZIOSI, DEGLI ELEMENTI RADIOATTIVI, DEI METALLI DELLE TERRE RARE E DEGLI ISOTOPI

Note

1. Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci o delle sue note, questo capitolo comprende soltanto:
 - a) elementi chimici isolati o composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle impurezze;
 - b) le soluzioni acquose dei prodotti del precedente paragrafo a);
 - c) le altre soluzioni dei prodotti del succitato paragrafo a), purché il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale;
 - d) i prodotti dei paragrafi a), b) e c) suddetti, addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
 - e) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c) o d), addizionati di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.
2. Oltre agli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ed ai solfossilati (n. 28.36), ai carbonati ed ai percarbonati di basi inorganiche (n. 28.42), ai cianuri semplici o complessi di basi inorganiche (n. 28.43), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (n. 28.44), ai prodotti organici compresi nelle voci dal n. 28.49 al n. 28.52 incluso ed ai carburi metalloidici o metallici (n. 28.56), sono da classificare in questo capitolo solamente i composti del carbonio qui di seguito specificati:
 - a) gli ossidi di carbonio, gli acidi cianidrico, fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (nella voce n. 28.13);

- b) gli ossialogenuri di carbonio (nella voce n. 28.14);
 - c) il disolfuro di carbonio (solfo di carbonio) (nella voce n. 28.15);
 - d) i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i selenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e altri cianati complessi di basi inorganiche (nella voce n. 28.48);
 - e) l'acqua ossigenata solida (nella voce n. 28.54), l'ossisolfuro di carbonio e gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianamide e i suoi derivati metallici (nella voce n. 28.58), ad esclusione della calciocianamide con tenore, in azoto, calcolato sul peso del prodotto anidro allo stato secco, inferiore o uguale al 25 %, che è da classificare nel capitolo 31.
3. *Fatte salve le disposizioni della nota 1 della sezione VI*, questo capitolo non comprende:
- a) il cloruro di sodio e l'ossido di magnesio, anche chimicamente puri, e gli altri prodotti della sezione V;
 - b) i prodotti appartenenti contemporaneamente alla chimica inorganica e a quella organica, diversi da quelli che sono stati nominati alla nota 2 precedente;
 - c) i prodotti contemplati nelle note 1, 2, 3 e 4 del capitolo 31;
 - d) i prodotti inorganici del genere di quelli usati come sostanze «*luminescenti*» compresi nella voce n. 32.07;
 - e) la grafite artificiale (n. 38.01), i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n. 38.17; le scolorine condizionate in involucri per la vendita al minuto della voce n. 38.19; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati dei metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g della voce n. 38.19;
 - f) le pietre preziose e semipreziose, le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose o di pietre sintetiche (voci dal n. 71.02 al n. 71.04), nonché i metalli preziosi e le loro leghe compresi nel capitolo 71;
 - g) i metalli, anche chimicamente puri e le leghe metalliche, compresi nella sezione XV;
 - h) gli elementi di ottica, specie quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi (n. 90.01).
4. Gli acidi complessi di costituzione chimica definita costituiti da un acido metalloidico del sottocapitolo II e da un acido metallico del sottocapitolo IV sono da classificare nella voce n. 28.13.
5. Le voci dal n. 28.29 al n. 28.48 comprendono soltanto i sali e i persali di metalli o di ammonio. Salvo le eccezioni risultanti dal testo delle voci, i sali doppi o complessi sono da classificare alla voce n. 28.48.
6. La voce n. 28.50 comprende soltanto:
- a) gli elementi chimici ed isotopi fissili seguenti: l'uranio naturale ed i suoi isotopi uranio 233 e 235, il plutonio ed i suoi isotopi;
 - b) gli elementi chimici radioattivi seguenti: il tecnezio, il promezio, il polonio, l'astato, il radon, il francio, il radio, l'attinio, il protattinio, il nettunio, l'americio e gli altri elementi di numero atomico superiore;
 - c) tutti gli altri isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV o XV);
 - d) i composti inorganici o organici di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o non, anche miscelati fra loro;
 - e) le leghe (diverse dal ferro-uranio), dispersioni e cermet, contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici;
 - f) gli elementi di combustibile esausti (irradiati) di reattori nucleari.

Il termine «isotopi», menzionato qui sopra e nel testo delle voci nn. 28.50 e 28.51, si estende agli «isotopi arricchiti», esclusi, tuttavia, gli elementi chimici che esistono in natura allo stato di isotopi puri e l'uranio impoverito in U 235.

7. Rientrano nella voce n. 28.55 i ferro-fosfori contenenti, in peso, 15 % e più di fosforo e i cuprofosfori contenenti, in peso, più di 8 % di fosforo.
8. Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per utilizzazione in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Tagliati in forma di dischi, di piastrine o forme simili, sono da classificare nella voce n. 38.19.

Nota complementare

Salvo disposizioni contrarie, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	I. ELEMENTI CHIMICI		
28.01	Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio):		
	A. Fluoro	9	5,8
	B. Cloro	14	11,1
	C. Bromo	15	10,1
	D. Iodio	esenzione	esenzione
28.02	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	10	5,3
28.03	Carbonio (in particolare, neri di carbonio)	5	1,2
28.04	Idrogeno; gas rari; altri metalloidi:		
	A. Idrogeno	7	4,1
	B. Gas rari	11	5,8
	C. altri metalloidi:		
	I. Ossigeno	9	5,8
	II. Selenio	esenzione	esenzione
	III. Tellurio ed arsenico	4	2,2
	IV. Fosforo	15	7,4
	V. altri	8	6,2
28.05	Metalli alcalini e alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, ittrio e scandio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio:		
	A. Metalli alcalini:		
	I. Sodio	7	5,2

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
28.05 (segue)	A. II. Potassio	9	5,8
	III. Litio	9	4,7
	IV. Cesio e rubidio	5	3,5
	B. Metalli alcalino-terrosi	11	6,9
	C. Metalli delle terre rare, ittrio e scandio, anche miscelati o in lega fra loro:		
	I. miscelati o in lega tra loro	18	12,9
	II. altri	5	2,9
	D. Mercurio:		
	I. presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non ecceda 224 ECU	8,40 ECU per bombola	6,72 ECU per bombola
	II. altro	esenzione	esenzione
	II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI DEI METALLOIDI		
28.06	Acido cloridrico; acido clorosolforico	12	7,4
[28.07]			
28.08	Acido solforico; oleum	4	3,1
28.09	Acido nitrico; acidi solfonitrici	15	7,4
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)	14	11,8
[28.11]			
28.12	Acido borico e anidride borica	8	4,1
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi:		
	A. Fluoruro di idrogeno (acido fluoridrico)	13	7,4
	B. Diossido di zolfo (anidride solforosa)	15	12
	C. Triossido di zolfo (anidride solforica)	8	5,3
	D. Ossidi di azoto	11	5,8
	E. Triossido di diarsenico (anidride arseniosa)	8	5,3
	F. Pentaossido di diarsenico (anidride arsenica) e acidi arsenici	11	6,9
	G. Diossido di carbonio (anidride carbonica)	15	8,6
	H. Diossido di silicio (anidride silicica)	10	5,3
	IJ. altri	12	6,3

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	III. DERIVATI ALOGENATI E OSSIALOGENATI E SOLFORATI DEI METALLOIDI		
28.14	Cloruri, ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi:		
	A. Cloruri ed ossicloruri dei metalloidi:		
	I. Cloruri di zolfo	14	8,3
	II. altri	12	7,4
	B. altri derivati alogenati ed ossialogenati dei metalloidi	14	6,9
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo:		
	A. Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo	13	6,3
	B. Disolfuro di carbonio (solfo di carbonio)	8	6,2
	C. altri	8	4,1
	IV. BASI, OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI INORGANICI		
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione	15	11,1
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio:		
	A. Idrossido di sodio (soda caustica)	14	12,3
	B. Idrossido di potassio (potassa caustica)	13	11,3
	C. Perossido di sodio e perossido di potassio	13	8
28.18	Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario:		
	A. Idrossido di magnesio e perossido di magnesio	9	4,7
	B. Ossido di stronzio, idrossido di stronzio e perossido di stronzio	12	7,4
	C. Ossido di bario, idrossido di bario e perossido di bario	11	8,8
28.19	Ossido di zinco; perossido di zinco	14	11,7
28.20	Ossido e idrossido di alluminio (allumina); corindoni artificiali:		
	A. Ossido di alluminio (allumina) e idrossido di alluminio	11 (a)	6,9
	B. Corindoni artificiali	10	6,1

(a) Il dazio è ridotto a 5,5 % (sospensione) per una durata indeterminata.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
28.21	Ossidi e idrossidi di cromo	15	13,4
28.22	Ossidi di manganese:		
	A. Diossido di manganese	12	6,3
	B. altri	15	8,8
28.23	Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe ₂ O ₃)	10	5,3
28.24	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto commerciali	10	5,3
28.25	Ossidi di titanio	15	7,4
[28.26]			
28.27	Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione	13	11,1
28.28	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici:		
	A. Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici	15	7,4
	B. Ossido di litio e idrossido di litio	13	6,3
	C. Ossido di calcio, idrossido di calcio e perossido di calcio:		
	I. Ossido di calcio e idrossido di calcio	10	5,3
	II. Perossido di calcio	13	7,8
	D. Ossido di berillio e idrossido di berillio	10	6,3
	E. Ossidi di stagno	11	6,9
	F. Ossidi di nichel e idrossidi di nichel	esenzione	esenzione
	G. Ossidi di molibdeno e idrossidi di molibdeno	13	6,3
	H. Ossidi di tungsteno e idrossidi di tungsteno	8	5,3
	IJ. Ossidi di vanadio e idrossidi di vanadio:		
	I. Pentaossido di divanadio (anidride vanadica)	9	5,5
	II. altri	12	6,4
	K. Ossido di zirconio e ossidi di germanio	10	7,4
	L. Ossidi di rame e idrossidi di rame:		
	I. Ossidi di rame	5	3,5
	II. Idrossidi di rame	12	7,4
	M. Ossidi di mercurio	7	4,7
	N. altri	14	11,1

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	V. SALI E PERSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI		
28.29	Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali:		
	A. Fluoruri:		
	I. di ammonio, di sodio	14	10,5
	II. altri	12	6,3
	B. Fluorosilicati (fluosilicati), fluoroborati (fluoborati) e altri fluorosali (fluosali):		
	I. Esafluorosilicato di disodio e esafluorosilicato di dipotassio	15	12
	II. Esafluorozirconato di dipotassio	9	5,8
	III. Esafluoroalluminato di trisodio	11	8,3
	IV. altri	13	8
28.30	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri:		
	A. Cloruri:		
	I. di ammonio, di alluminio	14	8,3
	II. di bario	11	6,9
	III. di calcio, di magnesio	10	5,3
	IV. di ferro	3	2,2
	V. di cobalto, di nichel	13	10,4
	VI. di stagno	9	4,7
	VII. altri	12	7,4
	B. Ossicloruri e idrossicloruri:		
	I. di rame, di piombo	5	3,5
	II. altri	12	6,3
	C. altri	15	8,8
28.31	Ipocloriti; ipoclorito di calcio commerciale; cloriti, ipobromiti:		
	A. Ipoclorito di sodio e ipoclorito di potassio	14	8,3
	B. Cloriti	13	6,3
	C. altri	15	8,8
28.32	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati:		
	A. Clorati:		
	I. di ammonio, di sodio, di potassio	10	8
	II. di bario	9	5,8
	III. altri	12	7,4
	B. Perclorati:		
	I. di ammonio	7	4,7
	II. di sodio	10	5,3
	III. di potassio	9	5,8
	IV. altri	12	7,4
	C. altri	15	8,8

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
[28.33]			
[28.34]			
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri:		
	A. Solfuri:		
	I. di potassio, di bario, di stagno, di mercurio	11	6,9
	II. di calcio, di antimonio, di ferro	8	5,3
	III. altri	15	8,8
	B. Polisolfuri:		
	I. di potassio, di calcio, di bario, di ferro, di stagno	12	7,4
	II. altri	15	8,8
28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati	15	12
28.37	Solfiti e iposolfiti	12	8
28.38	Solfati e allumi; persolfati:		
	A. Solfati:		
	I. di sodio, di cadmio	11	7,2
	II. di potassio, di rame	5	3,2
	III. di bario, di zinco	14	9,8
	IV. di magnesio, di alluminio, di cromo	15	9,2
	V. di cobalto, di titanio	10	6,3
	VI. di ferro, di nichel	9	5,2
	VII. di mercurio, di piombo	8	5,3
	VIII. altri	13	6,3
	B. Allumi:		
	I. Bis(solfato) di alluminio e ammonio	12	7,4
	II. Bis(solfato) di alluminio e potassio	15	12
	III. Bis(solfato) di cromo e potassio	13	10,2
	IV. altri	14	11,1
	C. Perossosolfati (persolfati)	13	7,8
28.39	Nitriti e nitrati:		
	A. Nitriti	12	7,4

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
28.39 (<i>segue</i>)	B. Nitrati:		
	I. di sodio	14	8,8
	II. di potassio	10	8
	III. di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichel	11	8,3
	IV. di rame, di mercurio	8	5,3
	V. di piombo	15	8,8
	VI. altri	14	6,1
28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati:		
	A. Fosfonati (fosfiti) e fosfinati (ipofosfiti)	15	7,4
	B. Fosfati (compresi i polifosfati):		
	I. di ammonio:		
	a) Polifosfati	15	8,3
	b) altri	12	6,3
	II. altri	15	10,5
[28.41]			
28.42	Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio:		
	A. Carbonati:		
	I. di ammonio (compreso quello del commercio contenente carbammato di ammonio)	12	7,4
	II. di sodio	13	10,2
	III. di calcio	9	5,8
	IV. di magnesio, di rame	6	4,1
	V. di berillio, di cobalto, di bismuto	10	8
	VI. di litio	14	7,7
	VII. altri	14	8,3
	B. Perossocarbonati (percarbonati)	14	8,3
28.43	Cianuri semplici e complessi:		
	A. Cianuri semplici:		
	I. di sodio, di potassio, di calcio	15	8,8
	II. di cadmio	13	7,8
	III. altri	11	6,9
	B. Cianuri complessi	15	12

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
28.44	Fulminati, cianati e tiocianati:		
	A. Fulminati	12	7,4
	B. Cianati	10	6,1
	C. Tiocianati	15	8,8
28.45	Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio:		
	A. di zirconio	11	6,9
	B. altri	15	6,7
28.46	Borati e perborati:		
	A. Borati:		
	I. di sodio, anidri:		
	a) destinati alla fabbricazione del perossoborato di sodio (a)	esenzione	esenzione
	b) altri	7	4,1
	II. altri	12	6,3
	B. Perossoborati (perborati)	15	8,8
28.47	Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.):		
	A. Alluminati	15	8,8
	B. Cromati, dicromati e percromati:		
	I. Cromati	15	13,2
	II. altri	14	12,4
	C. Manganiti, manganati e permanganati	15	8,8
	D. Antimonati, molibdati	14	8,3
	E. Zincati, vanadati	10	5,3
	F. altri	13	7,8
28.48	Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati:		
	A. Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio	10	6,3
	B. altri:		
	I. Arsenati	12	7,4
	II. Fosfati doppi o complessi	14	8,3
	III. Carbonati doppi o complessi	14	6,9
	IV. Silicati doppi o complessi	14	7,4
	V. non nominati	14	8,3

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	VI. PRODOTTI VARI		
28.49	Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame di metalli preziosi; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non:		
	A. Metalli preziosi allo stato colloidale:		
	I. Argento	10	6,3
	II. altri	8	4,1
	B. Amalgame di metalli preziosi	12	6,3
	C. Sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi:		
	I. dell'argento	12	7,4
	II. di altri metalli preziosi	5	3,1
28.50	Elementi chimici e isotopi, fissili; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non; leghe, dispersioni e «cermet», contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici:		
	A. Elementi chimici e isotopi, fissili; loro composti, leghe, dispersioni e «cermet», compresi gli elementi di combustibile esausti (irradiati) di reattori nucleari (<i>Euratom</i>)	esenzione	(a)
	B. altri (b)	esenzione	(a)
28.51	Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non:		
	A. Deuterio, ossido di deuterio (acqua pesante) e altri composti di deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti questi prodotti (<i>Euratom</i>)	10	—
	B. altri	15	7,4
28.52	Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro:		
	A. del torio, dell'uranio impoverito in U 235, anche miscelati tra loro (<i>Euratom</i>)	esenzione	(a)
	B. altri	6	3,5

(a) Vedi allegato.

(b) ex B: Isotopi radioattivi artificiali e loro composti (*Euratom*).

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
[28.53]			
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida:		
	A. solido	18	10,2
	B. altro	15	8,8
28.55	Fosfuri, di costituzione chimica definita o non:		
	A. di ferro (ferro-fosfori) contenenti, in peso, 15 % o più di fosforo	11	5,8
	B. altri	14	8,3
28.56	Carburi, di costituzione chimica definita o non:		
	A. di silicio	9	8,2
	B. di boro	7	4,7
	C. di calcio	15	14
	D. di alluminio, di cromo, di molibdeno, di tungsteno, di vanadio, di tantalio, di titanio	12	8,6
	E. altri	13	6,3
28.57	Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o non:		
	A. Idruri	10	5,3
	B. Nitruri	10	5,3
	C. Azoturi	13	7,8
	D. Siliciuri	11	8,8
	E. Boruri	13	6,3
28.58	Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgame diverse da quelle di metalli preziosi:		
	A. Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza	4	2,9
	B. Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa	7	4,7
	C. altri	15	7,4

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

Note

1. Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci, questo capitolo comprende soltanto:

- a) composti organici di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle impurezze;
- b) miscele di isomeri di uno stesso composto organico (contenenti o non delle impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi e non (capitolo 27);
- c) i prodotti delle voci dal n. 29.38 al n. 29.42 incluso, gli eteri ed esteri di zuccheri e loro sali della voce n. 29.43 ed i prodotti della voce n. 29.44, di costituzione chimica definita o non;
- d) le soluzioni acquose di prodotti previsti nei paragrafi a), b), c), sopraccitati;
- e) le altre soluzioni dei prodotti dei sopraccitati paragrafi a), b), c), purché il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale;
- f) i prodotti dei paragrafi a), b), c), d), e) sopraccitati, addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
- g) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c), d), e) o f), addizionati di una sostanza antipolvere, di un colorante o di un odoriferante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
- h) i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili, e loro sali.

2. Questo capitolo non comprende:

- a) i prodotti compresi nella voce n. 15.04, nonché la glicerina (n. 15.11);
- b) l'alcole etilico (nn. 22.08 e 22.09);
- c) il metano e il propano (n. 27.11);
- d) i composti del carbonio menzionati nella nota 2 del capitolo 28;
- e) l'urea (nn. 31.02 o 31.05, secondo il caso);
- f) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (n. 32.04), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come sostanze «*luminescenti*», i prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra e l'indaco naturale (n. 32.05), nonché le tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto (n. 32.09);
- g) gli enzimi (n. 35.07);
- h) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti similari presentati in tavolette, bastoncini o in forme analoghe che implicano la loro utilizzazione come combustibili nonché i combustibili liquidi del tipo utilizzato per accendisigari o per accenditori, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 300 cm³ (n. 36.08);

- ij) i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n. 38.17; i prodotti detti «scolorine» condizionati per la vendita al minuto, compresi nella voce n. 38.19;
- k) gli elementi di ottica, in particolare quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (n. 90.01).
3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.
4. *Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle sottovoci*, nelle voci dal n. 29.03 al n. 29.05, dal n. 29.07 al n. 29.10, e dal n. 29.12 al n. 29.21, nn. 29.22 e 29.23 inclusi, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, è da considerare esteso anche ai derivati misti (solfoalogenati, nitroalogenati, nitrosolfonati, nitrosolfoalogenati, ecc.).
- I gruppi nitrici o nitrosi non sono da considerare come «funzioni azotate» ai sensi della voce n. 29.30.
5. a) Gli esteri dei composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII incluso con composti organici degli stessi sottocapitoli sono da classificare come il composto rientrante nella voce posta per ultima nell'ordine di numerazione;
- b) gli esteri dell'alcole etilico o della glicerina con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII incluso sono da classificare come i composti a funzione acida corrispondenti;
- c) i sali degli esteri compresi nei succitati paragrafi a) e b) con basi inorganiche sono da classificare come gli esteri corrispondenti;
- d) i sali di altri composti organici a funzione acida o a funzione fenolica dei sottocapitoli da I a VII incluso con basi inorganiche sono da classificare come i composti organici a funzione acida o a funzione fenolica corrispondenti;
- e) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare come gli acidi corrispondenti.
6. I prodotti delle voci dal n. 29.31 al n. 29.34 incluso sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri metalloidi o di metalli, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, ecc., direttamente legati al carbonio.
- Sono esclusi dalle voci nn. 29.31 (tiocomposti organici) e 29.34 (altri composti organo-minerali) i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) in cui, eccezione fatta per atomi di idrogeno, ossigeno e azoto, siano contenuti, legati direttamente al carbonio, soltanto atomi di zolfo e di alogeno, che conferiscano loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).
7. Nella voce n. 29.35 (composti eterociclici) non rientrano gli eteri-ossidi interni, gli emiacetali interni, gli eteri-ossidi metilenici degli ortodifenoli, gli epossidi alfa e beta, gli acetali ciclici, i polimeri ciclici delle aldeidi, delle tioaldeidi o delle aldimmine, le anidridi di acidi polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli con acidi polibasici, le ureidi cicliche e le tioureidi cicliche, le immidi di acidi polibasici, l'esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina.

Nota complementare

Nell'ambito di una voce, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) che appartiene a una sottovoce, sono da classificare, salvo disposizioni speciali, in questa sottovoce, sempreché, nella stessa serie di sottovoci, non sia stata prevista una sottovoce finale «altri» (senza altre aggiunte). Quando tale sottovoce esiste, i derivati in questione rientrano nella detta sottovoce finale «altri».

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	I. IDROCARBURI, LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.01	Idrocarburi:		
	A. aciclici:		
	I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	25	14,1
	II. destinati ad altri usi (a)	esenzione	esenzione
	B. cicloparaffinici e cicloolefinici:		
	I. Azulene e suoi derivati alchilici	16	9,2
	II. altri:		
	a) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili . . .	25	11,8
	b) destinati ad altri usi (a)	esenzione	esenzione
	C. cicloterpenici:		
	I. Pineni, canfene, dipentene	13	7,4
	II. altri	18	8,3
	D. aromatici:		
	I. Benzene (benzolo), toluene (toluolo), xileni (xiloli):		
	a) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili . . .	25	11
	b) destinati ad altri usi (a)	esenzione	esenzione
	II. Stirene (stirolo)	8	6,2
	III. Etilbenzene (etilbenzolo)	8	5,3
	IV. Cumene (isopropilbenzene)	8	8
	V. Naftalene (naftalina), antracene	esenzione	2,7
	VI. Bifenile, terfenili	15	8,8
	VII. altri	16	7,8
29.02	Derivati alogenati degli idrocarburi:		
	A. Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici:		
	I. Fluoruri	18	10,2
	II. Cloruri:		
	a) saturi:		
	1. Clorometano (cloruro di metile), cloroetano (cloruro di etile)	18	12,9
	2. altri	16	12,3
	b) non saturi	19	13,2
	III. Bromuri	23	12,3
	IV. Ioduri	25	11,8
	V. Derivati misti	17	9,7
	B. Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	17	9,7
	C. Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici	18	10,2

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		
		autonomi %	convenzionali %	
I	2	3	4	
29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi:			
	A. Derivati solfonati	16	9,2	
	B. Derivati nitrati e nitrosi:			
	I. Trinitrotolueni, dinitronaftaleni	10	8	
	II. altri	16	9,2	
	C. Derivati misti:			
	I. Derivati solfoalogenati	14	8,3	
	II. altri	16	11,7	
	II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI			
	29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
A. Monoalcoli saturi:				
I. Metanolo (alcole metilico)		18	13,5	
II. Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)		15	8,8	
III. Butanolo e suoi isomeri:				
a) 2-Metilpropan-2-olo (alcole <i>terz</i> -butilico)		8	5,3	
b) altri		14	8,3	
IV. Péntanolo (alcole amilico) e suoi isomeri		20	11	
V. altri		18	10,9	
B. Monoalcoli non saturi:				
I. Alcole allilico		14	8,3	
II. altri		16	8,8	
C. Polialcoli:				
I. Dioli, trioli e tetrololi		19	14,3	
II. D-Mannitolo (mannite)		12 + em	—	
III. D-Glucitolo (sorbite):				
a) in soluzione acquosa:				
1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo		12 + em	—	
2. altro		12 (a) + em	—	
b) altro:				
1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo		12 + em	—	
2. altro		12 (a) + em	—	
IV. altri polialcoli		14	8,3	
V. Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei polialcoli	18	10,2		

(a) Il dazio è sospeso a 9 % per una durata indeterminata.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		
		autonomi %	convenzionali %	
1	2	3	4	
29.05	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
	A. cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:			
	I. Cicloesano, metilcicloesani e dimetilcicloesani	20	11	
	II. Mentolo	11	8,6	
	III. Steroli, inositoli	14	8,3	
	IV. altri	16	9,2	
	B. aromatici:			
	I. Alcole cinnamili	13	7,8	
	II. altri	17	9,7	
		III. FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
	29.06	Fenoli e fenoli-alcoli:		
A. Monofenoli:				
I. Fenolo e suoi sali		4	3,1	
II. Cresoli, xilenoli, e loro sali		3	2,2	
III. Naftoli e loro sali		18	14,2	
IV. altri		17	9,7	
B. Polifenoli:				
I. Resorcinolo (resorcina) e suoi sali		17	9,7	
II. Idrochinone		18	10,2	
III. Diidrossinaftaleni e loro sali		17	9,7	
IV. 4,4'-Isopropilidendifenolo (2,2 bis(4-idrossifenil)propano, bisfenolo A).		15	7,4	
V. altri		15	8,8	
C. Fenoli-alcoli		18	10,2	
29.07		Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli:		
		A. Derivati alogenati	15	8,8
	B. Derivati solfonati	18	10,2	
	C. Derivati nitrati e nitrosi:			
	I. Acido picrico (2,4,6-trinitrofenolo); stufato di piombo (trinitroresorcina- nato di piombo); trinitroxilenoli e loro sali	10	6,3	
	II. Dinitrocresoli, trinitro- <i>m</i> -cresolo	16	12,6	
	III. altri	18	10,2	
	D. Derivati misti	18	10,2	

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	IV. ETERI-OSSIDI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, EPOSSIDI ALFA E BETA, ACETALI E EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.08	Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
	A. Eteri-ossidi:		
	I. aciclici:		
	a) Ossido di dietile (etere etilico), ossidi di diclorodietile	25	11,8
	b) altri	17	9,7
	II. cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	17	9,7
	III. aromatici:		
	a) 4- <i>terz</i> -Butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene	13	10,2
	b) Ossido di difenile	17	12,6
	c) altri	16	9,2
	B. Eteri-ossidi-alcoli:		
	I. aciclici	20	11
	II. ciclici	14	8,3
	C. Eteri-ossidi-fenoli ed eteri-ossidi-alcoli-fenoli:		
	I. Guaiacolo, guaiacolsolfonati di potassio	19	12,6
	II. altri	15	8,8
	D. Perossidi di alcoli e perossidi di eteri	17	8,3
29.09	Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri (alfa o beta), loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
	A. 1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	18	13,4
	B. altri	18	10,9
29.10	Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
	A. Ossido di 2-(2-butossietossi)etile e di 6-propilpiperonile (piperonilbutossido)	13	7,8
	B. altri	18	8,5
	V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE		
29.11	Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide:		
	A. Aldeidi acicliche:		
	I. Formaldeide (metanale)	18	10,2
	II. Acetaldeide (etanale)	24	19,2
	III. Butirraldeide (butanale)	19	10,6
	IV. altre	16	9,2

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
29.11 (<i>segue</i>)	B. Aldeidi cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche	14	8,3
	C. Aldeidi aromatiche:		
	I. Cinnamaldeide (aldeide cinnamica)	18	10,2
	II. altre	16	9,2
	D. Aldeidi-alcoli	16	9,2
	E. Aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse:		
	I. Vanillina (4-idrossi-3-metossibenzaldeide) e 3-etossi-4-idrossibenzaldeide («etilvanillina»)	20	11
	II. altre	17	8,8
	F. Polimeri ciclici delle aldeidi:		
	I. 1,3,5-Triossano (trirossimetilene)	18	10,2
	II. altri	17	9,7
	G. Poliformaldeide (paraformaldeide)	18	10,2
29.12	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11	16	9,2
	VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE		
29.13	Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
	A. Chetoni aciclici:		
	I. Monochetoni	15	8,3
	II. Polichetoni	12	7,4
	B. Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:		
	I. Bornan-2-one (canfora):		
	a) naturale greggio	11	6,9
	b) altro (naturale raffinato e sintetico)	16	9,2
	II. altri	15	8,8
	C. Chetoni aromatici:		
	I. Metilnaftilchetoni (acetonaftoni)	14	11,1
	II. 4-Fenilbutenone (benzilidenacetone)	17	9,7
	III. altri	18	10,2
	D. Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi:		
	I. aciclici, cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:		
	a) 4-Idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonalcole)	14	8,6
	b) altri	14	6,1
	II. aromatici	18	10,2
	E. Chetoni-fenoli ed altri chetoni a funzioni ossigenate semplici o complesse . .	18	10,2
	F. Chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi ed altri chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse	17	9,7
	G. Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
	I. 4'- <i>terz</i> -Butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenone (muschio chetone) . . .	14	11,2
	II. altri	16	9,2

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	VII. ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PERACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.14	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
	A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi:		
	I. Acido formico, suoi sali e suoi esteri	19	10,6
	II. Acido acetico, suoi sali e suoi esteri:		
	a) Acido acetico	21	16,8
	b) Sali dell'acido acetico:		
	1. Acetato di sodio	19	15,2
	2. Acetati di cobalto	14	11,1
	3. altri	17	9,7
	c) Esteri dell'acido acetico:		
	1. Acetato di etile, acetato di vinile, acetato di propile, acetato d'isopropile	20	13,2
	2. Acetato di metile, acetato di butile, acetato d'isobutile, acetato di pentile (amile), acetato d'isopentile (isoamile), acetati di glicerolo	19	10,6
	3. Acetato di <i>p</i> -tolile, acetati di fenilpropile, acetato di benzile, acetato di rodinile, acetato di santalile e gli acetati di feniletan-1,2-diolo	13	10,2
	4. altri	17	9,7
	III. Anidride acetica	20	11
	IV. Alogenuri di acetile	18	10,2
	V. Acidi bromoacetici, loro sali e loro esteri	23	12,3
	VI. Acido propionico, suoi sali e suoi esteri	14	5,9
	VII. Acido butirrico e acido isobutirrico, loro sali e loro esteri	15	8,8
	VIII. Acido valerico e suoi isomeri, loro sali e loro esteri	13	7,8
	IX. Acido palmitico, suoi sali e suoi esteri:		
	a) Acido palmitico	11	6,9
	b) Sali ed esteri dell'acido palmitico	16	9,2
	X. Acido stearico, suoi sali e suoi esteri:		
	a) Acido stearico	12	7,4
	b) Sali ed esteri dell'acido stearico:		
	1. Stearato di zinco, stearato di magnesio	13	7,8
	2. altri	15	8,8
	XI. altri	16	9,2

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
29.14 (segue)	B. Acidi monocarbossilici aciclici non saturi:		
	I. Acido metacrilico, suoi sali e suoi esteri	17	9,7
	II. Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri:		
	a) Acidi undecenoici	13	7
	b) Sali ed esteri degli acidi undecenoici	16	9,2
	III. Acido oleico, suoi sali e suoi esteri:		
	a) Acido oleico	12	7,4
	b) Sali ed esteri dell'acido oleico	16	9,2
	IV. altri:		
	a) Acido esa-2,4-dienoico (acido sorbico), acido acrilico	15	8,6
	b) altri	15	10,8
	C. Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	17	9,7
	D. Acidi monocarbossilici aromatici:		
	I. Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri	17	9,7
	II. Cloruro di benzoile	18	10,2
	III. Acido fenilacetico, suoi sali e suoi esteri	19	10,6
	IV. altri	16	9,2
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
	A. Acidi policarbossilici aciclici:		
	I. Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	19	10,6
	II. Acido malonico, acido adipico, loro sali e loro esteri	17	13,2
	III. Anidride maleica	15	8,8
	IV. Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri:		
	a) Acido azelaico, acido sebacico	12	7,4
	b) Sali ed esteri dell'acido azelaico e dell'acido sebacico	16	8,6
	V. altri	16	7,8
	B. Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	17	8
	C. Acidi policarbossilici aromatici:		
	I. Anidride ftalica	18	13,5
	II. Acido tereftalico, suoi sali e suoi esteri	18	10,5
	III. altri	18	13,5

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
	A. Acidi carbossilici a funzione alcool:		
	I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri	17	9,2
	II. Acido malico, suoi sali e suoi esteri	15	8,6
	III. Acido tartarico, suoi sali e suoi esteri	18	10,2
	IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri:		
	a) Acido citrico	19	14,1
	b) altri	20	11
	V. Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	23	12,3
	VI. Acido mandelico (acido fenilglicolico), suoi sali e suoi esteri	20	11
	VII. Acido colico, acido 3 α ,12 α -diidrossi-5 β -colan-24-oico (acido desossicolico), loro sali e loro esteri	13	7,8
	VIII. altri:		
	a) aciclici	15	8,8
	b) ciclici	18	10,2
	B. Acidi carbossilici a funzione fenolo:		
	I. Acido salicilico, acido O-acetilsalicilico, loro sali e loro esteri:		
	a) Acido salicilico	21	11,4
	b) Sali dell'acido salicilico	19	10,6
	c) Esteri dell'acido salicilico:		
	1. Salicilati di metile, di fenile (salolo)	22	17,6
	2. altri	18	10,2
	d) Acido O-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	21	13,8
	II. Acidi solfosalicilici, loro sali e loro esteri	18	10,2
	III. Acido 4-idrossibenzoico, suoi sali e suoi esteri	16	9,2
	IV. Acido gallico (acido 3,4,5-triidrossibenzoico), suoi sali e suoi esteri:		
	a) Acido gallico (acido 3,4,5-triidrossibenzoico)	14	8,3
	b) Sali ed esteri dell'acido gallico (acido 3,4,5-triidrossibenzoico)	17	9,7
	V. Acidi idrossinaftoici, loro sali e loro esteri	18	10,2
	VI. altri	17	9,7
	C. Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone:		
	I. Acido deidrocolico (DCI) e suoi sali	13	7,8
	II. Acetoacetato di etile e suoi sali	20	11
	III. altri	17	9,7
	D. altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse	17	9,7

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	VIII. ESTERI DEGLI ACIDI MINERALI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
[29.17]			
[29.18]			
29.19	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
	A. Esachis(diidrogenofosfato) di <i>mio</i> -inositolo (acido fitico) e suoi sali (fitati), lattofosfati	15	8,8
	B. Fosfati di tributile, fosfato di trifenile, fosfati di tritolile, fosfati di trixilile, fosfato di tris(2-cloroetile)	15	8,3
	C. altri	17	9,7
[29.20]			
29.21	Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
	A. Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	18	10,2
	B. altri prodotti:		
	I. Dinitrato di etilene (dinitrato di etilenglicole), esanittrato di D-mannitolo, trinitrato di glicerolo, tetranitrato di pentaeritritolo (pentrite) e dinitrato di ossidietilene (dinitrato di dietilenglicole)	15	8,8
	II. altri	17	9,7
	IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE		
29.22	Composti a funzione ammina:		
	A. Monoammine acicliche:		
	I. Metilammina, dimetilammina e trimetilammina, e loro sali	16	12,3
	II. Dietilammina e suoi sali	11	6,9
	III. altri	14	8,3
	B. Poliammine acicliche:		
	I. Esametilendiammina e suoi sali	16	9,2
	II. altri	15	7,4
	C. Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche:		
	I. Cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali	13	7,8
	II. altri	16	9,2

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
29.22 (segue)	D. Monoammine aromatiche:		
	I. Anilina, suoi derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali . . .	16	12,3
	II. <i>N</i> -Metil- <i>N</i> ,2,4,6-tetranitroanilina (tetril)	8	5,3
	III. Toluidine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali . .	16	9,2
	IV. Xilidine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali . . .	15	8,8
	V. Difetilammina, e suoi derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:		
	a) Dipicrilammina (<i>exil</i>)	8	5,3
	b) altri	16	9,2
	VI. 1-Naftilammina, 2-naftilammina, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:		
	a) 2-Naftilammina e suoi sali	14	8,3
	b) altri	16	9,2
	VII. altri	16	9,2
	E. Poliammine aromatiche:		
	I. Fenilendiammine e metilfenilendiammine (diamminotolueni), loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	14	8,3
II. altre	16	11,1	
29.23	Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse:		
A. Ammino-alcoli; ammino-eteri; ammino-esteri:			
I. 2-Amminoetanolo (etanolammina)	14	8,3	
II. altri	16	9,2	
B. Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli; ammino-arileteri; ammino-arilesteri:			
I. Anisidine, dimetossibifenilendiammine (bianisidine), fenetidine, e loro sali	18	10,2	
II. altri	16	11,1	
C. Ammino-aldeidi; ammino-chetoni; ammino-chinoni	16	9,2	
D. Ammino-acidi:			
I. Lisina, suoi esteri, e loro sali	13	7,8	
II. Sarcosina e suoi sali	15	8,8	
III. Acido glutammico e suoi sali	19	16,5	
IV. Glicina	17	8,3	
V. altri	17	9,7	
E. Ammino-alcoli-fenoli; ammino-acidi-fenoli; altri composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse	17	9,7	

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
29.24	Sali e idrossidi di ammonio quaternari, compresi le lecitine e altri fosfoamminolipidi:		
	A. Lecitine ed altri fosfoamminolipidi	14	6,9
	B. altri	17	9,7
29.25	Composti a funzione carbossammide e composti a funzione ammidide dell'acido carbonico:		
	A. Ammidide acicliche:		
	I. Asparagina e suoi sali:		
	a) Asparagina	14	8
	b) Sali dell'asparagina	17	9,7
	II. altri	18	10,2
	B. Ammidide cicliche:		
	I. Ureine:		
	a) 4-Etossifenilurea (dulcina)	12	7,4
	b) altre	15	8,8
	II. Ureidi:		
	a) Fenobarbital (DCI) e suoi sali	22	17,5
	b) Barbital (DCI) e suoi sali	19	15,2
	c) altre	17	9,7
	III. altre ammidide cicliche:		
	a) Lidocaina (DCI)	17	12
	b) altre	17	9,7
29.26	Composti a funzione immidide degli acidi carbossilici (compresa l'immidide ortosolfobenzoica e i suoi sali) o a funzione immina (compresa l'esametilentetrammina e la trimetiltrinitrammina):		
	A. Immidide:		
	I. 1,1-Diossido di 1,2-benzisotiazol-3-one (immidide o-solfobenzoica, saccharina) e suoi sali	15	8,8
	II. altre	17	9,5
	B. Immine:		
	I. Aldimmine	18	10,2
	II. altre immine:		
	a) Metenammina (DCI) (esametilentetrammina)	18	14,2
	b) Esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetiltrinitrammina)	11	6,9
	c) altre	17	9,7
29.27	Composti a funzione nitrile	17	13,8
29.28	Diazo-, azo- o azossi composti	16	9,2
29.29	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina	17	9,7
29.30	Composti ad altre funzioni azotate	17	13,2

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	X. COMPOSTI ORGANO-MINERALI E COMPOSTI ETROCICLICI		
29.31	Tiocomposti organici:		
	A. Xantati (xantogenati)	14	8,3
	B. altri	18	10,2
[29.32]			
29.33	Composti mercurio-organici	17	9,7
29.34	Altri composti organo-minerali:		
	A. Composti organo-arsenicali	17	9,7
	B. Tetraetilpiombo (piombo tetraetile)	20	12
	C. altri	18	10,2
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:		
	A. 2-Furaldeide (furfuraldeide, furfurale, furfurolo) e benzofurano (cumarone)	14	8,3
	B. Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico	17	9,7
	C. Tiofene	14	8,3
	D. Piridina e suoi sali	10	6,3
	E. Indolo e 3-metilindolo (scatolo), e loro sali	12	7,4
	F. Esteri dell'acido nicotinico (DCI); nicetamide (DCI) e suoi sali	14	8,3
	G. Chinolina e suoi sali	17	9,7
	H. Fenazone (DCI) e aminofenazone (DCI) (ammidopirina), e loro derivati:		
	I. Propifenazone (DCI)	15	10,2
	II. altri	25	17,2
	IJ. Acidi nucleinici e loro sali	18	10,2
	K. 3-picolina	12	7,4
	L. Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile); benzimidazol-2-tiolo (mercaptobenzimidazolo); benzotiazolo-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali	18	14,2
	M. Santonina	13	6,3
	N. Cumarina, metilcumarine e etilcumarine	18	10,2
	O. Fenolftaleina	18	14,2

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
29.35 (segue)	P. 6-Allil-6,7-diidro-5H-dibenzo[<i>c,e</i>]azepina (azapetina) e suoi sali; Atrazina (ISO); Clordiazepossido (DCI) e suoi sali; Clorprotixene (DCI); Dextrometorfano (DCI) e suoi sali; Diazinon (ISO); Derivati alogenati della chinolina; Cloridrato di imipramina (DCIM); Iproniazide (DCI); Cloridrato di cetobemidone (DCIM); Cloridrato di nafazolina (DCIM) e nitrato di nafazolina (DCIM); Fenindamina (DCI) e suoi sali; Fentolamina (DCI); Fenilbutazone (DCI); Propazina (ISO); Bromuro di piridostigmina (DCI); Derivati degli acidi chinolincarbossilici; Simazina (ISO); Tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati; Tietilperazina (DCI); Tioridazina (DCI) e suoi sali; Cloridrato di tolazolina (DCIM)	16	6,6
	Q. altri	16	8,9
29.36	Solfammidi	18	8,3
29.37	Sultoni e sultami	17	9,7
XI. PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI			
29.38	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente: A. Provitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa	14	5,7
	B. Vitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa: I. Vitamine A	9	3,9
	II. Vitamine B ₂ , B ₃ , B ₆ , B ₁₂ e H	9	4,9
	III. Vitamina B ₉	18	10,2
	IV. Vitamina C	12	6,1
	V. altre vitamine	14	6,5
	C. Concentrati naturali di vitamine: I. Concentrati naturali di vitamine A + D	9	4,7
	II. altri	14	8,3
	D. Miscele, anche disciolte in qualsiasi solvente, soluzioni non acquose di provitamine o di vitamine	18	8,6

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
29.39	Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni:		
	A. Adrenalina	17	9,2
	B. Insulina	16	8,9
	C. Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e simili:		
	I. Ormoni gonadotropi	11	6,9
	II. altri	15	8,8
	D. Ormoni cortico-surrenali:		
	I. Cortisone (DCI), idrocortisone (DCI), e loro acetati; prednisone (DCI), prednisolone (DCI)	11	6,9
	II. altri	14	8,3
	E. altri ormoni e altri steroidi	14	8,3
[29.40]			
	XII. ETROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI		
29.41	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:		
	A. Eterosidi delle digitali	12	7,4
	B. Glicirrizina e glicirrizati	11	6,9
	C. Rutina e suoi derivati	18	10,2
	D. altri	14	8,3
29.42	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:		
	A. Alcaloidi del gruppo dell'oppio:		
	I. Tebaina e suoi sali	13	7,8
	II. altri	17	9,7
	B. Alcaloidi della china:		
	I. Chinina e solfato di chinina	9	5,2
	II. altri	12	9,6

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
29.42 <i>(segue)</i>	C. altri alcaloidi:		
	I. Caffaina e suoi sali	13	10,4
	II. Cocaina e suoi sali:		
	a) Cocaina greggia	5	esenzione
	b) altri	17	8,3
	III. Emetina e suoi sali	10	6,3
	IV. Efedrine e loro sali	16	9,2
	V. Teobromina e suoi derivati	10	8
	VI. Teofillina, aminofillina (DCI), e loro sali	17	13,6
	VII. altri	13	8,2
	XIII. ALTRI COMPOSTI ORGANICI		
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42:		
	A. Ramnosio, raffinosiso, mannosio	15	—
	B. altri	20	—
29.44	Antibiotici:		
	A. Penicilline	21	11,4
	B. Cloramfenicolo (DCI)	13	10,2
	C. altri antibiotici	9	6,3
29.45	Altri composti organici	20	12,3

CAPITOLO 30

PRODOTTI FARMACEUTICI

Note

1. Il termine «medicamenti», ai sensi della voce n. 30.03, è da considerare applicabile:

- a) ai prodotti che sono stati miscelati per usi terapeutici o profilattici;
- b) ai prodotti non miscelati, atti agli stessi usi, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto per usi terapeutici o profilattici.

Le disposizioni precedenti non si applicano agli alimenti o bevande (quali alimenti dietetici, alimenti arricchiti, alimenti per diabetici, bevande «toniche», acque minerali) né ai prodotti delle voci nn. 30.02 e 30.04.

Per l'applicazione di queste disposizioni e della nota 3 d) del capitolo, sono considerati:

A) come prodotti non miscelati:

- 1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;
- 2) tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 28 e 29;
- 3) gli estratti vegetali semplici della voce n. 13.03, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;

B) come prodotti miscelati:

- 1) le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);
- 2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;
- 3) i sali e le acque concentrate ottenute per evaporazione di acque minerali naturali.

2. Questo capitolo non comprende:

- a) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, per usi medicinali (n. 33.06);
- b) i dentifrici di ogni specie, compresi quelli con proprietà profilattiche o terapeutiche, che sono da considerare compresi nella voce n. 33.06;
- c) i saponi e gli altri prodotti della voce n. 34.01 addizionati di sostanze medicamentose.

3. Nella voce n. 30.05 sono compresi soltanto:

- a) i catgut e le altre legature sterili per suture chirurgiche;
- b) le laminarie sterili;
- c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia e l'arte dentaria;
- d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici nonché i reattivi di diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente (esclusi quelli compresi nella voce n. 30.02), siano essi prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, atti agli stessi usi;
- e) i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni;
- f) i cementi e altri prodotti per l'otturazione dentaria;
- g) gli astucci e le scatole farmaceutiche forniti del necessario per il pronto soccorso.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
30.01	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove: A. Ghiandole ed altri organi, disseccati: I. polverizzati II. non polverizzati B. altri: I. di origine umana II. non nominati	10 8 esenzione 11	6,3 5,3 6,9 6,9
30.02	Sieri specifici di animali o di persone immunizzati; vaccini microbici, tossine, colture di microrganismi (compresi i fermenti, ma esclusi i lieviti) ed altri prodotti simili: A. Sieri e vaccini B. Colture di microrganismi C. altri	15 17 14	7,4 9,5 8,3
30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria: A. non condizionati per la vendita al minuto: I. contenenti iodio o suoi composti II. altri: a) contenenti penicillina, streptomina, o loro derivati: 1. contenenti penicillina o suoi derivati 2. altri b) non nominati B. condizionati per la vendita al minuto: I. contenenti iodio o suoi composti II. altri: a) contenenti penicillina, streptomina, o loro derivati b) non nominati	29 17 17 15 34 22 20	13,2 8,9 8,3 6,2 14,9 10,5 7,8
30.04	Ovate, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo	17	8,3
30.05	Altre preparazioni ed articoli farmaceutici	15	8,8

CAPITOLO 31

CONCIMI

Note

1. La voce n. 31.02 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31.05:
 - A) i prodotti seguenti:
 - 1) il nitrato di sodio con tenore in azoto inferiore od uguale al 16,3 %;
 - 2) il nitrato di ammonio, anche puro;
 - 3) il solfonitrato di ammonio, anche puro;
 - 4) il solfato di ammonio, anche puro;
 - 5) il nitrato di calcio con tenore in azoto inferiore od uguale al 16 %;
 - 6) il nitrato di calcio e di magnesio, anche puro;
 - 7) la calciocianammide con tenore in azoto inferiore od uguale al 25 %, anche impregnata di olio;
 - 8) l'urea, anche pura;
 - B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti elencati alla precedente lettera A) (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);
 - C) i concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere A) e B) (astrazione fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante;
 - D) i concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti considerati ai precedenti paragrafi 1 A) 2) o 1 A) 8) o di un miscuglio di questi prodotti.

2. La voce n. 31.03 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31.05:
 - A) i prodotti seguenti:
 - 1) le scorie di defosforazione;
 - 2) i fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) ed i fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente;
 - 3) i perfosfati (semplici, doppi o tripli);
 - 4) il fosfato bicalcico con tenore in fluoro superiore od uguale allo 0,2 %;
 - B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A) (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);
 - C) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A) e B) (astrazione fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

3. La voce n. 31.04 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31.05:
 - A) i prodotti seguenti:
 - 1) i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite ed altri);
 - 2) il salino di barbabietole;
 - 3) il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della nota 6 c);
 - 4) il solfato di potassio con tenore in K_2O inferiore od uguale al 52 %;
 - 5) il solfato di magnesio e di potassio con tenore in K_2O inferiore od uguale al 30 %;
 - B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A) (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione).

4. Gli ortofosfati mono- e diammonici, anche puri, e le miscele di questi prodotti sono da classificarsi nella voce n. 31.05.
5. I tenori limiti di cui alle note 1 A), 2 A) e 3 A) si riferiscono al peso dei prodotti anidri allo stato secco.
6. Questo capitolo non comprende:
- il sangue di bestiame della voce n. 05.15;
 - i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle precedenti note 1 A), 2 A), 3 A) e 4;
 - i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 grammi, della voce n. 38.19; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (n. 90.01).

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
31.01	Guano ed altri concimi naturali di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro, ma non trattati chimicamente	esenzione	esenzione
31.02	Concimi minerali o chimici azotati:		
	A. Nitrato di sodio naturale (a)	esenzione	esenzione
	B. Urea con tenore di azoto superiore al 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco	16	11,7
	C. altri	10	8
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici:		
	A. previsti alla lettera A) della nota 2 di questo capitolo:		
	I. Perfosfati	6	4,8
	II. altri	esenzione	esenzione
	B. previsti alle lettere B) e C) della nota 2 di questo capitolo	4	2,2
31.04	Concimi minerali o chimici potassici:		
	A. previsti alla lettera A) della nota 3 di questo capitolo	esenzione	esenzione
	B. previsti alla lettera B) della nota 3 di questo capitolo	3	2,2
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg:		
	A. altri concimi:		
	I. contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	7	6,6

(a) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
31.05 (segue)	A. II. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo:		
	a) Ortofosfati mono- e diammonici e miscugli di detti prodotti fra loro	7	6,6
	b) contenenti fosfati e nitrati	7	6,6
	c) altri:		
	1. con tenore in azoto superiore al 10 % in peso	10	8
	2. altri	7	4,8
	III. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e potassio:		
	a) Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di quest'ultimo elemento può raggiungere il 44 %), con tenore globale di azoto non superiore, in peso, al 16,3 % (a)	10	esenzione
	b) altri:		
	1. con tenore in azoto superiore al 10 % in peso	10	8
2. altri	7	4,8	
IV. altri:			
a) con tenore in azoto superiore al 10 % in peso	10	8	
b) altri	4	3,2	
B. Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg	11	8,8	

(a) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

CAPITOLO 32

**ESTRATTI PER CONCIA E PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI;
SOSTANZE COLORANTI, COLORI, PITTURE, VERNICI E TINTURE;
MASTICI; INCHIOSTRI**

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci nn. 32.04 o 32.05, i prodotti inorganici del genere di quelli usati come «sostanze luminescenti» (n. 32.07) e le tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto della voce n. 32.09;
 - b) i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti previsti nelle voci dal n. 29.38 al n. 29.42 incluso, n. 29.44 e dal n. 35.01 al n. 35.04 incluso.
2. Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti utilizzati per tali sali, per la produzione di sostanze coloranti azoiche, sono da classificare nella voce n. 32.05.
3. Sono comprese nelle voci nn. 32.05, 32.06 e 32.07, anche le preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche, di lacche coloranti o di altre sostanze coloranti del tipo utilizzato per colorare in massa materie plastiche artificiali, gomma e altre sostanze analoghe, o anche destinate a entrare nella composizione di preparazioni per la stampa delle materie tessili. Queste voci non comprendono tuttavia i pigmenti preparati, nominati nella voce n. 32.09.
4. Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 sono da classificare nella voce n. 32.09 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione.
5. Ai sensi di questo capitolo, la dizione «sostanze coloranti» non comprende i prodotti del genere di quelli utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua.
6. Ai sensi della voce n. 32.09, sono considerati come «fogli per l'impressione a caldo» (carta pastello) soltanto i fogli sottili del genere di quelli utilizzati, ad esempio, per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti:
 - a) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) o anche da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;
 - b) da metalli (anche preziosi) o anche da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia aventi funzioni di supporto.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
32.01	Estratti per concia di origine vegetale; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali eteri, esteri ed altri derivati:		
	A. Estratti per concia di origine vegetale:		
	I. di mimosa	10 (a)	9
	II. di quebraco	esenzione	esenzione
	III. di sommacco, di vallonee, di querce o di castagno	9	7
	IV. altri	9	6,3 (b)

(a) Il dazio è ridotto a 3 % (sospensione) per una durata indeterminata.

(b) Per gli estratti tannici di eucalipto, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 250 tonnellate da concedere dalle autorità competenti, si applica il dazio del 3,5 % sul valore.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
32.01 (segue)	B. altri	10	4,9
[32.02]			
32.03	Prodotti concianti organici sintetici e prodotti concianti inorganici; preparazioni concianti contenenti o non prodotti concianti naturali; preparazioni enzimatiche per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.)	10	6,3
32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale: A. Sostanze coloranti d'origine vegetale: I. Catecù II. Estratti di grani di Persia ed estratti di robbia; guado III. Tornasole IV. altre B. Sostanze coloranti d'origine animale	esenzione 6 3 9 10	esenzione 4,1 2,2 4,7 6,3
32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra; indaco naturale: A. Sostanze coloranti organiche sintetiche B. Preparazioni previste dalla nota 3 di questo capitolo C. Prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti» D. Prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra E. Indaco naturale	17 20 19 17 9	10 11,5 12,6 7,3 6,6
32.06	Lacche coloranti	16	11,5
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»: A. altre sostanze coloranti: I. Neri minerali non nominati né compresi altrove II. Estratto di Cassel e prodotti simili III. Pigmenti a base di solfuro di zinco (litopone e simili) IV. Pigmenti a base di ossido di titanio V. Pigmenti a base di cromati di piombo, di bario, di zinco o di stronzio: a) Rossi di molibdeno b) altri VI. altre: a) Magnetite b) non nominate	9 9 12 15 11 17 esenzione 14	5,8 5,8 9,5 7,4 6,9 9,7 5,7 8,3

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
32.07 (segue)	B. Preparazioni previste dalla nota 3 di questo capitolo	16	9,2
	C. Prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»	12	6,3
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustrì liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:		
	A. Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati	15	8,8
	B. Preparazioni vetrificabili	16	7,8
	C. Lustrì liquidi e preparazioni simili; ingobbi	13	6,3
	D. Fritta di vetro ed altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi	8	4,1
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo:		
	A. Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo:		
	I. Essenza di perle o essenza d'Oriente	16	9,2
	II. altri	19	10,8
	B. Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)	17	8,3
	C. Tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto	16	9,2
32.10	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori	22	10,2
32.11	Siccativi preparati	17	8,3
32.12	Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura	11	5,8
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri:		
	A. Inchiostri da scrivere o da disegno	15	8,8
	B. Inchiostri da stampa	18	8,3
	C. altri inchiostri	16	9,2

CAPITOLO 33

OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA
O PER TOILETTA PREPARATI E COSMETICI PREPARATI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati»), per la fabbricazione delle bevande, della voce n. 22.09;
 - b) i saponi e gli altri prodotti della voce n. 34.01;
 - c) l'essenza di trementina e gli altri prodotti della voce n. 38.07.

2. Si considerano «prodotti per profumeria o per toilette preparati e cosmetici preparati», ai sensi della voce n. 33.06, in particolare:
 - a) i deodoranti per locali, preparati, anche non profumati;
 - b) i prodotti, anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti per profumeria o per toilette, come cosmetici o come deodoranti per locali e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage», o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali:		
	A. Oli essenziali non deterpenati:		
	I. di agrumi	12	11
	II. altri:		
	a) di geranio, di garofano, di niauli, di ylang-ylang	5	2,9
	b) non nominati	esenzione	esenzione
	B. Oli essenziali deterpenati:		
	I. di agrumi	12	8,8
	II. altri	10	5,3
	C. Resinoidi	7	4,7
	D. Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione	9	5,8
	E. Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali . . .	10	5,3
[33.02]			
[33.03]			

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
33.04	Miscugli di due o più sostanze odorifere, naturali o artificiali, e miscugli a base di una o più di queste sostanze (comprese le semplici soluzioni in un alcole), costituenti materie prime per la profumeria, l'alimentazione o altre industrie	10	6,3
[33.05]			
33.06	Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali:		
	A. Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati:		
	I. Creme da barba	20	9,2
	II. altri	18	8,3
	B. Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali	12	7,4

CAPITOLO 34

**SAPONI, PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI, PREPARAZIONI PER LISCIVIE,
PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE,
PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI,
PASTE PER MODELLI E «CERE PER L'ODONTOIATRIA»**

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i composti isolati di costituzione chimica definita;
 - b) i dentifrici, le creme da barba e gli shampoings, anche se contenenti sapone o prodotti tensioattivi (n. 33.06).

2. La voce n. 34.01 comprende solamente i saponi solubili nell'acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere addizionati o non di altre sostanze (disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi, ecc.). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in barre, in pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella voce n. 34.05 come paste e polveri per pulire e preparazioni simili.

3. La denominazione «oli di petrolio o di minerali bituminosi», usata nel testo della voce n. 34.03, è quella definita alla nota 3 del capitolo 27.

4. La denominazione «cere preparate non emulsionate e senza solvente», usata nel testo della voce n. 34.04, è da considerarsi riferita soltanto:
 - A) ai miscugli di cere animali tra loro, di cere vegetali tra loro, di cere artificiali tra loro;
 - B) ai miscugli di cere appartenenti a classi differenti (animali, vegetali, minerali, artificiali) nonché ai miscugli di paraffina con cere animali, vegetali o artificiali;
 - C) ai miscugli della consistenza delle cere a base di cere o di paraffina e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze, purché questi miscugli non siano emulsionati e non contengano solventi.

La voce n. 34.04, invece, non comprende:

 - a) le cere della voce n. 27.13;
 - b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, semplicemente colorite.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
34.01	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, in pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani (contenenti o non sapone) . .	19	8,8
34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone	17	8,8

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
34.03	Preparazioni lubrificanti e preparazioni del genere di quelle utilizzate per l'ensimggio dei prodotti tessili, per oliare o per ingrassare cuoio o altri prodotti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
	A. contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	10	5,3
	B. altre	10	5,3
34.04	Cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua; cere preparate non emulsionate e senza solvente	12	6,3
34.05	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per metalli, paste e polveri per pulire e preparazioni simili, escluse le cere preparate della voce n. 34.04	15	7,4
34.06	Candele, ceri, cerini, lucignoli, lumini da notte e prodotti simili	16	9,2
34.07	Paste per modelli, comprese quelle presentate in assortimento o per trastullo dei ragazzi; composizioni del genere di quelle dette «cere per l'odontoiatria», presentate in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili	16	7,8

CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI; COLLE; ENZIMI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

- a) i lieviti (n. 21.06);
- b) i medicinali (n. 30.03);
- c) le preparazioni enzimatiche per conceria (n. 32.03);
- d) le preparazioni enzimatiche per macerazione o per liscivie e gli altri prodotti del capitolo 34;
- e) i prodotti delle arti grafiche su supporti di gelatina (capitolo 49).

2. Il termine «destrina» impiegato nel testo della voce n. 35.05 si applica ai prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi e delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori, espresso in destrosio, sulla materia secca, eguale o inferiore a 10 %.

I prodotti della specie di tenore superiore sono da classificare nella voce n. 17.02.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:		
	A. Caseine:		
	I. destinate alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (a)	2	2
	II. destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (a)	6	5
	III. altre	14	—
	B. Colle di caseina	13	—
	C. altri	10	10
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:		
	A. Albumine:		
	I. non atte o rese inadatte all'alimentazione umana (b)	esenzione	esenzione
	II. altre:		
	a) Ovoalbumina e lattoalbumina:		
	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	10 (c)	—
2. altre	10 (c)	—	
b) non nominate	10	—	
	B. Albuminati ed altri derivati delle albumine	12	12

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Le albumine da rendere inadatte all'alimentazione umana sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(c) Il dazio ad valorem è sostituito da una imposizione specifica stabilita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
35.03	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocollo solido:		
	A. Ittiocollo solido	10	6,3
	B. altri	15	12
35.04	Peptoni ed altre sostanze proteiche (esclusi gli enzimi della voce n. 35.07) e loro derivati; polvere di pelle, trattata o non al cromo	12	6,3
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola:		
	A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	23,9 + em	14 + em
	B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:		
	I. inferiore a 25 % in peso	16,3 + em	13 + em con riscoss. mass. del 18
	II. uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % in peso	16,3 + em	13 + em con riscoss. mass. del 18
	III. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % in peso	16,3 + em	13 + em con riscoss. mass. del 18
	IV. uguale o superiore a 80 % in peso	16,3 + em	13 + em con riscoss. mass. del 18
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg:		
	A. Colle preparate non nominate né comprese altrove:		
	I. Colle vegetali:		
	a) di gomme naturali	11	6,9
	b) altre	19	10,6
	II. altre colle	16	9,2
	B. Prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg	19	10,6
35.07	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove	13	7,8

CAPITOLO 36

POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI;
FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI

Note

1. Questo capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati tuttavia quelli previsti dalla seguente nota 2, lettera a) o b).
2. Si considerano «prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili», ai sensi della voce n. 36.08, esclusivamente:
 - a) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili a base di alcole e gli altri analoghi combustibili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;
 - b) i combustibili liquidi (benzina, ecc.) del genere di quelli utilizzati negli accenditori ed apparecchi di accensione, condizionati in recipienti di capacità inferiore od uguale a 300 cm³;
 - c) le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
36.01	Polveri da sparo:		
	A. Polvere nera	8	5,3
	B. altre	11	6,9
36.02	Esplosivi preparati	16	9,2
[36.03]			
36.04	Micce; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori:		
	A. Micce; cordoni detonanti	15	7,4
	B. altri	24	12,6
36.05	Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandini-fughi e simili):		
	A. Stoppini in strisce o in rotoli per accendisigari, lampade da minatori, e simili	13	7,8
	B. altri	18	8,3
36.06	Fiammiferi	14	10,5
[36.07]			
36.08	Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili:		
	A. Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma	15	7,4
	B. altri	19	10,6

CAPITOLO 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA

Note

1. Questo capitolo non comprende né gli avanzi o cascami né i materiali di scarto.
2. La voce n. 37.08 comprende soltanto:
 - a) i miscugli di prodotti chimici preparati per essere usati in fotografia, come, ad esempio, rivelatori, fissatori, viratori, emulsioni, ecc.;
 - b) i prodotti puri impiegati per gli stessi usi, anche dosati, purché condizionati per la vendita al minuto e pronti per l'uso.

Sono esclusi dalla voce n. 37.08 le vernici, le colle e le preparazioni simili, che debbono seguire il regime loro proprio.

Note complementari

1. Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due distinte strisce (una portante le sole immagini e l'altra la sola registrazione del suono), ciascuna striscia segue il proprio trattamento.
2. Per «pellicole cinematografiche d'attualità», ai sensi della sottovoce 37.07 B II a), si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 metri, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d'attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
37.01	Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto:		
	A. Pellicole piane presentate sotto forma di disco ed inserite in un caricatore . .	21 (a)	9,7
	B. altre	21	9,7
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce:		
	A. di larghezza inferiore o uguale a 35 mm:		
	I. Microfilm; pellicole per la radiografia o per arti grafiche	20	9,2
	II. altri	20	6,3
	B. di larghezza superiore a 35 mm	20	9,2
37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati	23	10,2
37.04	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive:		
	A. Pellicole cinematografiche:		
	I. negative; positive intermedie di lavoro	esenzione	esenzione
	II. altre positive	2,35 ECU per 100 m	1,01 ECU per 100 m
	B. altre	esenzione	esenzione

(a) Dazio sospeso al 6,3 % fino al 31 dicembre 1984.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
37.05	Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinematografiche), impressionate e sviluppate, negative o positive:		
	A. Microfilm	5	3,5
	B. altre	12	6,3
[37.06]			
37.07	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti o non la registrazione del suono o portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive:		
	A. portanti soltanto la registrazione del suono	esenzione	(a)
	B. altre:		
	I. negative; positive intermedie di lavoro	esenzione	esenzione
	II. altre positive:		
	a) Pellicole cinematografiche d'attualità	2,25 ECU per 100 m	1,26 ECU per 100 m
	b) altre, d'una larghezza:		
	1. inferiore a 10 mm	0,50 ECU per 100 m	0,30 ECU per 100 m
	2. da 10 mm inclusi a 34 mm esclusi	3,50 ECU per 100 m	2,05 ECU per 100 m
	3. da 34 mm inclusi a 54 mm esclusi	5 ECU per 100 m	2,39 ECU per 100 m
	4. di 54 mm o più	5 ECU per 100 m	3,13 ECU per 100 m
37.08	Prodotti chimici per usi fotografici, compresi i prodotti per la produzione della luce-lampo	15	7,4

(a) Vedi allegato.

CAPITOLO 38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Note

1. Questo capitolo non comprende:

- a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:
- 1) la grafite artificiale (n. 38.01);
 - 2) i disinfettanti, insetticidi, fungicidi, rodenticidi, erbicidi, inibitori di germinazione, regolatori di crescita per piante e prodotti simili, presentati in forme, recipienti o involucri previsti nella voce n. 38.11;
 - 3) i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (n. 38.17);
 - 4) i prodotti elencati nelle note 2 a), 2 c), 2 d) e 2 f) seguenti;
- b) le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari del genere di quelli utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente, voce n. 21.07);
- c) i medicinali (n. 30.03).

2. Rientrano nella voce n. 38.19, e non in altre voci della tariffa:

- a) i cristalli coltivati di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi o di ossido di magnesio (eccettuati gli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 grammi;
- b) gli oli di flemma;
- c) i prodotti detti «scolorine», condizionati per la vendita al minuto;
- d) i prodotti per la correzione di matrici da ciclostile, condizionati per la vendita al minuto;
- e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni;
- f) i gessi specialmente preparati per l'odontoiatria;
- g) gli elementi chimici del capitolo 28, quali silicio e selenio, drogati per utilizzazione in elettronica, presentati in forma di dischi, piastrelle o forme simili, polito o non, ricoperti o non di uno strato epitassiale uniforme.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
38.01	Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio:		
	A. Grafite artificiale:		
	I. presentata in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	10	5,3
	II. altra	6	4
	B. Grafite naturale o artificiale, allo stato colloidale	9	4,7
[38.02]			

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
38.03	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito:		
	A. Carboni attivati	16	7,8
	B. Sostanze minerali naturali attivate	14	6,9
	C. Neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito	7	4,7
[38.04]			
38.05	Tallol:		
	A. greggio	4	esenzione
	B. altro	7	4,7
38.06	Lignosolfiti	9	5,8
38.07	Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino:		
	A. Essenza di trementina	5	4
	B. Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato; dipentene greggio	7	3,5
	C. altri	7	4,1
38.08	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05; essenza di colofonia ed oli di colofonia:		
	A. Colofonie (comprese le «peci resinose»)	6	5
	B. Essenza di colofonia ed oli di colofonia	7	4,1
	C. altri	10	5,3
38.09	Catrami di legno; oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio; olio di acetone; peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali:		
	A. Catrami di legno	4	2,2
	B. altri	5,3	(a)
[38.10]			

(a) Vedi allegato.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, rodenticidi, erbicidi, inibitori di germinazione, regolatori di crescita per piante, e prodotti simili, presentati allo stato di preparazioni o in forme, recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidie:		
	A. Zolfo presentato in forme per la vendita al minuto oppure in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	9	7,1
	B. Preparazioni cupriche	8	5,3
	C. Regolatori di crescita per piante	18	10,2
	D. altri	15	7,4
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:		
	A. Bozzime preparate ed appretti preparati:		
	I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:		
	a) inferiore a 55 % in peso	18,8 + em	13 + em con riscoss. mass. del 20
	b) uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %, in peso	18,8 + em	13 + em con riscoss. mass. del 20
	c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %, in peso	18,8 + em	13 + em con riscoss. mass. del 20
	d) uguale o superiore a 83 % in peso	18,8 + em	13 + em con riscoss. mass. del 20
	II. altri	14	6,9
	B. Preparazioni per la mordenzatura	14	8,3
38.13	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura:		
	A. Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo d'apporto e di altri prodotti	14	8,3
	B. Preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura	9	4,7
	C. altre	9	5,8

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali:		
	A. Preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile (etil-fluido)	19	10,1
	B. altri:		
	I. per lubrificanti:		
	a) contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	13	6,3
	b) altri	16	7
	II. Preparazioni antidetonanti a base di piombo tetrametile, di piombo etilmetile e di miscele di piombo tetraetile e tetrametile	17	7,4
	III. non nominati	17	7
38.15	«Acceleranti di vulcanizzazione» preparati	16	7,8
38.16	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi	11	5,8
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	15	8,8
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili	18	8,3
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:		
	A. Oli di flemma; olio di Dippel	7	4,7
	B. Acidi naftenici	6	3,5
	C. Sali insolubili in acqua di acidi naftenici; esteri di acidi naftenici	12	6,3
	D. Solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali	14	6,9
	E. Alchilbenzoli o alchilnaftaline, in miscele	13	7,8
	F. Scambiatori di ioni:		
	I. a base di carboni solfonati o costituiti da sostanze minerali naturali	9	5,8
	II. altri	14	8,3
	G. Catalizzatori	14	8,3
	H. Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	12	7,4
	IJ. Miscugli non agglomerati di carburi metallici	12	6,3

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
38.19 (<i>segue</i>)	K. Cementi, malte e composizioni simili, refrattari	4	2,9
	L. Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas	9	5,8
	M. Composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	10	6,3
	N. Composizioni per accumulatori, a base di ossido di cadmio od a base d'idrossido di nichel	15	8,8
	O. Carboni (esclusi quelli della sottovoce 38.01 A) in composizioni metallografiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti	6	4,1
	P. Preparazioni dette «liquidi per trasmissioni idrauliche» (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	18	9,2
	Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche	18	9,2
	R. Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi	18	9,2
	S. Elementi chimici previsti dalla nota 2 g) di questo capitolo	9	10,2
	T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III:		
	I. in soluzione acquosa:		
	a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo	12 + em	—
	b) altro	12 (a) + em	—
	II. altro:		
	a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo	12 + em	—
	b) altro	12 (a) + em	—
U. Piroligniti (di calcio, ecc.)	10	6,3	
V. Tartrato di calcio greggio	9	5,8	
W. Citrato di calcio greggio	7	4,7	
X. altri	18	10,2	

(a) Dazio sospeso al 9 % per una durata illimitata.

*SEZIONE VII***MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA,
RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE; GOMMA NATURALE O SINTETICA,
FATTURATO (FACTIS) E LAVORI DI GOMMA****Nota**

I prodotti presentati in assortimenti composti da parecchi elementi costitutivi diversi classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati miscelati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano:

- a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;
- b) presentati nello stesso tempo;
- c) riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

*CAPITOLO 39***MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA,
RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE****Note**

1. Questo capitolo non comprende:

- a) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce n. 32.09;
- b) le cere artificiali (n. 34.04);
- c) la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;
- d) gli oggetti da sellaio e da correggiaio (n. 42.01), gli oggetti di marocchineria, astucceria, da viaggio e gli altri oggetti della voce n. 42.02;
- e) i lavori da panierai e da stuoiaio, del capitolo 46;
- f) i prodotti compresi nella sezione XI (materie tessili e loro manufatti);
- g) le calzature e parti di calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti, ombrelli (da sole e da pioggia), bastoni, fruste, scudisci e loro parti ed altri oggetti della sezione XII;
- h) le minuterie di fantasia rientranti nella voce n. 71.16;
- ij) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);
- k) le parti e pezzi staccati del materiale da trasporto della sezione XVII;
- l) gli elementi di ottica di materie plastiche artificiali, le montature per occhiali, gli strumenti da disegno ed altri oggetti del capitolo 90;
- m) gli oggetti del capitolo 91 (orologeria), e in particolare le casse e simili per orologi, pendole ed apparecchi da orologeria;
- n) gli strumenti musicali, loro parti ed altri oggetti del capitolo 92;
- o) i mobili ed altri oggetti del capitolo 94;
- p) le spazzole, gli spazzolini e gli altri oggetti del capitolo 96;

- q) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);
- r) i bottoni, chiusure a strappo, portapenne, portamatite e loro parti, imboccature e cannuce da pipe, bocchini, ecc., i pettini, le parti di bottiglie e di altri recipienti isotermitici, nonché gli altri oggetti compresi nel capitolo 98.
2. Si considerano come rientranti nelle voci nn. 39.01 e 39.02 soltanto i prodotti seguenti ottenuti per sintesi chimica:
- le materie plastiche artificiali, comprese le resine artificiali;
 - i siliconi;
 - i resoli, il poliisobutilene liquido e i prodotti artificiali simili di polimerizzazione o di policondensazione.
3. Si considerano come rientranti nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso solamente i prodotti presentati sotto le forme seguenti:
- prodotti liquidi o pastosi, comprese le emulsioni, dispersioni e soluzioni;
 - blocchi, pezzi, grumi, masse non consistenti, granuli, fiocchi, polveri (comprese le polveri da stampaggio);
 - monofili, nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a 1 mm; tubi ottenuti direttamente, verghe, bastoni o profilati, anche lavorati in superficie, ma senza altra lavorazione;
 - lastre, fogli, nastri o lamette (diverse da quelle classificate nella voce n. 51.02 dalla nota 4 del capitolo 51), anche stampate o diversamente lavorate in superficie, non tagliate o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso, nello stato in cui si trovano);
 - cascami e rottami di lavori.

Nota complementare

Il polietilene leggermente modificato con piccole quantità di altre olefine è da classificare nella sottovoce 39.02 C I.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):		
	A. Scambiatori di ioni	19	8,8
	B. Nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	16	7,8
	C. altri:		
	I. Fenoplasti:		
	a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo	15	8,8
	b) in altre forme	17	9,2
	II. Amminoplasti:		
	a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo	15	8,8
	b) in altre forme	17	9,7

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
39.01 (segue)	C. III. Alchidi ed altri poliesteri: a) nelle forme previste dalla nota 3 d) di questo capitolo b) altri	20 20	14,1 11
	IV. Poliammidi	22	11
	V. Poliuretani	22	11,9
	VI. Siliconi	20	11,9
	VII. non nominati	20	10,2
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):		
	A. Scambiatori di ioni	22	10,2
	B. Nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	16	7,8
	C. altri:		
	I. Polietilene:		
	a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo	20	13,8
	b) in altre forme	23	14,7
	II. Polietilene tetraalogenati	23	13,2
	III. Polisolfotilene alogenati	23	14,7
	IV. Polipropilene	23	14,7
	V. Poliisobutilene	23	14,7
	VI. Polistirene e suoi copolimeri:		
	a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo	20	13,8
	b) in altre forme	23	14,7
	VII. Cloruro di polivinile:		
	a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo	20	13,8
	b) in altre forme	23	14,7
	VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile	19	13,5
	IX. Acetato di polivinile	19	12
	X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile	21	14,1
	XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici	21	12,9
	XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici	21	14,1
	XIII. Resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaronindeniche	19	12
	XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione:		
	a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo	21	14,1
	b) in altre forme	23	14,7

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
39.03	<p>Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata:</p> <p>A. Nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata</p> <p>B. altri:</p> <p>I. Cellulosa rigenerata:</p> <p>a) allo stato spugnoso o cellulare</p> <p>b) altra:</p> <p>1. Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm</p> <p>2. non nominata</p> <p>c) Cascami e rottami di lavori</p> <p>II. Nitrati di cellulosa:</p> <p>a) non plastificati:</p> <p>1. Collodi e celloidina</p> <p>2. altri</p> <p>b) plastificati:</p> <p>1. con canfora o altrimenti (celluloide, ecc.):</p> <p>aa) Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia</p> <p>bb) altri</p> <p>2. Cascami e rottami di lavori</p> <p>III. Acetati di cellulosa:</p> <p>a) non plastificati</p> <p>b) plastificati:</p> <p>1. Prodotti detti «polveri da stampaggio»</p> <p>2. Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia</p> <p>3. Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm</p> <p>4. altri:</p> <p>aa) Cascami e rottami di lavori</p> <p>bb) non nominati</p> <p>IV. altri esteri della cellulosa:</p> <p>a) non plastificati</p> <p>b) plastificati:</p> <p>1. Prodotti detti «polveri da stampaggio»</p> <p>2. Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia</p> <p>3. Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm</p> <p>4. altri:</p> <p>aa) Cascami e rottami di lavori</p> <p>bb) non nominati</p>	<p>16</p> <p>22</p> <p>23</p> <p>19</p> <p>16</p> <p>20</p> <p>12</p> <p>15</p> <p>17</p> <p>14</p> <p>19</p> <p>15</p> <p>13</p> <p>19</p> <p>14</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>15</p> <p>14</p> <p>20</p> <p>14</p> <p>18</p>	<p>7,8</p> <p>11,9</p> <p>15</p> <p>8,8</p> <p>7,8</p> <p>16</p> <p>7,4</p> <p>8,8</p> <p>9,7</p> <p>8,3</p> <p>10,6</p> <p>8,8</p> <p>7,8</p> <p>13,8</p> <p>8,3</p> <p>9,7</p> <p>8,3</p> <p>7,4</p> <p>8,3</p> <p>9,2</p> <p>6,9</p> <p>8,3</p>

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
39.03 (segue)	B. V. Eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa: a) non plastificati: 1. Etilcellulosa 2. altri b) plastificati: 1. Cascami e rottami di lavori 2. altri: aa) Etilcellulosa bb) non nominati VI. Fibra vulcanizzata	15 19 16 16 20 14	8,8 10,6 9,2 9,2 11 6,9
39.04	Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.)	10	6,3
39.05	Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici; derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.): A. Resine naturali modificate per fusione (pirocoppali) B. altri	14 17	6,9 8,3
39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina: A. Acido alginico, suoi sali e suoi esteri B. altri	11 20	5,8 13,5
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso: A. Tubi, muniti di accessori, per la condotta di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili (a) B. altri: I. di cellulosa rigenerata II. di fibra vulcanizzata III. di sostanze albuminoidi indurite IV. di derivati chimici della gomma V. di altre sostanze: a) Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce n. 92.12 b) Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature c) Stecche per busti, per vestiti e per accessori di vestiti, e simili d) altri	22 23 19 18 17 16 21 17 22	esenzione 12,3 8,8 8,3 8,3 6,3 6,7 5,7 11,9
a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.			

CAPITOLO 40

GOMMA NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LORO LAVORI

Note

1. Salvo disposizioni contrarie, la denominazione «gomma» comprende, in tutte le sezioni della tariffa dove è usata, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o non: gomma naturale, balata, guttaperca, gomme naturali analoghe, gomme sintetiche, fatturato (factis) e i rigenerati di detti prodotti.
2. Sono esclusi da questo capitolo i prodotti seguenti costituiti da gomma e da materie tessili, che rientrano generalmente nella sezione XI:
 - a) i tessuti e gli oggetti di maglieria elastica o gommata (esclusi i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di maglieria gommata della voce n. 40.10), nonché gli altri tessuti elastici e gli oggetti fatti con questi tessuti;
 - b) i tubi per pompe e i tubi analoghi, di materie tessili, rivestiti internamente di gomma o con un'anima costituita da una guaina di gomma (n. 59.15);
 - c) gli altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia (esclusi i prodotti della voce n. 40.10):
 - di peso inferiore o uguale a 1 500 g al m² oppure
 - di peso superiore a 1 500 g al m² e contenenti più di 50 %, in peso, di materie tessili, nonché gli oggetti costituiti dagli stessi tessuti;
 - d) i feltri impregnati o ricoperti di gomma e contenenti più di 50 %, in peso, di materie tessili, nonché gli oggetti costituiti da detti feltri;
 - e) le «stoffe non tessute», impregnate o rivestite di gomma o contenenti gomma come legante, qualunque sia il loro peso per m², nonché gli oggetti fatti con tali «stoffe»;
 - f) i manufatti detti nappe costituiti da filati tessili disposti parallelamente e uniti fra loro mediante gomma, qualunque sia il loro peso per m², nonché gli oggetti fatti con tali manufatti.

Tuttavia, i fogli, le lastre o i nastri di gomma spugnosa o cellulare, combinati con tessuto, feltro, stoffa non tessuta o con simili manufatti tessili, nonché gli oggetti ottenuti da tali fogli, lastre o nastri, rientrano in questo capitolo, a condizione che la materia tessile serva soltanto da supporto.

3. Sono ugualmente esclusi da questo capitolo:
 - a) le calzature e parti di calzature del capitolo 64;
 - b) i cappelli, copricapi e altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del capitolo 65;
 - c) le parti e i pezzi staccati di ebanite per macchine ed apparecchiature meccaniche ed elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di ebanite per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI;
 - d) gli oggetti compresi nei capitoli 90, 92, 94 e 96;
 - e) gli oggetti del capitolo 97 diversi dai guanti per sport e dagli oggetti compresi nella voce n. 40.11;
 - f) i bottoni, i portapenne, le cannuce da pipa e simili, i pettini, nonché gli altri oggetti compresi nel capitolo 98.
4. La denominazione gomma sintetica, usata nella nota 1 di questo capitolo e nelle voci nn. 40.02, 40.05 e 40.06, si riferisce:
 - a) a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente in sostanze non termoplastiche, mediante vulcanizzazione con zolfo e che danno, una volta vulcanizzate all'optimum di vulcanizzazione

(senza aggiunta di altre sostanze, come plastificanti, cariche inerti o attive, la cui presenza non è necessaria alla reticolazione), delle sostanze che ad una temperatura compresa tra i 18 e i 29 °C possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale.

Questi prodotti comprendono, in particolare, il cis-poliisoprene (IR), il polibutadiene (BR), il policlorobutadiene (CR), il polibutadiene-stirolo (SBR), il policlorobutadiene-acrilonitrile (NCR), il polibutadiene-acrilonitrile (NBR) e la gomma butile (IIR);

b) ai tioplasti (TM);

c) alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche artificiali, alla gomma naturale depolimerizzata, nonché alle miscele di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici saturi, se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione permanente stabilite nel precedente paragrafo a).

5. Le voci nn. 40.01 e 40.02 non comprendono:

a) i lattici di gomma naturale o sintetica (anche prevulcanizzati) addizionati di agenti o acceleranti di vulcanizzazione, di cariche inerti o attive, di plastificanti, di sostanze coloranti (escluse quelle semplicemente destinate a facilitarne l'identificazione) o di altre sostanze; tuttavia, i lattici semplicemente stabilizzati o concentrati, nonché il lattice termosensibilizzato e il lattice positivo, sono da comprendere nelle voci nn. 40.01 o 40.02, secondo il caso;

b) la gomma alla quale, prima della coagulazione, è stato aggiunto nero fumo (con o senza oli minerali) o anidride silicica (con o senza oli minerali) nonché la gomma alla quale, dopo coagulazione, sono state aggiunte sostanze di ogni specie;

c) le mescole di due o più prodotti previsti dalla nota 1 di questo capitolo, addizionate o non di altre sostanze.

6. I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce n. 40.08.

7. La voce n. 40.10 comprende le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di tessuto impregnato, spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia, nonché quelli fabbricati con fili o cordoncini impregnati o spalmati di gomma.

8. Ai sensi della voce n. 40.06, il lattice prevulcanizzato segue lo stesso trattamento del lattice non vulcanizzato.

Ai sensi delle voci dal n. 40.07 al n. 40.14 compreso, la balata, la guttaperca, le gomme naturali analoghe, il fatturato (factis) e i relativi rigenerati seguono lo stesso trattamento della gomma vulcanizzata anche se non abbiano subito operazioni di vulcanizzazione.

9. Per «lastre, fogli e nastri», ai sensi delle voci nn. 40.05, 40.08 e 40.15, si intendono unicamente le lastre, fogli e nastri, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisca loro il carattere di oggetti pronti all'uso), ma che non hanno subito altra lavorazione, salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (impressione o altro).

Per profilati, bastoni e tubi delle voci nn. 40.08 e 40.15, si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	I. GOMMA GREGGIA		
40.01	Lattice di gomma naturale, anche addizionato di lattice di gomma sintetica; lattice di gomma naturale prevulcanizzato; gomma naturale, balata, guttaperca e gomme naturali analoghe	esenzione	esenzione
40.02	Lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato; gomma sintetica; fatturato (factis):		
	A. Fatturato (factis)	10	3,5
	B. Prodotti modificati mediante incorporazione di materie plastiche artificiali . .	10	4,3
	C. altri	esenzione	esenzione
40.03	Gomma rigenerata	3	1
40.04	Cascami e ritagli di gomma non indurita; rottami di lavori di gomma non indurita utilizzabili esclusivamente per il recupero della gomma; polvere di gomma ottenuta da cascami o da rottami di gomma non indurita	esenzione	esenzione
	II. GOMMA NON VULCANIZZATA		
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn. 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette «mescole madri», costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma:		
	A. Gomma addizionata di nero fumo o di anidride silicica (mescole madri) . . .	6,5	2,7
	B. Granuli di gomma naturale o sintetica sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione	14	3,6
	C. altri	10	3,1
40.06	Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.):		
	A. Soluzioni e dispersioni	18	4,2
	B. altri	14	3,6

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	III. LAVORI DI GOMMA VULCANIZZATA MA NON INDURITA		
40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata:		
	A. Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili	15	7,6
	B. Filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata	10	6,3
40.08	Lastre, fogli, nastri, bastioni e profilati, di gomma vulcanizzata, non indurita:		
	A. Lastre, fogli e nastri:		
	I. di gomma spugnosa o cellulare	18	7
	II. di altra gomma	17	5,7
	B. Bastioni e profilati	15	5
40.09	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita:		
	A. muniti di accessori, per la condotta di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili (a)	18	esenzione
	B. altri	18	5,7
40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata	15	10
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie:		
	A. Gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture	19	6
	B. altri:		
	I. Coperture, destinate ad aeromobili civili (a)	22	esenzione
	II. non nominati	22	7
40.12	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parti di ebanite	20	5,6
40.13	Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso:		
	A. Guanti, comprese le muffole	20	6,3
	B. Oggetti di vestiario e loro accessori	20	7,6
40.14	Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita:		
	A. di gomma spugnosa o cellulare	20	6,3
	B. altri	15	5

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	IV. EBANITE E SUOI LAVORI		
40.15	Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi; cascami, polveri o rottami:		
	A. in massa o blocchi, lastre, fogli, nastri, bastoni, profilati o tubi	10	3,5
	B. Cascami, polveri e rottami, di ebanite	esenzione	esenzione
40.16	Lavori di ebanite:		
	A. Tubi, muniti di accessori, per la condotta di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili (a)	19	esenzione
	B. altri	19	4,4
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.			

SEZIONE VIII

**PELLI, CUIOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE;
OGGETTI DA CORREGGIAIO E DA SELLAIO; OGGETTI DA VIAGGIO; BORSE DA DONNA
E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA**

CAPITOLO 41

PELLI E CUIOIO

Note

1. Questo capitolo non comprende:
- i ritagli ed altri simili avanzi di pelli non conciate (nn. 05.05 o 05.15);
 - le pelli di uccelli e loro parti, rivestite delle piume o della calugine (nn. 05.07 o 67.01, secondo il caso);
 - le pelli gregge, conciate o preparate, non depilate, di animali da pelliccia, comprese le pelli di agnello detto di astracan o di caracul (di Persia, breitschwanz e simili), le pelli di agnello delle Indie, di Cina, di Mongolia e del Tibet, le pelli di capra, di capretta e di capretto dello Yemen, della Mongolia e del Tibet (capitolo 43). Rientrano, tuttavia, nella voce n. 41.01 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equini, di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo, di cane e, salvo le eccezioni su riportate, di ovini e di caprini.
2. L'espressione «cuoio o pelli, artificiali o ricostituiti», in tutte le sezioni della tariffa in cui è usata, s'intende riferita ai prodotti previsti dalla voce n. 41.10.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
41.01	Pelli gregge (fresche, salate, secche, passate per calce, piclate), comprese quelle di ovini munite del vello	esenzione	esenzione
41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci nn. 41.06 e 41.08:		
	A. di vacchette delle Indie (Kips), interi o senza la testa e/o le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposti ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	esenzione
	B. di bovini (compresi i bufali) semplicemente conciate con cromo, allo stato umido (wet blue)	9	3
	C. altri cuoi e pelli	9	7,4
41.03	Pelli ovine preparate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08:		
	A. di meticci delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	esenzione
	B. altre pelli:		
	I. semplicemente conciate	6	2,7
	II. non nominate	10	4,3

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
41.04	Pelli caprine preparate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08:		
	A. di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	esenzione
	B. altre pelli:		
	I. semplicemente conciate	7	3,1
	II. non nominate	10	4,3
41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08:		
	A. di rettili, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	esenzione
	B. altre pelli:		
	I. semplicemente conciate	8	3,5
	II. non nominate	9	3,9
41.06	Cuoio e pelli, scamosciati	10	4,3
[41.07]			
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati	12	4,3
41.09	Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, e di pelli conciate o pergamenate, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio e di pelli; segatura, polvere e farina di cuoio e di pelli	esenzione	esenzione
41.10	Cuoio artificiale o ricostituito, a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati	10	4,3

CAPITOLO 42

**LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DA CORREGGIAIO E DA SELLAIO;
OGGETTI DA VIAGGIO; BORSE DA DONNA E SIMILI CONTENITORI;
LAVORI DI BUDELLA**

Note

1. Sono esclusi da questo capitolo:

- a) i catgut e simili, sterili, per suture chirurgiche (n. 30.05);
- b) gli oggetti di vestiario e i loro accessori (ad eccezione dei guanti) di cuoio o di pelli, foderati di pelliccia naturale o artificiale, nonché gli oggetti di vestiario e i loro accessori di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (nn. 43.03 o 43.04, secondo il caso);
- c) le borse per provviste e simili, di tessuto a maglia, della sezione XI;
- d) gli oggetti del capitolo 64;
- e) i cappelli, i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
- f) le fruste, gli scudisci e altri oggetti della voce n. 66.02;
- g) le corde armoniche, le pelli per tamburi e strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (n. 92.10);
- h) i mobili e loro parti (capitolo 94);
- ij) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);
- k) i bottoni, i bottoni da polsi, ecc., della voce n. 98.01 o del capitolo 71.

2. I guanti (compresi quelli da sport e per protezione), i grembiali ed altri speciali oggetti di protezione individuale per qualsiasi mestiere, le bretelle, le cinture, i cinturoni, le bandoliere e i braccialetti, di cuoio o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti, sono compresi nella voce n. 42.03.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
42.01	Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc.), di qualsiasi materia	18	7
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:		
	A. di materie plastiche artificiali in fogli	21	13,1
	B. di altre materie	19	6

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti:		
	A. Oggetti di vestiario	20	7,4
	B. Guanti, comprese le muffole:		
	I. di protezione per qualunque mestiere	17	11,1
	II. speciali per sport	19	10,4
	III. altri	19	10,2
	C. altri accessori per oggetti di vestiario	19	7,2
42.04	Oggetti di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici:		
	A. Cinghie di trasmissione o di trasporto	10	4,3
	B. altri	13	6,3
42.05	Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti	17	5,1
42.06	Lavori di budella, di pellicola di intestini (baudruches), di vesciche o di tendini	8	5

CAPITOLO 43

PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

Note

1. Indipendentemente dalle pelli da pellicceria, gregge, della voce n. 43.01, l'espressione «pelli da pellicceria» o «pelliccia», in tutte le sezioni della tariffa dov'è adoperata, deve intendersi riferita alle pelli conciate o preparate, col pelo, di qualsiasi animale.
2. Sono esclusi da questo capitolo:
 - a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, munite delle loro piume o della loro calugine (nn. 05.07 o 67.01, secondo il caso);
 - b) le pelli gregge, col pelo, della specie di quelle da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale capitolo;
 - c) i guanti misti di pelliccia, naturale o artificiale, e di cuoio o di pelli (n. 42.03);
 - d) gli oggetti del capitolo 64;
 - e) i cappelli, i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
 - f) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport).
3. Si considerano come «tavole, sacchi, mappette, croci e manufatti simili», ai sensi della voce n. 43.02, le pelli e le parti di pelli (eccetto quelle dette «allungate»), cucite insieme a forma di quadrato, di rettangolo, di croce o di trapezio, senza aggiunta di altre materie. Invece, gli altri manufatti pronti per essere utilizzati nello stato in cui si trovano, direttamente o previo semplice taglio, e le pelli o parti di pelli cucite, costituenti oggetti di vestiario, parti od accessori di oggetti di vestiario, od altri oggetti, sono compresi nella voce n. 43.03.
4. Sono da classificare nelle voci nn. 43.03 o 43.04, secondo il caso, gli oggetti di vestiario e loro accessori di qualsiasi specie (ad eccezione, però, di quelli esclusi per effetto della nota 2 di questo capitolo), foderati di pelliccia naturale o artificiale, nonché quelli aventi parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.
5. Si considerano come «pellicce artificiali», ai sensi della voce n. 43.04, le imitazioni di pelliccia ottenute con lana, peli ed altre fibre, incollate o cucite su cuoio, tessuti, ecc., ad eccezione delle imitazioni ottenute mediante tessitura, che sono da classificare come tessuti secondo la specie (velluti, felpe, tessuti ricci, ecc.).

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
43.01	Pelli da pellicceria gregge	esenzione	esenzione
43.02	Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti; loro cascami e ritagli, non cuciti:		
	A. Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti	9	3,9
	B. Cascami e ritagli, non cuciti, dei prodotti compresi nella sottovoce A	esenzione	3,1

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate:		
	A. Oggetti per usi tecnici	18	5,7
	B. altri	24	7,3
43.04	Pellicce artificiali, anche confezionate	22	7

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO;
LAVORI DA INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO

CAPITOLO 44

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i legni delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili (n. 12.07);
 - b) i legni delle specie utilizzate principalmente per tinta o per concia (n. 14.05);
 - c) i carboni attivati (n. 38.03);
 - d) gli oggetti rientranti nel capitolo 46;
 - e) le calzature e loro parti, del capitolo 64;
 - f) i bastoni di ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti (capitolo 66);
 - g) i lavori compresi nella voce n. 68.09;
 - h) le minuterie di fantasia della voce n. 71.16;
 - ij) gli oggetti della sezione XVII, in particolare i lavori da carradore;
 - k) gli oggetti del capitolo 91 (orologeria) e specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;
 - l) gli strumenti musicali e loro parti (capitolo 92);
 - m) le parti e i pezzi staccati di armi (n. 93.06);
 - n) i mobili e loro parti (capitolo 94);
 - o) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);
 - p) le pipe, loro parti e oggetti simili, i bottoni, le matite ed altri oggetti da classificare nel capitolo 98.
2. Si considerano come legni cosiddetti «migliorati», ai sensi di questo capitolo, i pezzi di legno massiccio e quelli costituiti da compensati, che abbiano subito un trattamento chimico o meccanico più profondo di quello che sarebbe strettamente necessario per assicurarne, occorrendo, la coesione e di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità e di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici ed un miglior comportamento ai fini elettrici.
3. Gli oggetti di pannelli di fibre, di legno impiallacciato o compensato nonché quelli di legno cellulare, migliorato, artificiale o ricostituito, sono da classificare, ai fini dell'applicazione delle voci dal n. 44.19 al n. 44.28 incluso, come i corrispondenti oggetti di legno.
4. Gli utensili di legno con accessori di metallo sono da comprendere nella voce n. 44.25, purché tali accessori non ne costituiscano la lama o la parte operante.

Nota complementare

Si intende per farina di legno, ai sensi della voce n. 44.12, la polvere di legno che passa attraverso un setaccio con apertura di maglia di 0,63 mm, con un massimo dell'8 %, in peso, di residui.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
44.01	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura	esenzione	esenzione
44.02	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci e di noci), anche agglomerato . .	13	esenzione
44.03	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato:		
	A. Pali di conifere d'una lunghezza da 6 m inclusi a 18 m inclusi ed aventi una circonferenza, alla maggiore estremità, da 45 cm esclusi a 90 cm inclusi, iniettati o altrimenti impregnati, a qualsiasi grado	8	2,7
	B. altro	esenzione	esenzione
44.04	Legno semplicemente squadrato	esenzione	esenzione
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm:		
	A. Tavole destinate alla fabbricazione di matite (a)	esenzione	esenzione
	B. Legno di conifere, d'una lunghezza di 125 cm o meno e d'uno spessore di meno di 12,5 mm	13	4,3
	C. altro	esenzione	esenzione
[44.06]			
44.07	Traversine di legno per strade ferrate:		
	A. iniettate o altrimenti impregnate, a qualsiasi grado	10	4,3
	B. altre	8	2,8
[44.08]			
44.09	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno in stecche, strisce o nastri; legno in fucelli; legno per triturazione sotto forma di lastrine o di particelle; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili:		
	A. Legno in fucelli	9	5
	B. Legno per triturazione sotto forma di lastrine o di particelle	esenzione	3,5
	C. Legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili	7	2,7
	D. altri	8	3,5

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
[44.10]			
44.11	Pannelli di fibre di legno o di altre materie vegetali, anche agglomerate con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici	15	10,4
44.12	Lana (paglia) di legno; farina di legno	10	4,3
44.13	Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	10	4,4
44.14	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore:		
	A. Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (a)	esenzione	2,6
	B. altri	10	6,4
44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato	15	11,1 (b)
44.16	Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune	10	4,3
44.17	Legno detto «migliorato», in pannelli, tavole, blocchi e simili	10	3,4
44.18	Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	13	10,8
44.19	Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	15	4,7
44.20	Cornici di legno per quadri, specchi e simili	15	6
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi di legno:		
	A. fabbricati (anche parzialmente) di legno impiallacciato o compensato	17	8,8
	B. altri:		
	I. di pannelli di fibre	19	9,9
	II. non nominati	13	8,4

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 600 000 m³ di legno compensato di conifere, non commisto con altre materie:
 — le cui superfici non sono state ulteriormente lavorate, dello spessore superiore a 8,5 mm o
 — levigato e dello spessore superiore a 18,5 mm.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
44.22	Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:		
	A. Legname da bottaio, anche segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	7	3,1
	B. altri	14	4,6
44.23	Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni prefabbricate, di legno:		
	A. Casseforme per gettate di calcestruzzo	14	4,6
	B. altri:		
	I. di pannelli di fibre	19	9,9
	II. non nominati	14	6,4
44.24	Oggetti di uso domestico di legno	15	4,7
44.25	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno:		
	A. Manici per oggetti di coltelleria e posateria; montature di spazzole	16	5,3
	B. altri	12	6
44.26	Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, e per filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, di legno tornito:		
	A. Rocchetti per filati cucirini, da ricamo, ecc.	9	2,9
	B. altri	16	4,6
44.27	Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti:		
	A. di pannelli di fibre	19	8,4
	B. altri	18	6,4
44.28	Altri lavori di legno:		
	A. Modelli per fonderia	7	3,1
	B. Rulli per serrande avvolgibili, con o senza molle	14	5,3
	C. Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	9	5
	D. altri:		
	I. di pannelli di fibre	19	9,9
	II. non nominati	14	5,7

CAPITOLO 45

SUGHERO E SUOI LAVORI

Note

1. Sono esclusi da questo capitolo:

- a) le calzature e le loro parti, del capitolo 64;
- b) i cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
- c) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport).

2. Il sughero naturale semplicemente scrostato (squadrato) è da classificare nella voce n. 45.02.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato	7	2,7
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	12	6,3
45.03	Lavori di sughero naturale	20	11
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato:		
	A. Rondelle destinate alla fabbricazione di tappi a corona (a)	11	11
	B. altri	20	11

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

CAPITOLO 46

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO

Note

1. Sono considerati «materiali da intreccio» particolarmente: la paglia, i ramoscelli di vimini o di salice, i giunchi, le canne, i trucioli di legno per trecce, i nastri e le cortecce di vegetali, le fibre tessili naturali non filate, i monofili e le lamette o simili di materie plastiche artificiali, le lamette di carta, ma non le strisce di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, le strisce di feltro, i capelli, il crine, gli stoppini ed i filati di materie tessili, i monofili e le lamette o simili del capitolo 51.
2. Sono esclusi da questo capitolo:
 - a) gli spaghi, corde e funi, anche intrecciati (n. 59.04);
 - b) le calzature, i cappelli, i copricapi ed altre acconciature, e loro parti, dei capitoli 64 e 65;
 - c) i veicoli e le casse di veicoli, costruiti con materiali da intreccio (capitolo 87);
 - d) i mobili e loro parti (capitolo 94).
3. Sono considerati «materiali da intreccio parallelizzati», ai sensi della voce n. 46.02, gli oggetti costituiti da «materiali da intreccio» disposti parallelamente ed uniti tra loro per mezzo di legature, anche se queste ultime siano costituite da materie tessili filate.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
[46.01]			
46.02	<p>Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliature per l'imballaggio di bottiglie:</p> <p>A. Trecce e manufatti simili, di materiale da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. di materiali vegetali non filati</p> <p style="padding-left: 20px;">II. altri</p> <p>B. Stuoie grossolane; impagliature per l'imballaggio di bottiglie, graticci ed altri oggetti grossolani per l'imballaggio o la protezione</p> <p>C. Stuoie di Cina e simili</p> <p>D. altri oggetti:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. di materiali vegetali non filati:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) non foderati di carta o di tessuto</p> <p style="padding-left: 40px;">b) foderati di carta o di tessuto</p> <p style="padding-left: 20px;">II. di lamette di carta, anche commiste, in qualsiasi proporzione, con materiali vegetali</p> <p style="padding-left: 20px;">III. di altri materiali da intreccio</p>		
46.03	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti della voce n. 46.02; lavori di luffa	18	7,6

SEZIONE X

MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA;
CARTA E SUE APPLICAZIONI

CAPITOLO 47

MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
47.01	Paste per carta	esenzione	esenzione
47.02	Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta	esenzione	(a)
(a) Vedi allegato.			

CAPITOLO 48

CARTA E CARTONI; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA E DI CARTONE

Note

1. Sono esclusi da questo capitolo:

- a) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce n. 32.09;
- b) la carta profumata o spalmata di belletti (n. 33.06);
- c) la carta impregnata o ricoperta di sapone (n. 34.01), la carta impregnata o spalmata di detersivi (n. 34.02) e le creme, gli encaustici, i lucidi, ecc., su supporti di ovatta di cellulosa (n. 34.05);
- d) la carta ed i cartoni sensibilizzati (n. 37.03);
- e) i laminati plastici, cioè le materie plastiche artificiali stratificate con interposizione di carta o di cartone (dal n. 39.01 al n. 39.06), la fibra vulcanizzata (n. 39.03) ed i lavori di tali materie (n. 39.07);
- f) gli oggetti della voce n. 42.02 (oggetti da viaggio, ecc.);
- g) gli oggetti del capitolo 46 (lavori di intreccio, da panierai e da stuoiaio);
- h) i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (sezione XI);
- ij) gli abrasivi applicati su carta o cartone (n. 68.06) e la mica applicata su carta o cartone (n. 68.15); viceversa, la carta ricoperta di polvere di mica è da classificare nella voce n. 48.07;
- k) i fogli e i nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (sezione XV);
- l) la carta ed i cartoni perforati per strumenti musicali (n. 92.10);
- m) gli oggetti compresi nei capitoli 97 o 98 (giuochi, giocattoli, lavori diversi, quali bottoni, ecc.).

2. Ferme restando le disposizioni di cui alla nota 3, si considerano compresi nella voce n. 48.01 la carta ed i cartoni che abbiano subito, per calandratura o altrimenti, una lisciatura, levigatura, satinatura, lucidatura od altre simili operazioni di rifinitura oppure una falsa filigranatura, nonché la carta ed i cartoni colorati o marmorizzati in pasta (diversamente che in superficie) a mezzo di un procedimento qualsiasi. Tuttavia non rientrano nella voce predetta la carta ed i cartoni che abbiano subito, dopo la fabbricazione, un trattamento, come la patinatura, l'intonaco, l'impregnazione, ecc.

3. La carta ed i cartoni, suscettibili di rientrare indifferentemente in due o più voci dal n. 48.01 al n. 48.07 incluso, sono da classificare in quella voce che, fra esse, figura per ultima nell'ordine progressivo della tariffa.

4. Sono esclusi dalle voci dal n. 48.01 al n. 48.07 incluso, la carta, il cartone e l'ovatta di cellulosa presentati in una delle seguenti forme:

- a) in strisce o rotoli, di larghezza non superiore a 15 cm;
- b) in fogli di forma quadrata o rettangolare che non abbiano alcun lato superiore a 36 cm (a foglio spiegato, se ciò è necessario);
- c) in forma diversa dalla quadrata o rettangolare.

Con riserva delle disposizioni contenute nella nota 3, la carta a mano di qualsiasi forma e dimensione, presentata tal quale, cioè con sfrangiature ad ogni lato derivanti direttamente dalla fabbricazione, è da classificare nella voce n. 48.01.

5. Si considerano come «carta da parati e lincrusta», ai sensi della voce n. 48.11:
- a) la carta presentata in rotoli, atta alla decorazione delle pareti e dei soffitti ed avente, inoltre, i seguenti requisiti:
 - presenza di una o due cimose, anche con segni di riferimento;
 - per la carta senza cimose: coloritura, patinatura, vellutatura o presenza di motivi in rilievo ed, inoltre, larghezza non superiore a 60 cm;
 - b) i bordi e gli angoli di carta, atti alla decorazione dei muri e dei soffitti.
6. Sono particolarmente comprese nella voce n. 48.15 la lana o fibra di carta per imballaggio, le strisce e striscioline (lamette di carta), piegate o meno, anche intonacate, per lavori di intreccio o altri usi, la carta igienica in rotoli anche perforati, in pacchetti o condizionamenti simili, esclusi gli oggetti elencati nella seguente nota 7.
7. Sono particolarmente compresi nella voce n. 48.21 i cartoncini da macchine per statistica, la carta ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard, le bordure di carta per scaffali, la carta a pizzo ed i ricami di carta, le tovaglie, i tovaglioli e i fazzoletti di carta, i giunti di carta, i piatti e simili oggetti di pasta di carta, di carta o di cartone, foggiate a stampo o modellati, i modelli anche riuniti.
8. La carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa ed i lavori di tali materie sono compresi in questo capitolo anche quando presentino diciture stampate o figure, purché di carattere accessorio, che non siano di natura tale da modificare la loro destinazione iniziale e da farli considerare come oggetti classificabili nel capitolo 49. *Tuttavia, i modelli per sartoria, di carta o di cartone, sono da classificare nella voce n. 48.21, qualunque siano le diciture stampate che essi presentano.*

Nota complementare

È da considerare «carta da giornali», ai sensi della sottovoce 48.01 A, la carta bianca o leggermente tinta in pasta, contenente 70 % o più di pasta meccanica (in rapporto alla quantità totale della composizione fibrosa), il cui indice di lisciatura, misurato all'apparecchio Bekk, non oltrepassi 130 secondi, non incollata, di un peso per metro quadrato compreso tra 40 g inclusi e 57 g inclusi, con linee d'acqua distanziate da un minimo di 4 cm ad un massimo di 10 cm, presentata in rotoli di larghezza di 31 cm o più, non contenente più di 8 % in peso di carica, e destinata alla stampa di giornali, di settimanali o di altre pubblicazioni periodiche della voce n. 49.02 edite almeno dieci volte in un anno.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	I. CARTA E CARTONI IN ROTOLI O IN FOGLI		
48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:		
	A. Carta da giornali (a)	7	5,7 (b)
	B. Carta da sigarette	14	5,7

(a) È ammessa in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
48.01 (segue)	C. Carta e cartoni kraft: I. destinati alla fabbricazione di filati di carta della voce n. 57.07, o di filati di carta armati di metallo della voce n. 59.04 (a)	6	2,7
	II. altri: a) Carta per sacchi di grande capacità	18	8
	b) non nominati	18	7
	D. Carta pesante 15 g o meno per m ² e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori (a)	6	4,3
	E. Carta e cartoni fabbricati a mano	15	6
	F. altri	18	10,1
[48.02]			
48.03	Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli	18	11,1
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli	18	11,1
48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspanti, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli: A. Carta e cartoni ondulati	21	12,1
	B. altri	18	11,1
[48.06]			
48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli: A. semplicemente rigati, lineati o quadrettati	20	11,1
	B. ricoperti di polvere di mica	15	8,1
	C. di pasta imbianchita, patinati od intonacati di caolino oppure intonacati od impregnati di materie plastiche artificiali, pesanti 160 g o più per m ²	19	9,5
	D. altri	19	10,1
48.08	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	17	11,1
[48.09]			
	II. CARTA E CARTONI TAGLIATI PER UN USO DETERMINATO; LAVORI DI CARTA E DI CARTONE		
48.10	Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti	15	6
48.11	Carta da parati, lincrusta e vetrofanie	19	9,3

(a) È ammessa in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
48.12	Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum	19	12,1
48.13	Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)	19	10,1
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	20	13,1
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:		
	A. Nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	16	5,3
	B. altri	19	10,1
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili:		
	A. Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone	20	13,1
	B. altri	20	12,1
[48.17]			
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone	21	13,1
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette	20	11,5
48.20	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti	19	12,1
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:		
	A. Carta e cartoni perforati per meccanismi Jacquard e simili	13	5,3
	B. Assorbenti per bambini piccoli (bébés):		
	I. non condizionati per la vendita al minuto	19	11,5
	II. altri	19	8,1
	C. Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature	21	6,7
	D. Biancheria da letto, da tavola, da toletta (compresi i fazzoletti ed i fazzolettini per togliere il trucco), da servizio o da cucina, biancheria da dosso e altri indumenti	19	12,1
	E. Assorbenti igienici e tamponi	19	11,5
	F. altri:		
	I. Prodotti per uso chirurgico, medico od igienico, non condizionati per la vendita al minuto	19	11,5
	II. non nominati	19	12,1

CAPITOLO 49

PRODOTTI DELL'ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE

Note

1. Sono esclusi da questo capitolo:

- a) la carta, il cartone e l'ovatta di cellulosa, nonché i lavori di tali materie, recanti diciture a stampa o vignette aventi carattere accessorio e tali da non modificare la destinazione iniziale di tali prodotti o da non conferire loro i caratteri di oggetti classificabili in questo capitolo (capitolo 48);
- b) le carte da giuoco e gli altri prodotti che rientrano nel capitolo 97;
- c) le incisioni, stampe e litografie originali (n. 99.02), i francobolli, le marche da bollo e simili della voce n. 99.04, nonché gli oggetti di antichità e gli altri oggetti del capitolo 99.

2. I giornali e le pubblicazioni periodiche incarttonati o rilegati sono da classificare nella voce n. 49.01. Seguono lo stesso trattamento le collezioni di giornali e di pubblicazioni periodiche presentate sotto una stessa copertina.

3. Rientrano egualmente nella voce n. 49.01:

- a) le raccolte d'incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni siano accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;
- b) le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;
- c) i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, o incarttonati, oppure rilegati.

Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non siano accompagnate da un testo e che vengano presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce n. 49.11.

4. Gli stampati pubblicitari editi direttamente da una ditta che vi è nominata oppure per suo conto e quelli destinati soprattutto alla pubblicità (compresi gli stampati di propaganda turistica) sono da escludere dalle voci nn. 49.01 e 49.02 e da comprendere nella voce n. 49.11.

5. Si considerano come «album o libri di immagini per bambini», ai sensi della voce n. 49.03, gli album o libri per bambini nei quali le immagini o illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva, mentre il testo ha solamente un interesse secondario.

6. Sono da comprendere nella voce n. 49.06 le copie di testi manoscritti o dattilografati ottenute con carta carbone o su carta fotografica sensibilizzata. Le copie ottenute, invece, con apparecchi duplicatori o con altri procedimenti sono assimilate ai testi stampati.

7. Ai sensi della voce n. 49.09, per «cartoline postali illustrate» s'intendono le cartoline illustrate aventi una o più diciture a stampa che ne indichino l'uso.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti	esenzione	esenzione
49.02	Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati	esenzione	esenzione
49.03	Album o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alle rustica, incarttonati o rilegati, per bambini	15	9,4
49.04	Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata	esenzione	esenzione
49.05	Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali e le carte topografiche, stampati; globi (terrestri o celesti) stampati:		
	A. Globi (terrestri o celesti) stampati	16	5,3
	B. altri	esenzione	esenzione
49.06	Piani di architetti, di ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali e simili, ottenuti a mano o con riproduzione fotografica su carta sensibilizzata; testi manoscritti o dattilografati	esenzione	esenzione
49.07	Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione; carta bollata, biglietti di banca, titoli azionari od obbligazionari e simili, compresi i libretti di assegni ed analoghi:		
	A. Francobolli, marche da bollo e simili	6	2,7
	B. Biglietti di banca	esenzione	esenzione
	C. altri:		
	I. firmati e numerati	esenzione	esenzione
	II. non nominati	15	6
49.08	Decalcomanie di ogni sorta	13	6,3
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni	15	8,2
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	19	7,3
49.11	Immagine, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento:		
	A. Fogli non piegati, recanti semplicemente illustrazioni o incisioni senza testo né iscrizioni, destinati ad edizioni comuni (a)	esenzione	esenzione
	B. altri	16	7

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

Note

1. Sono esclusi da questa sezione:

- a) i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (n. 05.02), i crini ed i cascami di crini (n. 05.03);
- b) i capelli ed i lavori di capelli (nn. 05.01, 67.03 e 67.04); tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati nelle presse da oleifici od in usi tecnici analoghi sono da classificare nella voce n. 59.17;
- c) i prodotti vegetali del capitolo 14;
- d) l'amianto della voce n. 25.24, gli oggetti di amianto e gli altri prodotti delle voci nn. 68.13 e 68.14;
- e) i prodotti delle voci nn. 30.04 e 30.05 (ovatte, garze, bende e simili per la medicina o la chirurgia, legature sterili per suture chirurgiche, ecc.);
- f) i tessuti sensibilizzati (n. 37.03);
- g) i monofili aventi nella sezione trasversale la massima dimensione superiore ad 1 mm e le lamette e simili (paglia artificiale) di larghezza superiore a 5 mm, di materie plastiche artificiali (capitolo 39), nonché le trecce ed i tessuti costituiti con questi stessi monofili, lamette e simili (capitolo 46);
- h) i tessuti, feltri e «stoffe non tessute», impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, purché siano da classificare nel capitolo 40;
- ij) le lane non ancora tolte dalle loro pelli o pelli lanate (capitolo 41 o 43) ed i manufatti di pellicce naturali o artificiali delle voci nn. 43.03 e 43.04;
- k) gli oggetti di materie tessili previsti dalle voci nn. 42.01 e 42.02;
- l) i prodotti e gli oggetti del capitolo 48 (per esempio, l'ovatta di cellulosa);
- m) le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, previsti dal capitolo 64;
- n) i cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti del capitolo 65;
- o) le retine per capelli (nn. 65.05 o 67.04, secondo il caso);
- p) i prodotti del capitolo 67;
- q) i filati, corde o tessuti ricoperti di abrasivi (n. 68.06);
- r) le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo sia di fibre di vetro (capitolo 70);
- s) i prodotti del capitolo 94 (mobili; oggetti lettereschi e simili);
- t) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport).

2. Prodotti misti:

- A) I prodotti tessili compresi in una qualsiasi voce dei capitoli dal 50 al 57 e contenenti due o più materie tessili sono classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente in peso su ciascuna delle altre materie tessili.

- B) Per l'applicazione di questa regola:
- a) i filati metallici sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come una materia tessile per la classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;
 - b) quando una voce si riferisce a più materie tessili (ad esempio, seta e borra di seta, lana pettinata e lana cardata, ecc.), queste sono considerate come costituenti una sola materia tessile.
- C) Le disposizioni contenute nei paragrafi A) e B) si applicano anche ai filati specificati nelle note 3 e 4 seguenti.
3. A) Salvo le eccezioni previste dal seguente paragrafo B), sono considerati in questa sezione come «spago, corde e funi», i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto(câblés)]:
- a) di seta, di cascami di seta, di peso superiore a 2 g per metro (2 000 tex);
 - b) di fibre tessili sintetiche ed artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofili del capitolo 51) di peso superiore a 1 g per metro (1 000 tex);
 - c) di canapa e di lino:
 - lucidati, la cui lunghezza per kg, moltiplicata per il numero dei fili costitutivi, è inferiore a 7 000 metri;
 - non lucidati, di peso superiore a 2 g per metro;
 - d) di cocco, a tre capi o più;
 - e) di altre fibre vegetali, di peso superiore a 2 g per metro;
 - f) armati di metallo.
- B) Le disposizioni della precedente lettera A) non si applicano:
- a) ai filati di lana, di peli o di crine ed ai filati di carta, non armati;
 - b) alle fibre tessili sintetiche ed artificiali presentate sotto forma di fasci (câbles) da fiocco o ancora di multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro;
 - c) al pelo di Messina, alle imitazioni del catgut di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali ed ai monofili del capitolo 51;
 - d) ai fili di metallo misti ai filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati (vergolinati) con metallo, ed ai filati tessili metallizzati, della voce n. 52.01; per i filati tessili armati di metallo valgono le disposizioni del paragrafo A) f) di cui sopra;
 - e) ai filati di ciniglia ed ai filati spiralati (vergolinati) della voce n. 58.07.
4. A) Salvo le eccezioni previste al seguente paragrafo B), sono considerati come «preparati per la vendita al minuto» nei capitoli 50, 51, 53, 54, 55 e 56, i filati avvolti:
- a) su cartoncini, bobine, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, del peso massimo (compreso il supporto) di:
 - 200 g per il lino ed il ramiè;
 - 85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;
 - 125 g per le altre materie tessili;
 - b) in matasse o matassine, del peso massimo di:
 - 85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;
 - 125 g per le altre materie tessili;

- c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori, il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina:
- 85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;
 - 125 g per le altre materie tessili.

B) Le disposizioni della precedente lettera A) non si applicano:

- a) ai filati semplici di qualunque materia tessile, fatta eccezione:
- per i filati semplici di lana e di peli fini, greggi;
 - per i filati semplici di lana e di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, misuranti meno di 2 000 m per kg;
- b) ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés):
- di seta o di cascami di seta, comunque presentati;
 - di altre materie tessili (ad eccezione della lana e dei peli fini), presentati in matasse;
- c) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, misuranti 75 000 metri o più per ogni kg di filato ritorto;
- d) ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di qualunque materia tessile, presentati:
- in matasse ad aspatura incrociata;
 - su supporto o su altra condizionatura che implicano il loro impiego nell'industria tessile [quali per esempio: su tubi per ritorcitori, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].

C) *Le disposizioni innanzi stabilite per i filati di lino e di ramiè sono egualmente valide per la canapa.*

5. Si considerano come:

- a) tessuti a «punto di garza», ai sensi della voce n. 55.07 e della sottovoce 56.07 A I, i tessuti la cui catena è costituita su tutta o su parte della loro superficie da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama;
- b) tulli o tessuti a «maglie annodate» (reti), lisci, ai sensi della voce n. 58.08, quelli che presentano su tutta la superficie una serie unica di maglie regolari di uguale forma e dimensione, senza alcun disegno né riempimento delle maglie. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei piccoli fori che figurano nei punti di congiunzione e che sono inerenti alla formazione della maglia.

6. In questa sezione si considerano «confezionati»:

- a) i manufatti tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare;
- b) i manufatti finiti direttamente al telaio all'atto della tessitura e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo semplice taglio che li separi gli uni dagli altri, senza cucitura od altra lavorazione complementare, come alcuni tipi di strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo (quadrati) e coperte;
- c) i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque (ad esclusione dei tessuti in pezza mancanti di cimosa con bordi semplicemente fermati per evitarne lo sfilacciamento), oppure provvisti di frange annodate ottenute con i fili del tessuto stesso o con fili aggiunti;
- d) i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;

- e) i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (ad esclusione delle pezze dello stesso tessuto riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché delle pezze costituite da due o più tessuti sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di ovatta).
7. Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo stesso delle voci, non rientrano nei capitoli dal 50 al 57 o nei capitoli dal 58 al 60, i manufatti confezionati ai sensi della nota 6. Non rientrano nei capitoli dal 50 al 57 i manufatti da classificare nei capitoli 58 o 59.
8. Sono assimilati ai tessuti dei capitoli dal 50 al 57, i prodotti costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto. Queste nappe sono fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura.

Nota complementare.

I manufatti tessili che rientrano in una qualsiasi voce dei capitoli dal 58 al 63 e contenenti due o più materie tessili, sono classificati, ove occorra, all'interno delle voci di detti capitoli come se fossero interamente costituiti della materia tessile prevalente in peso su ciascuna delle altre materie tessili. Le disposizioni della nota 2, paragrafo B, della presente sezione sono ugualmente applicabili.

Per l'applicazione di detta norma:

- a) *si tiene conto, ove occorra, solamente della parte che determina la classificazione ai sensi della norma generale interpretativa 3;*
- b) *non si tiene conto del tessuto di fondo quando i manufatti tessili comportano un tessuto di fondo e una superficie vellutata o a ricci;*
- c) *si tiene conto solamente del tessuto di fondo nel caso dei ricami della voce n. 58.10. Tuttavia, per i pizzi chimici o «aériennes» e per ricami senza fondo visibile, la classificazione è effettuata tenendo conto unicamente dei filati costituenti il ricamo.*

CAPITOLO 50

SETA E CASCAMI DI SETA

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
50.01	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	2	1
50.02	Seta greggia (non torta)	10	4,3
50.03	Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura)	esenzione	esenzione

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto	12	5,7
50.05	Filati di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), non preparati per la vendita al minuto:		
	A. Filati di borra di seta (schappe)	7	3,1
	B. altri	5	2,3
[50.06]			
50.07	Filati di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), preparati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del catgut preparate con fili di seta:		
	A. Filati di seta	13	7,6
	B. Filati di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)	11	4,3
	C. Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del catgut preparate con fili di seta	7	3,1
[50.08]			
50.09	Tessuti di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta):		
	A. Tessuti di seta o di borra di seta (schappe):		
	I. Crespi	17	8,8
	II. Pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta [schappe], con cascami di borra di seta [roccadino o pettenuzzo di seta] o con altre materie tessili):		
	a) ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati	16	6,3
	b) altri	17	9,9
	III. altri	17	9,4
	B. Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)	17	5,1
[50.10]			

CAPITOLO 51

MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI CONTINUE

Note

1. Le espressioni «fibre tessili sintetiche» o «fibre tessili artificiali», figuranti in qualsiasi sezione della tariffa, indicano le fibre o i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente:

a) per polimerizzazione o condensazione di monomeri organici, quali poliammidi, poliesteri, poliuretani e derivati polivinilici;

b) per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (cellulosa, caseina, proteine, alghe, ecc.), quali il filato viscosa (rayon), il filato acetato, il filato cupro (cupro-ammoniacale) e le fibre di alginati.

Le fibre o i filamenti, di cui alla lettera a), si considerano «sintetici» e quelli della lettera b) «artificiali».

2. La voce n. 51.01 non comprende i fasci (câbles) da fiocco, di fibre tessili sintetiche ed artificiali, che rientrano nel capitolo 56.

3. Non sono considerati continui i filati detti «rotti», costituiti, per la massima parte, da fibre provenienti dalla rottura di fili continui passati attraverso un appropriato dispositivo meccanico (capitolo 56).

4. I monofili di materie tessili sintetiche ed artificiali, non aventi nella sezione trasversale alcuna dimensione superiore a 1 mm, sono classificati:

— nella voce n. 51.01, se il loro peso è inferiore a 6,6 mg per metro (6,6 tex);

— nella voce n. 51.02, in caso contrario.

I monofili, aventi nella sezione trasversale una dimensione superiore ad 1 mm, sono da classificare nel capitolo 39.

Le lamette e simili (paglia artificiale) di materie tessili sintetiche ed artificiali sono classificate nella voce n. 51.02 qualora la loro larghezza non oltrepassi 5 mm, e nel capitolo 39 in caso contrario.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
51.01	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto:		
	A. Filati di fibre tessili sintetiche	15	9
	B. Filati di fibre tessili artificiali:		
	I. Filati a vacuoli	15	2,4
	II. altri	15	10,3

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
51.02	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali:		
	A. di materie tessili sintetiche:		
	I. Monofili	13	7,4
	II. altri	14	8,4
	B. di materie tessili artificiali:		
	I. Monofili	9	4
	II. altri	10	4,4
51.03	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto:		
	A. Filati di fibre tessili sintetiche	19	7,8
	B. Filati di fibre tessili artificiali	18	7,4
51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02):		
	A. Tessuti di fibre tessili sintetiche:		
	I. per pneumatici	21	12
	II. Tessuti contenenti filati elastomeri	21	12
	III. Tessuti fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di larghezza:		
	a) di meno di 3 m	21	12
	b) di 3 m o più	21	12
	IV. altri	21	12
	B. Tessuti di fibre tessili artificiali:		
	I. per pneumatici	20	13
	II. Tessuti contenenti filati elastomeri	20	13
III. altri	20	13	

CAPITOLO 52

FILATI METALLICI

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
52.01	Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati	10	6
52.02	Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili	17	7,1

CAPITOLO 53

LANA, PELI E CRINI

Nota

Sotto la denominazione di «peli fini» sono compresi i peli di alpagà, lama, vigogna, yack, cammello, capra mohair, capra del Tibet, capre del Cachemir e simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria e topo muschiato.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
53.01	Lane in massa	esenzione	esenzione
53.02	Peli fini o grossolani, in massa:		
	A. Peli grossolani, preparati (imbianchiti, tinti, ecc.) e arricciati	3	1,5
	B. altri	esenzione	esenzione
53.03	Cascami di lana e di peli (fini o grossolani), esclusi gli sfilacciati	esenzione	esenzione
53.04	Sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani)	esenzione	esenzione
53.05	Lane e peli (fini o grossolani), cardati o pettinati	3	2,8
53.06	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto:		
	A. contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di lana e di peli fini	4,4	(a)
	B. altri	10	6,7
53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto:		
	A. contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di lana e di peli fini:		
	I. contenenti almeno 85 %, in peso, di lana	5	4,4
	II. contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini	5	8,1
	B. altri:		
	I. contenenti, in peso, complessivamente più del 10 % di materie tessili del capitolo 50	7	3,2
	II. non nominati	10	8,1
53.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto:		
	A. cardati	5	3,6
	B. pettinati	5	3,6
53.09	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto	9	4

(a) Vedi allegato.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
53.10	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto	11	8,8
53.11	Tessuti di lana o di peli fini:		
	A. contenenti almeno 85 %, in peso, di queste materie tessili	13	(a)
	B. altri:		
	I. contenenti, in peso, complessivamente più del 10 % di materie tessili del capitolo 50	17	10,1
	II. non nominati	18	17,5
53.12	Tessuti di peli grossolani o di crine	16	6,7
[53.13]			

(a) Vedi allegato.

CAPITOLO 54

LINO E RAMIÈ

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	esenzione	—
54.02	Ramiè greggio, decorticato, sgommato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di ramiè (compresi gli sfilacciati)	esenzione	esenzione
54.03	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto:		
	A. di lino, lucidati	16	7,4
	B. altri:		
	I. semplici, misuranti per kg:		
	a) 45 000 m o meno	10	5,6 (a)
	b) più di 45 000 m	6	4,4
	II. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	10	6
54.04	Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto:		
	A. di lino, lucidati	16	8,1
	B. altri	17	7,1
54.05	Tessuti di lino o di ramiè	21	15

(a) Dazio dell'1,9 % per i filati di lino greggio (esclusi i filati di stoppa), che misurano, per ogni kg, 30 000 metri o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 400 tonnellate da concedere dalle autorità competenti delle Comunità europee. Inoltre, sono ammessi al beneficio di tale contingente subordinatamente alle condizioni da determinare dalle autorità competenti.

CAPITOLO 55

COTONE

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
55.01	Cotone in massa	esenzione	esenzione
55.02	Linters di cotone	esenzione	esenzione
55.03	Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati né cardati	esenzione	esenzione
55.04	Cotone cardato o pettinato	3	1,5
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto: A. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), apprettati, presentati su cartoncini, rocche e rocchetti, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, di peso massimo (compreso il supporto) di 900 g B. altri: I. misuranti per kg, in filati semplici, 120 000 m o più: a) presentati in filati semplici b) altri II. non nominati	10 10 10 10	7 4 6 6,5
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	16	10,5
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza	15	7,4
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna	18	12,5
55.09	Altri tessuti di cotone: A. contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone: I. di larghezza inferiore a 85 cm II. altri B. altri: I. di larghezza inferiore a 85 cm II. non nominati	 17 17 19 19	 11,5 12 12 12,5

CAPITOLO 56

MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI IN FIOCCO

Nota

Sono considerati come «fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali», ai sensi della voce n. 56.02, i fasci composti di un assieme di filamenti continui paralleli, aventi lunghezza uniforme ed eguale a quella dei fasci e che rispondono alle caratteristiche seguenti:

- a) lunghezza del fascio superiore a 2 m;
- b) torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;
- c) peso unitario dei singoli filamenti inferiore a 6,6 mg per metro (6,6 tex);
- d) solo per le materie tessili sintetiche: i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi del 100 % la loro lunghezza;
- e) peso totale del fascio superiore a 2 g per metro (2 000 tex).

I fasci aventi una lunghezza di 2 m o meno sono da classificare nella voce n. 56.01.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:		
	A. di fibre tessili sintetiche	14	8,3
	B. di fibre tessili artificiali	12	8
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:		
	A. di fibre tessili sintetiche	14	8
	B. di fibre tessili artificiali	12	7,8
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati:		
	A. di fibre tessili sintetiche	14	7,8
	B. di fibre tessili artificiali	12	8
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura:		
	A. di fibre tessili sintetiche	14	8,3
	B. di fibre tessili artificiali	13	10

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto:		
	A. di fibre tessili sintetiche	15	10
	B. di fibre tessili artificiali	14	9,5
56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto:		
	A. di fibre tessili sintetiche	19	11,5
	B. di fibre tessili artificiali	19	11,5
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco:		
	A. di fibre tessili sintetiche:		
	I. Tessuti a punto di garza di peso, per m ² , uguale o superiore a 80 g e inferiore o uguale a 120 g	21	12,5
	II. altri	21	13,5
	B. di fibre tessili artificiali	19	13,5

CAPITOLO 57

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)	esenzione	—
57.02	Abaca (canapa di Manilla o « <i>Musa textilis</i> ») greggia, in filaccia o preparata, ma non filata; stoppa e cascami d'abaca (compresi gli sfilacciati)	esenzione	esenzione
57.03	Iuta ed altre fibre tessili liberiane non nominate né comprese altrove, gregge, decorticate o altrimenti preparate, ma non filate; stoppa e cascami di tali fibre (compresi gli sfilacciati)	esenzione	esenzione
57.04	Altre fibre tessili vegetali gregge o preparate, ma non filate; cascami di tali fibre (compresi gli sfilacciati)	esenzione	esenzione
[57.05]			
57.06	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03	10	6,7
57.07	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta: A. Filati di canapa: I. non preparati per la vendita al minuto: a) lucidati b) altri II. preparati per la vendita al minuto B. Filati di cocco C. Filati di carta D. altri	 16 10 16 esenzione 10 10	 7,4 4,5 6 esenzione 6,7 4,4
[57.08]			
[57.09]			
57.10	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03: A. di larghezza inferiore o uguale a 150 cm e di peso, per m ² : I. inferiore a 310 g II. uguale o superiore a 310 g e inferiore o uguale a 500 g III. superiore a 500 g B. di larghezza superiore a 150 cm	 23 23 23 23	 14,5 13,9 11,4 15,7
57.11	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: A. Tessuti di canapa B. Tessuti di filati di carta C. altri	 21 19 20	 8,4 7,4 8,1
[57.12]			

CAPITOLO 58

**TAPPETI ED ARAZZI; VELLUTI, FELPE, TESSUTI RICCI E TESSUTI DI CINIGLIA;
NASTRI; PASSAMANERIA; TULLI E TESSUTI A MAGLIE ANNODATE (RETI);
PIZZI E GUIPURES; RICAMI****Note**

1. Sono esclusi da questo capitolo i tessuti intonacati o impregnati, i tessuti elastici, la passamaneria elastica, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione nonché gli altri manufatti compresi nel capitolo 59. Tuttavia, i ricami su materie tessili sono classificati nella voce n. 58.10.
2. Sono considerati come «tappeti», ai sensi delle voci nn. 58.01 e 58.02, oltre ai tappeti da pavimento, i manufatti simili che presentano le stesse caratteristiche di questi, sebbene siano destinati ad usi diversi. Sono esclusi dalle predette voci i tappeti di feltro, che rientrano nel capitolo 59.
3. Si considerano come «nastri, galloni e simili», ai sensi della voce n. 58.05:
 - a) — i tessuti a trama e catena (compresi i velluti) in strisce di larghezza non superiore a 30 cm, munite di vere cimose;
— le strisce di larghezza non superiore a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;
 - b) i tessuti a trama e catena a forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, non sia superiore a 30 cm;
 - c) le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, non superiore a 30 cm.I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce n. 58.07.
4. Sono escluse dalla voce n. 58.08 le reti in strisce o in pezza, fabbricate con spago, corde e funi, che sono da classificare nella voce n. 59.05.
5. Il termine «ricami» della voce n. 58.10 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura, di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materia tessile o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce n. 58.10 gli arazzi fatti con l'ago (n. 58.03).
6. Rientrano in questo capitolo i manufatti (nastri, pizzi, ecc.) costituiti da fili di metallo ed utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili.

Nota complementare

Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della sottovoce 58.01 A II, nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati:		
	A. di lana o di peli fini:		
	I. contenenti, in peso, complessivamente più del 10 % di seta o di borra di seta (schappe)	40	14,5
	II. altri	32	16,8
		con riscoss. mass. di 5 ECU per m ²	con riscoss. mass. di 3,40 ECU per m ²
	B. di seta, di borra di seta (schappe), di fibre tessili sintetiche, di filati della voce n. 52.01 o di fili di metallo	40	14,5
	C. di altre materie tessili	24	9,5
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati:		
	A. Tappeti:		
	I. Tappeti di cocco	23	15,5
	II. altri:		
	a) Tappeti tufted	23	18,5
b) non nominati	23	14,5	
	B. Tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie, e simili	21	8,4
58.03	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto a croce, ecc.), anche confezionati	21	7,1
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05	19	15
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06:		
	A. Nastri, galloni e simili:		
	I. di velluti, di felpe, di tessuti ricci o di tessuti di ciniglia:		
	a) di fibre tessili sintetiche, di fibre tessili artificiali o di cotone	21	8,4
	b) di seta, di borra di seta (schappe) o di roccadino o pettenuzzo di seta	20	8,1
	c) di altre materie tessili	18	6
II. altri	18	10,8	
	B. Bolduc	16	8,1
58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati	20	8,1
58.07	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:		
	A. Trecce di larghezza di 5 cm o meno, di monofili, lamette o forme simili delle voci nn. 51.01 o 51.02, di fibre tessili sintetiche o artificiali, di lino, di ramiè o di fibre tessili vegetali del capitolo 57	13	5,6
	B. altri	16	6,7

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci:		
	A. Tulli	20	8,1
	B. Tessuti a maglie annodate (reti)	22	8,8
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi:		
	A. Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti)	22	13
	B. Pizzi:		
	I. a mano	20	13,5
	II. a macchina	23	11,5
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi:		
	A. Pizzi chimici e ricami a fondo tagliato:		
	I. di valore superiore a 35 ECU per kg netto	17	7,4
	II. altri	17	13
	B. altri:		
	I. di valore superiore a 17,5 ECU per kg netto	17	7,4
	II. non nominati	17	10,1

CAPITOLO 59

OVATTE E FELTRI; CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA; TESSUTI SPECIALI,
TESSUTI IMPREGNATI O SPALMATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

Note

1. A) Il termine «tessuti», usato in questo capitolo (esclusa la voce n. 59.03), si riferisce ai tessuti dei capitoli dal 50 al 57 e delle voci nn. 58.04 e 58.05, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce n. 58.07, ai tulli ed ai tessuti a maglie annodate delle voci nn. 58.08 e 58.09, ai pizzi della voce n. 58.09 ed alle stoffe a maglia della voce n. 60.01.

B) In tutte le sezioni della tariffa il termine «feltro» si riferisce ai prodotti costituiti da una nappa di fibre tessili la cui coesione è stata rinforzata con un procedimento di cucitura con punto a maglia servendosi delle fibre della nappa stessa.

2. A) La voce n. 59.08 comprende i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali o stratificati con queste materie, qualunque sia il loro peso per metro quadro e qualunque sia la natura della materia plastica artificiale (compatta, spugnosa o cellulare).

Tuttavia, detta voce non comprende:
 - a) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (in generale, capitoli da 50 a 58 e 60); per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
 - b) i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi, su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15 e 30 °C (in generale capitolo 39);
 - c) i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica artificiale o è stato spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia (capitolo 39).
B) La voce n. 59.12 non comprende:
 - a) i tessuti nei quali l'impregnazione o la spalmatura non sono percettibili ad occhio nudo; per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
 - b) i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per simili usi);
 - c) i tessuti ricoperti di borre di cimatura, di polvere di sughero o di altri prodotti simili, che presentano disegni provenienti da questi trattamenti;
 - d) i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili.

3. Si intendono per «tessuti gommati», ai sensi della voce n. 59.11:
 - a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia:
 - di peso, per m², inferiore od uguale a 1 500 g, o
 - di peso, per m², superiore a 1 500 g e contenenti più del 50 %, in peso, di materie tessili;
 - b) i manufatti detti nappe, costituiti da filati tessili disposti parallelamente ed uniti fra loro mediante gomma;
 - c) i fogli, le lastre o i nastri, di gomma spugnosa o cellulare, combinati con tessuto, diversi da quelli che rientrano nel capitolo 40 in virtù dell'ultimo comma della nota 2 di detto capitolo.

4. Dalla voce n. 59.16 sono escluse:
 - a) le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;

b) le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma (n. 40.10).

5. La voce n. 59.17 comprende i prodotti seguenti, i quali non possono rientrare, in altre voci della sezione XI:

a) i manufatti tessili specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci dal n. 59.14 al n. 59.16):

— tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, cuoio od altre materie, dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi ed i manufatti simili per altri usi tecnici;

— veli e tele da buratti;

— tessuti per fiscoli e bruscole e tessuti spessi dei tipi comunemente usati per le presse degli oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli;

— tessuti, feltrati o non, anche impregnati o spalmati, dei tipi usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple (o a catene ed a trame semplici o multiple), oppure a tessitura piana, a catene o a trame multiple (o a catene ed a trame multiple);

— tessuti armati di metallo, dei tipi comunemente utilizzati in usi tecnici;

— tessuti costituiti da filati metallici della voce n. 52.01, dei tipi comunemente utilizzati nella fabbricazione della carta o per altri usi tecnici;

— cordoni lubrificanti, trecce, corde ed altri simili prodotti tessili per baderne, pressatrecce, premistoppa e simili usi industriali, anche impregnati, spalmati o armati;

b) gli articoli tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci dal n. 59.14 al n. 59.16) e, principalmente, i dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti o pezzi di macchine o di apparecchi. *Non sono considerati come articoli tessili per usi tecnici i tessuti, le ovatte, i feltri e le «stoffe non tessute», in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare.*

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
59.01	Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:		
	A. Ovatte e manufatti di ovatta:		
	I. di materie tessili sintetiche o artificiali:		
	a) Rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm	10	4,4
	b) altri	10	6,7
	II. di altre materie tessili	10	4,4
	B. Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni):		
	I. di materie tessili sintetiche o artificiali	8	3,6
	II. di altre materie tessili	esenzione	esenzione
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati:		
	A. Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare . . .	16	9,1
	B. altri	19	7,8

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
59.03	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati	18	9,5
59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati	16	12,5
59.05	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde: A. Reti (in forme determinate o non) per la pesca: I. di materie tessili vegetali II. di altre materie tessili B. altre: I. di materie tessili sintetiche o artificiali II. di altre materie tessili	14 19 19 19	11 12,3 13 9,3
59.06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto	18	7,4
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria	18	8,8
59.08	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie	18	13
[59.09]			
59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati	20	6,7
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia: A. Tessuti gommati non compresi nella sottovoce B: I. Nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, la cui spalmatura è costituita di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata II. Tessuti combinati con gomma spugnosa o cellulare III. altri: a) per pneumatici b) altri B. Manufatti detti nappe previsti dalla nota 3 b) di questo capitolo	16 18 18 18 18	5,6 7,4 7,1 7,1 13

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	6	(a)
59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	18	8,8
59.14	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione	17	7,1
59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie	19	8,8
59.16	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati . . .	14	6,3
59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili:		
	A. Tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, cuoio od altre materie, dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e manufatti simili per altri usi tecnici	13	6,7
	B. Veli e tele da buratti, anche confezionati (b):		
	I. di seta o di borra di seta (schappe)	10	3,6
	II. di altre materie tessili	16	5,6
	C. Tessuti, feltrati o non, anche impregnati o spalmati, dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple (o a catene ed a trame semplici o multiple), oppure a tessitura piana, a catene o a trame multiple (o a catene ed a trame multiple):		
	I. di seta, di fibre tessili sintetiche o artificiali	15	7,4
	II. di altre materie tessili	15	5,2
	D. altri	16	7,8

(a) Vedi allegato.
(b) I veli e le tele da buratti, non confezionati, sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

CAPITOLO 60

MAGLIERIE

Note

1. Sono esclusi da questo capitolo:
 - a) i pizzi all'uncinetto della voce n. 58.09;
 - b) i manufatti a maglia del capitolo 59;
 - c) i busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, reggicalze, giarrettiere e manufatti simili (n. 61.09);
 - d) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01;
 - e) gli apparecchi di ortopedia, come cinti erniari, cinture medico-chirurgiche, ecc. (n. 90.19).
2. Rientrano nelle voci dal n. 60.02 al n. 60.06 incluso, i manufatti a maglia, comprese le loro parti:
 - a) tessuti in forma determinata, presentati singolarmente o in pezze comprendenti più singoli;
 - b) cuciti o altrimenti confezionati.
3. Non sono considerati come manufatti di maglia elastica, ai sensi della voce n. 60.06, i manufatti a maglia muniti di una striscia o di fili di chiusura elastici.
4. Questo capitolo comprende i manufatti ottenuti con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati nell'abbigliamento, nell'arredamento ed usi simili.
5. In questo capitolo devono intendersi per:
 - a) stoffe e manufatti di maglia «elastica», i prodotti di maglia formati da materie tessili miste a fili di gomma;
 - b) stoffe e manufatti di maglia gommati, i prodotti di maglia impregnati, spalmati, ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia, nonché quelli fabbricati con filati tessili impregnati, spalmati o ricoperti di gomma.
6. In tutte le sezioni della tariffa, il termine «maglierie» si riferisce ai prodotti cuciti con punto a maglia nei quali le maglie sono costituite da filati tessili.

Note complementari

1. A. Sono considerati come «vestiti, completi e insiemi», ai sensi della sottovoce 60.05 A II b) 4 ff), gli assortimenti di due o tre indumenti di stoffa a maglia, composti da:
 - a) uno dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte inferiore del corpo:
 - pantalone,
 - «short», e
 - b) uno o due dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte superiore del corpo:
 - giacca,
 - giubbotto e indumento simile,
 - camicia o camicetta,
 - maglia, pullover (con o senza maniche), twinset o giubbotto,
 - tunica o altro indumento esterno della sottovoce 60.05 A II b) 4 ll).

Tutti gli elementi costitutivi di un vestito, di un completo o di un insieme debbono essere di taglia corrispondente ed essere assortiti per quanto riguarda il taglio, la materia costitutiva, i colori, i disegni, le decorazioni e il grado di finitura, in modo da indicare chiaramente che sono stati creati per essere portati insieme da una stessa persona.

Se una camicia o una camicetta costituisce la sola parte superiore di uno degli assortimenti in questione, essa deve avere, inoltre, la stessa struttura (stesso filato, stesso tipo di maglia) dell'indumento destinato a ricoprire la parte inferiore del corpo.

La locuzione «vestiti, completi e insieme» comprende anche gli assortimenti di giacche tagliate e cucite e pantaloni o «shorts» che non sono assortiti ma le cui taglie e grado di finitura corrispondenti indicano chiaramente che sono previsti per essere portati insieme da una stessa persona.

B. Gli assortimenti non contemplati al punto A, nei quali due o tre componenti costituiscono un vestito, un completo o un insieme ai sensi della presente nota complementare, restano classificati nella sottovoce 60.05 A II b) 4 ff), a condizione che tali componenti conferiscano ai detti assortimenti il loro carattere essenziale.

2. A. Sono considerati come «abiti a giacca, completi e insieme», ai sensi della sottovoce 60.05 A II b) 4 gg), gli assortimenti di due o tre indumenti di stoffa a maglia, composti da:

a) uno dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte inferiore del corpo:

- pantalone,
- «short»,
- gonna o gonna-pantalone, e

b) uno o due dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte superiore del corpo:

- giacca,
- giubbotto e indumento simile,
- camicetta, camicetta-blusa o blusa,
- maglia, pullover (con o senza maniche), twinset o giubbotto,
- tunica o altro indumento esterno della sottovoce 60.05 A II b) 4 ll).

Tutti gli elementi costitutivi di un abito a giacca, di un completo o di un insieme debbono essere di taglia corrispondente ed essere assortiti per quanto riguarda il taglio, la materia costitutiva, i colori, i disegni, le decorazioni e il grado di finitura, in modo da indicare chiaramente che sono stati creati per essere portati insieme da una stessa persona.

Se una camicetta, una camicetta-blusa o una blusa costituisce la sola parte superiore di uno degli assortimenti in questione, essa deve avere, inoltre, la stessa struttura (stesso filato, stesso tipo di maglia) dell'indumento destinato a ricoprire la parte inferiore del corpo.

La locuzione «abiti a giacca, completi e insieme» comprende anche gli assortimenti di giacche tagliate e cucite e pantaloni, «shorts», gonna o gonna-pantalone che non sono assortiti, ma le cui taglie e grado di finitura corrispondenti indicano chiaramente che sono previsti per essere portati insieme da una stessa persona.

B. Gli assortimenti non contemplati al punto A, nei quali due o tre componenti costituiscono un abito a giacca, un completo o un insieme ai sensi della presente nota complementare, restano classificati nella sottovoce 60.05 A II b) 4 gg), a condizione che tali componenti conferiscano ai detti assortimenti il loro carattere essenziale.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza:		
	A. di lana o di peli fini:		
	I. contenenti, in peso, complessivamente più del 10 % di materie tessili del capitolo 50	19	13
	II. altre	16	12,5

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
60.01 (segue)	B. di fibre tessili sintetiche o artificiali:		
	I. di fibre tessili sintetiche:		
	a) contenenti filati elastomeri	20	12,5
	b) altre:		
	1. per tende e tendine	20	12,5
	2. Pizzi Rachel	20	12,5
	3. Stoffe a peli lunghi (tipo pellicine)	20	12,5
	4. altre:		
	aa) di maglieria di catena:		
	11. gregge o imbianchite	20	12,5
	22. tinte	20	12,5
	33. stampate	20	12,5
	44. a colori	20	12,5
	bb) di altra maglieria:		
	11. gregge o imbianchite	20	12,5
	22. tinte	20	12,5
	33. stampate	20	12,5
	44. a colori	20	12,5
	II. di fibre tessili artificiali:		
	a) per tende e tendine	20	12,5
	b) altre	20	12,5
	C. di altre materie tessili:		
	I. di cotone:		
a) gregge o imbianchite	19	13	
b) tinte	19	13	
c) stampate	19	13	
d) a colori	19	13	
II. di altre materie tessili	19	13	
60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata:		
	A. Guanti impregnati o ricoperti di materie plastiche	23	14,5
	B. altri:		
	I. di lana o di peli fini	23	14,5
	II. di fibre tessili sintetiche	23	14,5
	III. di cotone	23	14,5
	IV. di altre materie tessili	23	14,5
60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata:		
	A. di lana o di peli fini:		
	I. Calzettoni	22	13
	II. altri	22	13

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
60.05 (segue)	A. II. b) 3. Tute sportive: aa) di fibre tessili sintetiche bb) di cotone cc) di altre materie tessili	21 21 21	16 16 16
	4. altri indumenti esterni: aa) Camicette, camicette-bluse e bluse, per donna, per ragazza e per bambini: 11. di seta o di cascami di seta 22. di lana o di peli fini 33. di fibre tessili sintetiche 44. di fibre tessili artificiali 55. di cotone 66. di altre materie tessili	21 21 21 21 21 21	16 16 16 16 16 16
	bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche [escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh]): 11. per uomo e per ragazzo: aaa) di lana bbb) di peli fini ccc) di fibre tessili sintetiche ddd) di fibre tessili artificiali eee) di cotone fff) di altre materie tessili	21 21 21 21 21 21	16 16 16 16 16 16
	22. per donna, per ragazza e per bambini: aaa) di seta o di cascami di seta bbb) di lana ccc) di peli fini ddd) di fibre tessili sintetiche eee) di fibre tessili artificiali fff) di cotone ggg) di altre materie tessili	21 21 21 21 21 21 21	16 16 16 16 16 16 16
	cc) Abiti interi da donna: 11. di lana o di peli fini 22. di fibre tessili sintetiche 33. di fibre tessili artificiali 44. di cotone 55. di altre materie tessili	21 21 21 21 21	16 16 16 16 16
	dd) Gonne, comprese le gonne-pantaloni: 11. di lana o di peli fini 22. di fibre tessili sintetiche 33. di cotone 44. di altre materie tessili	21 21 21 21	16 16 16 16
	ee) Pantaloni: 11. di lana o di peli fini 22. di fibre tessili sintetiche 33. di altre materie tessili	21 21 21	16 16 16
	ff) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci: 11. di fibre tessili sintetiche 22. di altre materie tessili	21 21	16 16

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
60.05 (segue)	A. II. b) 4. gg) Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci:		
	11. di lana o di peli fini	21	16
	22. di fibre tessili sintetiche	21	16
	33. di fibre tessili artificiali	21	16
	44. di cotone	21	16
	55. di altre materie tessili	21	16
	hh) Cappotti e giacche tagliate e cucite:		
	11. di lana o di peli fini	21	16
	22. di fibre tessili sintetiche	21	16
	33. di fibre tessili artificiali	21	16
	44. di cotone	21	16
	55. di altre materie tessili	21	16
	ijj) Giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili:		
	11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali	21	16
	22. di altre materie tessili	21	16
	kk) Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi:		
	11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali	21	16
	22. di altre materie tessili	21	16
	ll) altri indumenti esterni:		
	11. di lana o di peli fini	21	16
	22. di fibre tessili sintetiche	21	16
	33. di fibre tessili artificiali	21	16
	44. di cotone	21	16
	55. di altre materie tessili	21	16
	5. Accessori di abbigliamento:		
	aa) di lana o di peli fini	21	16
	bb) di fibre tessili sintetiche	21	16
cc) di altre materie tessili	21	16	
B. altri:			
I. di lana o di peli fini	20	12,5	
II. di fibre tessili sintetiche o artificiali	20	12,5	
III. di altre materie tessili	20	12,5	
60.06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:		
	A. Stoffe in pezza:		
	I. di fibre tessili sintetiche o artificiali	18	8,8
	II. di altre materie tessili	18	8,8
	B. altri:		
	I. Costumi da bagno	20	12
	II. Calze per varici	20	12
	III. altri:		
a) di cotone	20	12	
b) di altre materie tessili	20	12	

CAPITOLO 61

OGGETTI DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER OGGETTI DI VESTIARIO, DI TESSUTO

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati di tessuto, di feltro o di «stoffe non tessute», con esclusione dei manufatti a maglia diversi da quelli della voce n. 61.09.
2. Sono esclusi da questo capitolo:
 - a) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01;
 - b) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche, ecc. (n. 90.19).
3. Per l'interpretazione delle voci dal n. 61.01 al n. 61.04, è da tener presente quanto segue:
 - a) gli oggetti di vestiario, che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza, devono essere classificati come per donna o per ragazza (nn. 61.02 o 61.04, secondo il caso);
 - b) i termini «indumenti esterni o sottovesti, per bambini» comprendono i detti oggetti di vestiario non differenziati nel sesso, destinati a bambini piccoli, con esclusione di quelli riconoscibili come destinati esclusivamente a ragazze o ragazzi. Detti termini comprendono pure i pannicelli e le fasce.
4. Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce n. 61.05 i manufatti della voce n. 61.06 del tipo dei fazzoletti da collo, di forma quadrata o notevolmente quadrata, non aventi alcun lato di lunghezza superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso e da taschino, di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm, sono da classificare nella voce n. 61.06.
5. Le voci di questo capitolo comprendono anche i tessuti (diversi da quelli a maglia) tagliati su modello per la confezione dei manufatti di questo capitolo.
La voce n. 61.09 comprende anche le stoffe a maglia tessute in forma determinata per la confezione di oggetti di questa voce, anche presentate singolarmente o in pezze comprendenti più singoli.

Note complementari

1. A. Sono considerati come «*vestiti, completi e insiemi*», ai sensi della sottovoce 61.01 B V c) gli assortimenti di due o tre indumenti diversi da quelli di stoffa a maglia, composti da:
 - a) uno dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte inferiore del corpo:
 - *pantalone,*
 - *«short», e*
 - b) uno o due dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte superiore del corpo:
 - *giacca,*
 - *giubbotto e indumento simile,*
 - *camicia o camicetta,*
 - *giubbetto, tunica o altro indumento esterno della sottovoce 61.01 B V g).*

Tutti gli elementi costitutivi di un vestito, di un completo o di un insieme debbono essere di taglia corrispondente ed essere assortiti per quanto riguarda il taglio, la materia costitutiva, i colori, i disegni, le decorazioni e il grado di finitura, in modo da indicare chiaramente che sono stati creati per essere portati insieme da una stessa persona.

Se una camicia o una camicetta costituisce la sola parte superiore di uno degli assortimenti in questione, essa deve avere, inoltre, la stessa struttura (stesso filato, stesso tipo di tessuto) dell'indumento destinato a ricoprire la parte inferiore del corpo.

La locuzione «vestiti, completi e insiemi» comprende anche gli assortimenti di giacche tagliate e cucite, e pantaloni o «shorts» che non sono assortiti, ma le cui taglie e grado di finitura corrispondenti indicano chiaramente che sono previsti per essere portati insieme da una stessa persona.

B. Gli assortimenti non contemplati al punto A, nei quali due o tre componenti costituiscono un vestito, un completo o un insieme ai sensi della presente nota complementare, restano classificati nella sottovoce 61.01 B V c), a condizione che tali componenti conferiscano ai detti assortimenti il loro carattere essenziale.

2. A. Sono considerati come «abiti a giacca, completi e insiemi», ai sensi della sottovoce 61.02 B II e) 3, gli assortimenti di due o tre indumenti diversi da quelli di stoffa a maglia, composti da:

a) uno dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte inferiore del corpo:

- pantalone,
- «short»,
- gonna o gonna-pantalone, e

b) uno o due dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte superiore del corpo:

- giacca,
- giubbotto e indumento simile,
- camicetta, camicetta-blusa o blusa,
- giubbotto, tunica o altro indumento esterno della sottovoce 61.02 B II e) 9.

Tutti gli elementi costitutivi di un abito a giacca, di un completo o di un insieme debbono essere di taglia corrispondente ed essere assortiti per quanto riguarda il taglio, la materia costitutiva, i colori, i disegni, le decorazioni e il grado di finitura, in modo da indicare chiaramente che sono stati creati per essere portati insieme da una stessa persona.

Se una camicetta, una camicetta-blusa o una blusa costituisce la sola parte superiore di uno degli assortimenti in questione, essa deve avere, inoltre, la stessa struttura (stesso filato, stesso tipo di tessuto) dell'indumento destinato a ricoprire la parte inferiore del corpo.

La locuzione «abiti a giacca, completi e insiemi» comprende anche gli assortimenti di giacche tagliate e cucite e pantaloni, «shorts», gonna o gonna-pantalone, che non sono assortiti, ma le cui taglie e grado di finitura corrispondenti indicano chiaramente che sono previsti per essere portati insieme da una stessa persona.

B. Gli assortimenti non contemplati al punto A, nei quali due o tre componenti costituiscono un abito a giacca, un completo o un insieme ai sensi della presente nota complementare, restano classificati nella sottovoce 61.02 B II e) 3 a condizione che tali componenti conferiscano ai detti assortimenti il loro carattere essenziale.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:		
	A. Indumenti di tessuti delle voci nn. 59.08, 59.11 e 59.12:		
	I. Soprabiti	20	15,5
	II. altri	20	15,5
	B. altri:		
	I. Indumenti da lavoro:		
	a) Tute:		
	1. di cotone	20	15,5
	2. di altre materie tessili	20	15,5
	b) altri:		
1. di cotone	20	15,5	
2. di altre materie tessili	20	15,5	

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
61.01 (segue)	B. II. Costumi da bagno:		
	a) di fibre tessili sintetiche o artificiali	20	15,5
	b) di altre materie tessili	20	15,5
	III. Accappatoi da bagno; vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa:		
	a) di fibre tessili sintetiche o artificiali	20	15,5
	b) di cotone	20	15,5
	c) di altre materie tessili	20	15,5
	IV. Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili:		
	a) di fibre tessili sintetiche o artificiali	20	15,5
	b) di cotone	20	15,5
	c) di altre materie tessili	20	15,5
	V. altri:		
	a) Giacche:		
	1. di lana o di peli fini	20	15,5
	2. di fibre tessili sintetiche o artificiali	20	15,5
	3. di cotone	20	15,5
	4. di altre materie tessili	20	15,5
	b) Cappotti, soprabiti, mantelli e simili:		
	1. di lana o di peli fini	20	15,5
	2. di fibre tessili sintetiche o artificiali:		
	aa) di un peso uguale o inferiore a 1 kg per pezzo	20	15,5
	bb) altri	20	15,5
	3. di cotone:		
aa) di un peso uguale o inferiore a 1 kg per pezzo	20	15,5	
bb) altri	20	15,5	
4. di altre materie tessili	20	15,5	
c) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci:			
1. di lana o di peli fini	20	15,5	
2. di fibre tessili sintetiche o artificiali	20	15,5	
3. di cotone	20	15,5	
4. di altre materie tessili	20	15,5	
d) Calzoncini e «shorts»:			
1. di lana o di peli fini	20	15,5	
2. di fibre tessili sintetiche o artificiali	20	15,5	
3. di cotone	20	15,5	
4. di altre materie tessili	20	15,5	
e) Pantaloni:			
1. di lana o di peli fini	20	15,5	
2. di fibre tessili sintetiche o artificiali	20	15,5	
3. di cotone	20	15,5	
4. di altre materie tessili	20	15,5	
f) Vestiti, completi e insiemi per sci, composti da due o tre pezzi:			
1. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali	20	15,5	
2. di altre materie tessili	20	15,5	

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
61.01 (segue)	B. V. g) altri indumenti:		
	1. di lana o di peli fini	20	15,5
	2. di fibre tessili sintetiche o artificiali	20	15,5
	3. di cotone	20	15,5
	4. di altre materie tessili	20	15,5
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:		
	A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:		
	I. di cotone	22	10,5
	II. di altre materie tessili	22	10,5
	B. altri:		
	I. Indumenti di tessuti delle voci nn. 59.08, 59.11 e 59.12:		
	a) Soprabiti	20	15,5
	b) altri	20	15,5
	II. altri:		
	a) Spolverine; gonne-grembiule e altri indumenti di lavoro:		
	1. di cotone	20	15,5
	2. di altre materie tessili	20	15,5
	b) Costumi da bagno:		
	1. di fibre tessili sintetiche o artificiali	20	15,5
	2. di altre materie tessili	20	15,5
	c) Accappatoi da bagno; vesti da camera, vestaglette e simili vestimenta da casa:		
	1. di fibre tessili sintetiche o artificiali	20	15,5
	2. di cotone	20	15,5
	3. di altre materie tessili	20	15,5
	d) Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili:		
	1. di fibre tessili sintetiche o artificiali	20	15,5
	2. di cotone	20	15,5
	3. di altre materie tessili	20	15,5
	e) altri:		
	1. Giacche:		
	aa) di lana o di peli fini	20	15,5
	bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali	20	15,5
	cc) di cotone	20	15,5
dd) di altre materie tessili	20	15,5	
2. Cappotti, soprabiti, mantelli e simili:			
aa) di lana o di peli fini	20	15,5	
bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali:			
11. di un peso uguale o inferiore a 1 kg per pezzo	20	15,5	
22. altri	20	15,5	

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
61.02 (segue)	B. II. e) 2. cc) di cotone:		
	11. di un peso uguale o inferiore a 1 kg per pezzo	20	15,5
	22. altri	20	15,5
	dd) di altre materie tessili	20	15,5
	3. Abiti a giacca, completi e insieme, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci:		
	aa) di lana o di peli fini	20	15,5
	bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali	20	15,5
	cc) di cotone	20	15,5
	dd) di altre materie tessili	20	15,5
	4. Abiti interi da donna:		
	aa) di seta o di cascami di seta	20	15,5
	bb) di lana o di peli fini	20	15,5
	cc) di fibre tessili sintetiche	20	15,5
	dd) di fibre tessili artificiali	20	15,5
	ee) di cotone	20	15,5
	ff) di altre materie tessili	20	15,5
	5. Gonne, comprese le gonne-pantaloni:		
	aa) di lana o di peli fini	20	15,5
	bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali	20	15,5
	cc) di cotone	20	15,5
	dd) di altre materie tessili	20	15,5
	6. Pantaloni:		
	aa) di lana o di peli fini	20	15,5
	bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali	20	15,5
	cc) di cotone	20	15,5
dd) di altre materie tessili	20	15,5	
7. Camicette, camicette-bluse e bluse:			
aa) di seta o di cascami di seta	20	15,5	
bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali	20	15,5	
cc) di cotone	20	15,5	
dd) di altre materie tessili	20	15,5	
8. Vestiti, completi e insieme da sci, composti da due o tre pezzi:			
aa) di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali	20	15,5	
bb) di altre materie tessili	20	15,5	
9. altri indumenti:			
aa) di lana o di peli fini	20	15,5	
bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali	20	15,5	
cc) di cotone	20	15,5	
dd) di altre materie tessili	20	15,5	
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:		
	A. Camicie e camicette:		
	I. di fibre tessili sintetiche	20	15
	II. di cotone	20	15
	III. di altre materie tessili	20	15

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
61.03 (segue)	B. Pigiami:		
	I. di fibre tessili sintetiche	20	15
	II. di cotone	20	15
	III. di altre materie tessili	20	15
	C. altri:		
	I. di fibre tessili sintetiche	20	15
	II. di cotone	20	15
	III. di altre materie tessili	20	15
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini:		
	A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:		
	I. di cotone	22	13
	II. di altre materie tessili	22	13
	B. altre:		
	I. Pigiami e camicie da notte:		
	a) di fibre tessili sintetiche	22	13
	b) di cotone	22	13
	c) di altre materie tessili	22	13
	II. altre:		
	a) di fibre tessili sintetiche	22	13
	b) di cotone	22	13
c) di altre materie tessili	22	13	
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino:		
	A. di tessuti di cotone e di valore superiore a 15 ECU per kg netto	20	10,5
	B. altri:		
	I. di cotone	20	12
	II. di seta o di cascami di seta	20	12
	III. di altre materie tessili	20	12
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili:		
	A. di seta o di cascami di seta	21	12
	B. di fibre tessili sintetiche	21	12
	C. di fibre tessili artificiali	21	12
	D. di lana o di peli fini	21	12
	E. di cotone	21	12
	F. di altre materie tessili	21	12

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
61.07	Cravatte:		
	A. di seta o di cascami di seta	21	8,4
	B. di fibre tessili sintetiche	21	8,4
	C. di fibre tessili artificiali	21	8,4
	D. di altre materie tessili	21	8,4
[61.08]			
61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici:		
	A. Modellatori	21	7,5
	B. Busti	21	7,5
	C. Guaine e guaine-mutandine	21	7,5
	D. Reggiseno	21	7,5
	E. altri, comprese le parti dei prodotti della voce n. 61.09	21	7,5
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia	21	11,1
61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.	21	8,4

CAPITOLO 62

ALTRI MANUFATTI CONFEZIONATI DI TESSUTI

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto manufatti confezionati di tessuto diverso dalla maglia.
2. Sono esclusi da questo capitolo:
 - a) i manufatti compresi nei capitoli 58, 59 e 61;
 - b) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
62.01	Coperte:		
	A. a riscaldamento elettrico	19	9,5
	B. altre:		
	I. di cotone	19	10,8
	II. di altre materie tessili:		
	a) di lana o di peli fini:		
	1. non misti con altre materie tessili	19	14
	2. altre	19	14
	b) di fibre tessili sintetiche	19	14
	c) di fibre tessili artificiali	19	14
	d) di altre materie tessili	19	14
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:		
	A. Tendine:		
	I. di lino o di ramiè	22	15
	II. di altre materie tessili	22	15
	B. altri:		
	I. Biancheria da letto:		
	a) di cotone	22	16
	b) di lino o di ramiè	22	16
	c) di altre materie tessili	22	16
	II. Biancheria da tavola:		
	a) di cotone:		
	1. a colori	22	16
	2. stampato	22	16
	3. altro	22	16
	b) di lino o di ramiè	22	16
	c) di altre materie tessili	22	16

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
I	2	3	4
62.02 (segue)	B. III. Biancheria da toletta, da servizio o da cucina:		
	a) di cotone:		
	1. riccio del tipo spugna	22	16
	2. altro	22	16
	b) di lino o di ramiè	22	16
	c) di altre materie tessili	22	16
	IV. Tende ed altri manufatti per l'arredamento:		
	a) di cotone	22	16
	b) di lino o di ramiè	22	16
	c) di altre materie tessili	22	16
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio:		
	A. di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03:		
	I. usati	11	6,7
	II. altri:		
	a) di tessuti di peso, per m ² , inferiore a 310 g	23	14,5
	b) di tessuti di peso, per m ² , uguale o superiore a 310 g e inferiore o uguale a 500 g	23	13,9
	c) di tessuti di peso, per m ² , superiore a 500 g	23	11,4
	B. di tessuti di altre materie tessili:		
	I. usati:		
	a) di tessuti di lino o di sisal	10	6,7
	b) altri	19	8,1
	II. altri:		
	a) di tessuti di cotone	19	10,1
b) di fibre tessili sintetiche:			
1. di tessuti fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene	19	10,1	
2. altri	19	10,1	
c) di tessuti di altre materie tessili	19	10,1	
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio:		
	A. di cotone:		
	I. Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno	19	14,5
	II. Tende	19	14,5
	III. Materassi pneumatici	19	14,5
	IV. altri oggetti per campeggio	19	14,5
	B. di altre materie tessili:		
	I. Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno:		
	a) di fibre tessili sintetiche	19	15
	b) di altre materie tessili	19	15

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
62.04 (segue)	B. II. Tende	19	15
	III. Materassi pneumatici	19	15
	IV. altri oggetti per campeggio	19	15
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti:		
	A. Rampe di evacuazione per passeggeri, destinate ad aeromobili civili (a)	21	esenzione
	B. Strisce per rinforzi interni di cinture, di larghezza da 12 mm inclusi a 102 mm inclusi, costituite da due strisce incollate faccia a faccia di tessuti di cotone o di materie tessili artificiali, di cui la striscia più stretta è resa rigida mediante impregnazione di resina sintetica e presenta i propri bordi ricoperti dalla piegatura dei bordi della striscia più larga	21	6,7
	C. Torcioni, strofinacci, anche scamosciati	21	11,4
	D. Ventagli e ventole a mano	21	7,1
	E. altri:		
	I. Lacci; cinturini per orologi	21	8,4
	II. non nominati	21	8,4
(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.			

CAPITOLO 63

OGGETTI DA RIGATTIERE, CENCI E STRACCI

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
63.01	Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci nn. 58.01, 58.02 e 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili:		
	A. Indumenti usati	18	6,3
	B. altri	18	5,7
63.02	Stracci, spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso	esenzione	esenzione

SEZIONE XII

**CALZATURE; CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE;
OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE); PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME;
FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI**

CAPITOLO 64

CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; LORO PARTI

Note

1. Sono esclusi da questo capitolo:
 - a) le calzature di maglia (n. 60.03) o di altri tessuti (n. 62.05), senza soles riportate;
 - b) le calzature usate della voce n. 63.01;
 - c) gli oggetti d'amianto (n. 68.13);
 - d) le calzature e gli apparecchi, ortopedici, e loro parti (n. 90.19);
 - e) le calzature aventi il carattere di giocattoli e gli oggetti costituiti da una calzatura e da pattini (da ghiaccio o a rotelle) fissati stabilmente (capitolo 97).

2. Non sono considerate come «parti», ai sensi delle voci nn. 64.05 e 64.06, le zeppe, i salvapunte, e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci e altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonché i bottoni per calzature (n. 98.01).

3. Ai fini dell'applicazione della voce n. 64.01, i tessuti o altri supporti tessili, che presentano uno strato esterno visibile di gomma o di materia plastica artificiale, sono considerati alla stessa stregua della gomma o della materia plastica artificiale.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
64.01	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale . .	20	20
64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale:		
	A. Calzature con tomaia di cuoio naturale	20	8
	B. altre	20	(a)
64.03	Calzature di legno o con soles esterne di legno o di sughero	18	7

(a) Vedi allegato.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
64.04	Calzature con soles esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	18	5,7
64.05	Parti di calzature (comprese le soles interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo:		
	A. Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne	18	7
	B. altre	16	5,3
64.06	Ghette, gambali, mollettieri, parastinchi e oggetti simili; loro parti	19	7,3

CAPITOLO 65

CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

Note

1. Sono esclusi da questo capitolo:

- a) i cappelli, i copricapi ed altre acconciature, usati, della voce n. 63.01;
- b) le retine di capelli (n. 67.04);
- c) i cappelli ed altri copricapi di amianto (n. 68.13);
- d) i cappelli ed altri copricapi aventi il carattere di giocattoli, come i cappelli per bambole e gli oggetti per balli figurati (capitolo 97).

2. Dalla voce n. 65.02 sono escluse le campane o forme confezionate mediante cucitura, fatta eccezione per quelle ottenute unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) semplicemente cucite a spirale.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
65.01	Campane non formate, né cerchiare, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli:		
	A. di feltro di peli o di lana e peli	13	6
	B. altri	11	6,3
65.02	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate né cerchiare:		
	A. di trucioli o nastri di legno, paglia, scorza, sparto, aloe, abaca, sisal od altre fibre vegetali non filate	8	1,7
	B. di altre materie	15	5,3
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti:		
	A. non guarniti:		
	I. di feltro di peli o di lana e peli	15	6
	II. altri	15	6,3
	B. guarniti:		
	I. di feltro di peli o di lana e peli	17	10,2
	II. altri	17	7,3

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
65.04	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti:		
	A. non guarniti:		
	I. di trucioli o nastri di legno, paglia, scorza, sparto, aloe, abaca, sisal o altre fibre vegetali non filate	11	esenzione
	II. di altre materie	16	2,4
	B. guarniti	18	7
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti	19	7,3
65.06	Altri cappelli, copricapi ed acconciature, anche guarniti	19	7,3
65.07	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse (comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli), visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapi:		
	A. Strisce per la guarnitura interna	12	4,3
	B. altre	16	6,3

CAPITOLO 66

OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le canne metriche e simili (n. 90.16);
 - b) i bastoni-fucili, i bastoni-animati, i bastoni o mazze, piombati, e simili (capitolo 93);
 - c) gli oggetti del capitolo 97, in particolare gli ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati a servire come giocattoli, i bastoni da golf, i bastoni per la palla-maglio (hockey) e i bastoni per sci.
2. I fornimenti di materie tessili nonché i foderi, le spoglie (d'ombrelli), le nappe, le dragone, e simili, di qualsiasi materia, per gli oggetti delle voci nn. 66.01 e 66.02, non sono considerati come parti, guarnizioni o accessori, ai sensi della voce n. 66.03, e debbono essere classificati separatamente, anche se presentati insieme a tali oggetti ma non montati su essi.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili	20	11
66.02	Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili	17	5,7
66.03	Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci nn. 66.01 e 66.02:		
	A. Impugnature e pomi	17	5,3
	B. Ossature montate, anche con fusto o manico	19	10,4
	C. altre parti, guarnizioni ed accessori	17	9,4

CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE;
FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

Note

1. In questo capitolo non sono da comprendere:

- a) i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (n. 59.17);
- b) i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (sezione XI);
- c) le calzature (capitolo 64);
- d) le acconciature (capitolo 65);
- e) i piumini di calugine (n. 96.05), gli stacci di capelli (n. 96.06);
- f) gli oggetti aventi il carattere di giocattoli o di attrezzi per sport, gli oggetti per balli figurati (cotillons) e gli oggetti per alberi e per feste di Natale (alberi di Natale artificiali, in particolare) (capitolo 97).

2. La voce n. 67.01 non comprende:

- a) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti lettereschi della voce n. 94.04;
- b) gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;
- c) i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce n. 67.02.

3. La voce n. 67.02 non comprende:

- a) gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (capitolo 70);
- b) le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di materia ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un sol pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento o altri metodi analoghi.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
67.01	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite dello loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonché i calami e gli steli di piume, lavorati:		
	A. Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine; piume, parti di piume e calugine	15	6
	B. altre	22	7

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali: A. Fiori, foglie, frutti artificiali, e loro parti: I. Parti II. altri B. Oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali	18 21 23	9,4 10,4 11,5
67.03	Capelli rimessi o altrimenti preparati; lana, peli e altre materie tessili, preparate per la fabbricazione di posticci e oggetti simili: A. Capelli semplicemente rimessi B. altri	9 14	3,9 5,7
67.04	Posticci (parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche, ecc.) e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine)	19	6
[67.05]			

*SEZIONE XIII***LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI;
PRODOTTI DELLA CERAMICA; VETRO E SUOI LAVORI***CAPITOLO 68***LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI****Note**

1. In questo capitolo non sono da comprendere:
 - a) i prodotti del capitolo 25;
 - b) le carte e cartoni ricoperti, spalmati o impregnati, della voce n. 48.07 (quali quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite e le carte e cartoni bitumati o asfaltati);
 - c) i tessuti spalmati o impregnati del capitolo 59 (quali quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);
 - d) gli oggetti del capitolo 71;
 - e) gli utensili e parti di utensili del capitolo 82;
 - f) le pietre litografiche della voce n. 84.34;
 - g) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci nn. 85.25 e 85.26;
 - h) le piccole mole per trapani dentari (n. 90.17);
 - ij) gli oggetti del capitolo 91 (orologeria), specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;
 - k) gli oggetti della voce n. 95.08, quando sono costituiti dalle materie menzionate nella nota 2 b) del capitolo 95;
 - l) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);
 - m) i bottoni (n. 98.01), le matite di ardesia (n. 98.05), le lavagne naturali o costituite da un supporto ricoperto di polvere di ardesia, per la scrittura ed il disegno (n. 98.06);
 - n) gli oggetti d'arte, da collezione e di antichità (capitolo 99).
2. Ai sensi della voce n. 68.02, la denominazione «pietre da taglio o da costruzione» si riferisce non solo alle pietre abitualmente utilizzate per tali usi, ma ugualmente ad ogni altra pietra naturale lavorata allo stesso modo, eccettuata però l'ardesia.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
68.01	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi di marciapiede, di pietre naturali diverse dall'ardesia	4	2,3
68.02	Lavori di pietre da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del capitolo 69; cubi e tessere per mosaici: A. Lavori di pietre da taglio o da costruzione: I. semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o uniforme: a) di pietre calcaree o di alabastro b) di altre pietre: 1. di selce per il rivestimento interno delle macine 2. altri II. modanati o torniti ma non altrimenti lavorati: a) di pietre calcaree o di alabastro b) di altre pietre III. lucidati, decorati o altrimenti lavorati, ma non scolpiti: a) di pietre calcaree o di alabastro b) di altre pietre: 1. di peso netto inferiore a 10 kg 2. altri IV. scolpiti B. Cubi e tessere per mosaici; polveri, granulati e scaglie, colorati artificialmente	10 6 8 12 10 15 13 13 14 14	6,3 1,9 3,5 5 4,3 6 6,7 2,4 5,7 2,6
68.03	Ardesia lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata	6	4,3
68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento: A. Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano: I. di abrasivi agglomerati II. altri B. altri: I. di abrasivi agglomerati: a) costituiti da diamanti naturali o sintetici b) altri II. non nominati	11 8 10 10 8	3,9 3,5 3,5 3,1 2,7
[68.05]			

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti	11	3,9
68.07	Lane di lave, di scorie, di roccia ed altre lane minerali simili; vermiculite espansa, argilla espansa e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico od acustico, esclusi quelli delle voci nn. 68.12, 68.13 e del capitolo 69:		
	A. Lane di lave, di scorie, di roccia ed altre lane minerali simili	10	3,1
	B. altri	9	3,1
68.08	Lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbone fossile, ecc.)	8	2,7
68.09	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali	14	5
68.10	Lavori di gesso o di composizione a base di gesso:		
	A. Tavole, lastre, pannelli, quadrelli e simili, non ornati	7	3,1
	B. altri	10	3,5
68.11	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di «granito»	10	3,5
68.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili:		
	A. Materiali da costruzione	10	3,5
	B. altri	13	5,3
68.13	Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:		
	A. Amianto lavorato (fibre cardate, tinte, ecc.)	10	6,3
	B. Lavori di amianto:		
	I. Fili	13	8,4
	II. Tessuti	17	10,4
	III. altri:		
	a) destinati ad aeromobili civili (a)	17	esenzione
	b) non nominati	17	8,8
	C. Miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:		
	I. Miscele	10	4,3
	II. Lavori	18	5,7

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie:		
	A. a base di amianto, destinate ad aeromobili civili (a)	20	esenzione
	B. altre	20	6,3
68.15	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto (micanite, micafolium, ecc.):		
	A. Foglie o lamine di mica	7	3,9
	B. Lastre, fogli o nastri formati con residui di sfaldature o di polveri di mica, anche fissati su supporto	8	4,3
	C. altri	10	6,3
68.16	Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati né compresi altrove:		
	A. Mattoni non cotti, di cromite	14	6,7
	B. altri	14	3,9

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

CAPITOLO 69

PRODOTTI CERAMICI

Note

1. Il presente capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggatura. Nelle voci dal n. 69.04 al n. 69.14 incluso rientrano unicamente i prodotti diversi dai calorifughi e dai refrattari.
2. Sono esclusi da questo capitolo:
 - a) i prodotti del capitolo 71, specialmente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;
 - b) i cermet della voce n. 81.04;
 - c) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci nn. 85.25 e 85.26;
 - d) i denti artificiali di materie ceramiche (n. 90.19);
 - e) gli oggetti del capitolo 91 (orologeria), in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi d'orologeria;
 - f) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);
 - g) i bottoni, le pipe ed altri oggetti del capitolo 98;
 - h) gli oggetti d'arte, da collezione e di antichità (capitolo 99).

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	I. PRODOTTI CALORIFUGHI E REFRATTARI		
69.01	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi calorifughi di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.):		
	A. Mattoni pesanti, per m ³ , più di 650 kg	10 con riscoss. min. di 0,50 ECU per 100 kg peso lordo	4,3
	B. altri	10 con riscoss. min. di 0,50 ECU per 100 kg peso lordo	5 con riscoss. min. di 0,25 ECU per 100 kg peso lordo
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari:		
	A. a base di magnesite, di dolomia o di cromite	10 con riscoss. min. di 1,10 ECU per 100 kg peso lordo	4 con riscoss. min. di 0,55 ECU per 100 kg peso lordo

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
69.02 (segue)	B. altri	10 con riscoss. min. di 0,70 ECU per 100 kg peso lordo	4 con riscoss. min. di 0,30 ECU per 100 kg peso lordo
69.03	Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.):		
	A. a base di grafite, di piombaggine o di altri derivati del carbonio	18	8,4
	B. a base di magnesite, di dolomia o di cromite	12	9,5
	C. altri	14	8,2
II. ALTRI PRODOTTI CERAMICI			
69.04	Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili):		
	A. di terracotta comune	8	4
	B. di altre materie ceramiche	10	4,3
69.05	Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.):		
	A. Tegole di terracotta comune	7	3,1
	B. altri	10	4,3
69.06	Tubi, raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili:		
	A. di terracotta comune	7	3,5
	B. di altre materie ceramiche	16	8
69.07	Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciati né smaltati:		
	A. Piastrelle, dadi, cubi e oggetti simili, per mosaici, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, che possono essere iscritti in un quadrato di lato non superiore a 5 cm	18	8 con riscoss. min. di 0,14 ECU per m ² la cui incidenza non deve su- perare il 10,7 %
	B. altri:		
	I. di terracotta comune	18	8

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
69.07 (segue)	B. II. di altre materie ceramiche	18	8 con riscoss. min. di 0,15 ECU per m ² la cui incidenza non deve su- perare il 10,7 %
69.08	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento: A. Piastrelle, dadi, cubi e oggetti simili, per mosaici, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, che possono essere iscritti in un quadrato di lato non superiore a 5 cm	18	9 con riscoss. min. di 0,23 ECU per m ² la cui incidenza non deve su- perare il 12 %
	B. altri:		
	I. di terracotta comune	18	8,4
	II. di altre materie ceramiche	18	9 con riscoss. min. di 0,15 ECU per m ² la cui incidenza non deve su- perare il 12 %
69.09	Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio:		
	A. di porcellana	21	8,8
	B. di altre materie ceramiche	16	6
69.10	Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri appa- recchi fissi simili per usi sanitari o igienici	20 con riscoss. min. di 8 ECU per 100 kg peso lordo	10 con riscoss. min. di 3 ECU per 100 kg peso lordo

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
69.11	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana:		
	A. bianchi o unicolori	27 con riscoss. min. di 13,60 ECU per 100 kg peso lordo	13,5 con riscoss. min. di 6,10 ECU per 100 kg peso lordo
	B. altri	27 con riscoss. min. di 28 ECU per 100 kg peso netto	13,5 con riscoss. min. di 12,50 ECU per 100 kg peso netto
69.12	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche:		
	A. di terracotta comune	15	6
	B. di gres	17	7,3
	C. di terracotta fine o di terraglia:		
	I. bianca o unicolore	21 con riscoss. min. di 13,60 ECU per 100 kg peso lordo	10,5 con riscoss. min. di 6,80 ECU per 100 kg peso lordo
II. altri	21 con riscoss. min. di 18 ECU per 100 kg peso netto	10,5 con riscoss. min. di 9 ECU per 100 kg peso netto	
	D. di altre materie ceramiche	21	9,9
69.13	Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale:		
	A. di terracotta comune	16	6,1
	B. di porcellana	22 con riscoss. min. di 70 ECU per 100 kg peso lordo	9,8 con riscoss. min. di 35 ECU per 100 kg peso lordo
	C. di altre materie ceramiche	20 con riscoss. min. di 35 ECU per 100 kg peso lordo	9,4 con riscoss. min. di 17,50 ECU per 100 kg peso lordo
69.14	Altri lavori di materie ceramiche:		
	A. di porcellana	22	10,4
	B. di altre materie ceramiche	18	6

CAPITOLO 70

VETRO E LAVORI DI VETRO

Note

1. Sono esclusi da questo capitolo:

- a) le preparazioni vetrificabili (n. 32.08);
- b) gli oggetti del capitolo 71 (minuterie di fantasia, ecc.);
- c) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci nn. 85.25 e 85.26;
- d) gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti o strumenti da classificare nel capitolo 90;
- e) i giuochi, giocattoli, accessori per alberi di Natale ed altri oggetti compresi nel capitolo 97, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 97;
- f) i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti da classificare nel capitolo 98.

2. Per l'applicazione della voce n. 70.07, nell'espressione «vetro colato o laminato e vetro per vetrate (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, oppure curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi ecc.)», sono compresi pure gli oggetti ottenuti con questi vetri, purché non siano placcati né incorniciati né combinati con materie diverse dal vetro.

3. Per l'applicazione della voce n. 70.20 sono considerate come lana di vetro:

- a) le lane minerali con tenore di silice (SiO_2) uguale o superiore a 60 % in peso;
- b) le lane minerali con tenore di silice (SiO_2) inferiore a 60 %, ma con tenore di ossidi alcalini (K_2O e/o Na_2O) superiore al 5 %, in peso, o con tenore di anidride borica (B_2O_3) superiore al 2 %, in peso.

Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce n. 68.07.

4. Ai sensi di questa tariffa, la silice fusa ed il quarzo fuso sono considerati come «vetro».

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
70.01	Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro; vetro in massa (escluso il vetro da ottica):		
	A. Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro	esenzione	esenzione
	B. Vetro in massa (escluso il vetro da ottica):		
	I. Vetro detto «smalto»	10	3,5
	II. altro	9	3,1
[70.02]			

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
70.03	Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica): A. Vetro detto «smalto» in barre, bacchette o tubi B. altro	10 10	3,5 5,7
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: A. armato B. altro	10 con riscoss. min. di 1 ECU per 100 kg peso lordo 10 con riscoss. min. di 1,60 ECU per 100 kg peso lordo	5 con riscoss. min. di 0,50 ECU per 100 kg peso lordo 5 con riscoss. min. di 0,80 ECU per 100 kg peso lordo
70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare	10 con riscoss. min. di 1 ECU per 100 kg peso lordo	6 con riscoss. min. di 0,60 ECU per 100 kg peso lordo
70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare	10	4,3
70.07	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate	20	6,3
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro: A. Parabrezza, non incorniciati, destinati ad aeromobili civili (a) B. altri	22 22	esenzione 7
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	22	8,2
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	24	9,2

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
70.11	Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili	18	7
70.12	Ampolle di vetro per recipienti isolanti:		
	A. non finite	21	7,9
	B. finite	25	12,5
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19	24	13,3
70.14	Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:		
	A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica:		
	I. Vetri sfaccettati, piastrelle, palline, mandorle, rosoni, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari	20	10
	II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	20	9
	B. altri	20	7,6
70.15	Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti	19	6
70.16	Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzione; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie	10 con riscoss. min. di 2 ECU per 100 kg peso lordo	4 con riscoss. min. di 1,60 ECU per 100 kg peso lordo
70.17	Vetriere per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate; ampolle per sieri e oggetti simili:		
	A. Vetriere per laboratorio, per uso igienico e per farmacia:		
	I. di silice fusa o di quarzo fuso	16	5,3
	II. altre	23	7
	B. Ampolle per sieri ed oggetti simili	22	7
70.18	Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente	12	7

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
70.19	<p>Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello):</p> <p>A. Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro:</p> <p> I. Perle di vetro:</p> <p> a) tagliate e lucidate meccanicamente</p> <p> b) altre</p> <p> II. Imitazioni di perle fini</p> <p> III. Imitazioni di pietre preziose e semipreziose:</p> <p> a) tagliate e lucidate meccanicamente</p> <p> b) altre</p> <p> IV. Conterie simili di vetro:</p> <p> a) Granuli sferici (ballotines)</p> <p> b) altre</p> <p>B. Occhi artificiali</p> <p>C. Oggetti di conterie di vetro</p> <p>D. altri</p>	<p>esenzione</p> <p>25</p> <p>1,70 ECU per kg peso netto</p> <p>esenzione</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>19</p> <p>17</p> <p>20</p> <p>20</p>	<p>4,6 (a)</p> <p>10,6</p> <p>0,83 ECU per kg peso netto</p> <p>4,3 (a)</p> <p>6,2</p> <p>6,7</p> <p>8,2 (a)</p> <p>6,7</p> <p>6,3</p> <p>10</p>
70.20	<p>Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie:</p> <p>A. Fibre non tessili e lavori di fibre non tessili</p> <p>B. Fibre tessili e lavori di fibre tessili</p>	<p>19</p> <p>23</p>	<p>8,2</p> <p>10,8</p>
70.21	Altri lavori di vetro	21	6,7

(a) Esenzione per gli oggetti delle sottovoci A I a), A III a) e A IV b), nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 52 tonnellate da concedere dalle autorità competenti.

*SEZIONE XIV***PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI),
E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O
RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE;
MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE***CAPITOLO 71***PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI),
E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI
E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA****Note**

1. Con riserva dell'applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte:
 - a) da perle fini o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite, oppure
 - b) da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.

2. a) Dalle voci nn. 71.12, 71.13 e 71.14 sono esclusi gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (quali iniziali, monogrammi, ghiere, orli, ecc.); il paragrafo b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.
b) La voce n. 71.15 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, oppure che li comportano sotto forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.

3. Sono esclusi da questo capitolo:
 - a) le amalgame di metalli preziosi e i metalli preziosi allo stato colloidale (n. 28.49);
 - b) le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30;
 - c) gli oggetti compresi nel capitolo 32 (ad esempio, i lustri liquidi);
 - d) gli oggetti di marocchineria, di astucceria o da viaggio, compresi nella voce n. 42.02, e gli oggetti della voce n. 42.03;
 - e) gli oggetti delle voci nn. 43.03 e 43.04;
 - f) i prodotti compresi nella sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);
 - g) gli oggetti compresi nei capitoli 64 (calzature) e 65 (cappelli, copricapi ed altre acconciature);
 - h) gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti compresi nel capitolo 66;
 - ij) le monete (capitolo 72 o 99);
 - k) gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci nn. 68.04 e 68.06, oppure in utensili del capitolo 82; gli utensili od oggetti del capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite, su un supporto di metallo comune; le macchine, gli apparecchi e il materiale elettrico e le loro parti o pezzi staccati, compresi nella sezione XVI. Tuttavia, le parti ed i pezzi staccati e gli oggetti composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo;

- l) gli oggetti compresi nei capitoli 90, 91 e 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);
 - m) le armi e loro parti (capitolo 93);
 - n) gli oggetti previsti dalla nota 2 del capitolo 97;
 - o) gli oggetti del capitolo 98, diversi da quelli delle voci nn. 98.01 e 98.12;
 - p) le produzioni originali dell'arte statuaria e della scultura (n. 99.03), gli oggetti da collezione (n. 99.05) e gli oggetti di antichità, aventi più di cento anni di età (n. 99.06). Tuttavia, le perle fini, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) sono comprese in questo capitolo.
4. a) Le perle coltivate sono classificate come le perle fini.
- b) Per «metalli preziosi» si intendono l'argento, l'oro, il platino e i metalli del gruppo del platino.
- c) Per metalli del gruppo del platino si intendono l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.
5. Per l'applicazione di questo capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi unicamente le leghe (compresi i miscugli sinterizzati e i composti intermetallici) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale al 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate nel seguente modo:
- a) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di platino è classificata come lega di platino;
 - b) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega di oro;
 - c) qualsiasi altra lega compresa in questo capitolo è classificata come lega di argento.
- Ai fini dell'applicazione di questa nota, i metalli del gruppo del platino sono considerati come un unico metallo ed assimilati al platino.
6. Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi menzione, nella tariffa, di «metallo prezioso» o di «metalli preziosi», comprende egualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5. L'espressione «metallo prezioso» non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati (*con platino o con metalli del gruppo del platino*), dorati o argentati.
7. Si considerano «placcati o ricoperti di metalli preziosi» gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante saldatura, laminazione a caldo o altro simile procedimento meccanico.
- Gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.
8. Per «minuterie», ai sensi della voce n. 71.12, devono intendersi:
- a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale, come anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, bottoni per polsini, medaglie o distintivi religiosi o altri, ecc.;
 - b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta, come portasigarette e portasigari, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse fatte a maglia, rosari, ecc.

Si considerano «oggetti di gioielleria», ai sensi della stessa voce, le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.

9. Si considerano «oggetti di oreficeria», ai sensi della voce n. 71.13, quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.
10. Si considerano «minuterie di fantasia», ai sensi della voce n. 71.16, gli oggetti della specie di quelli definiti dalla nota 8 a) (esclusi i bottoni per polsini ed altri oggetti della voce n. 98.01, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili della voce n. 98.12) e che, non comportando perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza, siano costituiti:
- interamente o parzialmente da metalli comuni, anche dorati, argentati o platinati;
 - da ogni altra materia, purché composte da almeno due materie diverse qualunque (ad esempio, legno e vetro, osso ed ambra, madreperla e materie plastiche artificiali). A tale riguardo, non si tiene conto dei semplici dispositivi di unione (fili per infilare e simili).
11. Gli astucci, scrigni e simili custodie, presentati con gli oggetti di questo capitolo ai quali sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come questi oggetti. Presentati isolatamente, essi seguono il loro regime rispettivo.

Nota complementare

Ai sensi della voce n. 71.11, l'espressione «ceneri di oreficeria e altri cascami e rottami di metalli preziosi» si riferisce a prodotti adatti unicamente al recupero del metallo o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	I. PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI		
71.01	Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	esenzione	esenzione
71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:		
	A. gregge o semplicemente segate, sfaldate o sgrossate	esenzione	esenzione
	B. altre:		
	I. per usi industriali:		
	a) oggetti di quarzo piezoelettrico	5	3,1
	b) altre	8	3,5
	II. per altri usi	esenzione	esenzione
71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:		
	A. gregge o semplicemente segate, sfaldate o sgrossate	2	0,9
	B. altre:		
	I. per usi industriali	8	3,5
	II. per altri usi	4	1,9
71.04	Polveri e residui di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) e di pietre sintetiche	esenzione	1,4

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	II. METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI, GREGGI O SEMILAVORATI		
71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati:		
	A. greggi	esenzione	esenzione
	B. Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm	4	1,9
	C. Tubi, canne e barre cave	7	3,1
	D. Fogli e nastri sottili, il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm	13	5,6
	E. Polveri, canutiglie, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri	13	4,3
71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati:		
	A. greggi	10	4,3
	B. semilavorati	13	5,3
71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati:		
	A. greggi	esenzione	esenzione
	B. Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm	2	0,5
	C. Tubi, canne e barre cave	4	1,9
	D. Fogli e nastri sottili, il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm	12	6,3
	E. Polveri, canutiglie, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri	11	4,6
71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati	9	3,1
71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati:		
	A. Platino e leghe di platino:		
	I. Polveri	esenzione	esenzione
	II. altri:		
	a) greggi	esenzione	esenzione
	b) semilavorati:		
	1. Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm	2	0,9
	2. Tubi, canne e barre cave	3	1,4
	3. Fogli e nastri sottili, il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm	8	3,5
	4. altri	9	4,2
	B. Metalli del gruppo del platino e loro leghe:		
	I. Polveri	esenzione	esenzione
	II. altri:		
	a) greggi	esenzione	esenzione
	b) semilavorati	4	2

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati	7	3,1
71.11	Ceneri di oreficeria e altri cascami e rottami di metalli preziosi	esenzione	esenzione
III. MINUTERIE, GIOIELLERIA E ALTRI LAVORI			
71.12	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
	A. di metalli preziosi	9	3,9
	B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	12	7
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
	A. di metalli preziosi	9	4,7
	B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	12	4,3
71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
	A. di metalli preziosi	9	6
	B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	12	5
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:		
	A. Lavori di perle fini:		
	I. Collane, braccialetti ed altri lavori di perle fini semplicemente infilate, senza dispositivo di chiusura o altri accessori	esenzione	esenzione
	II. altri	14	5,7
	B. Lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:		
	I. esclusivamente di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini):		
	a) Collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate, senza dispositivo di chiusura o altri accessori	esenzione	esenzione
	b) altri	9	6
	II. altri	14	5,7
71.16	Minuterie di fantasia:		
	A. di metalli comuni	22	12,1
	B. altri	22	8,5

CAPITOLO 72

MONETE

Nota

Sono escluse da questo capitolo le monete aventi il carattere di oggetti da collezione (n. 99.05).

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
72.01	Monete	esenzione	esenzione

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

Note

1. Questa sezione non comprende:

- a) i colori e gli inchiostri preparati con polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per impressioni a caldo (dal n. 32.08 al n. 32.10 e n. 32.13);
- b) il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (n. 36.08);
- c) i copricapi di metallo e loro parti metalliche, delle voci nn. 65.06 e 65.07;
- d) le ossature di parapigioggia ed altri oggetti della voce n. 66.03;
- e) gli oggetti del capitolo 71 e, in particolare, le leghe di metalli preziosi, i metalli comuni placcati di metalli preziosi e le minuterie di fantasia di metalli comuni;
- f) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi; materiale elettrico);
- g) le rotaie montate (n. 86.10) ed altri oggetti della sezione XVII;
- h) gli strumenti e gli apparecchi della sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;
- ij) i pallini da caccia, di piombo (n. 93.07) ed altri oggetti della sezione XIX (armi e munizioni);
- k) gli oggetti del capitolo 94 (mobili, reti elastiche per letti, ecc.);
- l) gli stacci a mano (n. 96.06);
- m) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport);
- n) i bottoni, i portapenne, i portamatite, le penne e gli altri oggetti del capitolo 98 (lavori diversi).

2. In tutte le sezioni della tariffa, si considerano come «parti e forniture d'impiego generale» di metalli comuni:

- a) gli oggetti di ghisa, ferro e acciaio delle voci nn. 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 e 73.32, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;
- b) le molle e le lame per molle di metalli comuni, eccetto quelle per apparecchi di orologeria (n. 91.11);
- c) gli oggetti compresi nelle voci nn. 83.01, 83.02, 83.07, 83.09, 83.14 e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce n. 83.06.

Nei capitoli che vanno dal 73 all'82 incluso (eccettuata la voce n. 73.29), la dizione «parti e pezzi staccati» non va riferita alle parti ed alle forniture d'impiego generale quali sono qui definite.

Ferme restando le disposizioni del paragrafo precedente e della nota premessa al capitolo 83, i lavori classificabili nei capitoli 82 e 83 sono esclusi dai capitoli che vanno dal 73 all'81.

3. Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle cupro-leghe definite nei capitoli 73 e 74):

- a) le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina in peso su ciascuno degli altri costituenti;
- b) le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione sono classificate come leghe di metalli comuni di questa sezione quando il peso totale di tali metalli è uguale o superiore a quello degli altri elementi;
- c) i miscugli sinterizzati di polveri metalliche, i miscugli intimi eterogenei ottenuti per fusione (diversi dai cermet) e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe.

4. Salvo disposizioni contrarie, in tutte le sezioni della tariffa ove un metallo sia particolarmente nominato, la menzione deve essere riferita anche alle leghe da classificare, in virtù della nota 3, come il metallo stesso.
5. Regola sui prodotti composti:
Salvo disposizioni contrarie, i prodotti composti da due o più metalli comuni o metalli considerati tali, sono da classificare come i corrispondenti prodotti del metallo predominante in peso.
Agli effetti dell'applicazione di questa regola, si considerano:
- la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;
 - le leghe, come se fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento;
 - un cermet della voce n. 81.04 come un solo metallo comune.
6. L'espressione «avanzi e rottami di metalli o di lavori di metalli» si riferisce agliavanzi od ai rottami adatti esclusivamente al recupero del metallo o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche.

Nota complementare

Non ha influenza, nella classificazione dei prodotti di questa sezione, la spalmatura grossolana di grasso, olio, catrame, minio, grafite, ecc., evidentemente destinata a proteggerli dalla ruggine o da altre ossidazioni.

CAPITOLO 73

GHISA, FERRO E ACCIAIO

Note

1. Si considerano come:
- Ghise (n. 73.01):
i prodotti ferrosi che contengono, in peso, 1,9 % o più di carbonio e che possono contenere, inoltre, isolatamente o complessivamente:
meno di 15 % di fosforo,
8 % o meno di silicio,
6 % o meno di manganese,
30 % o meno di cromo,
40 % o meno di tungsteno,
10 % o meno, in totale, di altri elementi di lega (nichel, rame, alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, ecc.).
Tuttavia, le leghe ferrose dette «acciai indeformabili», che contengono, in peso, 1,9 % o più di carbonio e che presentano le caratteristiche dell'acciaio, sono classificate come gli acciai secondo la specie.
(CECA) La ghisa presentata allo stato liquido è assimilata alla ghisa solida.
 - I. Ghise speculari (spiegel) (n. 73.01):
i prodotti che contengono, in peso, più di 6 % ma non più di 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1 a).

II. (CECA) Ghise ematiti (da fusione o da affinazione) (n. 73.01):

i prodotti che possono contenere, in peso, al massimo 0,50 % di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate alla nota 1 a).

III. (CECA) Ghise fosforose (compreso il ferro-fosforo) (n. 73.01):

i prodotti che possono contenere, in peso, più di 0,50 % ma meno di 15 % di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate alla nota 1 a).

Le ghise ematiti e le ghise fosforose possono contenere, inoltre, isolatamente o complessivamente, in peso, non più di:

0,30 % di nichel,

0,20 % di cromo,

0,30 % di rame,

0,10 % di ciascuno degli altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, tungsteno, ecc.).

Le ghise fosforose contenenti, in peso, il 15 % e più di fosforo rientrano nella voce n. 28.55 (fosfuri).

c) Ferro-leghe (n. 73.02):

i prodotti ferrosi greggi di fonderia (diversi dalle cupro-leghe definite dalla nota 1 del capitolo 74), non suscettibili, praticamente, né di laminazione né di fucinazione, costituiti di composizioni che si adoperano in siderurgia e che contengono, in peso, isolatamente o complessivamente:

più di 8 % di silicio,

più di 30 % di manganese,

più di 30 % di cromo,

più di 40 % di tungsteno,

più di 10 %, in totale, di altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, rame, molibdeno, niobio, ecc.; tuttavia la percentuale del rame non può essere superiore a 10 %).

Il tenore di ferro delle ferro-leghe non può, tuttavia, essere inferiore, in peso, a 4 % per le ferro-leghe contenenti silicio, a 8 % per le ferro-leghe contenenti manganese senza silicio e a 10 % per le altre.

d) Acciai legati (n. 73.15):

gli acciai contenenti in peso uno o più elementi nelle proporzioni seguenti:

più di 2 % di manganese e di silicio presi insieme,

2 % o più di manganese,

2 % o più di silicio,

0,50 % o più di nichel,

0,50 % o più di cromo,

0,10 % o più di molibdeno,

0,10 % o più di vanadio,

0,30 % o più di tungsteno,

0,30 % o più di cobalto,

0,30 % o più di alluminio,

0,40 % o più di rame,

0,10 % o più di piombo,

0,12 % o più di fosforo,

0,10 % o più di zolfo,

0,20 % o più di fosforo e di zolfo presi insieme,

0,10 % o più di altri elementi presi isolatamente.

e) Acciaio fino al carbonio (n. 73.15):

l'acciaio contenente, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, a 0,04 % per ciascuno di questi elementi presi isolatamente o a 0,07 % per i due elementi presi insieme.

f) Masselli (n. 73.06):

i prodotti destinati alla laminazione, alla fucinazione o alla rifusione, ottenuti:

- o per lavorazione al maglio di una massa di ferro pudellata al fine di eliminarne le scorie di affinazione;
- o per saldatura, mediante laminazione ad alta temperatura, di pacchetti di ferro o di acciaio in rottami o di ferri pudellati.

g) Lingotti (n. 73.06):

i prodotti destinati alla laminazione o alla fucinazione, ottenuti per fusione e colata in forme (lingottiere).

(CECA) L'acciaio presentato allo stato liquido è assimilato all'acciaio, secondo la specie, in lingotti.

h) Blumi e billette (n. 73.07):

i semiprodotto a sezione rettangolare o quadrata, aventi sezione trasversale superiore a 1225 mm² e spessore superiore al quarto della larghezza.

ij) Bramme e bidoni (n. 73.07):

i semiprodotto a sezione rettangolare aventi spessore minimo di 6 mm, larghezza minima di 150 mm ed il cui spessore non superi il quarto della larghezza.

k) Sbozzi in rotoli per lamiera (n. 73.08):

i semiprodotto laminati a caldo, di sezione rettangolare, aventi spessore minimo di 1,50 mm e larghezza superiore a 500 mm, presentati in rotoli continui (bobine) del peso minimo di 500 kg.

l) Larghi piatti (n. 73.09):

i prodotti a sezione rettangolare, laminati a caldo, per il lungo, con cilindri scanalati o al treno universale, aventi spessore superiore a 5 mm ma non superiore a 100 mm e larghezza superiore a 150 mm ma non superiore a 1200 mm.

m) Nastri (n. 73.12):

i prodotti laminati, anche a bordi rifilati, a sezione rettangolare, aventi spessore non superiore a 6 mm, larghezza non superiore a 500 mm, purché lo spessore non ecceda il decimo della larghezza, presentati in strisce diritte, oppure arrotolati o ammatassati.

n) Lamiera (n. 73.13):

i prodotti laminati [esclusi gli sbozzi in rotoli per lamiera, quali sono definiti alla nota 1 k) suddetta] di qualsiasi spessore, e, se tali prodotti sono di forma quadrata o rettangolare, di larghezza superiore a 500 mm.

(CECA) Fra queste si distinguono le lamiera dette «magnetiche» che sono quelle aventi una perdita in watt, per chilogrammo, determinata secondo il metodo EPSTEIN, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 1 tesla:

- non superiore a 2,1 watt, se il loro spessore non sorpassi 0,20 mm;
- non superiore a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,20 mm e 0,60 mm;
- non superiore a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm inclusi e 1,50 mm inclusi.

Restano particolarmente comprese nella voce n. 73.13 le lamiera tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, perforate, ondulate, scanalate, striate, lucidate o rivestite, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito alle lamiera della specie il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

(CECA) Per l'applicazione delle sottovoci, le lamiera ondulate comunque ottenute sono considerate come lamiera piane.

o) Fili (n. 73.14):

i prodotti a sezione piena, stirati o trafilati a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non abbia alcuna dimensione superiore a 13 mm. Tuttavia, ai fini della interpretazione delle voci nn. 73.26 e 73.27, si considerano egualmente come fili i prodotti aventi le stesse dimensioni, ottenuti per laminazione.

p) Barre (n. 73.10):

i prodotti a sezione piena, che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere h), ij), k), l), m), n) ed o), suindicate, aventi sezione trasversale a forma di circolo, segmento circolare, ovale, ellisse, triangolo isoscele, quadrato, rettangolo, esagono, ottagono o trapezio regolare.

Sono egualmente considerate tali le barre per cemento armato o calcestruzzo che rispondono alla suddetta definizione, ma che comportano, inoltre, dentellature, collarini, cavità o rilievi, di scarsa importanza, ottenuti durante la laminazione.

(CECA) La vergella o bordione (fil machine) è un prodotto di sezione piena, soltanto laminato a caldo e presentato in matasse arrotolate a caldo. Si comprendono sotto questa denominazione soltanto i prodotti:

- 1. di sezione rotonda o quadrata il cui diametro o il cui lato non superi 13 mm;*
- 2. di qualsiasi altra sezione, che non rispondono alla definizione dei nastri precisata alla nota 1 m) ed il cui peso per metro lineare non superi 1,330 kg.*

q) Barre forate di acciaio per la perforazione delle mine (n. 73.10):

le barre di qualsiasi sezione, specificatamente atte alla fabbricazione dei fioretti o barre da mine, e la cui maggiore dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm ma non superiore a 50 mm e sia almeno il triplo della maggiore dimensione interna (foro).

Le barre forate di acciaio, che non rispondono a questa definizione, rientrano nella voce n. 73.18.

r) Profilati (n. 73.11):

i prodotti di sezione piena, diversi da quelli previsti dalla voce n. 73.16, che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere h), ij), k), l), m), n) ed o), suindicate, aventi sezione trasversale di forma diversa da quelle previste alla lettera p).

s) *(CECA) Latta (nn. 73.12 e 73.13):*

i nastri e le lamiere ricoperti di uno strato di stagno con tenore in stagno non inferiore a 97 %, anche verniciati.

2. Non rientrano nelle voci che vanno dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, i prodotti di acciaio legato o di acciaio fino al carbonio (n. 73.15)
3. I prodotti siderurgici delle voci che vanno dal n. 73.06 al n. 73.15 incluso, placcati con un metallo ferroso di qualità diversa, seguono il regime del metallo ferroso predominante in peso.
4. Il ferro ottenuto per elettrolisi è classificato secondo le sue forme e le sue dimensioni nelle voci corrispondenti dei prodotti ottenuti con altri procedimenti.
5. Si considerano come «condotte forzate», ai sensi della voce n. 73.19, i tubi (compresi i gomiti), chiodati, saldati o senza saldatura, di sezione circolare, aventi diametro interno superiore a 400 mm e pareti di spessore superiore a 10,5 mm.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse:		
	A. Ghisa specolare (spiegel) (CECA)		3,6
	B. Ghise ematiti (CECA)		3,6
	C. Ghise fosforose (CECA)		4
	D. Ghise non nominate:		
	I. contenenti, in peso, da 0,30 % fino a 1 % incluso di titanio e da 0,50 % a 1 % incluso di vanadio (CECA)		esenzione
	II. altre (CECA)		3,6
73.02	Ferro-leghe:		
	A. Ferro-manganese:		
	I. contenente, in peso, più di 2 % di carbonio (ferro-manganese carburato) (CECA)		4
	II. altro	8	6,7
	B. Ferro-alluminio, ferro-silico-alluminio e ferro-silico-mangano-alluminio	7	6
	C. Ferro-silicio	10	8,1 (a)
	D. Ferro-silico-manganese	6	5,5 (b)
	E. Ferro-cromo e ferro-silico-cromo:		
	I. Ferro-cromo	8	8 (c)
	II. Ferro-silico-cromo	7	6
	F. Ferro-nichel	7	esenzione
	G. altre	7	6
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio (CECA)		esenzione
73.04	Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate	10	3,6

(a) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 12 600 tonnellate da concedere dalle autorità competenti.

(c) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 18 550 tonnellate da concedere dalle autorità competenti.

(d) Esenzione per il ferro-cromo contenente, in peso, 0,10 % o meno di carbonio e più di 30 % fino a 90 % incluso di cromo, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 950 tonnellate da concedere dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):		
	A. Polveri di ferro o di acciaio	8	3,6
	B. Ferro e acciaio spugnoso (spugna) (CECA)		2,8 (a)
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse (CECA)		2,8
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):		
	A. Blumi e billette:		
	I. laminati (CECA)		3,6
	II. fucinati	10	4,4
	B. Bramme e bidoni:		
	I. laminati (CECA)		3,6
	II. fucinati	10	4,4
	C. Sbozzi di forgia	10	3,6
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiera, di ferro o di acciaio:		
	A. di larghezza inferiore a 1,50 m e destinati alla rilaminazione (b) (CECA)		4,4
	B. altri (CECA)		5,2
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio (CECA)		5,2
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:		
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo:		
	I. Vergella o bordione (CECA)		6
	II. Barre piene (CECA)		5,2
	III. Barre forate per la perforazione delle mine (CECA)		4,4
	B. semplicemente fucinate	10	6
	C. semplicemente ottenute o rifinite a freddo	10	6

(a) Il dazio è sospeso, in via autonoma, per una durata indeterminata.

(b) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
I	2	3	4
73.10 (segue)	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): I. semplicemente placcate: a) laminate o estruse a caldo (CECA) b) ottenute o rifinite a freddo II. altre		4,4 6 6
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: A. Profilati: I. semplicemente laminati o estrusi a caldo (CECA) II. semplicemente fucinati III. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a) semplicemente placcati: 1. laminati o estrusi a caldo (CECA) 2. ottenuti o rifiniti a freddo b) altri B. Palancole (CECA)		5,2 6 6 4,4 6 6 5,2
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: A. semplicemente laminati a caldo (CECA) B. semplicemente laminati a freddo: I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (CECA) II. altri C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: I. argentati, dorati o platinati II. smaltati III. stagnati: a) Latta (CECA) b) altri IV. zincati o piombati V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.): a) semplicemente placcati: 1. laminati a caldo (CECA) 2. laminati a freddo b) altri D. altrimenti foggiate o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)		6,7 6,7 6,7 6 6,7 6,7 6 6,7 6,7 6 6,7 6,7

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
73.13	<p>Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:</p> <p>A. Lamiere dette «magnetiche»:</p> <p>I. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (CECA)</p> <p>II. altre (CECA)</p> <p>B. altre lamiere:</p> <p>I. semplicemente laminate a caldo, dello spessore:</p> <p>a) di 2 mm o più (CECA)</p> <p>b) inferiore a 2 mm (CECA)</p> <p>II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:</p> <p>a) di 3 mm o più (CECA)</p> <p>b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm (CECA)</p> <p>c) di 1 mm o meno (CECA)</p> <p>III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare (CECA)</p> <p>IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:</p> <p>a) argentate, dorate, platinare o smaltate</p> <p>b) stagnate:</p> <p>1. Latta (CECA)</p> <p>2. altre (CECA)</p> <p>c) zincate o piombate (CECA)</p> <p>d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (CECA)</p> <p>V. altrimenti foggiate o lavorate:</p> <p>a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:</p> <p>1. argentate, dorate, platinare o smaltate</p> <p>2. altre (CECA)</p> <p>b) altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione</p>		
			5,2
			6
			6
			5,2
			6
			5,2
			6,7
			6
		10	6
			6
			6
			6,7
			6
		10	6
			6
		10	6
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	10	6,7
73.15	<p>Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:</p> <p>A. Acciai fini al carbonio:</p> <p>I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:</p> <p>a) fucinati</p> <p>b) altri:</p> <p>1. Lingotti (CECA)</p> <p>2. Blumi, billette, bramme, bidoni (CECA)</p>		
		9	4
			2,8
			3,6

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
73.15 (segue)	A. II. Sbozzi di forgia	10	3,6
	III. Sbozzi in rotoli per lamiere (CECA)		4,4
	IV. Larghi piatti (CECA)		5,2
	V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
	a) semplicemente fucinati	10	6,7
	b) semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
	1. Vergella o bordione (CECA)		6
	2. altri (CECA)		5,2
	c) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	10	6,7
	d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
	1. semplicemente placcati:		
	aa) laminati o estrusi a caldo (CECA)		4,4
	bb) ottenuti o rifiniti a freddo	10	6
	2. altri	10	6,7
	VI. Nastri:		
	a) semplicemente laminati a caldo (CECA)		6
	b) semplicemente laminati a freddo	10	6,7
	c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
	1. semplicemente placcati:		
	aa) laminati a caldo (CECA)		6
	bb) laminati a freddo	10	6,7
	2. altri	10	6,7
	d) altrimenti foggiate o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	10	6,7
VII. Lamiere:			
a) semplicemente laminate a caldo (CECA)		6	
b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore:			
1. di 3 mm o più (CECA)		6	
2. inferiore a 3 mm (CECA)		6,7	
c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie (CECA)		6	
d) altrimenti foggiate o lavorate:			
1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)		6	
2. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	10	6	
VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	10	6,7	

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
73.15 (segue)	B. Acciai legati:		
	I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:		
	a) fucinati	8	4,4
	b) altri:		
	1. Lingotti:		
	aa) Cascami lingottati (CECA)		esenzione
	bb) altri (CECA)		2,8
	2. Blumi, billette, bramme, bidoni (CECA)		3,6
	II. Sbozzi di forgia	10	4,4
	III. Sbozzi in rotoli per lamiera (CECA)		6
	IV. Larghi piatti (CECA)		6
	V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
	a) semplicemente fucinati	9	6,5
	b) semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
	1. Vergella o bordione (CECA)		6,5
	2. altri (CECA)		6
	c) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	10	7
	d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
	1. semplicemente placcati:		
	aa) laminati o estrusi a caldo (CECA)		5
	bb) ottenuti o rifiniti a freddo	10	7
	2. altri	10	7
	VI. Nastri:		
a) semplicemente laminati a caldo (CECA)		6,5	
b) semplicemente laminati a freddo	10	7	
c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:			
1. semplicemente placcati:			
aa) laminati a caldo (CECA)		6,5	
bb) laminati a freddo	10	6,5	
2. altri	10	7	
d) altrimenti foggiate o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	10	7	
VII. Lamiere:			
a) Lamiere dette «magnetiche»:			
1. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (CECA)		6	
2. altre (CECA)		6,5	

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
73.15 (segue)	B. VII. b) altre lamiere: 1. semplicemente laminate a caldo (CECA) 2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: aa) di 3 mm o più (CECA) bb) inferiore a 3 mm (CECA) 3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie (CECA) 4. altrimenti foggiate o lavorate: aa) semplicemente tagliate in forma diversa alla quadrata o dalla rettangolare (CECA) bb) altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità		6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 10 10
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie: A. Rotaie: I. conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso II. altre: a) nuove (CECA) b) usate (CECA) B. Controrotaie (CECA) C. Traverse (CECA) D. Stecche e piastre d'appoggio: I. laminate (CECA) II. altre E. altri		7,4 7,4 2,8 4,4 4,4 4,4 6,3 6 18 15 14
73.17	Tubi di ghisa	13	7,4
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19: A. dritti e a pareti di spessore uniforme, greggi, senza saldatura, di sezione circolare, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (a) B. dritti e a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella sotto-voce A, di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,50 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,50 % o meno di molibdeno C. altri		9 9 10 14 14 14

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
73.19	Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche	13	9,5
73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	14	8,1
73.21	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balastrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi, ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	14	4,6
73.22	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	15	4,3
73.23	Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio, della capacità: A. di 50 litri o più	15	5
	B. di meno di 50 litri	17	5,7
73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti	17	5,7
73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di filo di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità: A. muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili (a) . . .	17	esenzione
	B. altri	17	6,7
73.26	Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio	15	9

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
73.27	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere o lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:		
	A. Tele metalliche, griglie e reti	15	7,6
	B. Lamiere o lastre, incise e stirate	15	6
[73.28]			
73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio	16	5,3
73.30	Ancore, ancorotti, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio	18	7
73.31	Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:		
	A. Punte o denti per l'attrezzatura delle macchine per materie tessili	13	4,3
	B. altri	16	5,3
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio:		
	A. non filettati:		
	I. Viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	16	5,7
	II. altri	16	7,6
	B. filettati:		
	I. Viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	17	6,3
	II. altri	17	8,2
73.33	Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, di ferro o di acciaio:		
	A. Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo	19	6
	B. altri	15	5

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
73.34	Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili	19	6
73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio	17	5,7
73.36	Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio	17	5,7
73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio	17	6,7
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio: A. Oggetti per uso igienico, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili (a) B. altri: I. Acquai e lavabi, e loro parti, di acciaio inossidabile II. non nominati	17 17 17	esenzione 6 6,7
[73.39]			
73.40	Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio: A. di ghisa B. altri	14 18	4,6 6,3

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

CAPITOLO 74

RAME

Note

1. Si considerano «cupro-leghe», ai sensi della voce n. 74.02, le composizioni contenenti rame in proporzione superiore a 10 % in peso ed altri elementi di lega, non adatte praticamente né alla laminazione né alla fucinatura e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione delle leghe, sia come disossidanti, desolforanti e in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più dell'8 %, in peso, di fosforo, rientrano nella voce n. 28.55.
2. Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come:
 - a) Fili (n. 74.03):
i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.
 - b) Barre e profilati (n. 74.03):
i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, abbiano ricevuto un'operazione eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
Sono, tuttavia, da considerare come rame greggio della voce n. 74.01 le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio, in vergella o in tubi.
 - c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 74.04):
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 74.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore, eccedente 0,15 mm, non oltrepassa il decimo della larghezza.
Sono particolarmente compresi nella voce n. 74.04 le lamiere, le lastre, i fogli ed i nastri aventi uno spessore superiore a 0,15 mm, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
3. Sono particolarmente compresi nelle voci nn. 74.07 e 74.08 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
74.01	Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame	esenzione	esenzione
74.02	Cupro-leghe	esenzione	esenzione

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame:		
	A. di leghe di rame contenenti, in peso, più del 10 % di nichel	9	5,4
	B. altri	10	6,8
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm:		
	A. di leghe di rame contenenti, in peso, più del 10 % di nichel	10	6,7
	B. altri	10	6,8
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto):		
	A. di leghe di rame contenenti, in peso, più del 10 % di nichel	10	6,7
	B. altri	12	7,1
74.06	Polveri e pagliette di rame:		
	A. di leghe di rame contenenti, in peso, più del 10 di nichel	2	0,5
	B. altre:		
	I. Polveri a struttura lamellare e pagliette	14	7,6
	II. non nominate	3	1,4
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame	13	6,8
74.08	Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.):		
	A. di leghe di rame contenenti, in peso, più del 10 % di nichel	13	5
	B. altri	15	6,9
[74.09]			
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità:		
	A. di leghe di rame contenenti, in peso, più del 10 % di nichel	16	6,5
	B. altri	13	7,1
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame; lamiere o lastre incise e stirate, di rame	12	7,1
[74.12]			
[74.13]			

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
[74.14]			
74.15	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame; bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame:		
	A. Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine	13	6,5
	B. Viti, dadi, ribadini e rondelle ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	14	3,9
	C. altri:		
	I. di leghe di rame contenenti, in peso, più del 10 % di nichel	13	4,3
	II. non nominati	14	5,7
74.16	Molle di rame:		
	A. di leghe di rame contenenti, in peso, più del 10 % di nichel	16	6,5
	B. altre	17	7,3
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame:		
	A. Fornelli del tipo a pressione a combustibile liquido e loro parti e pezzi staccati	15	6,5
	B. altri	15	6,9
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame	17	5,7
74.19	Altri lavori di rame	18	5,7

CAPITOLO 75

NICHEL

Note

1. Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come:

a) Fili (n. 75.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.

b) Barre e profilati (n. 75.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 75.03):

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 75.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza.

Sono particolarmente compresi nella voce n. 75.03 le lamiere, le lastre, i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 75.04 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti, e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
75.01	Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichel	esenzione	esenzione
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichel	9	5
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichel; polveri e pagliette di nichel:		
	A. Lamiere, lastre, fogli e nastri	10	5,7
	B. Polveri e pagliette	2	0,5

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichel:		
	A. Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	12	6,3
	B. Accessori per tubi	13	4,3
75.05	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati:		
	A. greggi di colata	5	3,5
	B. altri	8	4,3
75.06	Altri lavori di nichel:		
	A. Punte, chiodi, rampini, ganci e simili, oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla:		
	I. Viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	13	3,9
	II. altri	13	4,3
	B. altri	16	5,3

CAPITOLO 76

ALLUMINIO

Note

1. Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come:

a) Fili (n. 76.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.

b) Barre e profilati (n. 76.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 76.03):

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 76.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore, eccedente 0,20 mm, non oltrepassa un decimo della larghezza.

Sono particolarmente compresi nella voce n. 76.03 le lamiere, le lastre, i fogli e i nastri aventi uno spessore superiore a 0,20 mm, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, sempre che queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nelle voci nn. 76.06 e 76.07 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:		
	A. Alluminio greggio	10	6,4
	B. Cascami e rottami:		
	I. Cascami:		
	a) Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)	esenzione	2,3
b) altri (compresi gli scarti di fabbricazione)	5	3,5	
II. Rottami	esenzione	esenzione	

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio	15	10,8
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm	15	10,8
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)	17	10,8
76.05	Polveri e pagliette di alluminio:		
	A. Polveri a struttura lamellare e pagliette	21	7,9
	B. altre	10	6,3
76.06	Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di alluminio	19	10,8
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	20	7,4
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	19	7,2
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	19	7,2
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili:		
	A. Astucci tubolari rigidi o flessibili	19	8,9
	B. altri	19	7,9
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti	21	7,6
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	19	8,9

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
[76.13]			
[76.14]			
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio	20	7,4
76.16	Altri lavori di alluminio:		
	A. Tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili, per la filatura o la tessitura	12	8,1
	B. Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce n. 92.12	16	7,4
	C. Punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla:		
	I. Viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	16	7,2
	II. altri	16	8,1
	D. altri	19	7,9

CAPITOLO 77

MAGNESIO, BERILLIO (GLUCINIO)

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
77.01	Magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate):		
	A. Magnesio greggio	10	6,3
	B. Cascami e rottami:		
	I. Cascami	5	3,9
	II. Rottami	esenzione	esenzione
77.02	Barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, torniture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate, di magnesio; altri lavori di magnesio . .	14	6,3
[77.03]			
77.04	Berillio (glucinio), greggio o lavorato:		
	A. greggio; cascami e rottami	3	1,9
	B. lavorato	8	4,3

CAPITOLO 78

PIOMBO

Note

1. Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come:

a) Fili (n. 78.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede i 6 mm nella dimensione maggiore.

b) Barre e profilati (n. 78.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una lavorazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

c) Lamiere, fogli e nastri (n. 78.03):

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 78.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza, ad eccezione dei prodotti pesanti 1,700 kg o meno per m².

Sono particolarmente compresi nella voce n. 78.03 le lamiere, i fogli e i nastri del peso superiore a 1,700 kg per m², tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti i caratteri di oggetti o lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 78.05 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
78.01	Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:		
	A. Piombo greggio:		
	I. contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera) (a)	4,5 (b)	esenzione
	II. altro	4,5 con riscoss. min. di 1,1 ECU per 100 kg peso netto	3,5
	B. Cascami e rottami	esenzione	esenzione
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo	10	8,8

(a) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il dazio è sospeso al 2 %.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m ²	10	8,8
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m ² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo: A. Fogli e nastri sottili: I. fissati su supporto II. altri B. Polveri e pagliette	15 10 5	8,8 8,8 2,3
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo	13	9,8
78.06	Altri lavori di piombo: A. Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (<i>Euratom</i>) B. altri	12 17	6 8,2

CAPITOLO 79

ZINCO

Note

1. Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come:

a) Fili (n. 79.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.

b) Barre e profilati (n. 79.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

c) Lamiere, fogli e nastri (n. 79.03):

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 79.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza.

Sono particolarmente compresi nella voce n. 79.03 le lamiere, i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 79.04 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:		
	A. Zinco greggio	4,5 con riscoss. min. di 1,1 ECU per 100 kg peso netto	3,5
	B. Cascami e rottami	esenzione	esenzione
79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco	10	8,8
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco:		
	A. Lamiere, fogli e nastri	10	8,8
	B. Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) e pagliette	7	5

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco	14	8,8
[79.05]			
79.06	Altri lavori di zinco:		
	A. Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, per l'edilizia	14	7
	B. altri	16	7,4

CAPITOLO 80

STAGNO

Note

1. Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come:

a) Fili (n. 80.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.

b) Barre e profilati (n. 80.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 80.03):

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 80.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza, eccetto i prodotti pesanti 1 kg o meno per m².

Sono particolarmente compresi nella voce n. 80.03 le lamiere, lastre, fogli e nastri, pesanti più di 1 kg per m², tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 80.05 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
80.01	Stagno greggio; cascami e rottami di stagno	esenzione	esenzione
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno	8	3,5
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m ²	8	2,7

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno:		
	A. Fogli e nastri sottili:		
	I. fissati su supporto	12	5
	II. altri	10	4,3
	B. Polveri e pagliette	7	3,1
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno:		
	A. Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	10	4,3
	B. Accessori per tubi	14	5,7
80.06	Altri lavori di stagno	16	6,3

CAPITOLO 81

ALTRI METALLI COMUNI

Nota

Rientrano nella voce n. 81.04 soltanto i metalli comuni sottoindicati:

bismuto, cadmio, cobalto, cromo, gallio, germanio, niobio (colombio), renio, antimonio, titanio, torio, tallio, uranio impoverito in U 235, vanadio, zirconio.

Questa voce comprende ugualmente le matte, gli «speiss» e gli altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto, nonché i cermet.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
81.01	Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato:		
	A. greggio (comprese le polveri e le barre semplicemente sinterizzate); cascami e rottami	6	—
	B. Barre (diverse dalle barre semplicemente sinterizzate), profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	10	8
	C. altri	13	10
81.02	Molibdeno, greggio o lavorato:		
	A. greggio (comprese le polveri e le barre semplicemente sinterizzate); cascami e rottami:		
	I. Polveri	6	—
	II. altri	6	5
	B. Barre (diverse dalle barre semplicemente sinterizzate), profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	10	8
C. altri	13	10	
81.03	Tantalio, greggio o lavorato:		
	A. greggio (comprese le polveri e le barre semplicemente sinterizzate); cascami e rottami	4	2,7
	B. Barre (diverse dalle barre semplicemente sinterizzate), profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	8	5
	C. altri	11	7
81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati:		
	A. Bismuto:		
	I. greggio; cascami e rottami	esenzione	esenzione
	II. lavorato	9	3,9
	B. Cadmio:		
	I. greggio; cascami e rottami	5	4
II. lavorato	9	6	

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
i	2	3	4
81.04 (<i>segue</i>)	C. Cobalto:		
	I. greggio; cascami e rottami	esenzione	esenzione
	II. lavorato	7	4,3
	D. Cromo:		
	I. greggio; cascami e rottami:		
	a) Leghe di cromo contenenti, in peso, più del 10 % di nichel	esenzione	esenzione
	b) altri	6	5
	II. lavorato	8	7
	E. Germanio:		
	I. greggio; cascami e rottami	6	4,7
	II. lavorato	10	7,4
	F. Afnio (celtio):		
	I. greggio; cascami e rottami	4	3,5
	II. lavorato	9	7,5
	G. Manganese:		
	I. greggio; cascami e rottami	7	4,7
	II. lavorato	10	6,7
	H. Niobio (colombio):		
	I. greggio; cascami e rottami	6	5,4
	II. lavorato	10	9,4
	IJ. Antimonio:		
	I. greggio; cascami e rottami	8	—
	II. lavorato	10	8
	K. Titanio:		
	I. greggio; cascami e rottami	6	5,5
	II. lavorato	10	7,5
L. Vanadio:			
I. greggio; cascami e rottami	4	2,3	
II. lavorato	9	6	
M. Uranio impoverito in U 235	7	3,1	
N. Torio:			
I. greggio; cascami e rottami (<i>Euratom</i>)	esenzione	—	
II. lavorato:			
a) Barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri (<i>Euratom</i>)	esenzione	esenzione	
b) altro (<i>Euratom</i>)	2	1,4	
O. Zirconio:			
I. greggio; cascami e rottami	6	5,4	
II. lavorato	10	9,4	

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
I	2	3	4
81.04 (segue)	P. Renio:		
	I. greggio; cascami e rottami	6	5,4
	II. lavorato	10	9,4
	Q. Gallo, indio, tallio:		
	I. greggi; cascami e rottami	4	2,3
	II. lavorati	10	4,3
	R. Cermet:		
	I. greggi; cascami e rottami	4	7,5
II. lavorati	12	7,5	

CAPITOLO 82

UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI

Note

1. Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle forge portatili, dalle mole con sostegni e dagli assortimenti di manicure e pedicure, nonché dagli altri oggetti previsti nelle voci nn. 82.07 e 82.15, questo capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante:
- di metallo comune;
 - di carburi metallici;
 - di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune;
 - di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.
2. Le parti e pezzi staccati di metalli comuni degli oggetti rientranti in questo capitolo seguono il trattamento degli oggetti stessi, ad eccezione delle parti e pezzi staccati espressamente nominati e dei portautensili per utensileria a mano della voce n. 84.48. Sono, tuttavia, escluse in ogni caso da questo capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 di questa sezione.
- Rientrano nelle voci nn. 82.11 o 82.13, rispettivamente, le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici di ogni specie, anche elettrici.
3. Gli astucci, scrigni e custodie simili, presentati insieme agli oggetti classificabili in questo capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento di tali oggetti. Presentati isolatamente, essi seguono il regime loro proprio.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falcioline, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano	15	5
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le freseseghe e le lame non dentate per segare):		
	A. Seghe a mano:		
	I. Saracchi e seghe verticali (segoni)	15	5,7
	II. altre	15	7
	B. Lame di seghe:		
	I. a nastro	15	7
	II. Catene di seghe dette «taglienti»	16	5,1
	III. altre	16	7,6

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
82.03	Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi; foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano:		
	A. Lime e raspe	13	4,3
	B. altri	15	5,7
82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro	16	5,3
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante:		
	A. di metalli comuni	12	5,3
	B. di carburi metallici	13	5,3
	C. di diamante o di conglomerato diamantifero	9	6
	D. di altre materie	12	5
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici	13	4,3
82.07	Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione	14	5,7
82.08	Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno	17	5,7
82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce n. 82.06, e loro lame:		
	A. Coltelli	17	(a)
	B. Lame	17	12,4
[82.10]			

(a) Vedi allegato.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
82.11	Rasoi e loro lame (compresi gli sbocchi in nastri):		
	A. Rasoi:		
	I. diritti	13	4,3
	II. altri	17	5,7
	B. Lame e coltelli:		
	I. Lame per rasoi di sicurezza	16	5,7
	II. di altri rasoi	12	5,3
	C. altre parti e pezzi staccati	17	5,7
82.12	Forbici a due branche e loro lame	17	8,9
82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie) . . .	16	6,7
82.14	Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:		
	A. di acciaio inossidabile	19	17,8
	B. altri	19	8,2
82.15	Manici di metalli comuni degli oggetti delle voci nn. 82.09, 82.13 e 82.14	19	6

CAPITOLO 83

LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

Nota

Non sono, in ogni caso, da considerare come parti di lavori di questo capitolo gli oggetti di ghisa, ferro od acciaio previsti dalle voci nn. 73.25, 73.29, 73.31, 73.32 e 73.35, nonché gli stessi oggetti di altri metalli comuni.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni	17	6,7
83.02	Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili (compresi i congegni di chiusura automatica per porte); attacca-panni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili di metalli comuni: A. Guarniture, ferramenta ed altri oggetti simili, esclusi i congegni di chiusura automatica per porte, destinati ad aeromobili civili (a) B. altri	17 17	esenzione 5,7
83.03	Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni	17	6,7
83.04	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03	16	6,3
83.05	Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni	19	6
83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni e simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni: A. Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno B. altri	18 19	3,4 7,3
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni: A. destinati ad aeromobili civili (a) B. altri	18 18	esenzione 5,7

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
83.08	Tubi flessibili di metalli comuni:		
	A. muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (a)	17	esenzione
	B. altri	17	5,7
83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni	16	5,3
[83.10]			
83.11	Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni	18	3,4
[83.12]			
83.13	Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni:		
	A. Capsule otturanti o coprituraccioli, di alluminio o di piombo:		
	I. Capsule di alluminio, di diametro massimo di 21 mm, anche provviste internamente di una rondella di gomma, ma non associate ad altre materie	18	5,7
	II. altri	18	8,2
	B. altri	18	5,7
83.14	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni	19	6
83.15	Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:		
	A. Elettrodi per saldature, con anima di ferro o di acciaio, rivestiti di materie refrattarie	15	7,6
	B. altri	15	6
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.			

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI; MATERIALE ELETTRICO

Note

1. Questa sezione non comprende:

- a) le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie plastiche artificiali del capitolo 39, le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di gomma vulcanizzata (n. 40.10), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (n. 40.14);
- b) gli oggetti per usi tecnici di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti (n. 42.04) o di pelli da pellicceria (n. 43.03);
- c) i tubetti, spole, rocche, rocchetti ed altri supporti simili di qualsiasi materia (per esempio, capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV);
- d) le carte ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard e simili, della voce n. 48.21;
- e) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie tessili (n. 59.16) ed i manufatti per usi tecnici di materie tessili (n. 59.17);
- f) le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci nn. 71.02 o 71.03, nonché i lavori costituiti esclusivamente di queste materie, della voce n. 71.15;
- g) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
- h) le tele e le cinghie senza fine di fili o nastri metallici (sezione XV);
- ij) gli oggetti dei capitoli 82 e 83;
- k) il materiale da trasporto della sezione XVII;
- l) gli oggetti del capitolo 90;
- m) gli oggetti d'orologeria (capitolo 91);
- n) gli utensili intercambiabili della voce n. 82.05 e le spazzole costituenti elementi di macchine (n. 96.01), nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci nn. 68.04, 69.09, ecc.);
- o) gli oggetti del capitolo 97.

2. Con riserva delle disposizioni contenute nella nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti ed i pezzi staccati di macchine (ad eccezione delle parti e pezzi staccati degli oggetti previsti dalle voci nn. 84.64, 85.23, 85.24, 85.25 e 85.27) sono da classificare sulla base delle regole seguenti:

- a) le parti ed i pezzi staccati consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci nn. 84.65 e 85.28) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque possa essere la macchina alla quale sono destinati;
- b) le parti ed i pezzi staccati, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci nn. 84.59 o 85.22), rientrano nella voce afferente a detta o a dette macchine, o, *se del caso, nelle voci nn. 84.38, 84.48 o 84.55*; tuttavia le parti ed i pezzi staccati, destinati principalmente agli oggetti tanto della voce n. 85.13 quanto della voce n. 85.15, sono da classificare nella voce n. 85.13;
- c) le altre parti e pezzi staccati rientrano nelle voci nn. 84.65 o 85.28.

3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.
4. Le macchine motrici di qualsiasi specie, annesse a macchine operatrici, oppure presentate insieme a macchine operatrici, purché queste ultime siano evidentemente destinate a ricevere le prime (basamento comune, posto riservato nell'incastellatura comune, supporto a mensola fissato a questa o altre disposizioni costruttive simili), seguono il regime della macchina che debbono azionare. La stessa norma si applica per le cinghie di trasmissione e per i nastri trasportatori, montati sulle macchine o presentati contemporaneamente alle macchine sulle quali sono evidentemente destinati ad essere montati. *Il peso delle suddette macchine motrici e delle cinghie di trasmissione o di trasporto entra nel computo per la determinazione degli scaglioni di peso previsti in tariffa.*
5. Ai fini dell'applicazione delle note che precedono, il termine «macchine» è valido anche per i diversi apparecchi e congegni di questa sezione.

Note complementari

1. *Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purché essi siano normalmente venduti con quelle.*
2. *Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la dogana l'esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei differenti colli.*
3. *A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale A 2 a) si applicano anche alle macchine presentate a riprese.*
4. *Gli astucci, cofani e contenitori simili, presentati insieme agli oggetti di questa sezione, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare con questi oggetti. Presentati isolatamente, seguono il regime loro proprio.*
5. *I trattori che sono congiunti, anche per mezzo di dispositivi speciali, a macchine, apparecchi o congegni della presente sezione, seguono in ogni caso il loro proprio regime (n. 87.01).*

CAPITOLO 84

CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI

Note

1. Sono esclusi da questo capitolo:
 - a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;
 - b) gli apparecchi, macchine, congegni (ad esempio, pompe) e loro parti, di materie ceramiche (capitolo 69);
 - c) le vetrerie per laboratorio (n. 70.17) ed i lavori di vetro per usi tecnici (nn. 70.20 e 70.21);
 - d) gli oggetti delle voci nn. 73.36 e 73.37 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 81);
 - e) gli utensili e le macchine utensili elettromeccaniche, a mano, della voce n. 85.05 nonché gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce n. 85.06.

2. Salvo il disposto delle note 3 e 4 della sezione XVI, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia sotto le voci dal n. 84.01 al n. 84.21 incluso, sia sotto le voci dal n. 84.22 al n. 84.60 incluso, sono da classificare nelle voci dal n. 84.01 al n. 84.21.

Tuttavia,

— non rientrano nella voce n. 84.17:

- a) le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (n. 84.28);
- b) gli apparecchi umidificatori dei grani per molini (n. 84.29);
- c) i diffusori per zuccherifici (n. 84.30);
- d) le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (n. 84.40);
- e) gli apparecchi e dispositivi costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha solo una funzione accessoria;

— non rientrano nella voce n. 84.19:

- a) le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (n. 84.41);
- b) le macchine ed apparecchi da ufficio della voce n. 84.54.

3. A) Sono considerate «macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione», ai sensi della voce n. 84.53:

- a) le macchine numeriche le cui memorie permettono di registrare, oltre al o ai programmi di elaborazione ed ai dati da elaborare, un programma di traduzione dal linguaggio convenzionale, nel quale i programmi sono iscritti, nel linguaggio utilizzabile dalla macchina. Queste macchine devono avere una memoria principale direttamente accessibile per l'esecuzione di un programma, di una capacità almeno sufficiente per registrare le parti dei programmi di elaborazione o di traduzione ed i dati immediatamente necessari per l'elaborazione in corso. Esse devono, inoltre, sulla base delle istruzioni contenute nel programma iniziale, essere in grado, con decisione logica, di modificare l'esecuzione nel corso dell'elaborazione;
- b) le macchine analogiche atte a simulare modelli matematici che comportano almeno: organi analogici, organi di comando e dispositivi di programmazione;
- c) le macchine ibride che comprendono una macchina numerica associata ad elementi analogici oppure una macchina analogica associata ad elementi numerici.

B) Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte, ciascuna situata nel proprio involucro. Deve essere considerata come facente parte di un sistema completo, ogni unità che risponde simultaneamente ai requisiti seguenti:

- a) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
- b) essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema (essa, in particolare, deve essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma — codice o segnali — utilizzabile dal sistema, a meno che non si tratti di una unità di alimentazione stabilizzata).

Anche se presentate isolatamente, le unità della specie di cui trattasi sono da classificare nella voce n. 84.53.

4. Rientrano nella voce n. 84.62 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere bruite il cui diametro massimo o minimo non differisce di più dell'1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.

Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce n. 73.40.

5. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale, oppure, qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, nella voce n. 84.59.

In ogni caso, rientrano ugualmente nella voce n. 84.59 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (trefolatrici, riunitrici, cordatrici, ecc.).

Note complementari

1. Si considerano come «motori per aerodine» della sottovoce 84.06 A soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.
2. Agli effetti della sottovoce 84.45 C VI a), si considera come sistema di regolazione micrometrica qualsiasi dispositivo che permette di valutare o di regolare ad almeno 1/100 di mm (0,01 mm) circa, il valore dello spostamento d'un organo importante della macchina, come: tavola, albero, portamole, ecc.
3. Si considerano come «macchine per tracciare» (à pointer) della sottovoce 84.45 C VII, le macchine utensili che rispondono alle seguenti condizioni:
 - a) lavorazione effettuata «secondo coordinate»;
 - b) precisione nell'avanzamento della tavola portapezzo e della slitta portamandrino con errore non superiore a 0,005 mm.
4. (Euratom) Il termine «reattori nucleari» (sottovoce 84.59 B) indica il complesso delle apparecchiature e dei dispositivi contenuti nella zona di uno schermo biologico, ivi compreso, eventualmente, lo schermo stesso, nonché i dispositivi che fanno parte integrante delle parti contenute nella zona (in particolare le barre di regolazione ed i loro dispositivi di guida e di comando nella misura in cui fanno parte integrante delle barre suddette) o di altre parti contenute nell'interno della zona.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	14	5,5
84.02	Apparecchi ausiliari per caldaie della voce n. 84.01 (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore	14	5,5
84.03	Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori	14	4,6
[84.04]			

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.05	Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, anche incorporate alle loro caldaie	13	5
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:		
	A. Motori per aerodine, rispondenti alla definizione della nota complementare 1 di questo capitolo:		
	I. destinati ad aeromobili civili (a)	15 (b)	esenzione
	II. altri, di potenza:		
	a) di 300 kW o meno	15 (b)	5
	b) di più di 300 kW	10 (b)	3,5
	B. Propulsori speciali del tipo «fuoribordo», con cilindrata:		
	I. inferiore o uguale a 325 cm ³	18	10,4
	II. superiore a 325 cm ³	18	7,4
	C. altri motori:		
	I. Motori a scoppio (con accensione a scintilla) con cilindrata:		
	a) di 250 cm ³ o meno:		
	1. destinati ad aeromobili civili (a)	22	esenzione
	2. altri	22	7
	b) di più di 250 cm ³ :		
	1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autovei- coli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (c)	18	5,7
	2. altri:		
	aa) destinati ad aeromobili civili (a)	18	esenzione
	bb) non nominati	18	8,8
	II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione):		
	a) Motori di propulsione per navi (c)	8	6,3 (d)
	b) altri:		
	1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autovei- coli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm ³ , degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (c)	18	5,7
	2. non nominati	18	8,8

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

(b) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(c) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(d) Vedi allegato.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.06 (segue)	D. Parti e pezzi staccati:		
	I. di motori destinati ad aeromobili civili (a)	12 (b)	esenzione
	II. di altri motori:		
	a) per aerodine	12 (b)	4,3
	b) altri	16	5,7
84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche:		
	A. Macchine motrici idrauliche, destinate ad aeromobili civili (a)	15	esenzione
	B. altre macchine motrici idrauliche	15	6
	C. Parti e pezzi staccati	15	6
84.08	Altri motori e macchine motrici:		
	A. Propulsori a reazione:		
	I. Turboreattori:		
	a) destinati ad aeromobili civili (a)	12 (b)	esenzione
	b) altri, d'una spinta di:		
	1. 24 525 N o meno	12 (b)	5
	2. più di 24 525 N	12 (b)	4,3
	II. altri (statoreattori, pulsoreattori, razzi, ecc.):		
	a) destinati ad aeromobili civili (a)	12 (b)	esenzione
	b) non nominati	12 (b)	5
	B. Turbine a gas:		
	I. Turbopropulsori:		
	a) destinati ad aeromobili civili (a)	12 (b)	esenzione
	b) altri, d'una potenza di:		
	1. 1 100 kW o meno	15 (b)	6
	2. più di 1 100 kW	12 (b)	4,3
	II. altri:		
	a) destinati ad aeromobili civili (a)	14	esenzione
	b) non nominati	14	5,5
	C. altri motori e macchine motrici:		
I. destinati ad aeromobili civili (a)	14	esenzione	
II. non nominati	14	7	
D. Parti e pezzi staccati:			
I. di propulsori a reazione o di turbopropulsori:			
a) destinati ad aeromobili civili (a)	12 (b)	esenzione	
b) altri	12 (b)	4,3	

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

(b) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.08 (segue)	D. II. altri: a) di turbine a gas, destinati ad aeromobili civili (a) b) non nominati	14 14	esenzione 5,5
84.09	Rulli compressori a propulsione meccanica	13	4,3
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.): A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo B. altre pompe: I. Pompe destinate ad aeromobili civili (a) II. Pompe non nominate III. Parti e pezzi staccati C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	15 12 4,8 12 14	5,3 esenzione (b) 4,8 4,6
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoncini liberi; ventilatori e simili: A. Pompe e compressori: I. Pompe e compressori, destinati ad aeromobili civili (a) II. altre pompe e compressori: a) Pompe (a mano o a pedale) per gonfiare i pneumatici ed oggetti simili b) nominati III. Parti e pezzi staccati B. Generatori a pistoncini liberi C. Ventilatori e simili: I. Ventilatori e simili, destinati ad aeromobili civili (a) II. altri ventilatori e simili III. Parti e pezzi staccati	12 16 5 12 10 13 13 13	esenzione 5,2 (b) 5 3,5 esenzione 5,3 5,3
84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità: A. Gruppi per il condizionamento dell'aria, destinati ad aeromobili civili (a) . . . B. altri gruppi per il condizionamento dell'aria C. Parti e pezzi staccati	12 12 12	esenzione 6,3 6,3

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

(b) Vedi allegato.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.13	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili	14	4,6
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11: A. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (<i>Euratom</i>) B. altri	11 14	4,6 4,6
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie: A. Materiale, macchine ed apparecchi (escluse le loro parti e pezzi staccati), destinati ad aeromobili civili (a) B. Evaporatori e condensatori diversi da quelli per gli apparecchi per uso domestico C. altri: I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 litri II. non nominati	13 13 13 13	esenzione 3,6 3,8 4,3
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine	13	4,3
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici: A. Apparecchi per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A (<i>Euratom</i>) B. Apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (<i>Euratom</i>) C. Scambiatori di calore D. Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde: I. a riscaldamento elettrico II. altri E. Apparecchi medico-chirurgici di sterilizzazione: I. a riscaldamento elettrico II. altri F. altri: I. Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici II. non nominati	11 11 11 18 12 17 14 15 14	4,6 4,6 3,9 7 5 6,7 5,7 5 4,6

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.18	Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:		
	A. per la separazione degli isotopi dell'uranio (<i>Euratom</i>)	5	3,9
	B. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (<i>Euratom</i>)	11	4,6
	C. altri:		
	I. Macchine ed apparecchi (escluse le loro parti e pezzi staccati), destinati ad aeromobili civili (a)	15	esenzione
	II. non nominati:		
	a) Centrifughe ed idroestrattori centrifughi:		
	1. Idroestrattori per biancheria, a funzionamento elettrico, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg	18	6,3
	2. altri	13	4,3
	b) Apparecchi (diversi dai centrifughi) per filtrare o depurare liquidi o gas	15	5
84.19	Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; per impacchettare o imballare le merci; apparecchi per gassare le bevande; macchine e apparecchi per lavare il vasellame:		
	A. Macchine ed apparecchi per lavare il vasellame, a funzionamento elettrico, con o senza dispositivo di asciugamento:		
	I. Lavastoviglie di tipo familiare	18	5,7
	II. altri	18	4,8
	B. altri	13	4,1
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	15	5
84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:		
	A. Estintori, anche carichi (escluse le loro parti e pezzi staccati), destinati ad aeromobili civili (a)	12	esenzione
	B. altri	12	5
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23:		
	A. Macchine ed apparecchi (escluse le loro parti e pezzi staccati), destinati ad aeromobili civili (a)	14	esenzione

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.22 (segue)	B. altri: I. Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive (<i>Euratom</i>) II. Gru automobili, su ruote, che non possono circolare su rotaie III. Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre IV. non nominati	8 14 14 14	3,5 7 6,7 4,6
84.23	Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, livellatrici dette «scrapers», ecc.); battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03: A. Macchine ed apparecchi per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo: I. automobili, su cingoli o su ruote, che non possono circolare su rotaie: a) Livellatrici dette «scrapers» b) altre macchine ed apparecchi c) Parti e pezzi staccati II. altri: a) Macchine di sondaggio e di perforazione b) non nominati B. Battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03 . .	15 15 15 9 14 15	7 8,2 7 3,1 4,6 6
84.24	Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi	11	3,9
84.25	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; rimondatori e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29	11	3,9
84.26	Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte	11	4,6
84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili	12	4,8
84.28	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura	12	4,3
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie	13	5,3

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.30	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari	13	4,3
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone:		
	A. per la fabbricazione della carta e del cartone	12	4,3
	B. altri	14	4,6
84.32	Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli	11	3,9
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie	13	4,3
84.34	Macchine per fondere e per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.):		
	A. Macchine per fondere o per comporre i caratteri:		
	I. Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.)	6	2,3
	II. altre	13	4,6
	B. Lastre, placche, cilindri ed altri organi simili, eccetto le pietre litografiche . .	16	5,7
	C. altri	14	4,6
84.35	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa:		
	A. Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche:		
	I. Macchine per la stampa «in bianca», tipografiche, a cilindro:		
	a) a un giro	12	4,1
	b) a due giri	10	3,4
	II. Macchine per la stampa, rotative	11	3,6
	III. altri	11	3,9
	B. Apparecchi ausiliari per la stampa	13	4,3
84.36	Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili	12	4,3
84.37	Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.):		
	A. Telai per tessitura	11	3,9
	B. Telai per maglieria	13	5
	C. Telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e per reti	10	3,5
	D. Apparecchi e macchine per la preparazione alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)	13	4,3

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.38	Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.)	12	4,3
84.39	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli	13	4,3
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):		
	A. Macchine e presse per stirare, a riscaldamento elettrico	16	5,3
	B. Macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg; idroestrattori (diversi dai centrifughi) per uso domestico:		
	I. a funzionamento elettrico	19	6
	II. altri	12	4,3
	C. altri	13	4,3
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:		
	A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:		
	I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore:		
	a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 ECU	12	6
	b) altre	12	—
	II. altre macchine per cucire e altre teste di macchine per cucire	12	5
	III. Parti e pezzi staccati; mobili per macchine da cucire	12	7
	B. Aghi per macchine da cucire	14	5,7
84.42	Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41	13	4,6

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.43	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia	13	4,3
84.44	Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi: A. Laminatoi appositamente costruiti per essere utilizzati nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (<i>Euratom</i>) B. altri	11 13	4,6 5,7
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50: A. appositamente costruite per essere utilizzate nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (applicazione di guaine, rimozione di guaine, foggatura, ecc.): I. Macchine automatizzate con informazioni codificate (<i>Euratom</i>) II. altre (<i>Euratom</i>) B. Macchine utensili operanti per elettroerosione o altro fenomeno elettrico; macchine utensili ultrasoniche: I. Macchine automatizzate con informazioni codificate II. altre C. altre macchine utensili: I. Torni: a) Torni automatizzati con informazioni codificate b) altri II. Alesatrici: a) Macchine automatizzate con informazioni codificate b) altre III. Piallatrici: a) Macchine automatizzate con informazioni codificate b) altre IV. Limatrici, segatrici, troncatrici, brocciatrici, stozzatrici: a) Macchine automatizzate con informazioni codificate b) altre V. Fresatrici, foratrici: a) Macchine automatizzate con informazioni codificate b) altre VI. Affilatrici, sbavatrici, rettificatrici, molatrici, lucidatrici, smerigliatrici, levigatrici, lappatrici, e simili, operanti a mezzo di mole, di abrasivi o di prodotti per lucidare: a) con sistema di regolazione micrometrica, ai sensi della nota complementare 2 di questo capitolo: 1. Macchine automatizzate con informazioni codificate 2. altre b) altre: 1. Macchine automatizzate con informazioni codificate 2. altre VII. Macchine per tracciare (à pointer): a) Macchine automatizzate con informazioni codificate b) altre	11 11 8 8 10 10 8 8 8 8 6 6 12 12 10 10 4 4 6 6	8,2 4,6 5 2,7 6,1 5,7 5 3 6,3 5,7 4,3 2,3 7,2 6,3 6,1 5,7 2,7 2,3 4,3 2,3

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.52	Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette «contabili», registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione:		
	A. Macchine calcolatrici elettroniche	14	12,8
	B. altre	12	4,6
84.53	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:		
	A. Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità, destinate ad aeromobili civili (a)	11	esenzione
	B. altri	11	5,7
84.54	Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.):		
	A. Macchine per stampare gli indirizzi o per imprimere le placchette degli indirizzi	16	5,3
	B. altri	15	5
84.55	Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso:		
	A. Modelli (cliché) per indirizzi	18	5,7
	B. Pezzi staccati e accessori di macchine calcolatrici elettroniche della sottovoce 84.52 A	14	7,9
	C. altri	12	4,8
84.56	Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia	13	3,8
84.57	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili:		
	A. Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e per la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro	11	3,9
	B. Macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili	12	4,3
84.58	Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.	13	4,3

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:		
	A. per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A (<i>Euratom</i>)	11	4,6
	B. Reattori nucleari (<i>Euratom</i>)	10	7,6
	C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.) (<i>Euratom</i>)	11	4,6
	D. Macchine ed apparecchi per fare cavi e corde, comprese le macchine per la fabbricazione dei fili e dei cavi elettrici:		
	I. Trefolatrici, cordatrici, riunitrici ed altre macchine ed apparecchi simili	12	4,3
	II. altre macchine ed apparecchi (per armare, per rivestire con nastro, per isolare e per operazioni simili di preparazione, rivestimento, condizionamento, ecc.)	14	5,7
	E. altri:		
	I. Merci destinate ad aeromobili civili (a):		
	Avviatori non elettrici,		
	Regolatori di eliche non elettrici,		
	Servomeccanismi non elettrici,		
	Tergicristalli non elettrici,		
	Servomotori idraulici,		
	Accumulatori idropneumatici sferici,		
	Avviatori pneumatici per reattori,		
	Impianti igienici speciali per aeromobili,		
	Servomotori meccanici per invertitori di spinta	15	esenzione
	II. altre macchine, apparecchi e congegni meccanici	15	5
	III. Parti e pezzi staccati	15	5
84.60	Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali	13	4,3
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili:		
	A. Riduttori di pressione	15	5
	B. altri	16	5,3
84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)	18	9
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):		
	A. Pulegge, organi di accoppiamento e convertitori di coppie, destinati ad aeromobili civili (a)	16	esenzione

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.63 (segue)	B. Variatori di velocità e cambi, pignoni di distribuzione, innesti e giunti di articolazione, escluse le loro parti e pezzi staccati, destinati ad aeromobili civili (a)	16	esenzione
	C. Supporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinetti a rotolamento incorporati	16	7
	D. altri	16	5,7
84.64	Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	14	4,6
84.65	Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche:		
	A. Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» ed il cui maggiore diametro non supera 25 mm	15	3,9
	B. altri	15	5

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

CAPITOLO 85

MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI;
MATERIALI DESTINATI AD USI ELETTROTECNICI

Note

1. Sono esclusi da questo capitolo:

- a) le coperte, cuscini, scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, calzature, scaldarecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;
- b) i lavori di vetro della voce n. 70.11;
- c) i mobili riscaldati elettricamente del capitolo 94.

2. Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n. 85.01 sia nelle voci nn. 85.08, 85.09, 85.21, sono da classificare in queste tre ultime voci.

Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce n. 85.01.

3. La voce n. 85.06 comprende, purché trattisi di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati in usi domestici:

- a) gli aspirapolvere, le lucidatrici per pavimenti, i trituratorini e mescolatori di alimenti, gli spremifrutta ed i ventilatori per appartamenti, di qualsiasi peso;
- b) gli altri apparecchi aventi un peso massimo di 20 kg, ad esclusione delle macchine per lavare il vasellame (n. 84.19), delle macchine per lavare la biancheria, ecc. (nn. 84.18 o 84.40, secondo che trattisi di macchine centrifughe o non), delle macchine per stirare (nn. 84.16 o 84.40, secondo che trattisi di calandre o non), delle macchine da cucire (n. 84.41) e degli apparecchi elettrotermici della voce n. 85.12.

4. Si considerano come «circuiti stampati», ai sensi della voce n. 85.19, i circuiti ottenuti disponendo su un supporto isolante, con qualsiasi processo a stampa (in particolare, per incrostazione, elettrodeposizione, morsura) o con la tecnica dei circuiti detti «a strato», elementi conduttori, contatti o altri componenti stampati (in particolare, induttanze, resistenze, capacità), da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito escluso qualsiasi altro elemento che possa produrre, raddrizzare, modulare o amplificare un segnale elettrico (ad esempio, elementi a semiconduttore).

La denominazione «circuiti stampati» non comprende i circuiti combinati con elementi diversi da quelli ottenuti nel corso del processo di stampa. Tuttavia, i circuiti stampati possono essere muniti di elementi di collegamento non stampati.

I circuiti a strato (sottile o spesso) aventi elementi passivi e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo tecnologico sono da classificare nella voce n. 85.21.

5. Per l'applicazione della voce n. 85.21, si considerano come:

- A) «Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttori», i dispositivi della specie il cui funzionamento è basato sulla variazione di resistività sotto l'influenza di un campo elettrico;
- B) «Microstrutture elettroniche»:
 - a) i microcollegamenti dei tipi «fagotti», blocchi fusi, micromoduli e simili, costituiti da componenti discreti, attivi o attivi e passivi, miniaturizzati, accoppiati e collegati tra loro;
 - b) i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito (diodi, transistori, resistenze, capacità, collegamenti, ecc.) sono prodotti nella massa (essenzialmente) e alla superficie di un materiale semiconduttore (per esempio silicio drogato) e che formano un tutto inscindibile;

- c) i circuiti integrati ibridi, che comprendono in modo praticamente inscindibile su uno stesso sostrato isolante (vetro, ceramica, ecc.) elementi passivi e attivi ottenuti, alcuni con la tecnologia dei circuiti a strato sottile o spesso (resistenze, capacità, intercollegamenti, ecc.), altri con quella dei semiconduttori (diodi, transistori, circuiti integrati monolitici, ecc.). Tali circuiti possono comprendere anche componenti miniaturizzati discreti.

Per gli oggetti definiti in questa nota, la voce n. 85.21 ha la precedenza su qualsiasi altra voce di tariffa, che possa comprenderli principalmente in relazione alla loro funzione.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:		
	A. Merci destinate ad aeromobili civili (a): Macchine generatrici; convertitori rotanti o statici; bobine di reattanza e di autoinduzione; Motori elettrici di una potenza uguale o superiore a 0,75 kW e inferiore a 150 kW; Trasformatori di una potenza nominale non inferiore ad 1 kVA	12	esenzione
	B. altre macchine ed apparecchi:		
	I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:		
	a) Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt	14	8,5
	b) altri	12	5
	II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione	16	6,5
	C. Parti e pezzi staccati	15	5
85.02	Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche	15	5
85.03	Pile elettriche	20	13,1
85.04	Accumulatori elettrici:		
	A. al piombo	20	7,6
	B. altri accumulatori	17	6
	C. Parti e pezzi staccati:		
	I. Separatori di legno	10	3,5
	II. altri	17	6,7

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
85.05	Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano	14	5,4
85.06	Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico:		
	A. Aspirapolvere, battitappeto e spazzole aspiranti; lucidatrici per pavimenti . . .	19	5,3
	B. altri	19	6
85.07	Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato:		
	A. Rasoi	13	5,3
	B. Tosatrici	14	4,6
85.08	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo e alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:		
	A. destinati ad aeromobili civili, escluse le loro parti e pezzi staccati (a)	18	esenzione
	B. altri:		
	I. Apparecchi di avviamento e generatrici, compresi i congiuntori-disgiuntori	14	6,7
	II. Magneti, compresi i dinamo-magneti e i volano magneti	18	5,7
	III. Candele di riscaldamento	21	7,9
	IV. non nominati	20	7
85.09	Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli:		
	A. Apparecchi d'illuminazione, diversi da quelli della voce n. 85.08	17	5,7
	B. Apparecchi di segnalazione acustica	14	6,3
	C. altri	15	6,5
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09:		
	A. Lampade di sicurezza per minatori	15	6
	B. altre	18	9,4

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
85.11	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici o a laser per saldare, brasare o tagliare:		
	A. Forni, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche:		
	I. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (<i>Euratom</i>)	11	4,6
	II. altri	14	4,6
	B. Macchine ed apparecchi elettrici o a laser per saldare, brasare o tagliare . . .	15	6
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:		
	A. Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici:		
	I. destinati ad aeromobili civili, escluse le loro parti e pezzi staccati (a) . . .	20	esenzione
	II. altri	20	6,3
	B. Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili:		
	I. destinati ad aeromobili civili, escluse le loro parti e pezzi staccati (a) . .	21	esenzione
	II. altri	21	6,7
	C. Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.)	19	7,3
	D. Ferri da stiro elettrici	20	8,1
	E. Apparecchi elettrotermici per usi domestici:		
	I. Fornelli e forni elettrici, apparecchi scaldavivande, escluse le loro parti e pezzi staccati, destinati ad aeromobili civili (a)	19	esenzione
	II. altri	19	6
	F. Resistenze scaldanti	18	5,7
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:		
	A. Apparecchi di telecomunicazione a corrente portante	16	5,3
	B. altri	15	7,5
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza:		
	A. destinati ad aeromobili civili, escluse le loro parti e pezzi staccati (a)	18	esenzione
	B. altri	18	5,7

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>I. Apparecchi trasmettenti:</p> <p>a) per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia, destinati ad aeromobili civili (a)</p> <p>b) altri</p> <p>II. Apparecchi rice-trasmettenti:</p> <p>a) per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia, destinati ad aeromobili civili (a)</p> <p>b) altri</p> <p>III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:</p> <p>a) per la radiodiffusione, la radiotelegrafia o la radiotelegrafia, destinati ad aeromobili civili (a)</p> <p>b) altri:</p> <p>1. Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata o di ricerca di persone</p> <p>2. non nominati</p> <p>IV. Apparecchi per la presa delle immagini per la televisione</p> <p>B. altri apparecchi:</p> <p>I. destinati ad aeromobili civili (a)</p> <p>II. non nominati</p> <p>C. Parti e pezzi staccati:</p> <p>I. Accoppiamenti principali e secondari per apparecchi della sottovoce 85.15 B I, consistenti in due o più parti o pezzi collegati, destinati ad aeromobili civili (a)</p> <p>II. altri:</p> <p>a) Mobili e cofanetti:</p> <p>1. di legno</p> <p>2. di altre materie</p> <p>b) Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» e il cui maggiore diametro non supera 25 mm</p> <p>c) non nominati</p>	<p>18</p> <p>18</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>22</p> <p>22</p> <p>22</p> <p>17</p> <p>16</p> <p>16</p> <p>22</p> <p>16</p> <p>20</p> <p>22</p> <p>22</p> <p>15</p>	<p>esenzione</p> <p>5,7</p> <p>esenzione</p> <p>8,2</p> <p>esenzione</p> <p>12,8</p> <p>14</p> <p>5,7</p> <p>esenzione</p> <p>7,6</p> <p>esenzione</p> <p>5,3</p> <p>6,3</p> <p>7</p> <p>9,4</p> <p>5</p>
85.16	<p>Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi</p>	15	5

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci nn. 85.09 e 85.16:		
	A. destinati ad aeromobili civili, escluse le loro parti e pezzi staccati (a)	15	esenzione
	B. altri	15	5
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili:		
	A. Condensatori fissi, diversi da quelli elettrolitici	17	5,7
	B. altri	17	7
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:		
	A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici	16	5,3
	B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati	16	6,3
	C. Circuiti stampati	15	7,6
	D. Quadri di comando o di distribuzione	14	4,6
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco:		
	A. Lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione:		
	I. Lampade sigillate, destinate ad aeromobili civili (a)	15	esenzione
	II. altre	15	6
	B. altre lampade e tubi	18	5,7
	C. Parti e pezzi staccati	15	6
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce; microstrutture elettroniche:		
	A. Lampade, tubi e valvole:		
	I. Tubi raddrizzatori	20	6,3
	II. Tubi per apparecchi di presa delle immagini in televisione; tubi convertitori o intensificatori di immagini; tubi fotomoltiplicatori	17	5,7
	III. Tubi catodici per televisori	19	15

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		
		autonomi %	convenzionali %	
1	2	3	4	
85.21 (segue)	A. IV. Tubi fotoemittenti (cellule fotoemittenti)	16	5,3	
	V. altri	19	6	
	B. Cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori	16	5,3	
	C. Cristalli piezoelettrici montati	20	8	
	D. Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce; microstrutture elettroniche:			
	I. Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	21	9	
	II. altri	21	17	
	E. Parti e pezzi staccati	15	7	
	85.22	Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:		
	A. per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A (<i>Euratom</i>)	11	4,6	
B. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (<i>Euratom</i>)	11	4,6		
C. altri:				
I. Registratori di volo destinati ad aeromobili civili (a)	13	esenzione		
II. altre macchine ed apparecchi	13	7,4		
III. Parti e pezzi staccati:				
a) Accoppiamenti principali e secondari per registratori di volo, consistenti in più parti o pezzi collegati, destinati ad aeromobili civili (a)	13	esenzione		
b) altri	13	7,4		
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:			
A. Accoppiamenti (piovre e licci) di cavi elettrici, destinati ad aeromobili civili (a)	17	esenzione		
B. altri	17	8,2		
85.24	Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.:			
A. Elettrodi per impianti d'elettrolisi	9	7		
B. Resistenze riscaldanti (diverse da quelle della voce n. 85.12)	14	4,6		
C. altri	12	6,3		

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
85.25	Isolatori di qualsiasi materia:		
	A. di materie ceramiche	19	10 con riscoss. min. di 7,5 ECU per 100 kg peso lordo la cui incidenza non deve superare 12,7 % (a)
	B. di materie plastiche artificiali o di fibre di vetro	19	10,4
	C. di altre materie	19	7,6
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25:		
	A. di materie ceramiche o di vetro	17	10,8
	B. di ebanite, di materie asfaltiche o catramose	14	5,7
	C. di materie plastiche artificiali	19	9,9
	D. di altre materie	16	7,6
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	14	5,7
85.28	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né com- presi in altre voci di questo capitolo	14	4,6
(a) Il limite dell'incidenza del 12,7 % di riscossione minima è applicabile soltanto agli isolatori di un valore superiore a 60 ECU per 100 chilogrammi.			

SEZIONE XVII

MATERIALE DA TRASPORTO

Note

1. Sono esclusi da questa sezione gli oggetti previsti dalle voci nn. 97.01, 97.03 e 97.08, come pure le slitte, le guidoslitte (bobsleighs) e simili (n. 97.06).
2. Sono esclusi dalle voci di questa sezione, relative alle parti, pezzi staccati e accessori, i prodotti seguenti anche se siano riconoscibili come destinati a materiale da trasporto:
 - a) i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce n. 84.64);
 - b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
 - c) gli oggetti del capitolo 82 (utensili);
 - d) gli oggetti della voce n. 83.11;
 - e) le macchine ed apparecchi compresi nelle voci dal n. 84.01 al n. 84.59 incluso, e le loro parti e pezzi staccati; i prodotti previsti dalle voci nn. 84.61, 84.62 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce n. 84.63;
 - f) le macchine ed apparecchi elettrici, le apparecchiature e gli accessori elettrici (capitolo 85);
 - g) gli strumenti ed apparecchi del capitolo 90;
 - h) gli oggetti di orologeria (capitolo 91);
 - ij) le armi (capitolo 93);
 - k) le spazzole costituenti elementi di veicoli della voce n. 96.01.
3. Ai sensi dei capitoli da 86 a 88, dalla dizione «parti, pezzi staccati e accessori» sono esclusi le parti, i pezzi e gli accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione. Se una parte, un pezzo staccato o un accessorio è suscettibile di rispondere ai termini di due o più voci della sezione, deve essere classificato sotto la voce che è attinente al suo uso principale.
4. Gli aerei di costruzione speciale, che possono essere utilizzati sia per la navigazione aerea, sia come veicoli terrestri, sono considerati come aerei.

Le automobili costruite in modo speciale per essere utilizzate sia come veicoli terrestri, sia come battelli (vetture anfibe), sono considerate come automobili.
5. I veicoli a cuscino d'aria sono da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie:
 - a) del capitolo 86, se sono appositamente costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni);
 - b) del capitolo 87, se sono appositamente costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente, sulla terraferma e sull'acqua;
 - c) del capitolo 89, se sono appositamente costruiti per spostarsi sopra l'acqua, anche se possono posarsi su spiagge o su pontili od anche spostarsi sopra superfici ghiacciate.

Le parti, i pezzi staccati e gli accessori degli stessi veicoli a cuscino d'aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli a cuscino d'aria, in applicazione delle precedenti disposizioni.

Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato come il materiale fisso per strade ferrate, e gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per guide di aerotreno vanno considerati come gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per strade ferrate.

Note complementari

- 1. Salvo le disposizioni della nota complementare 3 del capitolo 89, gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi.*
- 2. A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale A 2 a) si applicano anche alle merci delle voci nn. 86.10, 88.05, 89.03 e 89.05 presentate a riprese.*

CAPITOLO 86

VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE; APPARECCHI DI SEGNALAZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE

Note

- Sono esclusi da questo capitolo:
 - le traversine di legno o di calcestruzzo per strade ferrate e gli elementi di calcestruzzo di guida per aerotreni (n. 44.07 o n. 68.11);
 - il materiale per strade ferrate compreso nella voce n. 73.16;
 - gli apparecchi elettrici di segnalazione della voce n. 85.16.
- Gli assi, ruote, ruote montate su assi (assi montati o sale montate), cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote, i telai, i carrelli girevoli a due o più assi (boggies) o ad un asse (bissels) e simili, le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo, i respingenti, i ganci e sistemi d'attacco, i soffietti per vetture intercomunicanti, le casse ed altre parti della carrozzeria rientrano nella voce n. 86.09.
- Con riserva delle disposizioni della nota 1 precedente, rientrano particolarmente nella voce n. 86.10 (materiale fisso): le rotaie riunite, anche portatili, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti, le sagome. Sono ugualmente compresi nella voce n. 86.10 i dischi e le piastre mobili ed i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualunque via di comunicazione, anche se comportino dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
[86.01]			
86.02	Locomotive e locotrattori, elettrici (ad accumulatori o a presa di corrente esterna)	14	5,7
86.03	Altre locomotive e locotrattori; tender	13	4,3
86.04	Automotrici (anche per tranvie) e dresine a motore:		
	A. Automotrici elettriche (a sorgente esterna d'energia)	14	5,7
	B. altre	13	5,3
86.05	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali, vetture sanitarie, vetture cellulari, vetture di prova ed altre vetture speciali, per strade ferrate	13	5
86.06	Carri-officina, carri-gru ed altri carri di servizio, per strade ferrate; dresine senza motore	13	4,3
86.07	Carri e vagoncini per il trasporto di merci su rotaie:		
	A. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	10	4,3
	B. altri	14	5,2
86.08	Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per qualsiasi specie di trasporto:		
	A. Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (<i>Euratom</i>)	10	4,3
	B. altre	15	5
86.09	Parti e pezzi staccati di veicoli per strade ferrate:		
	A. Carrelli girevoli a due o più assi (boggies), ad un asse (bissels) e simili, e loro parti	13	4,3
	B. Freni e loro parti	11	4,5
	C. Assi, montati o non; ruote e loro parti	15	6
	D. Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	15	7,5
	E. altri	14	4,6
86.10	Materiale fisso per strade ferrate; apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati	13	5

CAPITOLO 87

VEETURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI

Note

1. Sono da considerare trattori, ai sensi di questo capitolo, gli autoveicoli costruiti essenzialmente per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportino alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione all'uso principale dei detti autoveicoli, di utensili, sementi, concimi, ecc.
2. I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nella voce n. 87.02 e non nella voce n. 87.04.
3. Sono escluse dalla voce n. 87.10 e rientrano nella voce n. 97.01, le biciclette per ragazzi non costruite come quelle del tipo comune, nonché le biciclette che non comportano cuscinetti a sfere.

Nota complementare

Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti unicamente per circolare su rotaie.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello:		
	A. Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, con cilindrata:		
	I. di 1 000 cm ³ o meno	12	5
	II. di più di 1 000 cm ³	18	7
	B. Trattori agricoli (esclusi i motocoltivatori) e trattori forestali, a ruote	20	12,1
	C. altri trattori:		
	I. a ruote, per semirimorchi	20	20
	II. non nominati	20	12,1
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:		
	A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:		
	I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:		
	a) Autocorriere, torpedoni e autobus:		
	1. azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm ³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm ³	29	20,8
	2. altri	29	11
	b) altri	29	10,4
	II. azionati da altri motori	25	12,5
	B. per il trasporto di merci:		
	I. Autocarri appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	10	6,3

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
87.02 (segue)	B. II. altri: a) azionati da motore a scoppio o a combustione interna: 1. Autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm ³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm ³ : aa) Autocarri ribaltabili detti «dumpers», di cilindrata: 11. inferiore a 10 000 cm ³ 22. uguale o superiore a 10 000 cm ³ bb) altri 2. altri: aa) Autocarri ribaltabili detti «dumpers» bb) altri b) azionati da altri motori	28 28 28 22 28 25	17 18,1 22 7,3 11 10
87.03	Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne, autopompe, scale automobili, auto-spaZZatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili	25	7,6
87.04	Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore: A. Telai dei trattori delle sottovoci 87.01 B e C; telai degli autoveicoli della voce n. 87.02 con motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm ³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm ³ : I. di autocarri, autocorriere, torpedoni e autobus II. altri B. altri: I. degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti con meno di 15 posti a sedere II. non nominati	29 29 29 29	20,8 14,1 8,2 11
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine: A. destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2 800 cm ³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2 500 cm ³ , degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (a) B. altre	24 24	8,8 13,1

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso: A. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2 800 cm ³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2 500 cm ³ , degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (a) B. altri: I. Parti di ruote, a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio II. non nominati	19	5,7
87.07	Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti, per il trasporto a brevi distanze o per la manutenzione di merci (per esempio, carrelli-portatori, carrelli-stivatori, carrelli-elevatori detti «cavalier»); carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni; loro parti e pezzi staccati: A. Autocarrelli di manutenzione appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>) B. Carrelli-elevatori detti «cavalier» C. altri autocarrelli: I. muniti di un sistema per il sollevamento del loro dispositivo di carico . . . II. non nominati D. Parti e pezzi staccati	10 20 16 22 20	4,3 6 5,7 7,3 6,3
87.08	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati: A. Carri da combattimento; loro parti e pezzi staccati B. Autoblinde da combattimento; loro parti e pezzi staccati	5 10	3,9 4,3
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente	26	9,6
87.10	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore	21	17
87.11	Poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione	18	5,7

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso:		
	A. di motocicli	24	7,3
	B. altri	20	8
87.13	Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati	18	5,7
87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati:		
	A. Veicoli a trazione animale	14	5,7
	B. Rimorchi e semirimorchi:		
	I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	10	6,3
	II. altri	20	6,3
	C. altri veicoli:		
	I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	10	4,3
	II. altri	14	4,6
	D. Parti e pezzi staccati	15	5

CAPITOLO 88

NAVIGAZIONE AEREA

Nota complementare

Per peso a vuoto, ai fini dell'applicazione della sottovoce 88.02 B, si intende il peso degli apparecchi in ordine normale di volo, esclusi il peso del personale, il peso del carburante e delle attrezzature diverse da quelle fissate stabilmente.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
88.01	Aerostati:		
	A. civili (a)	18	esenzione
	B. altri	18	9
88.02	Aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri, ornitotteri, ecc.); rotochutes:		
	A. funzionanti senza macchina propulsiva:		
	I. Alianti civili (a)	18	esenzione
	II. altri:		
	a) Cervi volanti e rotochutes	18	5,7
	b) non nominati	18	7
	B. funzionanti con macchina propulsiva:		
	I. Elicotteri:		
	a) civili (a)	12	esenzione
	b) altri, del peso a vuoto:		
	1. di 2 000 kg o meno	15	15
	2. di più di 2 000 kg	12	5
	II. altre:		
a) civili (a)	12	esenzione	
b) non nominate, del peso a vuoto:			
1. di 2 000 kg o meno	15	12	
2. di 2 000 kg esclusi a 15 000 kg inclusi	14	5,5	
3. di più di 15 000 kg	12	5	

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
88.03	Parti e pezzi staccati degli apparecchi delle voci nn. 88.01 e 88.02:		
	A. di aerostati:		
	I. civili (a)	17	esenzione
	II. altri	17	8,5
	B. altri:		
	I. di aerodine, esclusi i cervi volanti, destinati ad aeromobili civili (a)	12 (b)	esenzione
	II. non nominati:		
	a) di cervi volanti e di rotochutes	12	4,3
	b) altri	12 (b)	5
88.04	Paracadute e loro parti, pezzi staccati ed accessori	15	7
88.05	Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati:		
	A. Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; loro parti e pezzi staccati	17	6,7
	B. Apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati:		
	I. destinati ad usi civili (a)	13	esenzione
	II. altri	13	4,3
<p>(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.</p> <p>(b) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni da stabilire dalle autorità competenti.</p>			

CAPITOLO 89

NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE

Nota

Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi, anche smontati o non montati, nonché le navi complete smontate o non montate, sono da classificare, nel caso di dubbio circa la specie di nave cui si riferiscono, nella voce n. 89.01.

Note complementari

1. Rientrano nelle sottovoci 89.01 B I o 89.02 B I soltanto le navi progettate e costruite per tenere l'alto mare e la cui maggiore lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 metri. Tuttavia, le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'alto mare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima.
2. Rientrano nella sottovoce 89.03 A soltanto le navi, i bacini galleggianti e le piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili, progettati e costruiti per tenere l'alto mare.
3. Per l'applicazione della voce n. 89.04, l'espressione «navi destinate alla demolizione» comprende anche gli oggetti seguenti, purché presentati allo sdoganamento insieme alle navi destinate alla demolizione e a condizione che abbiano fatto parte della dotazione normale di dette navi:
 - pezzi di ricambio (quali le eliche), anche nuovi;
 - articoli amovibili (mobili, oggetti di cucina, vasellame, ecc.) purché presentino tracce evidenti d'uso.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1.	2.	3.	4.
89.01	Navi non comprese nelle altre voci di questo capitolo:		
	A. Navi da guerra	esenzione	esenzione
	B. altre:		
	I. Navi per la navigazione marittima	esenzione	esenzione
	II. altre:		
	a) del peso unitario di 100 kg o meno	13	4,3
	b) altre	8	2,7
89.02	Navi appositamente costruite per rimorchiare (rimorchiatori) o per spingere altre navi:		
	A. per rimorchiare (rimorchiatori)	esenzione	esenzione
	B. per spingere:		
	I. per la navigazione marittima	esenzione	esenzione
	II. altre	8	2,7
89.03	Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili:		
	A. per la navigazione marittima	esenzione	esenzione
	B. altri	8	3,5
89.04	Navi destinate alla demolizione (a)	esenzione	esenzione
89.05	Congegni galleggianti diversi, quali serbatoi, cassoni, boe, gavittelli e simili	10	5,7

(a) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

SEZIONE XVIII

STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE

CAPITOLO 90

STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI

Note

1. Sono esclusi da questo capitolo:

- a) gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (n. 40.14), di cuoio naturale, artificiale o ricostituito (n. 42.04), di materie tessili (n. 59.17);
- b) i prodotti refrattari della voce n. 69.03; gli oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici, della voce n. 69.09;
- c) gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce n. 70.09 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (n. 83.06 o capitolo 71, secondo il caso);
- d) gli oggetti di vetro delle voci nn. 70.07, 70.11, 70.14, 70.15, 70.17 e 70.18;
- e) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
- f) le pompe distributrici aventi un dispositivo di misura, della voce n. 84.10; le bascule e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (n. 84.20); gli apparecchi di sollevamento e di manutenzione (n. 84.22); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (divisori detti «ottici», ad esempio), della voce n. 84.48 (diversi dai dispositivi puramente ottici: lenti per centrare, allineare, ecc.); le valvole, i riduttori di pressione ed altri oggetti di rubinetteria (n. 84.61);
- g) i fari per automobili (n. 85.09) e gli apparecchi per la radioguida, la radiorilevazione, per radioscandaglio e per radiotelecomando (n. 85.15);
- h) gli apparecchi cinematografici di registrazione o di riproduzione del suono che utilizzano soltanto procedimenti magnetici, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie, con processi esclusivamente magnetici, dei supporti del suono ottenuti con questi stessi processi (n. 92.11); i lettori di suono (pick-up) magnetici (n. 92.13);
- ij) gli oggetti del capitolo 97;
- k) le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite;
- l) le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva: voce n. 39.07, sezione XV, ecc.).

2. Con riserva delle disposizioni di cui alla precedente nota 1:
- le parti, pezzi staccati e accessori di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti di questo capitolo, che consistono in articoli previsti, come tali, in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (escluse le voci nn. 84.65 e 85.28) sono da classificare nella voce che li prevede;
 - le altre parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo, sono da classificare come le dette macchine, apparecchi o strumenti, o, secondo il caso, nella voce n. 90.29.
3. La voce n. 90.05 non comprende i cannocchiali astronomici (n. 90.06) né i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento e gli strumenti ottici per macchine, apparecchi e strumenti di questo capitolo (n. 90.13).
4. Le macchine, apparecchi o strumenti ottici di misura, di verifica e di controllo, che possono essere classificati sia nella voce n. 90.13 sia nella voce n. 90.16, devono essere compresi in questa ultima voce.
5. La voce n. 90.28 comprende soltanto:
- gli strumenti e apparecchi per misurare grandezze elettriche;
 - gli strumenti, apparecchi e macchine della stessa natura di quelli previsti nelle voci nn. 90.14, 90.15, 90.16, 90.22, 90.23, 90.24, 90.25 e 90.27 (ad eccezione degli stroboscopi), purché la loro funzione si basi su un fenomeno elettrico variabile col fattore da ricercare;
 - gli apparecchi e strumenti per la rivelazione o la misura di raggi alfa, beta, gamma o dei raggi X, cosmici e simili;
 - i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione sia basata su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare.
6. Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.

Note complementari

- La voce n. 90.18 non comprende le semplici maschere filtranti le quali, coprendo solo la bocca e il naso, servono a proteggere da prodotti chimici tossici, da polvere, da fumo e da nebbia e sono destinate ad essere usate una sola volta (per esempio, n. 59.03).
- Sono considerati «strumenti e apparecchi elettronici», ai sensi della sottovoce 90.28 A, quelli costituiti da uno o più oggetti classificabili nella voce n. 85.21. Tuttavia, per l'applicazione di questa disposizione, non sono presi in considerazione gli oggetti della voce n. 85.21 che hanno unicamente la funzione di raddrizzatori di corrente o che sono presenti soltanto nella parte alimentazione di detti strumenti o apparecchi.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
90.01	Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente; materie polarizzanti in fogli o lastre:		
	A. Lenti, prismi, specchi ed altri elementi d'ottica	17	9,9
	B. Materie polarizzanti in fogli o lastre	18	7
90.02	Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente	17	11,5
90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature	19	6

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili . . .	19	7,3
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi	20	9,4
90.06	Strumenti per astronomia e cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici, meridiani, equatoriali, ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia	17	8,8
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e tubi a scarica della voce n. 85.20:		
	A. Apparecchi fotografici	18	9,4
	B. Apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia:		
	I. Lampade, tubi, cubi-lampo ed articoli simili, ad accensione elettrica . . .	18	5,7
	II. altri	16	6,3
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono):		
	A. Apparecchi da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati . .	16	7,6
	B. Apparecchi da proiezione e da riproduzione del suono, anche combinati . . .	19	8,2
90.09	Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione	18	7,9
90.10	Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto e apparecchi di termocopia; schermi per proiezioni:		
	A. Apparecchi di fotocopia a sistema ottico	18	9,4
	B. Apparecchi di termocopia	15	5
	C. altri	15	5,7
90.11	Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici	15	7
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione	18	10,2
90.13	Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (compresi i proiettori); laser, diversi dai diodi laser	18	8,2

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
90.14	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri: A. Bussole: I. destinate ad aeromobili civili (a) II. altre bussole III. Parti e pezzi staccati: a) di bussole giroscopiche, destinate ad aeromobili civili (a) b) altri B. altri: I. Strumenti ed apparecchi ottici per la navigazione aerea: a) destinati ad aeromobili civili, escluse le loro parti e pezzi staccati (a) b) altri II. altri strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea (compresi i piloti automatici), destinati ad aeromobili civili (a) III. non nominati	17 17 17 17 17 17 17 17	esenzione 7,1 esenzione 7,1 esenzione 6,7 esenzione 6,7
90.15	Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	18	7
90.16	Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (macchine per disegnare, pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili: A. Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo B. Macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo; proiettori di profili	16 15	6,3 7
90.17	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici	16	6,3
90.18	Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas): A. Apparecchi per respirare, comprese le maschere antigas, escluse le loro parti e pezzi staccati, destinati ad aeromobili civili (a) B. altri	16 16	esenzione 5,3

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
90.19	<p>Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità:</p> <p>A. Oggetti ed apparecchi di protesi:</p> <p>I. dentaria 17 5,7</p> <p>II. oculistica 14 4,6</p> <p>III. altre 16 7,6</p> <p>B. Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità:</p> <p>I. Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi 12 4,3</p> <p>II. altri 13 6,3</p> <p>C. altri 15 7</p>		
90.20	<p>Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento</p>	16	5,3
90.21	<p>Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi</p>	12	4,3
90.22	<p>Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.)</p>	15	5
90.23	<p>Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro:</p> <p>A. Termometri:</p> <p>I. destinati ad aeromobili civili (a) 21 esenzione</p> <p>II. altri:</p> <p>a) Termometri a mercurio o ad altri liquidi, a lettura diretta 21 8,8</p> <p>b) non nominati 17 5,1</p> <p>B. Igrometri e psicrometri 14 7,3</p> <p>C. Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, anche provvisti di termometri, pirometri ottici 17 7,9</p> <p>D. altri 17 5,1</p>		

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14:		
	A. destinati ad aeromobili civili (a)	16	esenzione
	B. altri:		
	I. Manometri	18	6,5
	II. Termostati	15	6,5
	III. non nominati	16	7
90.25	Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri); microtomi	16	7,6
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura	15	6,5
90.27	Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi:		
	A. Contagiri, contatori di produzione, tassametri ed altri contatori	16	4,9
	B. Indicatori di velocità e tachimetri:		
	I. destinati ad aeromobili civili (a)	18	esenzione
	II. altri	18	7
	C. Stroboscopi	14	6,7
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:		
	A. Strumenti e apparecchi elettronici:		
	I. destinati ad aeromobili civili (a)	16	esenzione
	II. altri:		
	a) specialmente costruiti per la tecnica delle telecomunicazioni (ipsometri, kerdometri, neperometri, distorsimetri, psfometri e apparecchi simili); per la misura e la rivelazione delle radiazioni ionizzanti; altri apparecchi di misura con dispositivo registratore a compensazione; altri apparecchi di misura per le grandezze elettriche	16	11,8
	b) altri	16	9,4
	B. altri:		
	I. destinati ad aeromobili civili (a)	16	esenzione
	II. non nominati	16	5,3

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
90.29	<p>Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci nn. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci:</p> <p>A. Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi elettronici della sottovoce 90.28 A:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. Parti e pezzi staccati di strumenti di controllo di volo automatico, destinati ad aeromobili civili (a)</p> <p style="padding-left: 20px;">II. altri</p> <p>B. altri:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. Parti e pezzi staccati di strumenti di controllo di volo automatico, destinati ad aeromobili civili (a)</p> <p style="padding-left: 20px;">II. non nominati:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» e il cui maggiore diametro non supera 25 mm</p> <p style="padding-left: 40px;">b) altri</p>	<p>16</p> <p>16</p> <p>16</p> <p>16</p> <p>16</p>	<p>esenzione</p> <p>9,4</p> <p>esenzione</p> <p>5,3</p> <p>6</p>
<p>(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.</p>			

CAPITOLO 91

OROLOGERIA

Note

1. Per l'applicazione delle voci nn. 91.02 e 91.07 si considerano come «movimenti di orologi tascabili» quelli aventi per organo regolatore un bilanciere munito di spirale o di altro sistema atto a determinare gli intervalli di tempo ed il cui spessore, misurato con la platina, con i ponti e, se del caso, con le platine supplementari esterne, non sia superiore a 12 mm.
2. Sono esclusi dalle voci nn. 91.07 e 91.08 i movimenti meccanici costruiti per funzionare senza scappamento (n. 84.08).
3. Questo capitolo non comprende le forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), né gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07), i pesi per orologi, i vetri per orologeria, le catene e braccialetti per orologi, i pezzi di equipaggiamento elettrico, i cuscinetti a sfere e le sfere per cuscinetti. Le molle per orologeria (comprese le spirali) sono da classificare nella voce n. 91.11.
4. Con riserva delle disposizioni delle note 2 e 3, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di apparecchi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, rientrano in questo capitolo.
5. Gli astucci, custodie ed altri contenitori simili, presentati insieme agli oggetti di questo capitolo, ai quali sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento degli oggetti stessi. Presentati isolatamente, essi seguono il trattamento loro proprio.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
91.01	Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo)	13 con riscoss. min. di 0,50 ECU per pezzo	6 con riscoss. min. di 0,32 ECU e riscoss. mass. di 0,89 ECU per pezzo
91.02	Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili:		
	A. elettriche o elettroniche:		
	I. a bilanciere munito di spirale	15	7,9
	II. altre	14	7,6
	B. altre	13	7
91.03	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli:		
	A. con movimento di orologeria con diametro inferiore a 4,5 cm o con movimenti di orologi tascabili, destinati ad aeromobili civili (a)	13	esenzione
	B. altri	13	7
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili:		
	A. elettrici o elettronici	14	7,6
	B. altri	13	7

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
91.05	Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatori, controllori di ronde, contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.)	15	7,9
91.06	Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)	14	7,6
91.07	Movimenti finiti per orologi tascabili:		
	A. a bilanciere munito di spirale	14 con riscoss. min. di 0,40 ECU per pezzo	7,6 con riscoss. min. di 0,21 ECU per pezzo
	B. altri	14	7,6
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria:		
	A. Movimenti di orologeria montati con o senza quadrante o lancette, muniti di più di una pietra, con autonomia di carica superiore a 47 ore, destinati ad aeromobili civili (a)	14	esenzione
	B. altri	14	7,6
91.09	Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti	9	5,3
91.10	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	14	6
91.11	Altre forniture di orologeria:		
	A. Pietre da orologeria [pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite ed imitazioni di pietre preziose o semipreziose], non incastonate né montate	8	4,6
	B. Molle per orologeria, comprese le spirali	12	6,7
	C. Movimenti di orologi tascabili, non finiti:		
	I. a bilanciere munito di spirale	14 con riscoss. min. di 0,40 ECU per pezzo	7,6 con riscoss. min. di 0,21 ECU per pezzo
	II. altri	14	7,6
	D. altri movimenti di orologeria, non finiti	14	7,6
	E. Sbozzi di movimenti di orologi tascabili	11	7,5
	F. altre	11	6

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

CAPITOLO 92

**STRUMENTI MUSICALI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO;
APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO
IN TELEVISIONE; PARTI E ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI E APPARECCHI**

Note

1. Sono esclusi da questo capitolo:

- a) le pellicole sensibilizzate, in tutto o in parte, per impressione a mezzo di processi fotografici o fotoelettrici, e le stesse pellicole registrate, sviluppate o non (capitolo 37);
- b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
- c) i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (capitoli 85 o 90); gli apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono combinati con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o per la televisione (n. 85.15);
- d) le spazzole, spazzolini e simili, per la pulizia degli strumenti musicali (n. 96.01);
- e) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (n. 97.03);
- f) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti per collezioni o di antichità (nn. 99.05 o 99.06);
- g) le bobine e i supporti simili (classificazione in base alla materia costitutiva: voce n. 39.07, sezione XV, ecc.).

2. Gli archetti, bacchette ed oggetti simili, per strumenti musicali delle voci nn. 92.02 e 92.06, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento degli strumenti stessi.

I cartoni e le carte perforate della voce n. 92.10 nonché i supporti di suoni della voce n. 92.12 seguono il loro regime proprio, anche se siano presentati insieme agli strumenti ed apparecchi cui sono destinati.

3. Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
92.01	Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera); clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera; arpe (diverse dalle arpe eolie):		
	A. Pianoforti (anche automatici, con o senza tastiera):		
	I. Pianoforti verticali	22	7
	II. altri	20	7,6
	B. altri	18	5,7

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
92.02	Altri strumenti musicali a corda	21	7,9
92.03	Organi a canne; armonium ed altri strumenti simili, a tastiera e ad ance metalliche libere	20	6,3
92.04	Fisarmoniche e concertine; armoniche a bocca	15	7,5
92.05	Altri strumenti musicali ad aria	18	5,7
92.06	Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, castagnette, ecc.)	18	7,9
92.07	Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici, e simili (piani, organi, fisarmoniche, ecc.)	19	7,3
92.08	Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo (orchestrion, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fischietti, ecc.):		
	A. Scatole musicali	14	5
	B. altre	14	5,7
[92.09]			
92.10	Parti, pezzi staccati ed accessori di strumenti musicali, compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie:		
	A. Meccanismi di scatole musicali	18	3,5
	B. Corde armoniche	17	5,7
	C. altri	18	6,5
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione:		
	A. Apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono:		
	I. Apparecchi di registrazione	19	6
	II. Apparecchi di riproduzione	19	9,5
	III. Apparecchi misti	16	7,6
	B. Apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione	13	8

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi:		
	A. preparati per la registrazione ma non registrati	17	5,7
	B. registrati:		
	I. Cere, dischi, matrici ed altre forme intermedie, esclusi i nastri magnetici:		
	a) per la fabbricazione di dischi per fonografi	11	3,9
	b) altri	17	6,7
	II. altri:		
	a) Dischi per fonografi:		
	1. per l'insegnamento delle lingue	9	3,1
	2. altri	17	5,7
b) altri supporti (strisce, nastri, pellicole, fili, ecc.):			
1. registrati magneticamente, per la sonorizzazione delle pellicole cinematografiche	2,35 ECU per 100 m	0,90 ECU per 100 m	
2. altri	19	6	
92.13	Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11:		
	A. Lettori di suono; loro parti e pezzi staccati	20	7,9
	B. Aghi o punte; diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o non	13	4,3
	C. Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» e il cui maggior diametro non supera 25 mm	18	5,7
	D. altri	18	7

SEZIONE XIX

ARMI E MUNIZIONI

CAPITOLO 93

ARMI E MUNIZIONI

Note

1. Sono esclusi da questo capitolo:

- a) gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del capitolo 36;
- b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
- c) i carri da combattimento e le autoblinde (n. 87.08);
- d) i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, eccetto quelli montati sulle armi, o, se non montati, presentati insieme alle armi alle quali sono destinati (capitolo 90);
- e) le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da schermo e le armi aventi il carattere di giocattoli (capitolo 97);
- f) le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (nn. 99.05 o 99.06).

2. Ai sensi della voce n. 93.07, l'espressione «parti e pezzi staccati» non comprende gli apparecchi radio o i radar, della voce n. 85.15, ut lizzati per determinati proiettili-razzi.

3. Gli astucci, custodie e simili, presentati con gli oggetti di questo capitolo ai quali sono destinati ed insieme ai quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento di detti oggetti. Se presentati isolatamente, gli stessi contenitori seguono il loro regime proprio.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
93.01	Armi bianche (sciabole, spade, baionette, ecc.), loro parti e pezzi staccati; foderi di dette armi	8	3,5
93.02	Rivoltelle e pistole:		
	A. di calibro 9 mm o superiore	9	6
	B. altre	16	8,5
93.03	Armi da guerra (diverse da quelle previste dalle voci nn. 93.01 e 93.02)	esenzione	esenzione

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
93.04	Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci nn. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lancia-razzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lancia-gomene, ecc.:		
	A. Fucili e carabine da caccia e da tiro	18	7,9
	B. altri	16	6,3
93.05	Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)	16	7,3
93.06	Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbocchi di canne per armi da fuoco):		
	A. per armi della voce n. 93.03	esenzione	esenzione
	B. per altre armi:		
	I. Sbozzi di legno di calci per fucili	10	4,3
	II. altre parti e pezzi staccati:		
	a) per armi della voce n. 93.02	15	6
	b) non nominati	18	5,7
93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce:		
	A. per rivoltelle e pistole della voce n. 93.02 e per pistole-mitragliatrici della voce n. 93.03	13	5,3
	B. altri:		
	I. da guerra:		
	a) per armi della voce n. 93.03	6	2,7
	b) altri	12	5,7
	II. non nominati:		
	a) Cartucce da caccia e da tiro	19	7,3
	b) altri	17	6,7

SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

CAPITOLO 94

MOBILIA; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI

Note

1. Sono esclusi da questo capitolo:

- a) le materasse, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 e 62;
- b) i lampadari e gli altri apparecchi d'illuminazione, che seguono il regime della materia costitutiva (nn. 44.27, 70.14, 83.07, ecc.);
- c) i lavori di pietre, di materie ceramiche o di ogni altra materia, compresi nei capitoli 68 e 69, ad uso di sedili, di tavoli o di colonne, dei tipi utilizzati nei giardini, vestiboli, ecc. (capitoli 68 o 69);
- d) gli specchi che poggiano a terra, come, ad esempio, le specchiere mobili, ecc. (n. 70.09);
- e) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07), nonché le casseforti della voce n. 83.03;
- f) i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce n. 84.15; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce n. 84.41;
- g) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi della voce n. 85.15 (apparecchi radioriceventi, televisori, ecc.);
- h) le sputacchiere per gabinetti da dentista (n. 90.17);
- ij) gli oggetti del capitolo 91, in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;
- k) i mobili costituenti parti specifiche di fonografi, dittafoeni ed altri apparecchi della voce n. 92.11 (n. 92.13);
- l) i mobili aventi il carattere di giocattoli (n. 97.03), i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giochi della voce n. 97.04, nonché i tavoli per giochi di prestigio della voce n. 97.05.

2. Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci dal n. 94.01 al n. 94.03 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.

Restano, tuttavia, compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri:

- a) gli armadi a muro, detti «blocchi da cucina», e simili;
- b) le sedie e i letti;
- c) le biblioteche e mobili simili, ad elementi complementari.

3. a) Non sono da considerare come parti degli oggetti di questo capitolo, quando siano presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo o di pietra, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.
- b) Presentati isolatamente, gli oggetti della voce n. 94.04 sono da classificare nella detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci dal n. 94.01 al n. 94.03.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:		
	A. Mobili per sedersi (diversi dai sedili foderati in pelle), escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili (a)	12	esenzione
	B. altri:		
	I. appositamente costruiti per aerodine	12	5
	II. non nominati	18	6,7
94.02	Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti	17	5,7
94.03	Altri mobili e loro parti:		
	A. Mobili, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili (a)	18	esenzione
	B. altri	18	6,7
94.04	Sommier; oggetti lettereschi e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti:		
	A. Oggetti lettereschi e simili, di materie plastiche artificiali allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti	22	8,2
	B. altri	20	7,4

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.

CAPITOLO 95

MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO (COMPRESI I LAVORI)

Note

1. Questo capitolo non comprende:

- a) gli oggetti del capitolo 66 (ombrelli da pioggia o da sole, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);
- b) gli oggetti del capitolo 71, in particolare le minuterie di fantasia;
- c) gli oggetti del capitolo 82 (utensileria; oggetti di coltelleria, posate da tavola) con manici o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, tali manici e parti rientrano in questo capitolo;
- d) gli oggetti del capitolo 90, in particolare le montature da occhiali;
- e) gli oggetti del capitolo 91 (orologeria), in particolare le casse e simili per orologi, pendole ed apparecchi di orologeria;
- f) gli oggetti del capitolo 92, in particolare gli strumenti musicali;
- g) gli oggetti del capitolo 93, in particolare le parti di armi;
- h) gli oggetti del capitolo 94 (mobili e loro parti);
- ij) gli oggetti del capitolo 96 (le spazzole, spazzolini, pennelli e simili);
- k) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giochi, ecc.);
- l) gli oggetti del capitolo 98 (lavori diversi);
- m) gli oggetti del capitolo 99 (oggetti d'arte, da collezione e di antichità).

2. Per «materie vegetali o minerali da intaglio», ai sensi della voce n. 95.08, si devono intendere:

- a) i semi duri, i granelli, le scorze e noci e le materie vegetali simili da intaglio (ad esempio, noci corozo o di palma-dum);
- b) la schiuma di mare e l'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, nonché il giavazzo e le materie minerali simili al giavazzo.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
[95.01]			
[95.02]			

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
[95.03]			
[95.04]			
95.05	Tartaruga, madreperla, avorio, osso, corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito e altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori):		
	A. Corallo naturale o ricostituito, lavorato:		
	I. combinato con altre materie	15	6
	II. altro	7	2,7
	B. altri:		
	I. Placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati	8	3,5
	II. non nominati	17	6,7
[95.06]			
[95.07]			
95.08	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate (compresi i lavori); lavori modellati o intagliati di cera naturale (animale o vegetale), minerale o artificiale, di paraffina, di stearina, di gomma o resine naturali (coppole, colofonia, ecc.), di paste da modellare, ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce n. 35.03, e suoi lavori:		
	A. Materie vegetali o minerali da intaglio, in placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidate né altrimenti lavorate	5	2
	B. altri	12	5

CAPITOLO 96

**SPAZZOLE, SPAZZOLINI, PENNELLI E SIMILI, SCOPE,
PIUMINI DA CIPRIA E STACCI**

Note

1. Sono esclusi da questo capitolo:
 - a) gli oggetti del capitolo 71;
 - b) le spazzole, spazzolini, e simili, dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, in chirurgia, in veterinaria e in odontoiatria (n. 90.17);
 - c) gli oggetti aventi il carattere di giocattoli (capitolo 97).

2. Si considerano teste preparate, ai sensi della voce n. 96.01, i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'incollatura o l'intonaco della base del mazzetto, l'ugualizzazione o la molatura delle estremità.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
96.01	Scope e scopine, in mazzi legati, anche con manico; oggetti di spazzolificio (spazzole e spazzolini, scope-spazzole, pennelli, e simili), comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; teste preparate per oggetti di spazzolificio; rulli per dipingere; raschini di gomma o di altre simili materie flessibili:		
	A. Scope e scopine, in mazzi legati, anche con manico; teste preparate per oggetti di spazzolificio	18	7
	B. altri:		
	I. Spazzolini da denti	25	7,6
	II. Spazzole costituenti elementi di macchine	17	5,7
	III. non nominati	21	10,4
[96.02]			
[96.03]			
[96.04]			
96.05	Piumini da cipria e simili, di qualsiasi materia	20	7,6
96.06	Stacci e crivelli, a mano, di qualsiasi materia	20	6,3

CAPITOLO 97

GIOCATTOLI, GIUOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI E SPORT

Note

1. Sono esclusi da questo capitolo:
 - a) le candele per alberi di Natale (n. 34.06);
 - b) gli articoli di pirotecnica per divertimento, della voce n. 36.05;
 - c) i fili, monofili, cordoncini, «gut» e simili, per la pesca, anche tagliati a misura, ma non montati come lenze che rientrano nel capitolo 39, nella voce n. 42.06 o nella sezione XI;
 - d) i sacchi per oggetti da sport ed altri contenitori delle voci nn. 42.02 e 43.03;
 - e) le vestimenta da sport, nonché gli abiti da travestimento di maglia o di altro tessuto, dei capitoli 60 e 61;
 - f) i vessilli e i granpavesi di tessuto, nonché le vele per imbarcazioni ed i carri a vela, del capitolo 62;
 - g) le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati dei pattini) ed i copricapo speciali per la pratica degli sport, nonché i gambali ed i parastinchi per tutti gli sport, dei capitoli 64 e 65;
 - h) i bastoni per alpinisti, gli scudisci e le fruste (n. 66.02), e loro parti (n. 66.03);
 - ij) gli occhi di vetro non montati per bambole ed altri giocattoli, della voce n. 70.19;
 - k) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
 - l) gli oggetti della voce n. 83.11;
 - m) i veicoli da sport della sezione XVII, escluse le slitte, guidoslitte (bobsleighs) e simili;
 - n) i velocipedi per ragazzi, costruiti come le biciclette del tipo comune e muniti di cuscinetti a sfere (n. 87.10);
 - o) le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi (skiffs) (capitolo 89) e loro mezzi di propulsione (capitolo 44, se sono di legno);
 - p) gli occhiali di protezione per la pratica degli sport e per i giochi all'aperto (n. 90.04);
 - q) i richiami ed i fischietti (n. 92.08);
 - r) le armi ed altri oggetti del capitolo 93;
 - s) le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva).
2. Gli oggetti di questo capitolo possono comportare delle semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o placcati o ricoperti di metalli preziosi, di pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre sintetiche o ricostituite.
3. Sono da considerare «bambole», ai sensi della voce n. 97.02, soltanto quelle raffiguranti soggetti umani.
4. Con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente, le parti, i pezzi staccati e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili	21	10,5
97.02	Bambole di ogni specie:		
	A. Bambole (vestite o non)	25	11
	B. Parti, pezzi staccati ed accessori	21	8,8
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento:		
	A. di legno	24	12,6
	B. altri	24	11
97.04	Oggetti per giochi di società (compresi i giochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco):		
	A. Carte da giuoco, comprese le carte giocattoli	23	6,5
	B. Racchette, palle e reti per tennis da tavolo	21	6,3
	C. altri	21	6,7
97.05	Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorpresa; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinate, ecc.)	22	7,6
97.06	Oggetti ed attrezzi per giochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04:		
	A. Attrezzi per cricket e polo	19	esenzione
	B. Racchette da tennis	19	9,6
	C. altri	19	7,3
97.07	Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia:		
	A. Ami non montati	10	4,3
	B. altri	17	8,8
97.08	Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti	14	4,6

CAPITOLO 98

LAVORI DIVERSI

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le matite per sopracciglia e per la truccatura (n. 33.06);
 - b) i bottoni e gli sbocchi di bottoni, i pettini, i fermagli per capelli e simili, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi [sotto la riserva delle disposizioni contenute nella nota 2 a) del capitolo 71], o guarniti di perle fini, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite (capitolo 71);
 - c) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
 - d) le righe (n. 90.16);
 - e) i giocattoli del capitolo 97.
2. Con riserva delle disposizioni contenute nella nota 1 di questo capitolo, gli oggetti costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), da pietre sintetiche o ricostituite, oppure guarniti di perle fini, rientrano in questo capitolo.
3. Gli astucci, scrigni e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo capitolo cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono classificati come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, essi seguono il loro trattamento proprio.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbocchi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni):		
	A. Sbozzi e dischetti per bottoni	13	7,6
	B. Bottoni e loro parti	18	9,4
98.02	Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.):		
	A. Chiusure con graffette di metalli comuni, loro parti di metalli comuni	16	11,5
	B. altre	20	14
98.03	Portapenne, stilografi e portamine; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn. 98.04 e 98.05:		
	A. Portapenne a serbatoio e stilografi	22	9,4
	B. altri portapenne; portamine; portalapis e simili	19	7,3
	C. Pezzi staccati ed accessori:		
	I. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter»	17	6
	II. altri	17	5,7

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
98.04	Pennini da scrivere e punte per pennini: A. Pennini da scrivere: I. di oro II. di altre materie B. Punte per pennini	10 16 5	3,5 5,3 1,9
98.05	Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini; gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi: A. Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini: I. Lapis con guaine II. altri B. Gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi da bigliardi	17 14 10	6,7 5,7 4,3
98.06	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate	17	6,7
98.07	Sigilli, numeratori, compositoi, datari, timbri e simili, a mano	16	5,3
98.08	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	16	6,3
98.09	Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili	12	5
98.10	Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini: A. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» e il cui maggiore diametro non supera 25 mm B. altri	15 15	6 8,2
98.11	Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannuce ed altri pezzi staccati: A. Sbozzi di pipe di legno o di radica B. altri	6 18	2,7 7,6
98.12	Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili	22	7
[98.13]			
98.14	Spruzzatori da toletta; loro montature e teste di montature	20	7,6

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isothermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro):		
	A. Bottiglie isolanti e altri recipienti isothermici, montati, di capacità inferiore o uguale a 0,75 litri	26	14,5
	B. altri	26	13
98.16	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre	18	5,7

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ

CAPITOLO 99

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione (n. 49.07);
 - b) le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi di arte e per usi simili (n. 59.12);
 - c) le perle fini, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini), anche gregge (nn. 71.01 e 71.02).
2. Si considerano come «incisioni, stampe e litografie, originali», ai sensi della voce n. 99.02, gli esemplari ottenuti direttamente, in nero od a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica e la materia usata, ad eccezione di qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.
3. Non rientrano nella voce n. 99.03 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzione in serie, stampe e lavori da artigiano) le quali sono da classificare nel capitolo della loro materia costitutiva.
4. a) Con riserva delle note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo che in altri capitoli della tariffa debbono essere classificati in questo capitolo;
- b) gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n. 99.06 che nelle voci dal n. 99.01 al n. 99.05, debbono essere classificati nelle voci dal n. 99.01 al n. 99.05.
5. Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, incisioni, stampe e litografie, seguono il trattamento di tali oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
99.01	Quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano, ad esclusione dei disegni industriali della voce n. 49.06 e degli oggetti manufatturati decorati a mano	esenzione	esenzione
99.02	Incisioni, stampe e litografie, originali	esenzione	esenzione
99.03	Opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultoria, di qualsiasi materia	esenzione	esenzione

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
99.04	Francobolli e simili (biglietti postali, marche postali, ecc.), marche da bollo e simili, anche obliterati, ma non aventi corso né destinati ad aver corso nel paese di destinazione	esenzione	esenzione
99.05	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico e numismatico	esenzione	esenzione
99.06	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	esenzione	esenzione

ALLEGATO

VOCI O SOTTOVOCI DI CUI SOLO UNA PARTE È STATA OGGETTO DI
 CONCESSIONE AL GATT O ALL'INTERNO DELLE QUALI SONO STATE
 ACCORDATE CONCESSIONI DIFFERENTI

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
01.06	Altri animali vivi: ex C. altri: — Lepri, pernici e fagiani	esenzione
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: A. d'acqua dolce: IV. altri: — Pesci d'acquario — altri	esenzione 8
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua: A. Crostacei: ex I. Aragoste: — Code di aragoste	25
04.04	Formaggi e latticini: ex A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere: — aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione di almeno tre mesi (a): — in forme standard (b), di un valore franco frontiera, per 100 kg peso netto: — pari o superiore a 141,45 ECU ed inferiore a 171,37 ECU (escluso l'Appenzell) (c) (d) — pari o superiore a 171,37 ECU (escluso il Bergkäse) (c) — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte: — con la crosta almeno da un lato, di peso netto: — pari o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a 165,63 ECU ed inferiore a 205,52 ECU per 100 kg di peso netto (escluso l'Appenzell) (c) (d)	24,18 ECU per 100 kg peso netto 9,07 ECU per 100 kg peso netto 24,18 ECU per 100 kg peso netto

(a) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

(b) Sono considerate forme standard le forme con i seguenti pesi netti:

- Emmental: da 60 a 130 kg inclusi;
- Gruyère e Sbrinz: da 20 a 45 kg inclusi;
- Bergkäse: da 20 a 60 kg inclusi;
- Appenzell: da 6 a 8 kg inclusi.

(c) La Comunità si riserva la facoltà di mettere in applicazione limiti di valore inferiori a quelli indicati nelle concessioni. Dal 1° luglio 1970 i limiti di valore sono adeguati automaticamente, tenendo conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo dell'Emmental nella Comunità. Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una riduzione di 14 ECU del valore minimo, per qualsiasi variazione verso l'alto o verso il basso di 1 ECU per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità.

(d) La Comunità si riserva la facoltà di ridurre autonomamente da 24,18 ECU a 18,13 ECU i dazi, aumentando di 6,05 ECU i limiti di valore.

ALLEGATO

(segue)

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
04.04 (segue)	ex A. — pari o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a 205,52 ECU per 100 kg di peso netto (escluso il Bergkäse) (a) — altri, di peso inferiore o pari a 450 g e di un valore franco frontiera pari o superiore a 229,70 ECU per 100 kg di peso netto (escluso il Bergkäse) (a) (b)	9,07 ECU per 100 kg peso netto 9,07 ECU per 100 kg peso netto
ex 05.09	Corna, zoccoli, unghie (esclusi gli unghioni di tartaruga), artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami	esenzione
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana: ex A. Pesci, crostacei e molluschi: — Uova e lattimi di pesci; esche per la pesca	esenzione
09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie: D. Zenzero: — in radici intere, in pezzi o in fette: — destinato alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (c) — altro — altrimenti presentato E. Curcuma e semi di fieno greco: — semi di fieno greco macinati — altri	esenzione 17 esenzione 2 esenzione
11.04	Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06: ex A. Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05: — di piselli, di fagioli o di lenticchie	12
ex 12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati, ad esclusione dei semi di ricino	esenzione

(a) La Comunità si riserva la facoltà di mettere in applicazione limiti di valore inferiori a quelli indicati nelle concessioni. Dal 1° luglio 1970 i limiti di valore sono adeguati automaticamente, tenendo conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo dell'Emmental nella Comunità.

Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una riduzione di 14 ECU del valore minimo, per qualsiasi variazione verso l'alto o verso il basso di 1 ECU per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità.

(b) I pezzi condizionati sotto vuoto, di peso netto inferiore o pari a 450 g, sono ammessi al beneficio della concessione soltanto se sull'imballaggio sono riportate almeno le seguenti indicazioni:

- denominazione del formaggio,
- tenore di materie grasse,
- imballatore responsabile,
- paese di fabbricazione.

(c) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

ALLEGATO

(segue)

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali: B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati: ex I. allo stato secco: — Pectine di mele	24
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili): C. altri: — Bambù; canne e simili: — greggi o semplicemente spaccati — altri — Canne d'India; giunchi e simili: — greggi o semplicemente spaccati — altri — non nominati	esenzione 1,5 esenzione 1,5 esenzione
14.02	Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetale, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie: — su supporto — altre: — Crine vegetale — Capoc: — greggio — altro — non nominate	1,5 1,5 esenzione 1 esenzione
14.05	Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove: — materie prime vegetali per la tintura o la concia — semi duri, granelli, scorze e noci da intaglio (semi di corozo, di palma dum e simili) — altri: — su supporto — non nominati	esenzione esenzione 1,5 esenzione
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati: A. Oli di fegato di pesci: II. altri: — di ippoglosso — di altri pesci	esenzione 6
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati: ex B. Oli di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca, di oiticica; cera di mirica e cera del Giappone: — Oli di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca o di oiticica, greggi — Oli depurati o raffinati ad esclusione della cera del Giappone	3 3

ALLEGATO

(segue)

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
15.07 (segue)	<p>D. altri oli:</p> <p>I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (a):</p> <p>a) greggi:</p> <p>ex 3. altri:</p> <p>— Oli di arachide, di cocco, di colza, di lino, di ravizzone, di girasole, di illipe, di karité, di dumari, di touloucouna o di babassù</p> <p>b) altri:</p> <p>ex 2. non nominati:</p> <p>— Oli di colza, di lino, di ravizzone, di girasole, di illipe, di karité, di dumari, di touloucouna o di babassù</p> <p>II. altri:</p> <p>b) non nominati:</p> <p>2. concreti, altrimenti presentati; fluidi:</p> <p>ex aa) greggi:</p> <p>— Oli di arachide, di cocco, di colza, di cotone, di senapa, di ravizzone, di soia o di girasole</p> <p>ex bb) altri:</p> <p>— Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole</p> <p>— altri oli, ad esclusione degli oli il cui tenore, in peso, in acidi grassi liberi, è del 50 % o più, e degli oli di palmisti, di illipe, di cocco, di colza, di ravizzone o di copaive</p>	<p>5</p> <p>8</p> <p>10</p> <p>15</p> <p>15</p>
15.12	<p>Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati:</p> <p>ex B. altrimenti presentati:</p> <p>— Grassi e oli di pesci o di mammiferi marini, idrogenati, anche raffinati, ma non preparati</p>	<p>17</p>
16.04	<p>Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:</p> <p>ex F. Boniti, sgombri e acciughe:</p> <p>— Boniti e sgombri</p>	<p>25</p>
20.06	<p>Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:</p> <p>B. II. c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:</p> <p>1. di 4,5 kg o più:</p> <p>ex aa) Albicocche:</p> <p>— in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg e inferiore a 5 kg</p>	<p>23</p>

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

ALLEGATO

(segue)

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
20.06 (segue)	B. II. c) 1. ex bb) Pesche (comprese le pesche noci) e prugne: — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg e inferiore a 5 kg ex dd) altre frutta: — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg e inferiore a 5 kg ex ee) Miscugli di frutta: — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg e inferiore a 5 kg	23 23 23
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico, di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol, presentato in recipienti contenenti: ex I. due litri o meno: — con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno ex II. più di due litri: — con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno C. Bevande alcoliche: V. altri, presentati in recipienti contenenti: ex a) due litri o meno: — Liquori, acquaviti (diverse dalle acquaviti di frutta a nocciolo, di frutta con semi o di residui della spremitura di frutta con semi), con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno ex b) più di due litri: — Liquori, acquaviti (diverse dalle acquaviti di frutta a nocciolo, di frutta con semi o di residui della spremitura di frutta con semi), con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno	1,60 ECU per % vol e per hl + 10 ECU l'hl 1,60 ECU per % vol e per hl 1,60 ECU per % vol e per hl + 10 ECU l'hl 1,60 ECU per % vol e per hl
25.32	Materie minerali non nominate né comprese altrove: ex B. altre: — Terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro: — non calcinate né mescolate — altre — non nominate	0,9 3,1 esenzione
27.16	Miscela bituminosa a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, «cut-backs», ecc.): — Mastici bituminosi — altre	2,7 0,9

ALLEGATO

(segue)

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
28.50	<p>Elementi chimici e isotopi, fissili; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non; leghe, dispersioni e «cermet», contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici:</p> <p>A. Elementi chimici e isotopi, fissili; loro composti, leghe, dispersioni e «cermet», compresi gli elementi di combustibile esausti (irradiati) di reattori nucleari:</p> <p>— Uranio naturale:</p> <p>— greggio; cascami e rottami (<i>Euratom</i>) —</p> <p>— lavorato:</p> <p>— Barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri (<i>Euratom</i>) esenzione</p> <p>— altro (<i>Euratom</i>) 1,5</p> <p>— altri (<i>Euratom</i>) —</p> <p>B. altri:</p> <p>— Isotopi radioattivi artificiali (<i>Euratom</i>) —</p> <p>— Composti degli isotopi radioattivi artificiali (<i>Euratom</i>) esenzione</p> <p>— altri esenzione</p>	
28.52	<p>Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro:</p> <p>ex A. del torio, dell'uranio impoverito in U 235, anche miscelati tra loro (<i>Euratom</i>) esclusi i sali di torio</p>	esenzione
37.07	<p>Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti o non la registrazione del suono o portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive:</p> <p>A. portanti soltanto la registrazione del suono:</p> <p>— negative; positive intermedie di lavoro esenzione</p> <p>— altre positive 1,14 ECU per 100 m</p>	
38.09	<p>Catrami di legno; oli di catrame di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio; olio di acetone; peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali:</p> <p>B. altri:</p> <p>— Metilene 9,2</p> <p>— non nominati 5,3</p>	
47.02	<p>Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta:</p> <p>— Avanzi di carta e di cartone:</p> <p>— che possono manifestamente servire soltanto alla fabbricazione della carta esenzione</p> <p>— altri:</p> <p>— resi utilizzabili esclusivamente per la fabbricazione della carta (a) esenzione</p> <p>— non nominati 1,4</p> <p>— vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabile esclusivamente nella fabbricazione della carta esenzione</p>	

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

ALLEGATO

(segue)

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
84.10	<p>Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):</p> <p>B. altre pompe:</p> <p>II. Pompe non nominate:</p> <p>— Pompe che possono fornire una pressione uguale o superiore a 20 bar</p> <p>— altre</p>	<p>5,3</p> <p>4,8</p>
84.11	<p>Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili:</p> <p>A. Pompe e compressori:</p> <p>II. altre pompe e compressori:</p> <p>b) non nominati:</p> <p>— Pompe per vuoto che possono fornire un vuoto inferiore a 10^{-2} mbar; compressori centrifughi o assiali che consentono un rapporto di compressione almeno uguale a 2 e una portata di più di 3 000 m³ al minuto; compressori alternativi fissi di peso superiore a 2 000 kg</p> <p>— non nominati</p>	<p>6,1</p> <p>5</p>